Prot. n. 0028899 del 01/02/2019 - [UOR: 0UP0102 - Classif. VI/11]

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

OSSERVAZIONI SUI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DEI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (adottati dalle Università degli studi e dalle Camere di commercio con sede nella regione del Veneto)

(*Art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017*)

APPROVATA CON DELIBERAZIONE N. 23/2019/VSGO

OSSERVAZIONI SUI PIANI OPERATIVI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E DEI PROVVEDIMENTI DI REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

(adottati dalle Università degli studi e dalle Camere di commercio con sede nella regione del Veneto)

(*Art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017*)

Magistrati:

Giampiero PIZZICONI – Consigliere relatore
Tiziano TESSARO – Consigliere relatore

con la collaborazione dei Funzionari Revisori:

Dott.ssa Mara AGOSTINI – Relazione ed analisi Revisione straordinaria 2017
Dott.ssa Michela PENZO – Piani di razionalizzazione 2015 – Allegati "A" e "B"

INDICE

Parte Generale

§1. Sintesi e Considerazioni conclusive 1

§2. Premessa e Quadro di riferimento..... 8

§ 2.1 Premessa 8

§ 2.2 Quadro di riferimento 8

§3. Approfondimenti normativi e giurisprudenziali..... 14

§ 3.1 Le società partecipate dalle Amministrazioni Pubbliche 14

§ 3.2 L'evoluzione legislativa dell'ultimo periodo 17

§ 3.3 La previsione dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016: Revisione straordinaria 19

§ 3.4 Partecipazioni società pubbliche: sana gestione, sistema dei controlli ed obblighi di dismissione 20

§ 3.4.1 Analisi introduttiva 20

§ 3.4.2 La c. d. sana gestione 20

§ 3.4.3 Sistema dei controlli 21

§ 3.4.4 La dismissione in base al criterio della strumentalità 22

§ 3.4.5 La dismissione in base al criterio della valutazione dell'inerenza alle finalità istituzionali 23

§ 3.5 L'originario favor verso la gestione esterna 24

§ 3.6 La diretta applicabilità delle norme comunitarie ad opera dell'iniziativa referendaria. L'equiparazione tra l'esternalizzazione e l'in house 24

§ 3.7 Sistema continuo e dinamico di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche (D. Lgs. n. 175/2016 e D. Lgs. n. 100/2017) 27

§ 3.8 Le singole ipotesi di dismissione contemplate dalla normativa 28

§ 3.9 Le conseguenze applicative 29

§ 3.10 I principi affermati dalla Sezione Autonomie 30

§4. I profili formali del Piano di ricognizione..... 30

§ 4.1 Razionalizzazione straordinaria: la necessaria esistenza di due documenti 30

§ 4.2 La tempestività e la sanzione in caso di inadempimento 31

§ 4.2.1 La competenza all'adozione della sanzione 31

§ 4.3 Il profilo motivazionale e la diversa intensità della giustificazione del mantenimento della partecipazione 32

§5. L'ambito soggettivo diversificato: la latitudine variabile 33

§ 5.1 La delimitazione alle sole Società e non agli altri Organismi strumentali 33

§ 5.2 L'inclusione o meno dei Consorzi 34

§ 5.3 Enti societari e non societari: perimetro del controllo 34

§6. Le situazioni di incompatibilità con la decisione di mantenimento delle partecipazioni 36

§ 6.1 Società in liquidazione 36

§ 6.2 Società in perdita.....36

§ 6.2.1 La previsione normativa degli articoli 14 e 21 del TUSP 36

§ 6.2.2 Il primo elemento: l'accantonamento obbligatorio in caso di perdite.....37

§ 6.2.3 La sua quantificazione.....38

§ 6.2.4 Il venir meno dell'obbligo di accantonamento 39

§ 6.2.5 Il secondo elemento: la facoltizzazione del soccorso finanziario e la difficile dimostrazione dell'interesse pubblico.....40

§ 6.2.6 I casi non consentiti di soccorso finanziario.....42

§ 6.2.7 L'individuazione dei casi consentiti di soccorso finanziario.....42

§ 6.2.8 Il terzo elemento: la qualità dell'Organismo partecipato.....43

§ 6.2.9 La norma dell'articolo 21, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 175/2016 45

§ 6.3 Le partecipazioni di minima entità 45

§ 6.4 L'intervento a garanzia di società.....46

§7. L'esame specifico sotto il profilo della latitudine dell'obbligo di ricognizione 47

§ 7.1 Il caso delle partecipazioni indirette 47

§ 7.1.1 Il «controllo» delle proprie partecipate da parte degli Enti pubblici 48

§ 7.1.2 Controllo analogo e Controllo analogo congiunto.....48

§8. Sezione autonomie: linee di indirizzo per la Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 49

§ 8.1 Centralità della Revisione straordinaria nell'ambito delle misure indirizzate alle Amministrazioni titolari di partecipazioni 49

§ 8.2 Società a partecipazione diretta, indiretta e modello holding.....52

§9. Revisione straordinaria 2017..... 53

§ 9.1 Piani pervenuti – dati di sintesi della Revisione straordinaria 2017.....53

§ 9.2 I provvedimenti giunti in ritardo 54

Parte Speciale

§10. L'esame specifico dei Piani trasmessi dalle Università degli Studi e dalle Camere di Commercio della Regione del Veneto 59

§ 10.1 Considerazioni generali sul contenuto dei Piani di razionalizzazione delle Università degli Studi 59

§ 10.2 Piano di razionalizzazione dell'Università degli Studi di Padova 60

§ 10.3 Piano di razionalizzazione dell'Università degli Studi "Ca' Foscari" di Venezia 80
§ 10.4 Piano di razionalizzazione dell'Università degli Studi "IUAV" di Venezia.....94
§ 10.5 Piano di razionalizzazione dell'Università degli Studi di Verona 108
§ 10.6 Considerazioni generali sul contenuto dei Piani di razionalizzazione delle Camere di Commercio della Regione del Veneto 120
§ 10.7 Piano di razionalizzazione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Padova ...121
§ 10.8 Piano di razionalizzazione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Treviso - Belluno.....166
§ 10.9 Piano di razionalizzazione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Venezia Rovigo Delta Lagunare 216
§ 10.10 Piano di razionalizzazione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Verona 248
§ 10.11 Piano di razionalizzazione della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Vicenza ..295
§11. Considerazioni conclusive 348

PARTE GENERALE

§1. SINTESI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La presente Relazione è stata predisposta ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 20176 n. 175 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n 100.

La stessa, è strutturata in una "*Parte generale*" nella quale viene ricostruito il quadro normativo di riferimento e le problematiche attuali in tema di *governance* delle società a partecipazione pubblica, comuni per tutti gli Enti sottoposti alla normativa in oggetto, mentre nella "*Parte speciale*" vengono evidenziate le risultanze dell'esame e della verifica dei provvedimenti predisposti, ai sensi delle sopra citate disposizioni, dalle Università degli Studi e dalle Camere di Commercio aventi sede nella Regione del Veneto.

Nella *Parte generale* vengono indicati anche i dati statistici riguardanti il numero dei Piani predisposti da parte di tutti gli Enti pubblici tenuti alla trasmissione aventi sede nella regione del Veneto (contenenti anche l'indicazione degli Enti che hanno omesso oppure ritardato la redazione) pervenuti alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, compresi quelli degli Enti territoriali (Università e Camere di Commercio venete), oggetto, questi ultimi, di successiva apposita relazione.

Per quanto riguarda l'Ente Regione del Veneto la verifica dei Piani di razionalizzazione relativi agli anni 2015 e 2017 è già stata effettuata in sede di parifica come da deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto n. 266/2018/PARI del 6 luglio 2018.

Si evidenzia, poi, che i Piani inviati dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia sono stati trasmessi da questa Sezione, per competenza, alla Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei conti.

Inoltre, con riferimento alla ricognizione dei Piani Operativi di razionalizzazione anno 2015 delle società partecipate detenute dalle Università e Camere di Commercio, l'esame è stato effettuato attraverso tabelle riassuntive con i dati inviati dai medesimi Enti, così come riportati negli Allegati file "A" e "B" alla presente Relazione.

Quindi, nella *Parte speciale* viene dato conto dell'esame analitico dei singoli provvedimenti di Revisione straordinaria 2017 trasmessi dalle Università degli Studi e dalle Camere di Commercio del Veneto con i relativi esiti ed osservazioni, distinti per singolo Ente.

Sul punto, la Sezione, nel dare atto che effettivamente detti Enti hanno intrapreso un percorso di razionalizzazione attraverso scelte dirette alla dismissione, cessione, recesso e/o liquidazione di una parte delle proprie società partecipate, pur tuttavia, rileva che gli effetti di tale attività, nei tre anni di riferimento, si sono dimostrati modesti.

Emerge che diversi *Piani* risultano incompleti quanto alle informazioni attinenti alle partecipazioni indirette, non indicate o indicate solo se possedute tramite partecipazioni societarie di controllo e, spesso tali Piani, risultano mancanti di una corretta e approfondita disamina della situazione economica-finanziaria: ciò rende difficile il controllo dell'effettivo

contenimento della spesa pubblica e dell'efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del bilancio consolidato degli Enti.

In linea generale la motivazione circa la decisione di mantenere la partecipazione è apparsa insufficiente trattandosi di mera dichiarazione d'intenti manifestati ricorrendo ad espressioni generiche basate sul mero collegamento alle finalità istituzionali dell'Ente o sull'indispensabilità del mantenimento. Tali dichiarazioni non sono rispondenti all'esigenza di osservare l'obbligo previsto dal legislatore in ordine alla valutazione dei risultati conseguiti. Ciò, impone a priori un'analisi comparativa dei costi di funzionamento con l'individuazione della soluzione economicamente più efficiente ed efficace. Inoltre, in alcuni casi si è rilevato il rinvio delle scelte operative in ordine alla razionalizzazione delle partecipate a successivi processi decisionali.

Sono emerse, poi, difficoltà per gli Enti ad esercitare pienamente i poteri di indirizzo e controllo propri dell'azionista nei confronti delle società partecipate con maggior frequenza quando trattasi di società holding, alle quali spesso sono state delegate *tout court* le azioni in materia di razionalizzazione e contenimento dei costi o nei casi di limitata consistenza della partecipazione posseduta (c.d. partecipazione polvere), considerata del tutto ostativa all'adozione di iniziative per il contenimento della spesa.

Con riguardo a quanto previsto dai parametri lett. b), d) ed e) ex art. 20, richiamati dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 si rileva che alcune società partecipate, presentano risultati che non soddisfano i parametri normativi indicati e, pertanto, dovrebbero essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2, del T.U. (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

La Sezione invita gli Enti in esame, in considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci aziendali 2016 e 2017, a riflettere sulla effettiva necessità della razionalizzazione delle partecipazioni in parola, non solo come dovuto adeguamento a disposizione di legge, ma come espressione di un loro corretto *agere* pubblico. Altresì, si raccomanda per il futuro – e già in occasione della prossima razionalizzazione periodica – che la volontà di mantenere comunque dette partecipazioni sia dettagliatamente motivata in ordine all'interesse pubblico perseguito e sulla base di piani industriali che prospettino e diano conto di una attività aziendale di segno positivo, fermo restando i vincoli posti dal Testo Unico stesso in materia di finanziamenti dei soci pubblici a società in perdita reiterata.

La Sezione, inoltre, con riferimento al parametro lett. c) art. 24 del D, Lgs. 175/2016 evidenzia che si sono rilevati casi di duplicazioni o comunque di svolgimento di attività similari o analoghe da parte di partecipate: fattispecie che avrebbero dovuto essere oggetto di specifica valutazione ai fini delle possibili azioni di razionalizzazione tramite aggregazioni societarie.

Per gli Atenei, in riferimento alle Società *spin-off*, si segnala la necessità di ancorare la valutazione di indispensabilità della partecipazione al concreto riscontro del coinvolgimento delle Università nell'attività di trasferimento tecnologico verificando che l'attività posta in esssere coinvolga ancora le medesime Università nello sviluppo dei progetti di ricerca e sia motivata l'indispensabilità della loro partecipazione per la realizzazione dei medesimi.

Con riferimento ai Piani di razionalizzazione degli Enti Camerali (oggetto del recente riordino delle loro funzioni e relativo finanziamento ai sensi del D. Lgs. 219/2016), la Sezione evidenzia la necessità di una più incisiva *governace* nei confronti dei propri Organismi partecipati ed un maggiore e più concreto impulso all'attuazione del processo di dismissione delle partecipate, nei termini previsti e dai medesimi Enti enunciati.

Due ulteriori osservazioni devono essere formulate in merito alla Revisione straordinaria degli Atenei ed Enti Camerali del Veneto.
La prima riguarda *i "fatti societari"* che non tutti i soci pubblici di una medesima società riportano in egual modo all'attenzione di questa Corte e ciò anche a prescindere dall'entità della quota detenuta e dal "*loro peso*" all'interno della società: ciò può senz'altro apparire come il frutto di una differente *governance* degli Enti stessi e del modo di intendere l'utilizzo dello strumento societario per la realizzazione dei fini istituzionali. Questa Sezione rammenta al riguardo l'esigenza di individuare strutture organizzative ad *hoc*, adibite cioè alla verifica dei vincoli di finanza pubblica e al flusso informativo e gestionale tra le entità in esame.

La seconda attiene alla modalità di indicazione della quota di partecipazione detenuta, puntualmente rappresentata con la precisa quota di proprietà singola, ma spesso senza riferire della presenza di altri soci pubblici per l'intero capitale sociale o per quote complessivamente di controllo. Ci si riferisce a quelle società "*non -in house*", detenute a maggioranza od anche interamente dalle Pubbliche Amministrazioni in analisi. La *ratio* normativa, espressa dal combinato disposto della lett. b) ed m) del comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs n.175/2016 (valutata cioè con riferimento alle partecipazioni detenute da più Amministrazioni Pubbliche che, se considerate *unitariamente,* ricadono nelle condizioni, esprimenti il controllo, elencate nell'art. 2359 del Codice civile) impone di considerare tali società in "*controllo pubblico*", anche se singolarmente nessun Ente socio è in grado di esercitare il controllo ex art. 2359 del Codice civile. Ciò evita che le società a *capitale pubblico frazionato* possano strumentalmente sottrarsi all'applicazione delle disposizioni stringenti dettate dal TUSP come esemplificativamente in materia di amministratori e personale (art.11-19 -25 TUSP).

Si tratta di una interpretazione, che già rientra nell'esperienza delle Sezioni di controllo e che trova altresì fondamento nei contenuti della relazione approvata con deliberazione Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG ed anche nella deliberazione ANAC n.1134/2017. Interpretazione che muove dal semplice assunto che l'investimento pubblico nelle società vada tutelato tramite un "controllo pubblico unitario" da parte di tutti i soci pubblici, in quanto espressioni di un "*unicum*" Pubblica Amministrazione.

Limitati, dall'esame della documentazione in atti, sono i casi di norme statutarie o patti para sociali predisposti a tal fine tra Pubbliche Amministrazioni, molto più spesso ci si trova più semplicemente avanti a soci pubblici, che posseggono complessivamente una quota maggioritaria o prevalente di capitale sociale. Rispetto a tali situazioni, non si può non invitare i soci pubblici, a partire da quelli che detengono la quota più elevata di capitale

sociale, ad assumere iniziative tese a "*codicizzare*" le forme del controllo pubblico congiunto, in modo da valorizzare pienamente la partecipazione pubblica nella società.

Non da ultimo, emerge dall'analisi delle relazioni inviate alla Sezione la presenza di alcune società in perdita reiterata.

Al riguardo deve essere richiamato il principio di sana gestione che la Sezione ha enunciato a più riprese (ex multis, delibera n. 253/2017) proprio con riferimento alle fattispecie di rapporti finanziari tra Ente locale e Corte dei conti: il corollario di questa impostazione è che deve essere abbandonata la logica del salvataggio a tutti i costi, dal momento che l'obbligo del socio pubblico di accantonare in bilancio risorse proporzionali alla quota di partecipazione in società in perdita di esercizio, sancito dall'articolo 21 del D. Lgs. n. 175/2016 non influisce in alcun modo sul sistema di divieti e limiti di ammissibilità degli interventi finanziari in favore delle società in perdita cristallizzato dall'art. 14, comma 5, del D. Lgs. n. 175/2016.

Tale ultima disposizione fissa un generale divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie "a fondo perduto" in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l'ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatoria e residuale, percorribile con possibilità di risanamento aziendale e prospettive di continuità, nonché per il solo perseguimento di esigenze pubblicistiche di conclamato rilievo.

Per l'Ente non sussiste un obbligo, in linea generale, di assumere a carico del proprio bilancio i debiti societari rimasti insoddisfatti all'esito della procedura di liquidazione. Sussistendone le condizioni, infatti, spetta di regola al creditore agire affinchè l'Amministrazione sia chiamata a rispondere dei debiti della società partecipata. Ciò, ovviamente, vale anche per la particolare responsabilità che gli artt. 2497, 2497-sexies e 2497-septies C.C. hanno previsto per talune situazioni foriere di danni ai soci minori ed ai creditori societari riconducibili al (diverso) fenomeno dell'abuso da parte di Società o Enti del potere di direzione e coordinamento.

E' evidente anche come, nel caso di società in liquidazione, l'apporto finanziario dell'Ente socio viene a tradursi in un accollo delle passività societarie, totalmente privo delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale: così che per giustificare tale scelta il socio è tenuto a dimostrare in modo obiettivo la necessità dell'operazione per il conseguimento di interessi pubblici alternativi rispetto a quelli della continuità aziendale, nonché la relativa convenienza economica rispetto alla fruizione del beneficio della responsabilità patrimoniale limitata.

In altri termini, pur non ricorrendo alcuna obbligatorietà, non si può astrattamente escludere che l'Ente possa deliberare l'accollo di detti debiti ed anzi esso, ove effettuato, rientra tra le scelte discrezionali dell'Ente. Tuttavia, la motivazione circa tale scelta, proprio perché comporta la rinunzia al limite legale della responsabilità patrimoniale per debiti, impone anche che si individui lo schema causale di contratto al quale ricondurre l'operazione di assunzione del debito e che l'Ente debba dar conto delle ragioni di vantaggio

e di utilità che giustificano tale scelta, in sede di valutazione discrezionale, anche in dipendenza delle surriferite ragioni e condizioni finanziarie che possono effettivamente permettere tale operazione.

Su un diverso piano più generale, valevole per tutte le partecipazioni societarie, va ribadito, in relazione al complesso rapporto che si pone – a legislazione vigente – tra Amministrazione socia e partecipata, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele ed obblighi in capo a tutti coloro che – direttamente o indirettamente – concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei conti.

I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno nemmeno a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli Enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività.

Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Infatti, anche a fronte di Enti dotati di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, le scelte politiche volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto Ente è esponenziale, richiedono, a monte, approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria. Ciò, rispetto:

- alla missione istituzionale dell'Ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

Non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante ed attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.

Ciò premesso, diviene di logica e palmare evidenza la necessità per l'Amministrazione socia di una partecipata in perdita strutturale reiterata, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di effettuare un effettivo

monitoraggio sull'andamento della società; il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'Ente, come invece è risultato dall'analisi della relazione inviata a questa Corte. La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'Ente, non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo da parte dell'Amministrazione in merito alle attività svolte dalla società.

In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es., sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano.

Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'Ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici.

A riguardo giova richiamare la normativa che assegna all'Ente l'analisi puntuale e concreta delle attività indicate come scopi societari: il che permetterebbe di sondare l'esistenza di quel rapporto di stretta necessità che era richiesto dall'art. 3, comma 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ma anche, più in generale, se le attività indicate siano riconducibili ad una categoria (funzioni, servizi, mere attività economiche, attività strumentali) che, come noto, ha ripercussioni sul piano della indispensabilità e attinenza delle funzioni all'Ente locale.

Dall'altro lato, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'Ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di *corporate governance*. Invero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita.

La realizzazione dell'equilibrio economico costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente, sia con veste pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'Ente medesimo. Si ricorda, infine, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una

responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. Detto principio qualificabile come di "sana gestione societaria", appare ora ancor più suffragato a seguito di apposita disposizione normativa che lo impone atteso che nel richiamato D. Lgs n. 175/2016 all'art. 2 si prevede che *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, …..nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*.

La disponibilità da parte degli Enti locali di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, non può peraltro essere richiamata quale motivo per giustificare il mancato raggiungimento di una gestione economica, efficace ed efficiente, anche in un'ottica di lungo periodo. Anzi, appare necessario evidenziare che tale possibilità di poter tendere ad un equilibrio nel lungo periodo, che poteva essere motivata dall'esigenza di soddisfare primari interessi dell'Ente in termini di promozione economica e sociale, sembra essersi attenuate proprio in riferimento alla ipotetica possibilità per gli Enti controllanti di procedure ad una ricapitalizzazione delle proprie controllate laddove queste presentino delle perdite di esercizio negli ultimi tre anni: la norma citata (articolo 14 Testo Unico, rubricato *"Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica"* come si è visto esprime la preoccupazione del legislatore nazionale di evitare la violazione del divieto di erogare aiuti di Stato conseguente alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli Enti pubblici ed in particolare dagli Enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite d'esercizio delle proprie partecipate, prassi che, come noto, la Commissione europea sta cercando di contrastare anche al fine di garantire la massima operatività del principio della concorrenza nel mercato comune. La norma preclude la possibilità di intervenire sul capitale delle società che presentino una perdita strutturale reiterata, tale da minacciare la continuità aziendale e, di conseguenza, la stessa sopravvivenza di quegli organismi non in grado di tendere, se non all'utile, almeno al pareggio di bilancio.

In conclusione questa Sezione auspica che negli esercizi successivi alla Revisione straordinaria 2017 si possa valutare un positivo ed ulteriore impulso alla fattiva razionalizzazione sull'intero portafoglio delle partecipazioni delle Università degli Studi e Camere di Commercio, attraverso un'azione efficiente ed efficace di *governance*, per consentire a questa Sezione di disporre di informazioni più strutturate, aggiornate e dettagliate sul processo di razionalizzazione in corso.

§2. PREMESSA E QUADRO DI RIFERIMENTO

§ 2.1 PREMESSA

L'esame è stato condotto sui Piani Operativi di razionalizzazione 2015 delle partecipazioni societarie e sui provvedimenti di Revisione straordinaria 2017 predisposti (ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della Legge 23.12.2014 n. 190 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e successivo D. Lgs. n. 100/2017) dagli Enti Pubblici aventi sede nel Veneto e trasmessi alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Sul piano metodologico si è proceduto ad un esame dei "*Piani Operativi di razionalizzazione anno 2015*" delle Società partecipate detenute dalle Università degli Studi e Camere di Commercio venete e gli esiti sono stati riassunti nelle tabelle riportate negli allegati file "A" e "B" alla presente Relazione.

Quindi, con riferimento alla Revisione straordinaria 2017, si è proceduto ad un esame analitico dei Piani di ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dalle predette Università e Camere di Commercio venete chiamate ad effettuare, con provvedimento motivato, detta revisione per le partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016 (così come indicato dall'art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016) e ciò, al fine di verificare la coerenza dei Piani medesimi con le previsioni normative e, per una più approfondita istruttoria, si è consultata la banca dati attraverso la procedura ministeriale – applicativo Partecipazioni *portaletesoro.mef.gov.it*, redigendo apposita valutazione nelle schede allegate alla presente relazione (si rinvia al paragrafo 10).

Infine, si dà atto che per la Regione del Veneto l'analisi dei predetti Piani di razionalizzazione è già stata effettuata in sede di parifica come da deliberazione della Corte dei conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto n. 266/2018/PARI del 06.07.2018, mentre i Piani dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia sono stati trasmessi da questa Corte, per competenza, alla Sezione del Controllo sugli Enti della Corte dei Conti (nota in data 15.05.2018 prot. n. 5146).

La Corte ha rinviato, ad una successiva fase, l'esame dei Piani degli altri Enti Pubblici pervenuti.

§ 2.2 QUADRO DI RIFERIMENTO

Le riforme avviate in Italia a partire dagli anni '90 hanno dato impulso, sulla scia del processo di aziendalizzazione della Pubblica Amministrazione (noto a livello internazionale come New Public Management), all'esternalizzazione dei servizi pubblici e della conseguente creazione di Società partecipate. L'attenzione del legislatore riguardo alle partecipate pubbliche si mantiene elevata ormai da alcuni anni.
Per le società partecipate da soggetti pubblici, il quadro giuridico di riferimento è composto da un insieme di disposizioni di carattere speciale che hanno finito per intrecciarsi e sovrapporsi con la disciplina civilistica generale.

Oltre alle società partecipate da Enti pubblici che producono beni e servizi operanti in regime di mercato ed aventi forma e sostanza privatistica, vi sono anche soggetti che - pur

avendo una veste giuridica privatistica - perseguono interessi generali, svolgendo compiti e funzioni di natura pubblicistica tali da configurarli come veri e propri apparati pubblici, "organismi di diritto pubblico", secondo la definizione della direttiva 2004/18/CE, soggetti[1] a particolari e penetranti regole di gestione e controllo pubblico.

Nell'ultimo decennio il fenomeno si è amplificato anche grazie all'aumento del numero delle società controllate da amministrazioni regionali, provinciali e locali.
La proliferazione delle società a partecipazione locale è stata oggetto di ripetute indagini nazionali svolte dalla Corte dei Conti a livello centrale. In particolare, con *deliberazione n. 24/2015/FRG*, la Sezione delle Autonomie ha fornito un ampio quadro degli organismi partecipati dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni, analizzandone caratteristiche e tipologie.

Il fenomeno delle partecipazioni societarie degli enti pubblici è da tempo oggetto di interventi legislativi sia a tutela della **concorrenza**, sia al fine del **contenimento** della *spesa pubblica*, considerati i riflessi finanziari e gestionali che esso comporta sugli Enti pubblici soci.

Negli intendimenti del legislatore, infatti, lo strumento societario scelto dai soggetti pubblici per lo svolgimento di proprie funzioni e servizi non deve costituire il mezzo per eludere disposizioni di natura pubblicistica volte al coordinamento della finanza pubblica, quali le regole del patto di stabilità interno, i vincoli in tema di assunzione di personale o di indebitamento, le procedure ad evidenza pubblica, né può pregiudicare la libertà di impresa e le regole del mercato.

Prima di esaminare specificatamente le prescrizioni normative per la redazione dei Piani di razionalizzazione delle Società partecipate, si ritiene utile richiamare la legislazione vigente in materia ed in sintesi riportata nella seguente Tabella:

[1] La nozione di organismo di diritto pubblico attualmente prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d) del d.lgs. n. 50 del 2016, in recepimento dell'art. 2, par. 1, n. 4 della direttiva 2014/24/UE, dell'art. 3 par. 4 della direttiva 2014/25/UE, nonché dell'art. 6, par. 4 della direttiva 2014/23/UE, ricalca pedissequamente la definizione già delineata dalle direttive 2004/17/CE, ***2004/18/CE*** e recepita, nel nostro ordinamento giuridico dall'art. 3, comma 26, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Tale qualifica assolve allo scopo di ricondurre nell'alveo dei destinatari della disciplina dei contratti pubblici anche quei soggetti che, pur non rientrando nel novero delle amministrazioni di stampo tradizionale, costituiscono, in realtà, una longa manus dello Stato e degli enti territoriali. Gli organismi di diritto pubblico, infatti, sono inclusi fra le "amministrazioni aggiudicatrici" al fine di evitare che, tramite lo schermo di un soggetto, ancorché apparentemente privato, la mano pubblica possa sottrarsi ai vincoli e ai principi delle direttive appalti e concessioni.

PRINCIPALE NORMATIVA IN MATERIA DI SOCIETA' PARTECIPATE

Riferimento normativo	Principale contenuto in riferimento alle società partecipate	Affidamento/ Mantenimento	Contabilità	Controllo	Trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013)
D.Lgs. n. 267/2000, art. 147-*quater*, commi 1-4	L'art. 147-quater disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate, partecipate dall' ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. È compito dell'amministrazione identificare gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata (e monitorarne il raggiungimento),secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzare un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. L'art. 148-bis rafforza il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali per il rispetto dei vincoli legati al rispetto del patto di stabilità interno, quelli sull'indebitamento e la tenuta degli equilibri economico- finanziari degli enti. A tal fine, i rendiconti degli enti locali tengono conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente. L'art. 147-quinques, comma 3, disciplina il controllo degli equilibri finanziari e prevede che esso implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico- finanziario degli organismi gestionali esterni.			X	
L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), art. 3, comma 28	Prevede la trasmissione alla Corte dei conti delle delibere di ricognizione delle partecipazioni "strettamente necessarie" al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti, ai fini dei controlli di regolarità e di legittimità, unitamente ai provvedimenti di assunzione di nuove partecipazioni.			X	
D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.	Identifica come modalità ordinaria di affidamento dei servizi pubblici locali l'espletamento di una procedura competitiva a evidenza pubblica. L'affidamento in house rappresenta una procedura in deroga cui è possibile ricorrere qualora non sia possibile un efficace e utile ricorso al mercato.	X			
D.P.R. 168/2010	Regolamento attuativo dell'art 23 bis, comma 10, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. 133/2008.	X			
D.L 78/2010, art 14, comma 32, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122	Introduce limitazioni alla costituzione e alla detenzione di partecipazioni in società da parte di comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e compresa tra i 30.000 e i 50.000 abitanti. Norma abrogata dalla L. 147/2013.	X			
D.P.R. 113/2011	Abroga a seguito della consultazione referendaria del 12 e 13 giugno 2011 l'art. 23 bis ed il relativo decreto di attuazione, D.P.R. 168/2010.	X			

D.Lgs. 118/2011, modificato dal D.Lgs. 126/2014, artt. 11, 11-bis, 11-quater, 11-quinques + allegato 4	Prevede l'obbligatorio consolidamento dei conti tra gli enti e i loro organismi partecipati (aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali-art.11-bis). L'ambito del consolidamento comprende non solo le società in controllo pubblico (art. 2, comma 1, lettere c) ed m), d.lgs. n. 175/2016) ma anche le partecipazioni non di controllo (artt. 11-quater e 11-quinques, D.Lgs. 118/2011), includendo i casi in cui l'influenza dominante sia esercitata in virtù di particolari vincoli contrattuali, anche in assenza di partecipazione (cd. "controllo contrattuale"). L'art. 11, comma 6, lett. j) prevede che nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto vengano inseriti gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate mediante nota informativa asseverata dagli organi di revisione che deve evidenziare eventuali discordanze, fornendone motivazione. L'ente in tal caso deve anche assumere non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.		X		
D.L. 138/2011, art. 3-bis e art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011 e poi ulteriormente modificato dal D.L. 1/2012, a sua volta convertito con modificazioni dalla L. 27/2012	Si introduce nuovamente il principio della concorrenza per la identificazione del gestore dei servizi pubblici, che deve essere infatti selezionato a seguito di procedure competitive ad evidenza pubblica. Il comma 13 dell'art 4 prevede che in deroga alla disciplina generale, se il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento è pari o inferiore alla somma complessiva di 900.000 euro annui, può aver luogo l'affidamento a favore di società a capitale interamente pubblico che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione cosiddetta in house. Enfatizza il ruolo di controllo del soggetto affidante, prevedendo che in caso di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali a società in house e in tutti i casi in cui il capitale sociale del soggetto gestore è partecipato dall'ente locale affidante, il controllo sui contenuti e sul rispetto del contratto di servizio sono posti sotto la vigilanza dell'organo di revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del TUEL e ss.mm.ii. (comma 18).	X		X	
L. 120/2011	Reca norme in tema di composizione degli organi di gestione e controllo delle società non quotate, controllate da Pubbliche Amministrazioni.			X	
L. 183/2011, art. 9	Ha modificato l'art. 4 D.L. 138/2011 ed in particolare al comma 13 ha aggiunto l'ultimo periodo col quale ha introdotto il divieto di frazionamento del servizio affidato, al fine di garantirne l'unitarietà.	X			
D.L. 1/2012, art. 25, convertito con modificazioni dalla L. 27/2012: apporta ulteriori modifiche al D.L. 138/2011, come convertito dalla L. 148/2011.	È introdotto un art. 3-bis che prevede lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati in riferimento a dimensioni comunque non inferiori alla dimensione del territorio provinciale entro il termine del 30 giugno 2012. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità' giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. È modificato l'art. 4, abbassando a 200.000 il valore economico del servizio affidabile secondo la procedura dell'in house.	X			

D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 134/2012	Interviene nuovamente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica modificandone la disciplina generale di cui agli articoli 3-bis e 4, D.L. 138/2011, siccome convertito dalla L. 148/2011. Introduce inoltre all'art. 37 importanti modifiche ad alcune disposizioni del D.Lgs. 164/2000 ss.mm.ii., in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale.	X			
D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012	Introduce l'obbligo di effettuare controlli dei riflessi, sui bilanci degli Enti territoriali, dei risultati di esercizio di tali organismi (disposizioni confluite poi all'interno del Testo unico degli enti locali, di cui sopra).			X	
L. 190/2012, art. 1	Estende anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, gli obblighi di trasparenza dell'attività amministrativa (pubblicazione, nei siti web istituzionali, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, bilanci, conti consuntivi, costi di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini, di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. La mancata o incompleta pubblicazione di tali informazioni costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici.				X
Sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012	Dichiarazione di incostituzionalità di quanto previsto dall'art 4 del D.L. 138/2011 e ss.mm.ii. in quanto contrarie all'esito del referendum dell'11 e 12 giugno 2011.	X		X	
D.L. 95/2012, art. 4 e art. 9 (cd. spending review 2) convertito con modificazioni dalla L. 135/2012	Recependo la sentenza della Corte Costituzionale, l'art. 4, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui. Inoltre, l'art. 6, comma 4 prevede che, con decorrenza dal 2012, i Comuni e le Province sono tenuti ad allegare al rendiconto annuale della gestione una Nota informativa contenente la verifica dei rapporti reciproci credito/debito intercorrenti con le proprie società partecipate, dando evidenza e motivazione delle eventuali discordanze per le quali dovranno essere adottati senza indugio i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. Tale comma è stato abrogato dal D.Lgs. 118/2011, come modificato dal D.Lgs. 126/2014.	X	X		

D.L. 179/2012, art. 34, commi 20 - 27, convertito con modificazioni dalla L. 221/2012: reca norme sulle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali	Viene eliminato il tetto dei 200.000,00 € per gli affidamenti diretti in house. Inoltre, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante. Tali regole non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, al servizio di distribuzione di energia elettrica, alla gestione delle farmacie comunali.	X			
L. 147/2013 art. 550 e seguenti	È abrogato il comma 14 dell'art. 32 del D.L 78/2010. L'obbligo di dismissione delle società partecipate con risultati negativi nei precedenti tre esercizi viene annullato, prevedendo che a partire dal 2015 nel caso gli organismi partecipati presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo (per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile) le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 554 diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.	X			
D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla l. 23 giugno 2014, n. 89, art. 23	Il Commissario straordinario per la spending review identifica un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni e società direttamente o indirettamente controllate da una pubblica amministrazione). Alcune delle indicazioni emerse sono state trasfuse in legge (art. 1, comma 611- 612, L. 190/2014, n. 190, si veda riga successiva). Gli enti di natura societaria devono presentare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge dei piani operativi di razionalizzazione da parte di ciascun ente proprietario.	X			
L. 190/2014, art. 1, comma 611-612	Avvia un percorso di incentivi alla dismissione delle partecipazioni non indispensabili e identifica sanzioni ad hoc in caso di omessa adozione dei provvedimenti di attuazione delle decisioni (alienazione/razionalizzazione). La Corte dei conti vigila sull'effettivo completamento delle procedure di dismissione e/o liquidazione delle quote societarie, e monitora i casi di costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni in società già costituite.	X			
D.Lgs. 175/2016, modificato dal D.Lgs. 100/2017	Si tratta del "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" che offre una sistematizzazione della precedente normativa e costituisce attualmente il principale punto di riferimento, in materia di società partecipate. Il D. Lgs. n. 175/2016 è stato modificato dal "correttivo" D. Lgs. n. 100/2017.	X		X	X

§3. APPROFONDIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

Di seguito si richiamano alcuni dei più significativi interventi del legislatore nonché gli orientamenti del giudice contabile in materia di Piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie pubbliche.

§ 3.1 LE SOCIETA' PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Con l'avvio del processo di aziendalizzazione della Pubblica Amministrazione le modalità di erogazione dei servizi pubblici sono state oggetto di numerosi interventi normativi.
Sono state introdotte nuove formule istituzionali per la gestione dei servizi, tra cui la costituzione di società di capitali a partecipazione totalitaria o minoritaria pubblica attraverso le Leggi 142/1990[2] e n. 448/1992[3] e il D. Lgs. 267/2000[4] è stato previsto il modello societario per lo svolgimento dei medesimi servizi.
La Legge 127/1997[5] ha previsto l'obbligo di trasformazione societaria di aziende speciali e consortili, inoltre con diverse leggi finanziarie, fino alla L. 311/2004[6] si è incentivata l'esternalizzazione dei servizi anche attraverso società di attività e servizi. La previsione di forme societarie trova diverse motivazioni, prima tra tutte, la possibilità per l'Ente di gestire un servizio secondo logiche imprenditoriali, superando i tempi e le complicazioni proprie della gestione burocratica.
Con il D.L. 223/2006[7] il legislatore è intervenuto sulla disciplina delle società strumentali e tutela della concorrenza rispetto alle attività esercitate attraverso soggetti a partecipazione pubblica.
A partire dagli anni 2000, il fenomeno delle Società partecipate ha progressivamente assunto una connotazione negativa, in quanto gli Enti locali hanno iniziato a fare ricorso alla creazione di Società partecipate non tanto per migliorare la gestione dei servizi pubblici quanto per eludere i vincoli di finanza pubblica, trasferendo spese correnti e indebitamento dai loro bilanci a quelli delle loro Società, oltre a ragioni di tipo politico-clientelare sembrano essere alla base di Società partecipate istituite con la finalità di creare nuove posizioni lavorative e distribuire incarichi di fornitura e consulenza.
A tale proposito nuove disposizioni normative sono state approvate, tra queste, la L. 244/2007[8], il D.L. 78/2010[9] e la L. 190/2012[10] relative all'ammissibilità del ricorso a società.
Con il D.L. 112/2008[11], D.L. 138/2011[12]e il D.L. 179/2012[13] sono stati introdotti degli interventi di tipo restrittivo per le Società che gestiscono servizi pubblici locali. Infatti l'ampia diffusione dell'utilizzo da parte degli Enti locali di organismi societari per la

[2] Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", successivamente abrogata.
[3] Legge 23 dicembre 1998, n. 448, "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo".
[4] Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265".
[5] Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" (c.d. Bassanini-bis).
[6] Legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2005).
[7] Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale".
[8] Legge 24 dicembre 2007, n. 244, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).
[9] Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
[10] Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
[11] D.L. 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
[12] Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo".
[13] Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

gestione di servizi e per l'esercizio di attività pubbliche che si è avuta nel tempo ha determinato l'esigenza di individuare strumenti di controllo e di contenimento della spesa sostenuta dagli Enti locali, anche se attraverso le Società partecipate, e questo per evitare che, in forza dei legami finanziari con il socio pubblico, non sempre immediatamente rilevabili, lo schema societario fosse utilizzato strumentalmente per eludere vincoli e controlli gravanti sull'Ente.
Con la L. 296/2006[14], il D.L. 78/2010 e il D.L. 95/2012[15] il legislatore interviene e pone vincoli sui costi della politica e azioni di spending review.
Il quadro normativo più recente obbliga gli Enti locali ad un progressivo ritrarsi dal fenomeno partecipativo soprattutto dai settori che non rappresentano servizi di interesse generale dove maggiormente si concentrano performance negative. Con la L. 147/2013[16], il D.L. 16/2014[17], il D.L. 66/2014[18], il D.L. 90/2014[19]e la L. 190/2014[20] vi è proprio l'introduzione di vincoli più stringenti e sostanziali, soprattutto di natura finanziaria, per gli enti locali (definizione più chiara di limiti e opportunità, in materia finanziaria e organizzativa, a cui sono assoggettati Società e altri organismi partecipati da enti pubblici).

Qui di seguito si riportano alcuni dei più significativi interventi del legislatore in materia di partecipazioni pubbliche:

- Con ***l'articolo 13 del D.L. 4 luglio*** **2006, n. 223**, convertito con modificazioni dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248,* il legislatore statale, allo scopo di tutelare la concorrenza, ha imposto alle società interamente pubbliche o miste, costituite da amministrazioni pubbliche[21] regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, nonché per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza (c.d. società strumentali), di svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti "proprietari" e di non rendere prestazioni ad altri soggetti pubblici o privati.[22]
- Successivamente, ***l'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre*** **2007, n. 244**, ha introdotto un divieto generalizzato, a carico delle pubbliche amministrazioni, di

[14] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007).
[15] Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".
[16] Legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014).
[17] Decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche".
[18] Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale".
[19] Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
[20] Legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2015).
[21] Per **amministrazioni pubbliche si intendono** tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. (Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI)", D.Lgs. n. 165/2001. Sono compresi i consorzi o associazioni istituiti dalle amministrazioni pubbliche predette, gli enti pubblici economici e le autorità portuali.
[22] Il testo vigente dell'art. 13 del D.L. n. 223/2006 è il seguente: "1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.

costituire nuove società *non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali*, nonché di assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È stata, tuttavia, fatta salva la costituzione e l'assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale.
Il successivo comma 28 ha previsto che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento dei pacchetti azionari detenuti devono essere autorizzati dall'organo competente, con *delibera motivata* in ordine alla sussistenza dei presupposti, la quale dev'essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

- ***L'articolo 6, comma 19, del*** **D.L. 31 maggio 2010, n. 78,** ***convertito con modificazioni dalla*** **legge 30 luglio 2010, n. 122,** ha vietato alle pubbliche amministrazioni inserite nell'ambito del conto consolidato di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d'esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite.
- Allo scopo di potenziare la *governance* sugli organismi partecipati, **l'art.11, comma 1, del D.lgs. 23 giugno *2011, n. 118***, ha introdotto l'adozione del ***bilancio consolidato***, al fine di rilevare i risultati complessivi della gestione degli enti territoriali con gli organismi strumentali e le società partecipate.
- Il legislatore è, altresì, intervenuto rafforzando i **controlli esterni** sulle partecipazioni pubbliche: *l'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,* nell'ambito di un più ampio intervento volto al rafforzamento del sistema dei controlli sulle autonomie territoriali, ha attribuito alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di verificare che i rendiconti delle Regioni tengano conto anche delle partecipazioni in Società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale, nonché di servizi strumentali alla regione.

In tema di trasparenza, l'art. 22 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ha posto a carico di ciascuna Pubblica Amministrazione l'obbligo di pubblicare ed aggiornare annualmente gli elenchi (i) degli Enti pubblici, istituiti, vigilati e finanziati dall'Amministrazione, ovvero per i quali l'Amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'Ente; (ii) delle Società delle quali siano detenute direttamente quote di partecipazione anche minoritaria; (iii) degli Enti di diritto privato in controllo dell'amministrazione.
La pubblicazione deve comprendere i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'Amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti negli organi di governo e al loro trattamento economico complessivo e ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono, infine, oggetto di pubblicazione obbligatoria, i dati relativi agli incarichi di Amministratore dell'Ente e il relativo trattamento economico complessivo.
Il comma 5 del menzionato articolo 22 ha introdotto obblighi di trasparenza attenuati per le società c.d. di secondo livello, in quanto è stabilito che le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo "promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate"[23].
Un *riordino ed una riduzione complessiva degli organismi partecipati* sono stati previsti con

[23] Dal novero delle società partecipate soggette agli obblighi di trasparenza sono escluse quelle che emettono strumenti finanziari, quotati in mercati regolamentati, e le loro controllate (Art. 22 comma 6 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).

l'articolo 23 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha attribuito al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa la predisposizione, entro il 31 ottobre 2014, di un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni (aziende speciali, istituzioni, società).
Con tale programma si sono poste in essere delle misure finalizzate alla liquidazione (o trasformazione per fusione o incorporazione) di detti organismi, all'efficientamento della loro gestione, alla cessione di rami d'azienda o di personale ad altre società (anche a capitale privato), con correlativo trasferimento di funzioni.

§ 3.2 L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA DELL'ULTIMO PERIODO

Giova sottolineare come il D. Lgs. 175/2016, in ogni caso, possa essere considerato come il passo finale di un'attività legislativa volta al riordino delle disposizioni statali e alla creazione di una disciplina coordinata e generale in materia di Società a partecipazione pubblica nazionali, regionali e locali, con l'obiettivo di semplificare le regole vigenti in materia.
Già con la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), in ragione della necessità di tutelare la concorrenza e il mercato, venivano introdotti limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Detti limiti vietavano la costituzione di società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e l'assunzione o il mantenimento diretto o indiretto di partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. La norma novellava, fra l'altro, che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali dovessero essere autorizzati dall'Organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti sopra riportati. Era previsto inoltre che le delibere degli Organi delle Pubbliche Amministrazioni, assunte ai sensi delle citate disposizioni, fossero trasmesse alla Sezione competente della Corte dei conti.
Un'attenzione più marcata riguardo alle partecipazioni pubbliche si è poi riscontrata nel 2014, quando il Commissario Straordinario per la revisione della spesa è stato chiamato a redigere il "Programma di razionalizzazione delle partecipate locali".
Tale programma ha evidenziato la necessità di:

1. circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'Ente partecipante;
2. introdurre vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
3. fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell'opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
4. promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, attraverso l'uso diffuso dei costi standard e l'aggregazione.

Sulla base di detto rapporto, il comma 611 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) ha definito i criteri a cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi nell'avviare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire un'eventuale riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. I criteri indicati dalla legge rispondono agli obiettivi perseguiti dalla norma di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. Essi sono i seguenti:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli Organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Nell'evoluzione della normativa più recente è intervenuto il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), il quale, nelle intenzioni del Legislatore, si pone come strumento normativo che regola tale tipologia di partecipazioni, accorpando quindi le molteplici disposizioni di legge fino ad oggi presenti.
Successivamente a seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 è stato adottato il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica".
Detto Decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017 ed è **in vigore dal 27 giugno 2017** e, in sintesi, si riportano di seguito i correttivi più importanti introdotti:

- ✓ è stata specificatamente ammessa ***la possibilità per le società partecipate dagli Enti che non hanno bilanci in perdita e che producono servizi di interesse economico generale di partecipare alle gare anche fuori dall'ambito territoriale di riferimento, superando un divieto rinvenibile in un'interpretazione restrittiva dell'articolo 4, comma 1, e articolo 2, comma 1, lettera h***);

- ✓ è stato fissato al ***30 settembre 2017*** il termine ultimo per l'approvazione dei Piani di razionalizzazione straordinaria;

- ✓ è stata notevolmente semplificata la procedura relativa alla costituzione e acquisizione di partecipazioni societarie. In particolare, è stata prevista l'***abrogazione dell'obbligo di motivare la costituzione di una società a partecipazione pubblica con riguardo alla possibilità di destinazione alternativa*** delle risorse pubbliche impegnate. Inoltre, per quanto riguarda ***l'indizione obbligatoria di una preventiva consultazione pubblica per l'acquisizione di partecipazioni societarie, è stata rinviata agli enti locali la facoltà di stabilirne le relative modalità***;

- ✓ ***è stata ridotta la soglia minima di fatturato medio triennale da considerare al fine del Piano straordinario di razionalizzazione: per il triennio 2017-2019 la soglia da raggiungere è di 500.000 euro e non più di 1.000.000 euro.*** La modifica è particolarmente importante per i piccoli Comuni;

- ✓ ***è stata introdotta la competenza dell'Assemblea dei Soci e non più del MEF a decidere sul numero dei componenti dei Consigli di Amministrazione,*** fermo restando il tetto di spesa;

- ✓ ***il divieto – fino al 30 giugno 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato per le società controllate dagli Enti locali decorrerà soltanto dopo la pubblicazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*** che fisserà le modalità operative per la tenuta degli elenchi del personale in eccedenza a seguito delle operazioni di razionalizzazione;

- ✓ ***è stato fissato al 31 luglio 2017*** il termine per gli adeguamenti statutari delle società controllate e in house alle disposizioni in oggetto.

§ 3.3 LA PREVISIONE DELL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016: REVISIONE STRAORDINARIA

In particolare, l'art. 24 del citato D. Lgs. n. 175/2016, ha posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, l'obbligo di avviare, entro il 30 settembre 2017, una "Revisione straordinaria" delle partecipazioni in società, in modo da adottare eventuali provvedimenti di dismissione delle stesse, qualora non rispondano ai requisiti previsti dalla norma. Questa Revisione straordinaria, come novellato nell'art. 20 del Testo Unico sulle partecipate pubbliche, costituisce aggiornamento del "Piano operativo" adottato dalle Pubbliche Amministrazioni ai sensi del comma 612 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (obbligo di aggiornamento annuale del Piano operativo adottato entro il 31 marzo 2015).
Pertanto, con l'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 2016 tutte le Amministrazioni Pubbliche avevano l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione e, questa operazione di natura straordinaria, costituisce la base della successiva revisione periodica delle partecipazioni, prescritta dal medesimo art. 20 del Testo Unico 175/2016. La Revisione straordinaria costituisce, per gli Enti locali, oltre che per Regioni, Università, Camere di Commercio e Autorità portuali, un aggiornamento dell'analogo "Piano di razionalizzazione 2015" (richiesto dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014). Il Testo Unico sulle società pubbliche prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della ricognizione effettuata (da comunicare, fra gli altri, alla competente Sezione della Corte dei conti), oltre a dei meccanismi sanzionatori (art. 20, commi 1 e 3, e art. 24, comma 1).
L'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 2016, in particolare, nel disciplinare il procedimento di Revisione straordinaria prescrive che le partecipazioni detenute in società, sia direttamente che indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, alla data di entrata in vigore del decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie elencate nel precedente articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2 (esplicitanti i parametri ed i presupposti in base ai quali deliberare i Piani di razionalizzazione periodica) vanno alienate o sono oggetto delle misure indicate all'articolo 20, comma 1 ("*razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*").
A sua volta, l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, imponente la razionalizzazione periodica, prescrive che, fermo restando quanto disposto dal citato articolo 24, comma 1, le Amministrazioni Pubbliche effettuino annualmente, con apposito provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto, anche in questo caso finalizzato alla "*razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*". Entrambe le norme impongono, pertanto, di

definire i presupposti in base ai quali programmare i provvedimenti da adottare in sede di revisione straordinaria e razionalizzazione periodica e l'articolazione di questi ultimi.

§ 3.4 PARTECIPAZIONI SOCIETA' PUBBLICHE: SANA GESTIONE, SISTEMA DEI CONTROLLI ED OBBLIGHI DI DISMISSIONE

§ 3.4.1 ANALISI INTRODUTTIVA

La necessità di una gestione economica efficiente ed efficace ha portato il legislatore ad individuare dei criteri, maggiormente restrittivi, per la conservazione delle partecipazioni societarie, fondati su principi di volta in volta ritenuti come coessenziali alle esigenze di tutela della finanza pubblica e del raggiungimento degli obiettivi imposti dagli obblighi di derivazione comunitaria.
Le recenti normative, nel porre delle limitazioni alla costituzione e alla partecipazione in società, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, ribadiscono e rafforzano il principio generale della "funzionalizzazione" dell'attività di carattere imprenditoriale alla cura di interessi generali, giuridicamente organizzati in funzioni o servizi pubblici, attribuiti ad una Pubblica Amministrazione.
L'obiettivo di tali restrizioni legislative è quello di limitare i costi di tali organismi societari che gravano sulla finanza pubblica.
Il tema intercetta alcune importanti questioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente locale, in special modo quelle concernenti le violazioni particolarmente significative degli obiettivi della finanza pubblica allargata, le cui irregolarità contabili o gli squilibri strutturali del bilancio dell'Ente locale, siano in grado di determinare patologie rilevanti per le finalità contemplate dalla nuova normativa anticorruzione. L'analisi richiede in altri termini una specifica e puntuale *focalizzazione* di taluni aspetti del controllo che sono senz'altro rilevanti ai fini di una effettiva e "sana gestione finanziaria": non solo quindi ai fini della verifica della violazione dei vincoli di finanza pubblica, ma più in generale, per finalità che trascendono l'ambito stesso del controllo.

§ 3.4.2 LA C. D. SANA GESTIONE

L'obbligo di mantenere "finanze pubbliche sane", introdotto dal Trattato di Maastricht sin dall'art. 3A (ora art. 4) TCE, viene a conformare l'intera costituzione economica europea e a caratterizzare la stessa "forma di Stato comunitaria", riflettendosi sull'introduzione di principi di "buona gestione finanziaria" (art. 274 TCE – ex art. 205) e, per l'appunto, sul divieto di disavanzi.
In ambito comunitario, il principio della sana gestione finanziaria, inizialmente introdotto dal Trattato CEE, è stato successivamente definito in maniera chiara e dettagliata dal legislatore comunitario, con il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale della Comunità Europea n. 1605 del 25.06.2002 (L. 248/2 del 16.09.2002). In modo particolare, l'art. 27 stabilisce che "*gli stanziamenti di bilancio sono utilizzati secondo il principio di una sana gestione finanziaria, vale a dire secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia*"[24]. La verifica

[24] L'art. 29 del regolamento precisa, inoltre, che secondo il principio dell'economia i mezzi impiegati dall'istituzione per la realizzazione delle proprie attività sono resi disponibili in tempo utile, nella qualità e quantità appropriate ed al prezzo migliore. Secondo il principio

del rispetto di tali principi deve avvenire mediante l'utilizzo di indicatori definiti per attività e misurabili, che consentano di valutare i risultati ottenuti. Pertanto, ciò che rileva in ambito comunitario non è solo la conformità della gestione ai principi di legittimità/legalità ma soprattutto la circostanza che la gestione sia orientata a comportamenti che minimizzino i costi delle risorse impiegate (denaro pubblico), che massimizzino i risultati realizzando gli obiettivi perseguiti.
In ambito nazionale, il principio della sana gestione finanziaria è presente indirettamente negli articoli 81, 97, 100 e 119 della Costituzione: tuttavia, tale principio esce ulteriormente rafforzato dalla riforma del titolo V della Costituzione, attuata con la Legge costituzionale n. 3/2001 e ovviamente dalla nuova Legge costituzionale n. 1/2012.
La giurisprudenza ha chiarito a più riprese che il principio della sana gestione finanziaria è un canone fondamentale recepito dall'Ordinamento interno con gli articoli 81 e 97 della Costituzione ed esso è anche coerente con la normativa comunitaria[25]. Il principio della sana gestione è strettamente connesso con il principio costituzionale del buon andamento, secondo il quale *"l'azione amministrativa deve produrre risultati utili per la collettività. A tal fine essa ha bisogno di una organizzazione efficiente che possa dare luogo ad azioni efficaci, cioè produttive appunto, di risultati utili per la collettività, in termini pratici e con riferimento agli interessi di vita, di lavoro, di benessere, nonché a quelli economici di tutti i cittadini coinvolti nell'esercizio di una determinata azione amministrativa"*[26].

§ 3.4.3 SISTEMA DEI CONTROLLI

Il perseguimento del buon andamento e della sana gestione finanziaria sono quindi obiettivi imprescindibili dell'agire amministrativo. La sana gestione deve essere intesa in un senso molto più ampio, ossia come una visione unitaria della finanza pubblica comunitaria, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario complessivo nonché del rispetto del patto di stabilità e di crescita (a garanzia pertanto degli equilibri economico-finanziari dell'intero sistema). Il rispetto del principio della sana gestione finanziaria è volto, dunque, ad evitare che gli Enti locali adottino comportamenti che possano originare gravi irregolarità contabili e finanziarie[27]: anche, se vogliamo, mediante gli Organismi di carattere societario e non, che gestiscono i servizi pubblici locali.
Le attività di controllo della Corte dei conti, contemplate dal D.L. 174/2012, possono assumere quindi quel carattere necessariamente preventivo rispetto alle patologie di volta in volta contemplate dalla normativa vincolistica di matrice comunitaria: il che equivale a dire che tutte queste normative sono volte a preservare l'ordinamento da quei fenomeni di *mala gestio* che spesso si accompagnano agli sprechi e alle diffuse illegalità. Se ne deduce, altresì, che la sana gestione finanziaria implica un collegamento tra l'esigenza di buon andamento ed i principi costituzionali del coordinamento della finanza pubblica, posti a garanzia degli equilibri economici e finanziari del Paese. Pertanto, la sana gestione finanziaria va intesa non solo come osservanza e rispetto delle norme giuridiche (regolarità

dell'efficienza, invece, deve essere ricercato il miglior rapporto tra i mezzi impiegati ed i risultati conseguiti. Infine, secondo il principio dell'efficacia, gli obiettivi specifici fissati devono essere raggiunti e devono essere conseguiti i risultati attesi.
[25] La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, nella deliberazione n. 7 del 29 novembre 2005 ha precisato che "*per comprendere il significato della disposizione si può fare riferimento al concetto di accertamento della sana gestione finanziaria, definito dalla Corte dei Conti Europea, come la verifica eseguita per stabilire se, in che misura ed a quale prezzo, gli obiettivi di gestione siano stati raggiunti*".
[26] Vincenzo Cerulli Irelli, Innovazione del diritto amministrativo e riforma dell'Amministrazione, in AltaLex 2002.
[27] La grave irregolarità contabile non può essere definita in astratto, ma deve essere ricavata dall'analisi della situazione finanziaria dell'ente e deve essere tale da incidere sul mantenimento degli equilibri di bilancio a ripristino dei quali devono essere adottate opportune azioni correttive.

contabile, veridicità e affidabilità del bilancio e delle scritture contabili, ecc.), ma anche, e nel contempo, come osservanza dei criteri generali di buona amministrazione desumibili dalle discipline economiche, finanziarie ed aziendalistiche. Buon andamento, dunque, non legato solo al merito degli atti, ma alla congruità dell'attività amministrativa rispetto agli obiettivi perseguiti, ossia alla congruità della spesa pubblica, e come divieto di sperpero di denaro pubblico.
Si comprende pertanto il motivo per cui il legislatore, a partire dalla metà del primo decennio del secolo, ha introdotto vincoli assai stringenti circa l'utilizzo delle forme societarie nella gestione dei servizi pubblici locali.

§ 3.4.4 LA DISMISSIONE IN BASE AL CRITERIO DELLA STRUMENTALITÀ

Il legislatore ha introdotto delle restrizioni in materia di servizi strumentali giusto art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248. Come sottolineato, «la *ratio legis* indicata dall'art. 13 del D.L. n. 223/06 nel suo *incipit* - evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e assicurare la parità tra gli operatori - trova la sua principale esplicazione nella precisa delimitazione del ruolo delle società costituite o comunque partecipate dagli Enti locali per la produzione *in house* di beni e servizi strumentali alla loro attività, delimitazione realizzata attraverso l'imposizione di una corrispondenza soggettiva tra Enti pubblici titolari del capitale sociale, ed esercitanti il c.d. "controllo analogo", ed Enti beneficiari delle prestazioni delle società. In breve il significato precipuo della normativa è questo: è ben possibile che gli Enti pubblici possano costituire società *in house* per lo svolgimento di attività strumentali, e nel far questo possono sottrarsi alle procedure di gara, però poi le società che ne derivano dovranno operare solo per gli Enti che le hanno generate, non potendo utilizzare il vantaggio che deriva loro da quella particolare origine, e dallo svolgimento privilegiato delle attività per conto degli Enti costituenti, per partecipare a procedure di affidamento da parte di altri soggetti pubblici in condizione di solo apparente concorrenza con gli altri operatori economici»[28].
La disposizione in discorso ha consentito la costituzione di tali società soltanto in caso di inerenza dell'oggetto sociale alle funzioni istituzionali dell'Ente e con la previsione del vincolo di esclusività, sicché le partecipate erano tenute a svolgere i servizi strumentali unicamente per gli Enti "costituenti o partecipanti o affidanti", con il divieto di partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale.
E' utile sottolineare che secondo il giudice amministrativo la norma trova il suo «*fondamento nell'intento di tutelare in via primaria l'interesse pubblico su quello privato, rafforzando e tutelando il libero gioco della concorrenza e assicurando una effettiva parità tra tutti gli operatori economici. Tale intervento, quindi, risulta pienamente conforme al dettato costituzionale essendo rivolto non già a limitare la concorrenza, ma a salvaguardarla in maniera rigorosa, eliminando posizioni di privilegio riconoscibili alle società "pubbliche" a scapito degli operatori privati, allorché operino quale ente "strumentale" dell'ente pubblico di riferimento, fruendo comunque dei vantaggi inerenti alla stretta contiguità con il detto ente pubblico*»[29].
Investita della questione della legittimità della norma la Corte Costituzionale ha affermato che «*le disposizioni impugnate sono fondate sulla distinzione tra attività amministrativa in forma privatistica e attività d'impresa di enti pubblici. L'una e l'altra possono essere svolte attraverso società di capitali, ma le condizioni di svolgimento sono diverse. Nel primo caso vi è attività amministrativa,*

[28] TAR Toscana, Sez. I, sent. n. 4 del 13/3/2009.
[29] Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 946 del 5.3.2008.

di natura finale o strumentale, posta in essere da società di capitali che operano per conto di una pubblica amministrazione. Nel secondo caso, vi è erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza. Le disposizioni impugnate mirano, dunque, a separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione. In tale linea di ragionamento, deve ritenersi che non sia negata né limitata la libertà di iniziativa economica degli enti territoriali, ma è imposto loro di esercitarla distintamente dalle proprie funzioni amministrative, rimediando a una frequente commistione, che il legislatore statale ha reputato distorsiva della concorrenza»[30].

Affermazioni queste ribadite dai giudici di Palazzo Spada secondo cui «*il divieto di fornire prestazioni a enti terzi colpisce le società pubbliche strumentali alle amministrazioni regionali o locali, che esercitano attività amministrativa in forma privatistica, non anche le società destinate a gestire servizi pubblici locali, che esercitano attività d'impresa di enti pubblici: esso è posto al fine di separare le due sfere di attività per evitare che un soggetto, che svolge attività amministrativa, eserciti allo stesso tempo attività d'impresa, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione*»[31].

Per il supremo giudice amministrativo «*l'obbligo per le società, a capitale interamente pubblico o misto, di operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti, ed il connesso divieto di svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati (né attraverso affidamento diretto, né attraverso gara) riguarda solo quelle "…costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione di tali attività*»[32]. I giudici di Palazzo Spada, affermano che è l'elemento oggettivo della strumentalità a giustificare il divieto di partecipazione a gare di appalto, previsto dall'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, (cd. Decreto Bersani 1) convertito dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i, e non già la partecipazione delle Amministrazioni Pubbliche regionali e locali al capitale delle predette società.

Pertanto, il divieto che colpisce le società strumentali è giustificato dalla circostanza che esse costituiscono una *longa manus* delle Amministrazioni Pubbliche regionali e locali, operando essenzialmente per queste ultime e non già per il pubblico.

§ 3.4.5 LA DISMISSIONE IN BASE AL CRITERIO DELLA VALUTAZIONE DELL'INERENZA ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI

Un secondo momento di rilievo è stato quello posto dall'art. 3, commi 27 e ss., della legge 27 dicembre 2007, n. 244 che faceva divieto alle Amministrazioni Pubbliche di costituire società e di assumere o mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, salvo costituire o assumere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale.

Il rispetto di tali precetti, nel tempo, è stato affidato a numerose misure, tra cui, *in primis*, la trasmissione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, delle delibere di ricognizione delle partecipazioni ritenute necessarie (sostanzialmente finalizzate alla decisione di dismissione di quelle estranee alle proprie finalità istituzionali), ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28, Legge n. 244/2007.

[30] Corte Costituzionale, sent. 326/2008.
[31] Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 2084 del 16.04.2013.
[32] Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6972 del 29.12.2011.

Altre misure, espressamente volte all'adempimento degli obblighi di dismissione, sono state via via abrogate o dichiarate incostituzionali.

§ 3.5 L'ORIGINARIO *FAVOR* VERSO LA GESTIONE ESTERNA

Con l'art. 23-bis, D.L. n. 112/2008, modificato dall'art. 15, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, il legislatore aveva previsto che gli Enti locali potessero scegliere, per la gestione di tutti i servizi pubblici a rilevanza economica, incluso il servizio idrico, tra due modelli di affidamento: a) a soggetti terzi individuati con gara; b) a società miste costituite con gara c.d. "a doppio oggetto".
L'affidamento a società *in house* restava previsto soltanto come ipotesi eccezionale (in presenza di particolari esigenze territoriali e sociali e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L'art. 4, comma 21, del D.L. n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, in materia di affidamento di servizi pubblici a rilevanza economica, fa espressamente salvo, nell'*incipit* "quanto previsto dall'articolo 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dall'art. 1 comma 117 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni". Infatti, anche nel nuovo contesto normativo, la giurisprudenza della Corte ha precisato che "*l'utilizzo e il mantenimento dello schema societario per la gestione del servizio … incontra le limitazioni previste dall'art. 14 comma 32 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificata dall'art. 1 comma 117 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e, da ultimo, dall'art. 16 comma 13 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138*" (delibera Sez. Lombardia n. 489 del 26/09/2011).

§ 3.6 LA DIRETTA APPLICABILITA' DELLE NORME COMUNITARIE AD OPERA DELL'INIZIATIVA REFERENDARIA. L'EQUIPARAZIONE TRA L'ESTERNALIZZAZIONE E L'*IN HOUSE*

A seguito dell'abrogazione, per iniziativa referendaria, dell'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, ad opera del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, si è passati quindi dall'esigenza di garantire la massima concorrenza e di contenere le ipotesi di affidamento diretto, alla riviviscenza delle norme comunitarie che, invece, consentono la gestione *in house*. Anzi, per i servizi pubblici locali, non è più consentito al legislatore rendere l'*in house* modalità eccezionale e derogatoria, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012, in antitesi all'"*outsourcing*", *ossia* "*approvvigionamento esterno*", *per lo svolgimento di alcune fasi del processo produttivo che l'impresa ritiene più vantaggioso affidare a soggetti esterni anziché gestire direttamente attraverso la propria organizzazione aziendale*" (TAR Lombardia, sez. Brescia, sentenza n. 1373 del 27.12.2007).
Vale la pena ricordare che il concetto degli appalti *in house providing* è presente per la prima volta nel libro bianco della Commissione europea del 1998, che li definisce come quelli "*aggiudicati all'interno della pubblica amministrazione, per esempio tra amministrazione centrale e locale o, ancora, tra un'amministrazione e una società interamente controllata*", ovvero come *longa manus* dell'Amministrazione (sentenza della Corte di Giustizia europea n. C-107-98 del 18.11.1999 c.d. *Teckal*), in antitesi, quindi, con l'esternalizzazione e l'affidamento in *outsourcing* mediante procedure di appalto, regolate dalle direttive europee, di tali servizi.
Caratteristiche precipue di tali società, a cui vengono affidate la produzione e gestione di servizi pubblici, sono quelle di essere a totale partecipazione pubblica, di sottostare a un

"controllo analogo" esercitato dall'amministrazione nei confronti della società aggiudicataria (come se quest'ultima fosse un soggetto interno) e, infine, di realizzare l'attività prevalente della società *in house* nei confronti dell'ente aggiudicante o di altri controllanti. La "autoproduzione" di tali servizi legittima quindi di conseguenza il c.d. "affidamento diretto" senza ricorrere al procedimento ordinario di evidenza pubblica (sentenza n. C-573-07 del 10.09.2009 e circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle politiche comunitarie n. 12727 del 19.10.2001; cfr. anche Cons. Stato, ad. plen., 03.03.2008, n. 1 e C. Cost., sent. n. 46 del 20.03.2013).
Più specificamente gli organi amministrativi della società *in house*, laddove il "modello" sia correttamente applicato, devono venirsi a trovare in una posizione di vera e propria subordinazione gerarchica rispetto alle direttive dell'ente o degli enti pubblici, di modo che, in tal caso, l'"*espressione 'controllo' non allude … all'influenza dominante che il titolare della partecipazione maggioritaria (o totalitaria) è di regola in grado di esercitare sull'assemblea della società e, di riflesso, sulla scelta degli organi sociali*"; si tratta, per contro, "*di un potere di comando direttamente esercitato sulla gestione dell'ente con modalità e con un'intensità non riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio (fosse pure un socio unico) in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli organi della società non resta affidata nessuna autonoma rilevante autonomia gestionale*"[33].
Per giustificare la deroga alle regole europee di evidenza pubblica, occorrono quindi maggiori strumenti di controllo da parte dell'ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. La giurisprudenza comunitaria e nazionale li ha nel tempo individuati affermando, in particolare, che:
- il consiglio di amministrazione della società *in house* non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'Ente pubblico deve poter esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;
- l'impresa non deve aver "acquisito una vocazione commerciale che rende precario il controllo" da parte dell'Ente pubblico (tale vocazione risulterebbe, tra l'altro: dall'ampliamento dell'oggetto sociale; dall'apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall'espansione territoriale dell'attività della società a tutta l'Italia e all'estero: cfr., in particolare, le sentenze 13 ottobre 2005, causa C-458/03 - Parking Brixen GmbH e 10 novembre 2005, causa C-29/04 - Mödling o Commissione c/ Austria);
- le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante (cfr. pure la decisione della V sez., Consiglio di Stato, 8 gennaio 2007, n. 5, che ha affermato che se il consiglio di amministrazione ha poteri ordinari non si può ritenere sussistere un "controllo analogo");
- il controllo analogo si ritiene escluso dalla semplice previsione nello statuto della cedibilità delle quote a privati (Tar Puglia, 8 novembre 2006, n. 5197; Consiglio di Stato, V sez., 30 agosto 2006, n. 5072). La giurisprudenza ha anche chiarito che, in astratto, è configurabile un "controllo analogo" anche nel caso in cui il pacchetto azionario non sia detenuto direttamente dall'ente pubblico, ma indirettamente mediante una società per azioni capogruppo (c.d. holding) posseduta al 100% dall'ente medesimo. Tuttavia, una tale forma di partecipazione "*può, a seconda delle circostanze del caso specifico, indebolire il controllo eventualmente esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice su una società per azioni in forza della mera partecipazione al suo capitale*" (cfr. sentenza Carbotermo, 11 maggio 2006, causa C-340/04). In tale ottica, la partecipazione pubblica indiretta, anche se totalitaria, è in astratto compatibile, ma affievolisce comunque il controllo.

[33] Cons. Stato, sent. n. 26283 del 25 novembre 2013.

Va sottolineato che le nuove direttive, in particolare quella appalti n. 24/2014, nel disciplinare i presupposti dell'*in house*, pongono ora in risalto che è possibile parlare di *in house* anche in caso di partecipazione privata di minima entità, mentre ai fini del controllo analogo ritengono sufficiente l'influenza sui soli obiettivi strategici e decisioni significative.
Il Consiglio di Stato ha sottolineato, con il parere n. 298 del 30.01.2015, come la direttiva europea abbia "*profondamente innovato le condizioni di esclusione dell'*in house*, che, se pure deve essere soggetto all'obbligo del «controllo analogo», nondimeno consente anche la presenza di capitali privati sempre che «tale partecipazione non determini un'influenza dominante*".
Nel caso specifico, "*infatti oltre a soddisfare i requisiti già visti del controllo analogo e dell'attività prevalente da svolgere a favore delle amministrazioni controllate*", sussiste il requisito dell'*in house* anche in presenza di capitale privato, pure nel caso di organismo "*stabilmente partecipato al 98% da pubbliche amministrazioni e solo in minima parte da persone giuridiche private*". Anzi, un siffatto apporto del privato può essere spinto sino al tetto dell'80% dei servizi svolti per i controllanti, residuando quindi la possibilità di una raccolta sul mercato.
Una siffatta conclusione non può non avere riflessi anche per ciò che concerne la giurisdizione sull'azione esercitata dalla Procura presso la Corte dei Conti in ordine alla responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio di una società *in house*.
È noto, infatti, che in tempi recenti la Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, con la sentenza n. 5491 del 10.03.2014, aveva superato il proprio, precedente restrittivo orientamento, affermando invece la giurisdizione sull'azione di responsabilità degli organi sociali per i danni cagionati al patrimonio della società solo quando potesse dirsi superata l'autonomia della personalità giuridica rispetto all'ente pubblico, ossia cioè quando la società possa definirsi *in house*, per la contemporanea presenza di tre requisiti: 1) il capitale sociale sia integralmente detenuto da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi e lo statuto vieti la cessione delle partecipazioni a privati; 2) la società esplichi statutariamente la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l'eventuale attività accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; 3) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, con modalità e intensità di comando non riconducibili alle facoltà spettanti al socio ai sensi del Codice Civile.
Una siffatta prospettazione, che prende le mosse dalla decisione della Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 26283 del 25.11.2013, era andata così a superare il precedente e più rigido indirizzo espresso dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, ordinanza n. 10299 del 3.05.2013, secondo cui non sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti, bensì quella del giudice ordinario, nelle controversie afferenti la responsabilità per *mala gestio* imputabile ad amministratori di società a partecipazione pubblica, laddove il danno di cui si invochi il ristoro sia riferito al patrimonio sociale, restando quest'ultimo privato e separato da quello dei soci, né divenendo una siffatta società essa stessa un ente pubblico, per il solo fatto di essere partecipata da un ente pubblico.
Si affermava cioè in passato, nemmeno tanto lontano, che, in tema di rapporti tra giurisdizione ordinaria e contabile, nella società di diritto privato a partecipazione pubblica, il pregiudizio patrimoniale arrecato dalla *mala gestio* dei suoi organi sociali non integrasse il danno erariale in quanto si risolveva in un *vulnus* gravante in via diretta esclusivamente sul patrimonio della società stessa, soggetta alle regole di diritto privato e dotata di autonoma e distinta personalità giuridica rispetto ai soci; l'azione di responsabilità per danno erariale, poteva, invece, configurarsi nei confronti di chi, essendone incaricato, non avesse esercitato i poteri e i diritti sociali spettanti al socio pubblico al fine d'indirizzare correttamente l'azione

degli organi sociali o di reagire opportunamente agli illeciti da questi ultimi commessi (Cass., Sez. unite civ., ordinanza n. 20941 del 12.10.2011): rientrando, quindi, nella giurisdizione della Corte dei Conti la controversia avente per oggetto l'azione di responsabilità per danno erariale promossa dalla Procura regionale della Corte dei Conti nei confronti degli amministratori e dei componenti del collegio sindacale di società costituita da enti pubblici, con capitale interamente pubblico, al fine di perseguire finalità proprie di tali enti per i danni arrecati alla medesima società per effetto del pagamento di compensi non dovuti (Corte di Cassazione, Sez. unite civili, ordinanza n. 10063 del 09.05.2011).
Ora che, assai faticosamente, come si è visto, la Corte di Cassazione aveva superato il muro della soggettività, evidenziando cioè che gli organi della società *in house*, essendo assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, non possono essere considerati come investiti di un mero incarico di diritto privato instaurato con la medesima società, ma "e*ssendo essi preposti a una struttura corrispondente a un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico*" (ancora Sezioni Unite, sentenza n. 26283 del 25.11.2013), si tratta di capire quale sarà la posizione del giudice regolatore della giurisdizione su questo tema importantissimo.
Ecco quindi che appare utile richiamare al proposito l'apertura operata dalla Corte dei Conti, Sez. I giurisd., con sentenza n. 178/2015, che ha dichiarato la giurisdizione contabile in un'ipotesi di danno erariale contestata ad amministratori di una SPA partecipata al 99% da un Comune, ampliando cioè i confini tracciati dalla Cassazione (sentenza n. 26283/2013) in caso di *mala gestio* degli organi sociali.

§ 3.7 SISTEMA CONTINUO E DINAMICO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (D. LGS. N. 175/2016 E D. LGS. N. 100/2017)

L'art. 24 del T.U. n. 175/2016 sulle Società a partecipazione pubblica prevede che le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche che non rientrano nelle categorie previste dal legislatore o che non soddisfano i requisiti dallo stesso legislatore individuati, siano alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 (quindi, fuse, soppresse, messe in liquidazione). A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna Amministrazione Pubblica deve aver effettuato, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del succitato decreto, individuando le partecipazioni societarie che devono essere alienate (art. 24, comma 1).
La normativa ha anche previsto che l'esito della ricognizione fosse comunicato mediante il sistema informatico SIQUEL del Dipartimento del Tesoro[34] ai sensi dell'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 114/2014, nonché mediante la compilazione del *Modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti* creato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 19/2017/INPR). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D. Lgs. 175/2016 istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
A differenza della razionalizzazione periodica, la Revisione straordinaria non costituisce un

[34] https://portaletesoro.mef.gov.it

nuovo istituto, come sottolineato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti (n. 19/2017/INPR). Esso rappresenta un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione" previsto dalla L. 190/2014 (art. 1, comma 612). La Sezione delle Autonomie evidenzia che, nel riferirsi a "tutte le partecipazioni possedute", il legislatore si riferisce anche a quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società quotate (deliberazione n. 19/2017/INPR).

Il legislatore ha costruito quindi un sistema continuo e dinamico di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e dei relativi controlli affidati alla Corte dei Conti.
Le fasi del controllo si possono così riassumere:
- **nella prima fase** il controllo è stato esercitato attraverso l'esame dei "Piani operativi di razionalizzazione" di cui alla legge di stabilità 2015 (L. 190/2014);
- **in seconda fase**: la Magistratura contabile, ai sensi dell'art. 20, comma 4, non ha posto ad oggetto la legittimità della razionalizzazione ma il fatto che gli Enti abbiano attuato le azioni che, in sede di redazione del predetto Piano di razionalizzazione, si erano impegnati ad intraprendere.
- **in terza fase**: le Sezioni di controllo verificano l'esito della ricognizione finalizzata alla "Revisione straordinaria delle partecipazioni" che, peraltro, il legislatore statale (come già visto) esplicitamente qualifica come aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione.
- **successivamente a regime**: annualmente, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 2018 le Amministrazioni Pubbliche effettueranno un'analisi delle proprie partecipazioni, adottando "Piani di razionalizzazione" in presenza di alcuni presupposti previsti dal legislatore e trasmetteranno alla Corte dei Conti l'analisi e l'eventuale Piano assunto. In caso di adozione del Piano di razionalizzazione, le Amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere, alle Sezioni regionali della Corte dei Conti, una relazione sull'attuazione dei piani di razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 del T.U. n. 175/2016.

§ 3.8 LE SINGOLE IPOTESI DI DISMISSIONE CONTEMPLATE DALLA NORMATIVA

Le Amministrazioni Pubbliche devono approvare i "Piani di razionalizzazione" ove, in sede di analisi dell'assetto complessivo delle partecipate, si rilevino sussistere i criteri di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e come di seguito, in sintesi, richiamati:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (produzione di un servizio di interesse generale; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma; realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato; autoproduzione di beni o servizi strumentali; servizi di committenza);

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 175/2016) dispone (art. 17, comma 12-quinquies) che nel triennio 2017-2019 e nelle more della prima applicazione di tale criterio,

ai fini dell'adozione dei piani di Revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad €. 500 mila;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale (SIG) che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Tenuto conto delle integrazioni apportate dal Decreto correttivo per le Società di cui all'art. 4, comma 7, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano gli esercizi successivi all'entrata in vigore dello stesso decreto (art. 17, comma 12-quater). Pertanto, limitatamente a dette Società, l'eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell'obbligo di procedere al piano di razionalizzazione. Il criterio di cui alla lettera e), così come quello di cui alla precedente lett. a), non si applica altresì alle Società partecipate che gestiscono case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Merita, altresì, di essere evidenziato il comma 8 dell'art. 20 del T.U. in esame - ove si tiene "fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" - con la conseguenza che gli obblighi di razionalizzazione nascenti dalle predette disposizioni permangono in capo alle Amministrazioni interessate e i correlati obiettivi di razionalizzazione devono essere perseguiti anche con i nuovi piani. L'effettivo perseguimento delle finalità di razionalizzazione in analisi risulta, altresì, presidiato, in fase di prima applicazione, dalla previsione, contenuta nell'art. 24, di una Revisione straordinaria delle partecipate in essere, nonché da un precipuo apparato sanzionatorio, profili entrambi già sopra richiamati. In merito alla Revisione straordinaria, di cui all'art. 24, appare opportuno ricordare come per le partecipazioni che non rientrino nei parametri sopra riportati, le Amministrazioni pubbliche debbano provvedere o ad alienarle entro un anno dalla conclusione della ricognizione o a sottoporle alle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20.

La novella in esame, dunque, nel confermare e mettere a sistema gli obiettivi di razionalizzazione delle partecipate pubbliche già in vigore, delinea in modo netto le fattispecie — fissate nell'art. 20 del nuovo T.U. e sopra riportate — al cui verificarsi l'Amministrazione socia è tenuta ad intervenire per porre in essere gli interventi sopra citati. Di seguito si procede alla disamina dei criteri che devono essere posti a fondamento dell'azione di razionalizzazione.

§ 3.9 LE CONSEGUENZE APPLICATIVE

Dal complessivo quadro normativo di riferimento appare, dunque, evincersi come l'acquisto e il mantenimento di una partecipazione in una società da parte di una Amministrazione Pubblica sia preliminarmente subordinato ad un duplice ordine di vincoli. In primo luogo, rileva la stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione (art. 4, comma 1, del T.U. n. 175/2016). In secondo luogo, il Legislatore individua un preciso vincolo relativo alle attività perseguibili mediante lo strumento societario, attraverso la puntuale tassonomia contenuta nell'art. 4, commi 2 e segg. Il rispetto di questi due presupposti non appare, però, *ex se*, sufficiente a giustificare il mantenimento di una partecipazione, in quanto, come sopra più volte

ricordato, l'Amministrazione è tenuta, in base al disposto degli artt. 20 e 24 del T.U., a verificare che la società partecipata, pur avendo come oggetto sociale l'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e operando nei settori indicati dall'art. 4, commi 2 e segg., non risulti essere rilevato uno dei parametri di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) dell'art. 20 del TU.

§ 3.10 I PRINCIPI AFFERMATI DALLA SEZIONE AUTONOMIE

L'istituto della Revisione straordinaria costituisce, per le Pubbliche Amministrazioni, aggiornamento del *Piano operativo di razionalizzazione* già adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 190/2014.
L'operazione, di natura straordinaria, costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, come disciplinata dal medesimo articolo 20 del D. Lgs. 175/2016.
Il processo di razionalizzazione rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni (alienazione/razionalizzazione/fusione).
Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni, ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.
La ricognizione deve essere effettuata per tutte le partecipazioni societarie possedute/detenute alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, ossia al 23 settembre 2016, comprese quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in Società indirette, "quotate" e non, che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico.
E' per questo che la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni.

§4. I PROFILI FORMALI DEL PIANO DI RICOGNIZIONE

§ 4.1 RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA: LA NECESSARIA ESISTENZA DI DUE DOCUMENTI

La Razionalizzazione straordinaria, comunque, è composta da due documenti distinti. Un atto ricognitivo che si riferisce a tutte le partecipazioni, con il quale si dovranno indicare, per ogni società, le motivazioni per cui si può e si vuole mantenere oppure dismettere; e un secondo documento, che si concretizza in un Piano, dove si enunciano le azioni che si intendono in concreto attuare. Tutto ciò, secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, costituisce un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato in base al comma 612 della Legge di stabilità 2015. Tale Legge attribuiva la responsabilità di emanare l'atto ai Sindaci, stabilendo che essi "*definiscono e approvano (…) un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute*". Non altrettanto esplicito è il Testo Unico che, più genericamente, dispone che "*ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto*".

§ 4.2 LA TEMPESTIVITA' E LA SANZIONE IN CASO DI INADEMPIMENTO

La mancata adozione dell'atto ricognitivo determina, quale conseguenza prevista dai commi 5-9 dell'art. 24 del TU, il fatto che il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società» (articolo 24, comma 5).
Il D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'art. 24, commi 3 e 5, del Decreto Legislativo n. 175/2016 si applicano a decorrere dal 1° ottobre 2017 e sono fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui al predetto articolo 24, comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Fondamentale, si ricorda, sarà invece rispettare i tempi della razionalizzazione periodica, perché "*la mancata adozione degli atti di cui all'art. 20, commi da 1 a 4 da parte degli Enti (…) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma, fissata da un minimo di 5mila euro ad un massimo di 500mila euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti*" (articolo 20, comma 7, come modificato dall'art. 13, comma 1, D. Lgs. 100/2017).

Il Conservatore del Registro delle Imprese è tenuto a "*cancellare d'ufficio*" dal Registro delle Imprese le Società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione, previa comunicazione dell'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle Pubbliche Amministrazioni socie. Il comma 9 dispone che detta verifica sia effettuata, da parte del Conservatore, entro un anno dall'entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 (quindi entro il 23 settembre 2017).

§ 4.2.1 LA COMPETENZA ALL'ADOZIONE DELLA SANZIONE

I provvedimenti di razionalizzazione, come la relazione sui risultati conseguiti, vanno inviati alla Sezione di controllo della Corte dei Conti (che come già accaduto in sede di esame dei Piani di razionalizzazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014, potrà accertarne la non conformità ai parametri normativi di riferimento).
La sanzione amministrativa pecuniaria, invece, viene irrogata per l'omessa adozione dei sopra richiamati provvedimenti e deve essere applicata dalla competente Sezione giurisdizionale. In merito al provvedimento da adottare, la giurisprudenza contabile finora si è orientata nel senso di applicare alle fattispecie di responsabilità amministrativa sanzionatoria le regole proprie dell'ordinario giudizio di responsabilità (avvio ad opera della Procura, necessità dell'invito a dedurre, etc…). Il procedimento dovrà tener conto del nuovo Codice della giustizia contabile, approvato con il D. Lgs. n. 174/2016.
Sempre il comma 7 estende ai processi di razionalizzazione annuali le disposizioni dettate, in sede di Revisione straordinaria, dall'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

§ 4.3 IL PROFILO MOTIVAZIONALE E LA DIVERSA INTENSITA' DELLA GIUSTIFICAZIONE DEL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

Con deliberazione n. 19/2017/INPR, la Sezione delle Autonomie ha dettato le linee guida per la "*Revisione straordinaria delle partecipazioni*".
Per ovviare alla rilevata eterogeneità dei già presentati Piani di razionalizzazione ordinaria, "*non sempre aderenti alle prescrizioni normative e, comunque, in gran parte scarsamente adeguati agli obiettivi di razionalizzazione perseguiti dal legislatore*", la Sezione delle Autonomie ha emanato delle linee di indirizzo adottando un modello standard dell'atto di ricognizione e dei relativi esiti che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli Enti.
La Sezione delle Autonomie dopo aver evidenziato l'obbligatorietà della ricognizione, continua sottolineando che tutte le scelte delle Amministrazioni devono essere puntualmente motivate: l'alienazione, o la razionalizzazione, o la fusione, o il mantenimento della partecipazione senza interventi.
Pertanto, la motivazione è necessaria sia per giustificare gli interventi di riassetto, sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.
Motivazione ora in qualche modo resa inevitabile dall'approvazione del modello standard adottato dalla Sezione delle Autonomie, poiché tale modello richiede al compilatore di indicare la motivazione esplicita in merito a diversi singoli passaggi e, in particolare, circa i presupposti per il mantenimento o meno delle partecipazioni, e per l'azione di contenimento o meno dei costi.
Le linee guida, che come visto sono stringenti in merito alla motivazione, si riagganciano a quanto già affermato dalla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna in sede di relazione sui Piani di razionalizzazione delle partecipazioni predisposti dagli Enti aventi sede in Emilia-Romagna, con deliberazione n. 32/2016, nella quale è stato affermato che "*Quanto alla motivazione della scelta di mantenere la partecipazione, spesso essa è risultata carente o del tutto assente, essendosi fatto ricorso in non pochi casi ad espressioni perentorie e non argomentate circa il collegamento con le finalità istituzionali dell'ente e con l'indispensabilità del mantenimento. Non mancano casi di motivazioni incerte o che fanno rinvio a successivi processi decisionali*".
Si evidenzia, inoltre, che l'Ente pubblico in alcuni casi si sia limitato ad affermare che il mantenimento di alcune partecipazioni consegue alla circostanza che sono strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, senza in alcun modo spiegare perché sono considerate "strettamente necessarie".
La motivazione è assolutamente imprescindibile se si vogliono assicurare l'effettiva trasparenza dell'azione amministrativa risultando strumentale alla possibilità per il cittadino, che è anche utente di servizi e contribuente (e in quest'ultima veste è interessato a conoscere come sono gestite le risorse pubbliche), di esercitare il controllo diffuso sulla legittimità e sull'efficacia dell'azione amministrativa.
Nei prossimi passaggi dedicati alla razionalizzazione gli Enti pubblici dovranno dedicare la massima attenzione alla motivazione, poiché senza una completa motivazione, la trasparenza, ormai centrale nel nostro sistema amministrativo, diviene una formula vuota.

§5. L'AMBITO SOGGETTIVO DIVERSIFICATO: LA LATITUDINE VARIABILE

§ 5.1 LA DELIMITAZIONE ALLE SOLE SOCIETÀ E NON AGLI ALTRI ORGANISMI STRUMENTALI

Quanto all'ambito soggettivo del processo di razionalizzazione introdotto, va notato che la disciplina di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, imposta dall'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge di stabilità per il 2015, n. 190/2014, si riferisce a tutte le società detenute dagli Enti locali, senza rilievo per la tipologia di servizio gestito.
Con la delibera 205/PAR/2015 del 30 marzo 2015, la Sezione Veneto ha espresso il proprio parere sul quesito ad essa inoltrato dal Comune padovano di Polverara con il quale veniva chiesto di pronunciarsi circa l'applicabilità del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, di cui all'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (c.d. Legge di Stabilità 2015) alle partecipazioni ai Consorzi di servizi tra Enti locali ex art. 31 D. Lgs. 267/2000, e ciò con particolare riguardo alla circostanza che l'art. 35, comma 8, della L. 448/2001 ha previsto la trasformazione di siffatti Consorzi in Società di capitali. Il quesito proseguiva con riferimento alla richiesta di parere relativamente al fatto se, nel Piano di razionalizzazione previsto dalla norma in esame, avrebbero dovuto essere contemplate, oltre che le partecipazioni (dirette) ai Consorzi di servizi, anche le partecipazioni a Società di capitali indirettamente possedute dal Comune per il tramite della partecipazione ai predetti Consorzi. Al riguardo la Sezione Regionale di Controllo con la suddetta delibera 30 marzo 2015, n. 205/2015/PAR, si è soffermata sull'ambito applicativo della normativa sui Piani di razionalizzazione ritenendo, in base all'interpretazione letterale, che i citati Piani possano riguardare la partecipazione in un Consorzio solo se costituito in forma di società: essa evidenzia che solo le partecipazioni di secondo grado detenute tramite un Consorzio sono soggette alla razionalizzazione di cui trattasi, ma non la forma del Consorzio in sé e per sé considerata, a meno che non abbia la forma societaria.
L'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, prevista dall'art. 1, comma 609, della citata L. n. 190/2014, per le spese in conto capitale effettuate dagli Enti locali con i proventi della dismissione di Società partecipate non fa riferimento alla tipologia di servizio pubblico gestito dalla Società dismessa (Sez. Reg. Contr. Lombardia, n. 217/2015/PAR).

Al riguardo, è sintomatica della riferita tendenza inclusiva la definizione dell'art. *148-bis,* comma 2, D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui "*le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente*".
Maggiormente problematica è l'interpretazione delle disposizioni che disciplinano i rapporti tra gli Enti territoriali e tali organismi.
A fronte del chiaro intento del legislatore di includere il maggior numero di organismi nel perimetro del consolidamento e del controllo, si evidenzia, nelle singole misure, una tendenza alla frammentazione dell'universo che li riguarda.

§ 5.2 L'INCLUSIONE O MENO DEI CONSORZI

La corretta interpretazione ed applicazione della normativa vincolistica concerne l'esatta identificazione del perimetro d'azione lungo il quale dovrà dispiegarsi la *vis espansiva* del piano operativo di razionalizzazione, con particolare riguardo alle partecipazioni, sia di primo grado che di secondo grado, in consorzi di servizi.
Il quesito era stato posto con riferimento al comma 611 della Legge in esame che stabilisce *«...Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007,n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni...».

La normativa, nel richiamare espressamente le disposizioni contenute nell'articolo 3, commi da 27 a 29 L. 244/2007, in tema di dismissione delle società e delle partecipazioni possedute dalle PP.AA., rinnova l'obbligo di valutare l'inerenza di esse rispetto alle funzioni istituzionali del singolo ente o amministrazione pubblica socia o partecipante. Peraltro, il *quid novi*, per quel che qui interessa ai fini del quesito, che giustifica quindi l'introduzione del precetto in questione, è dato dal fatto che dette partecipazioni, nella norma in esame, non sono più connotate da una stringente relazione di diretta inerenza, a differenza della versione definitiva dell'art. 3, comma 27 della Legge 24.12.2007, n. 244 e delineata (con la soppressione dell'inciso "o indirettamente") dall'art. 71 comma 1, lettera b), Legge 18.06.2009 n. 69: in guisa che le partecipazioni contemplate dall'anzidetto Piano di razionalizzazione sono, *expressis verbis*, sia quelle direttamente detenute dall'Ente che quelle indirettamente.

§ 5.3 ENTI SOCIETARI E NON SOCIETARI: PERIMETRO DEL CONTROLLO

Sotto altro profilo, il Gruppo "Amministrazione pubblica territoriale" è formato da un'aggregazione di imprese eterogenee (società di capitali, fondazioni, consorzi, enti e organismi strumentali, etc.), nate per soddisfare bisogni o interessi collettivi.
Ai fini della presente indagine sono considerati, quindi, tutti gli organismi partecipati,

monitorati dalla Corte per il loro rilevante impatto sui conti degli Enti territoriali distinti in: aziende speciali, istituzioni, fondazioni, consorzi e società.
Del pari è ampio il perimetro del consolidamento, che comprende tale pluralità di organismi, così come è esteso l'ambito dei soggetti da considerare ai fini delle verifiche di competenza della Magistratura contabile.

A maggior ragione non è cristallizzato, bensì è suscettibile di mutare nel tempo l'elenco delle unità istituzionali rientranti nel c.d. "settore S13", che comprende, accanto agli Organismi pubblici dello Stato e degli Enti territoriali, le unità istituzionali che producono beni non destinabili alla vendita soggetti a controllo pubblico, a prescindere dalla forma giuridica da esse rivestita. L'individuazione in concreto di tali unità istituzionali, al fine della costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche, è affidata ad apposito elenco, emanato annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196[35].
La valutazione è effettuata sulla base di determinati indicatori, sostanzialmente di natura economica, che sono desunti dal Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione Europea, noto come SEC 2010[36].
L'individuazione delle pubbliche amministrazioni mediante l'elenco ISTAT genera, inevitabilmente, una sovrapposizione tra finalità statistiche ed esigenze giuridico-amministrative, ed è operazione che presenta dei rischi, che sono connessi all'utilizzo dei risultati di una rilevazione di tipo statistico per finalità ulteriori a quelle sue proprie.
Ancora diversa è la definizione di "organismo di diritto pubblico" accolta nel Codice dei contratti pubblici (art. 3, comma 26, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), in attuazione della normativa sovranazionale, che include tra i soggetti obbligati a seguire le procedure di evidenza pubblica qualsiasi organismo, anche in forma societaria, che presenti determinate caratteristiche.

La disposizione dell'art. 3 del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (correttivo al D. Lgs. n. 175/2016) prevede che le Amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a Società, anche consortili, per azioni ed a responsabilità limitata. Inoltre per le Società a responsabilità limitata a controllo pubblico, lo statuto deve prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore, mentre è specificato che nelle società per azioni a controllo pubblico, tale ultimo ruolo non può essere affidato al collegio sindacale.

[35] L'ultimo elenco è stato pubblicato sulla G.U. 10 settembre 2014, n 210.

[36] Il SEC 2010 è un regolamento che stabilisce le norme, le convenzioni, le definizioni e le classificazioni da utilizzare nella compilazione dei conti nazionali degli Stati membri previsti nel programma di trasmissione di dati all'Unione europea. Affinché i prelievi e gli aiuti siano distribuiti sulla base di dati compilati e presentati in maniera rigorosamente uniforme è, infatti, necessario che le statistiche economiche utilizzate a tal fine siano compilate applicando gli stessi concetti e norme identiche (par. 1.12). In ultima analisi, l'esigenza di classificazione accolta dal SEC 2010 risponde alle esigenze di confrontabilità dei conti nei diversi Paesi membri: "I cittadini dell'Unione hanno bisogno dei conti economici quale strumento fondamentale per analizzare la situazione economica di uno Stato membro o di una regione. Ai fini della comparabilità, tali conti dovrebbero essere elaborati sulla base di principi unici e non diversamente interpretabili. Le informazioni fornite dovrebbero essere quanto più possibile precise, complete e tempestive, al fine di garantire la massima trasparenza per tutti i settori".

§6. LE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ CON LA DECISIONE DI MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

L'intento di mantenere le partecipazioni societarie sembra in palese contrasto o comunque incompatibile, con quanto emerge dalle risultanze di fatto nelle ipotesi di seguito riportate.

§ 6.1 SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Si evidenzia che ***"il mantenimento di una partecipazione societaria costantemente in perdita, a prescindere dal carattere strettamente istituzionale della stessa, può integrare una ipotesi di danno erariale (Sez. giur. II Appello n.402/2013)".***

Ed inoltre, la Corte in materia aggiunge che "***l'omessa vigilanza sulle società partecipate da parte del Comune può determinare responsabilità personali (Sez. di Controllo Veneto n. 182/2015/PRSP, Sez. Liguria n.34/2015, Sez. giur. Lazio n.367/2015)***".

§ 6.2 SOCIETA' IN PERDITA

Al riguardo deve essere richiamato il principio di sana gestione che la giurisprudenza contabile ha enunciato a più riprese (ex multis, Sezione Veneto, delibera 253/2017) proprio con riferimento alle fattispecie di rapporti finanziari tra Ente locale ed Organismi partecipati.

§ 6.2.1 LA PREVISIONE NORMATIVA DEGLI ARTICOLI 14 E 21 DEL TUSP

In proposito, attesa la ipotetica rilevanza - a valere sui futuri esercizi degli Enti Pubblici aderenti all'organismo partecipato - dei profili finanziari ed economico-patrimoniali di tali vicende, è stato sottolineato in via generale che l'utilizzo di risorse pubbliche, in relazione al complesso rapporto che si pone, a legislazione vigente, tra ente locale e organismi comunque partecipati, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse.

I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate: è, dunque, evidente la necessità per gli Enti Pubblici di effettuare un effettivo monitoraggio sull'andamento gestionale delle stesse, con puntuale azione di preventiva verifica e controllo in merito alle attività svolte mediante il diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi, sull'adempimento degli obblighi contrattuali), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es., sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano (delibera n. 331/2018/PRSP della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il

Veneto).

§ 6.2.2 IL PRIMO ELEMENTO: L'ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO IN CASO DI PERDITE

Ciò premesso, si ricorda come la legge di stabilità 2014 ha previsto per la prima volta misure atte a responsabilizzare gli Enti territoriali, che sono tenuti ad accantonare risorse in caso di perdite registrate negli organismi partecipati (art. 1, commi 551 e 552, Legge n. 147/2013); misure che si applicano con riferimento a tutti gli organismi, a partire dall'esercizio 2015 (norma poi riprodotta nell'art. 21 del Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D. Lgs. 175/2016).
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 4/SEZAUT/2015/INPR, ha già richiamato l'attenzione degli Enti territoriali sull'obbligatoria costituzione, nel bilancio di previsione 2015, di un fondo vincolato in caso di perdite reiterate nelle aziende speciali, nelle istituzioni e nelle società partecipate: detto Fondo è finalizzato quindi ad incentivare l'Ente proprietario nel perseguimento della sana gestione degli Organismi partecipati.
Più specificamente esso è espressamente previsto (in precedenza dall'articolo 1, comma 551, lettera d) della Legge n. 147 del 2013 e ora dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 175 del 2016), nel caso in cui le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dagli Enti presentino un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo. In particolare, l'art. 21 citato statuisce quanto segue: "*Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria: a) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b); b) l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per*

cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente."
Trattasi di una norma che ha quindi recepito le disposizioni di cui all'art.1, commi 550-552, della Legge n. 147/2013 (legge finanziaria per il 2014), e che prevede, nel rispetto del principio della prudenza, uno stanziamento figurativo di spesa da far rifluire, al termine di ciascun esercizio considerato, nell'avanzo vincolato, in modo da garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio futuri dell'Ente. Viene dunque creata in tal modo una relazione diretta tra le perdite registrate dagli Organismi partecipati e la consequenziale contrazione degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli Enti proprietari a preventivo. Il meccanismo dell'accantonamento risponde inoltre all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli Enti locali e si pone quindi nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli stessi nel perseguimento della sana gestione dei propri Organismi partecipati e della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri. Sono, pertanto, norme dall'intento dichiaratamente cautelativo, dirette ad evitare, in sede di bilancio di previsione, che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall'organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio.
Lo spirito informatore delle disposizioni sopra riferite è quello di ridurre l'"esposizione a rischio" dell'ente partecipante, anche per gli eventi pregiudizievoli causati dall'organismo partecipato, a salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente stesso, secondo basilari canoni di sana gestione che ispirano il principio contabile generale di "prudenza" (v. n.9 dell'allegato 1 al D. Lgs. n.118/2011), anche in riferimento alle previsioni degli artt. 147 quater e quinquies del Tuel.
In tal senso, gli accantonamenti favoriscono una strategia di consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche, secondo i criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, necessari a garantire una corretta verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (Corte cost., sentenza n. 40 del 2014).

§ 6.2.3 LA SUA QUANTIFICAZIONE

Per la costituzione dell'apposito Fondo, la dotazione deve essere calibrata in relazione ai risultati conseguiti dagli organismi partecipati/controllati, nonché alla quota di possesso. Al fine di una puntuale applicazione delle norme in esame, occorre precisare che tale accantonamento è effettuato qualora gli Organismi partecipati presentino, nell'ultimo bilancio disponibile, un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall'ente partecipante. Nell'accezione "Organismi partecipati" si annoverano le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (aggregato che comprende diverse realtà territoriali tra cui, Regioni, Province e Comuni).[37]

Gli importi accantonati nell'apposito Fondo vincolato saranno nuovamente disponibili qualora l'Ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il

[37] Con riferimento alla generalità degli organismi, per perdita di esercizio si intende il risultato netto di esercizio di cui all'art. 2425 c.c. (voce 23); valore che prende in considerazione sia la gestione caratteristica sia quella non caratteristica, che comprende le poste finanziarie (interessi, perdite su cambi, svalutazioni di partecipazioni, etc.) e quelle straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, etc.), oltre alle imposte. Un diverso criterio è previsto per le società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, ivi compresa la gestione dei rifiuti. Qui per risultato di esercizio si intende il risultato operativo lordo (MOL), dato dalla differenza tra il valore e il costo della produzione. Si prende, pertanto, in considerazione un risultato parziale della complessa attività societaria, ossia la sola gestione "caratteristica".

soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati (OO.PP.): l'importo accantonato sarà reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione. A regime, l'importo accantonato nel bilancio di previsione sarà equivalente al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione (art. 1, comma 551 e ora art. 21 D. Lgs 175/2016 e s.m.i.). In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, il legislatore ha previsto un periodo transitorio in cui l'accantonamento è via via crescente, con un'importante distinzione tra la partecipazione in Organismi che, pur avendo riportato una perdita nell'ultimo bilancio disponibile, hanno peggiorato i conti e quelli che li hanno migliorati rispetto alla media del triennio precedente.

La prima situazione comprende le ipotesi degli OO.PP. che hanno fatto registrare una perdita dopo precedenti bilanci in utile oppure che hanno riportato un risultato negativo superiore alla media del triennio precedente. In questi casi, la quota da accantonare nel bilancio di previsione 2015 dell'Ente partecipante è pari al 25% del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente dall'organismo. A scorrimento, le quote di accantonamento saranno pari al 50% per il 2016, e al 75% per il 2017, sempre con riferimento alle perdite riportate dall'organismo partecipato nell'esercizio precedente.

Ove, invece, la perdita nell'ultimo bilancio disponibile sia inferiore alla media del triennio precedente (facendo registrare un miglioramento dei conti), l'accantonamento nel bilancio di previsione 2015 deve essere effettuato per un importo pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato del 25% per il 2014. A scorrimento, negli esercizi successivi, l'importo va calcolato considerando che il risultato medio deve essere migliorato del 50% per il 2015 e del 75% per il 2016 (art. 1, comma 552 e ora art. 21 D. Lgs 175/2016 e s.m.i.).

Tanto è stato previsto, nell'ottica, pienamente accolta dalla L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), e poi dal D. Lgs 175/2016, della progressiva responsabilizzazione gestionale degli Enti soci, mediante una stringente correlazione tra le dinamiche economico-finanziarie degli organismi partecipati e quelle dei soci-affidanti. Ciò pur considerando che la perdita di esercizio riportata da una partecipata non è l'unico elemento degno di attenzione da parte dell'Ente proprietario il quale, tra gli aspetti gestionali, è tenuto al monitoraggio dei contratti di servizio, anche al fine di evitare quel sovradimensionamento degli importi che, talora, si rivela foriero di perdite occulte.

§ 6.2.4 IL VENIR MENO DELL'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO

Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella disponibilità dell'ente partecipante (e possano cioè essere destinate alla copertura di spese effettive) qualora il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione, oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva. In base a tali disposizioni, è stato altresì chiarito che la decisione di procedere allo scioglimento di una società determina il venir meno del considerato obbligo di accantonamento nel bilancio dell'Ente socio ferma restando, comunque, la sopravvivenza della facoltà per l'Ente di mantenere tali poste vincolate come scelta prudenziale,

soprattutto in previsione della eventualità di doverle effettivamente utilizzare al ricorrere di una delle sopra accennate situazioni che giustificherebbero l'accollo dei debiti della società in liquidazione. Il legislatore, in definitiva, ha individuato talune specifiche situazioni in cui la necessità di vincolare il bilancio dell'Ente socio, a salvaguardia dei relativi equilibri finanziari, viene a cessare in conseguenza della sopravvenuta impossibilità del verificarsi dei potenziali eventi che giustificavano il preventivo accantonamento di risorse. Tra esse vi ha ricompreso anche la messa in liquidazione della società, avendo in questo caso evidentemente valutato che, l'assenza di una possibile continuità aziendale, unita al regime di responsabilità patrimoniale limitata del socio, rendono non ipotizzabile una nuova spesa del medesimo diretta a far fronte alle passività societarie.
Le citate disposizioni sugli accantonamenti (art. 1, commi 551 e 552, Legge n. 147/2013 e ora art. 21 D. Lgs 175/2016 e s.m.i.) vanno, necessariamente, coordinate con le norme del Codice civile sull'automatico scioglimento della società il cui capitale sia sceso al di sotto del limite legale, le quali facoltizzano l'Ente a decidere, in base ad un giudizio prognostico sulla futura redditività della società, se provvedere alla reintegrazione del capitale sociale, oppure prendere atto dell'automatica liquidazione dell'organismo (artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2447 C.C.).

In quest'ultimo caso, l'Ente socio non procederà agli accantonamenti in sede di bilancio di previsione, bensì dovrà dare corso alle procedure di scioglimento della società sottocapitalizzata.

§ 6.2.5 IL SECONDO ELEMENTO: LA FACOLTIZZAZIONE DEL SOCCORSO FINANZIARIO E LA DIFFICILE DIMOSTRAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO

Le prime esperienze applicative hanno evidenziato la necessità di chiarire come l'adempimento dell'obbligo di accantonamento non esime l'Ente dalla dimostrazione, in caso di soccorso finanziario, della presenza di un interesse a coltivare la partecipazione nella Società in perdita. Non a caso infatti il legislatore sottolinea, all'art. 21 comma 3-bis che "*Le Pubbliche amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione Europea in tema di aiuti di Stato*". Con riguardo a tali operazioni occorre, in primo luogo, ricordare che, al di là del "nomen iuris" utilizzato dal legislatore in materia, le operazioni di ricapitalizzazione mediante utilizzo dell'avanzo sono state ritenute illegittime qualora adombrino, di fatto, un ripiano delle perdite d'esercizio croniche (Cfr. Corte dei Conti, Sez. reg. per il controllo del Piemonte n. 15/PAR/2008). In secondo luogo, "*per il ripiano di perdite della società a totale capitale pubblico che gestisce diversi servizi pubblici locali essenziali*", la questione prospettata deve essere scrutinata alla luce della normativa circa il ripiano delle perdite da parte dell'Ente locale dettata dall'art. 14 comma 5 del T.U. in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) che prevede specifici limiti al riguardo. La disposizione citata infatti specifica che "*Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, ne' rilasciare garanzie a favore delle societa' partecipate, con esclusione delle societa' quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i*

trasferimenti straordinari alle societa' di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purche' le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorita' di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei Conti con le modalita' di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuita' nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanita', su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

In terzo luogo, le citate disposizioni sugli accantonamenti vanno, necessariamente, coordinate con le norme del Codice civile sull'automatico scioglimento della società il cui capitale sia sceso al di sotto del limite legale (artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2447 c.c.). Le norme del Codice civile che prevedono un intervento del socio sono rappresentate dall'art. 2446 (perdite d'esercizio superiori al terzo del capitale) e dall'art. 2447 (perdite d'esercizio che riducono il capitale sociale al di sotto del limite legale).

Cio' premesso, è stato ampiamente affermato dalla giurisprudenza contabile che l'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Ciò in quanto l'introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli Enti locali di ricorrere a tali operazioni nell'ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate (per tutte cfr. Sezione controllo Lombardia, deliberazione n. 410/2016/PRSE e la numerosa giurisprudenza ivi richiamata; cfr. anche il referto della Sezione delle Autonomie di cui alla deliberazione n. 27/SEZAUT/2016/FRG).

Occorre, pertanto, sempre valutare al momento di assumere oneri per la ricapitalizzazione della società in perdita, la capacità della società di tornare in utile (previa valutazione di un piano industriale) nonché l'economicità e l'efficacia della gestione del servizio tramite il predetto organismo, piuttosto che prendere atto dell'avvenuto scioglimento della medesima, a norma dell'art. 2484, comma 1, n. 4, c.c. (C. conti, Sez. Liguria, deliberazione n. 19/2016/PRSE; Lombardia, deliberazione n. 269/2015/PRSE; id., deliberazione n. 15/2015/PRSE).

Ciò nell'ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano sul mercato di fruire di diritti speciali o esclusivi, ma anche nel contesto delle disposizioni nazionali sui piani di razionalizzazione e dei relativi criteri dettati dalla legge, ove sono particolarmente attenzionate le società in perdita.

Alla luce delle suddette coordinate normative, la Sezione regionale di controllo della Liguria con la deliberazione n. 24/2017 ha ribadito che l'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione ai risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato: ciò in quanto l'introduzione del meccanismo dell'accantonamento, imposto prima dall'articolo 1, commi 550-552 della legge 147/2013 ed attualmente

dall'articolo 21 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), non ha significato il venir meno dei limiti al "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati (articoli 5, comma 1, e 14, commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 175/2016).

§ 6.2.6 I CASI NON CONSENTITI DI SOCCORSO FINANZIARIO

Va premesso che secondo le norme di diritto comune nelle società di capitali, ovvero il solo tipo di società per cui è possibile la partecipazione di un'Amministrazione Pubblica (art. 3 del D. Lgs. 175/2016), per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile). In assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta (solo in ipotesi assai particolari, il sistema prevede eccezionalmente la responsabilità illimitata del socio unico – art. 2325, comma 2 e art. 2462 comma 2, Codice civile – o del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento di cui agli art. 2497 e seguenti del Codice civile).

Al riguardo, è quindi da escludere che il concreto interesse pubblico all'operazione possa essere identificato con la mera esigenza di soddisfare i creditori sociali, verso i quali l'Ente invece non ha alcun obbligo in virtù dei principi comuni in tema di autonomia patrimoniale delle società di capitali e di responsabilità patrimoniale limitata del socio (quantunque unico e pubblico). Di conseguenza, indipendentemente dalla fonte di copertura destinata all'ipotetica operazione di accollo dei debiti di società in liquidazione, il soccorso finanziario deve ritenersi, in generale, non ammissibile, salvo che in via assolutamente straordinaria al verificarsi di particolari e circoscritti presupposti e previa circostanziata dimostrazione dell'interesse pubblico concreto perseguito.

§ 6.2.7 L'INDIVIDUAZIONE DEI CASI CONSENTITI DI SOCCORSO FINANZIARIO

Ne deriva, pertanto, che un Ente locale che intenda assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l'altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l'opportunità della conservazione in vita dell'organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione, ossia della convenienza economico-finanziaria di tale modalità di gestione del servizio rispetto ad altre alternative possibili (ad esempio, gestione diretta, affidamento a terzi con gara ad evidenza pubblica, eccetera).[38]

[38] È stato evidenziato dalla magistratura contabile che, qualora un ente locale effettuasse, in attuazione di un piano finanziario di ripiano presentato dal liquidatore nel corso della procedura oppure in esito al bilancio finale di liquidazione, dei trasferimenti a favore della società partecipata diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, si porrebbe in essere un'operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a carico dell'ente locale. Pertanto, è arduo spiegare in termini di razionalità economica l'eventuale decisione di un Ente che, in caso di

La legittimità di un'operazione di soccorso finanziario, ad esempio, è stata riscontrata dalla giurisprudenza contabile solo con riferimento a poche situazioni concrete, in particolare nell'ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della società.

Si può affermare, pertanto, che al momento siano in vigore:

- un divieto di ripiano perdite, se non all'interno dì un piano di risanamento che garantisca l'equilibrio futuro dei conti della partecipata;
- un divieto di soccorso finanziario in caso di deficit di liquidazione.

In caso di deficit della massa attiva delle società in liquidazione rispetto al passivo, per la Corte dei Conti l'Ente non può trasferire risorse di bilancio, a meno che non ci sia un preminente e specifico interesse pubblico. In questo caso, si entra, difatti, nella fattispecie dell'accollo del debito. L'interesse pubblico che giustifica l'utilizzo di risorse di bilancio per colmare il gap fra attivo e passivo della liquidazione non può però consistere nella sola tutela dei creditori, pena violazione della par condicio. L'interesse pubblico deve concretizzarsi in qualcosa di diverso e più specifico, comunque di portata tale da legittimare la perdita del beneficio della responsabilità da parte della Pubblica Amministrazione.

§ 6.2.8 IL TERZO ELEMENTO: LA QUALITA' DELL'ORGANISMO PARTECIPATO

Un terzo elemento caratterizzante l'intervento dell'Ente locale è rappresentato dalla qualità dell'Organismo partecipato che causa gli eventi pregiudizievoli nei confronti del bilancio.
E' principio condiviso quello relativo all'obbligo che fa capo agli Enti partecipanti di valorizzare non solo il grado di autonomia soggettiva che caratterizza il soggetto partecipato (specialmente ove questi possieda una sua autonoma personalità giuridica), ma anche il relativo e concreto grado di autonomia patrimoniale e di gestione dagli Enti partecipanti stessi, da valutare con riferimento pure alla eventuale "esposizione a rischio" per le perdite (Sez. Umbria, delibera n. 28/2017/PAR).
Ciò premesso, è appena il caso di rimarcare al riguardo la differenza, sia sul piano oggettivo che soggettivo, tra quanto previsto dal TUEL all'art. 193 lett b) (a mente del quale "*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da (...) b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il*

incapienza del patrimonio sociale, si accolla l'onere dei debiti di una società in liquidazione, la quale, per definizione, non può assicurare alcuna prospettiva di una più efficiente prosecuzione dell'attività sociale caratteristica. L'Ente che, in ipotesi, procedesse in tal senso dovrebbe congruamente motivare in ordine alle diverse valutazioni di utilità in cui ritenesse di rinvenire il concreto interesse pubblico idoneo a giustificare l'implicita rinunzia al vantaggio della limitata responsabilità patrimoniale della sua veste di socio. Al riguardo, è da escludere che tale interesse pubblico possa essere identificato con l'esigenza di evitare la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o con la tutela dei creditori sociali che avrebbero fatto affidamento sulla natura pubblica della società come assoluta certezza di ottenere soddisfacimento dei loro crediti; diversamente, la scelta si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di favore verso i creditori della società incapiente (sul punto, cfr. le approfondite argomentazioni già espresse da questa Sezione nella citata deliberazione n. 82/2013/PAR). Nell'esperienza di controllo delle Sezioni regionali di controllo, la legittimità di un'operazione di tale natura è stata riscontrata solo con riferimento a poche situazioni concrete, in particolare nell'ipotesi della necessità di recuperare al patrimonio comunale beni societari indispensabili per la prosecuzione dell'erogazione di servizi pubblici fondamentali, o nel caso di pregresso rilascio di garanzia dell'Ente per l'adempimento delle obbligazioni della società.

disavanzo derivi da fatti di gestione") e quanto invece enunciato dalla lett c) del medesimo articolo del Tuel (in virtù del quale "*Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da (...) c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali"*).
Ove infatti si abbia riguardo ai disavanzi di "*..consorzi, di aziende speciali e di istituzioni*", la copertura (al fine di rispettare il pareggio del bilancio) può avvenire solo "*nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi*", mentre per quanto riguarda, invece, le società, l'ordinamento riconosce la possibilità da parte dell'Ente locale di provvedere alla loro ricapitalizzazione (*ex multis*, Sezione Veneto, delibera n. 324/2011). A tale ultimo proposito, la giurisprudenza della Corte dei conti ha sottolineato la diversità ontologica, anche rispetto alle società, degli altri organismi partecipati, per il quale è esclusa la possibilità di ricapitalizzazione, diversità che, di conseguenza, "*consente di escludere l'applicazione, anche analogica, delle disposizioni sopra menzionate, che in via eccezionale permettono a un ente pubblico di farsi carico del disavanzo di una struttura deputata alla gestione di un servizio di interesse generale*" (Corte dei Conti, Sezione di controllo per la Regione Abruzzo delibera n. 5/2017/PAR del 27 gennaio 2017).
In precedenza si è trattato dell'eventualità di un apporto finanziario da parte dell'Ente locale nei confronti delle Società partecipate, ove invece si ipotizzi l'intervento per cause dipendenti da azioni nei confronti del Consorzio, non si può prescindere da alcune considerazioni di fondo.
Se pure deve essere rimarcata la cennata differenza tra quanto previsto dall'art. 193 lett b) e quanto invece contemplato dalla lett c) del medesimo articolo del Tuel, nondimeno la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare l'estensione analogica alle aziende speciali e ai consorzi di taluni principi riferiti alle società in house (Consiglio di Stato, Sez.V, n. 4580/2000 e Corte Conti Lombardia, delibera n. 274/2012).
Nel caso del Consorzio, a prescindere dall'ambito applicativo dell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 e, ora, delle disposizioni di cui agli artt. 14 e 21 del D. Lgs. n. 175/2016 riguardo agli Enti strutturalmente in perdita, si è in ogni caso affermata – da parte della giurisprudenza della Corte dei Conti - l'esclusione di "*una razionalità economica (...) nell'accollo del debito risultante verso terzi all'esito della procedura di liquidazione*" (delibera Sez. Abruzzo, n.279/2015).
Anzi, si è ritenuto che "*il finanziamento per il ripiano di perdite gestionali di organismi partecipati dall'ente locale, diversi dal modello societario, corrisponde a criteri di sana gestione finanziaria solo se è finalizzato a sostenere piani di riequilibrio dei costi rispetto ai ricavi. Non è ammissibile nell'attuale congiuntura economica il soccorso finanziario "a fondo perduto" in favore di organismi strumentali che hanno generato e che continuano a generare cospicue perdite di gestione dalla data della costituzione sino all'ultimo bilancio approvato*" (Corte dei Conti Lombardia deliberazione n. 274 del 2012).
Secondo il surriferito indirizzo, si "*...impone l'abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni d'irrimediabile dissesto, ovvero l'ammissibilità d'interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza l'inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l'economicità e l'efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (comma 19 primo periodo). I trasferimenti agli organismi partecipati sono consentiti solo se vi sarà un ritorno in termini di corrispettività della prestazione a fronte dell'erogazione pubblica, ovvero la realizzazione di un programma d'investimento. Eventuali interventi in deroga, potranno essere autorizzati solo al cospetto di gravi pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica e la sanità e al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse (comma 19,*

secondo periodo)" (Corte dei Conti Lombardia, deliberazioni n. 753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR).
Anche a voler, tuttavia, rimarcare ulteriormente la cennata differenza sul piano soggettivo (espressa come detto anche dalle citate norme degli artt.193 lett b) e lett c) del Tuel), non vi è comunque dubbio che l'Amministrazione locale porrebbe in essere un'operazione di accollo di debito, esistente quest'ultima anche quando l'accordo interviene solo tra debitore e terzo (c.d. accollo "interno"), il quale ultimo fornisce i mezzi per far fronte all'adempimento dell'obbligazione, obbligandosi a tanto nei confronti del solo debitore "accollato" come ampiamente sostenuto (sul punto, ex multis dalla Cass. civ., sez. I, con sentenza n. 4383 del 24.02.2014). Per la Suprema Corte nella citata sentenza, "la figura dell'accollo interno – non prevista espressamente dal Codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela – ricorre allorché il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito, senza tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero, rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto".
Peraltro, come condivisibilmente affermato, se di fatto "il socio di capitali (non esposto direttamente verso i creditori della società) che procede alla "copertura del fabbisogno finanziario della liquidazione" si accolla i debiti di un terzo soggetto", nella specie, il socio (anche pubblico) "risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta", con l'applicabilità eventuale al Consorzio, avente rilevanza esterna, dell'art. 2615 C.C., che stabilisce che "*per le obbligazioni assunte in nome del consorzio, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile*" (cfr. delibera Sez. Umbria n. 279/2015/PAR).

§ 6.2.9 LA NORMA DELL'ART. 21, COMMA 3 BIS, DEL D. LGS. N. 175/2016

Non è fuor di luogo ricordare nuovamente quanto disposto dall'articolo 21, comma 3-bis del D. Lgs. n. 175/2016, secondo cui "*Le Pubbliche Amministrazioni locali partecipanti possono procedere al ripiano delle perdite subite dalla società partecipata con le somme accantonate ai sensi del comma 1, nei limiti della loro quota di partecipazione e nel rispetto dei principi e della legislazione dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato*".

§ 6.3 LE PARTECIPAZIONI DI MINIMA ENTITA'

Ora, se è pur vero che la maggior parte delle partecipazioni detenute, in particolare dagli Enti locali, sono di minima entità, e quindi di fatto quasi ininfluenti o comunque non in grado di incidere in modo significativo sulle decisioni assembleari, è anche vero che il socio non può per ciò solo disinteressarsi della propria partecipazione e della propria partecipata, posto che a livello di bilancio vi sono comunque delle ripercussioni, positive o negative che siano. Ed è soprattutto per queste ultime (seppure di minima entità), che potrebbero venire in rilievo profili di responsabilità erariale nel caso in cui, appunto, il socio non avesse esercitato i suoi diritti (tanto peggio qualora ciò accada come conseguenza decadenziale a causa del mancato adempimento di un obbligo previsto ex lege, come quello della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 TUSP).

Da segnalare che con l'art. 1, comma 891, della Legge di bilancio 2018 viene apportata una modifica al D. Lgs. 175/2016 che è diretta a sostenere la finanza etica e ad incentivare le mini-partecipazioni societarie negli Istituti bancari aderenti alla finanza etica e sostenibile. Nel Testo Unico è inserito il comma 9-ter dell'articolo 4, secondo cui "*è fatta salva la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'art. 111-bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima*".
Pertanto, in presenza di questo soggetto economico (operatore bancario di finanza etica e sostenibile), in coerenza con le disposizioni della Legge 232/2016 (Legge di bilancio 2017), che per la prima volta ha introdotto questa nozione nel nostro ordinamento, il legislatore accorda ora una nuova apertura di credito con la legittimazione delle micro-partecipazioni societarie di matrice pubblica, in deroga ad un principio di netto sfavore per questi investimenti finora registrato nel nostro ordinamento.
Infatti, anche la Corte dei Conti ha più volte espresso un giudizio negativo sulle partecipazioni di minima entità (cosiddette polvere) sostenendo che esse non sono affatto indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente pubblico. La Sezione di controllo Piemonte, ad esempio, con la delibera n. 170/2015 ha affermato che "*è difficile giustificare il mantenimento delle quote societarie di esigua entità, le quali, non consentendo un controllo sulla partecipata da parte del socio pubblico, non sembrerebbero coerenti con una valutazione di strategicità della partecipazione, riducendosi al rango di mero investimento in capitale di rischio*".

Nello stesso senso si è già espresso il Giudice Amministrativo (cfr. TAR VENETO n. 426 del 2018 e CONS. STATO, v, n. 4688 dic. 2016, oltre CORTE CONTI, Sez. Controllo LOMBARDIA 398/PAR/2016).

§ 6.4 L'INTERVENTO A GARANZIA DI SOCIETA'

L'assunzione onerosa di garanzia reale a carico dell'Ente, a garanzia del mutuo assunto dal concessionario per l'effettuazione dei lavori previsti a carico di quest'ultimo nel contratto di concessione, impone una prudente valutazione delle condizioni patrimoniali e finanziarie del beneficiario, funzionale essenzialmente alla ponderazione del rischio di sottrazione al patrimonio dell'ente (e dunque alla collettività) dell'immobile pubblico da ipotecare.
Questo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti, Sez. giur. Veneto, con la sentenza n. 119 depositata il 13 ottobre 2016 in merito all'assunzione di garanzia reale con oneri posti a carico dell'Ente partecipante.
Preliminarmente, appare opportuno richiamare la disciplina relativa alla concessione di garanzia c.d. reale su immobili di proprietà pubblica, con particolare riguardo per i beni comunali.
Come evidenziato in tale pronuncia, il Testo Unico (D. Lgs. 267/2000) prevede, all'articolo 207, la possibilità per gli Enti locali di rilasciare garanzia fideiussoria, limitandone però la finalizzazione alle sole spese di investimento per pubblico interesse, nonchè prevedendo un limite finanziario, ovvero che "gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare più di un quinto di tale limite".

Pur in assenza di puntuale previsione relativa alla garanzia ipotecaria, tale forma di garanzia deve ritenersi comunque astrattamente ammissibile come opzione alternativa al rilascio di fideiussione (Sez. controllo Lombardia, del n. 388/2013).
Tale scelta, tuttavia, impone all'ente locale, in ossequio al principio di buon andamento e di economicità del pubblico agire, una prudente e diligente valutazione in ordine alla economicità della concessione di ipoteca, alla convenienza economica dell'operazione rispetto ad opzioni alternative, nonché alla solidità patrimoniale e finanziaria del debitore garantito.
La costituzione onerosa dell'ipoteca, infatti, costituisce un potenziale debito per il Comune se si prevede un ulteriore peso per la Pubblica Amministrazione che si assume l'onere di subentrare al mutuatario nel pagamento dei ratei insoluti, al fine di evitare l'escussione della garanzia ipotecaria.
Al contrario, nel caso di specie, l'Amministrazione, ricevuta la richiesta di attivazione di una garanzia reale da parte del concessionario, non aveva svolto alcuna valutazione del duplice rischio che andava ad assumere, di ordine patrimoniale (espropriazione forzata di un bene immobile pubblico) ma anche gestionale (vanificazione dell'operazione amministrativa nel suo complesso), non avendo acquisito e conseguentemente dibattuto in Consiglio alcuna informazione sulla solidità patrimoniale (sulla quale l'istituto di credito aveva per giunta richiesto la prestazione di garanzia reale da parte di terzi, evidentemente intravedendo dei rischi di solvibilità) nonché sulla situazione finanziaria (anche prospettica) del debitore garantito.
Peraltro, la stessa difficoltà del concessionario nel reperire le risorse finanziarie (necessità di stipulare un mutuo, necessità di ricorrere a garanzie reali di un terzo, indice del fatto che la Banca riteneva non sufficienti le garanzie patrimoniali della società) avrebbe ancor più dovuto indurre gli amministratori dell'ente ad espletare le suddette verifiche patrimoniali e finanziarie e dunque a valutare attentamente il rischio di subire una prevedibile procedura esecutiva e, dunque, l'espropriazione forzata del bene offerto in garanzia.
Si rileva, inoltre, che in caso di danno arrecato all'Ente, conseguente alla costituzione dell'ipoteca a favore del privato e al successivo pagamento delle somme a seguito di transazione, sono ritenuti responsabili gli Amministratori che approvano la delibera di autorizzazione nonchè il Segretario dell'Ente che ha rilasciato parere favorevole di legittimità/regolarità, sul presupposto dell'assoluta irrazionalità dell'atto adottato.

§7. L'ESAME SPECIFICO SOTTO IL PROFILO DELLA LATITUDINE DELL'OBBLIGO DI RICOGNIZIONE

§ 7.1 IL CASO DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE

La problematica dell'obbligo di presentazione del Piano assume un suo peculiare momento di criticità nell'analisi delle partecipazioni indirette. A tal proposito, si è affermato da parte del Mef e della Corte, che gli Enti - nel predisporre il proprio Piano straordinario di razionalizzazione - devono inserirvi tutte le società direttamente partecipate mentre, quelle indirette solo laddove vi sia una situazione di controllo per la "*società/organismo diretto per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica*".

L'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 impone un obbligo di ricognizione su tutte le partecipazioni delle Amministrazioni Pubbliche e l'obbligo di dismissione delle "*partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche*" che presentano particolari caratteristiche. E' semplice interpretare il concetto di partecipazione diretta. Invece, per partecipazione indiretta, va fatto riferimento all'apposita definizione contenuta nella lett. g), dell'art. 2 del T.U. ossia per "*partecipazione indiretta" si considera la partecipazione in una società detenuta da un'Amministrazione Pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica*". Quindi, le partecipate indirette interessate ai piani di razionalizzazione ex art. 24, come sopra richiamato, sono quelle partecipate tramite società controllate.

Con riferimento alle società in house che devono possedere i seguenti due requisiti: il cosiddetto "controllo analogo" e lo svolgimento della parte più rilevante della loro attività a favore delle Amministrazioni Pubbliche, conclusivamente si rileva che nel Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni l'Ente deve includere anche le società indirettamente partecipate per il tramite di proprie società "*in house*".

§ 7.1.1 IL «CONTROLLO» DELLE PROPRIE PARTECIPATE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI

La definizione di "controllo" nel Testo Unico, a sua volta, trova una sua individuazione nell'articolo **2,** comma 1, lettera b) che definisce "controllo" la situazione descritta nell'articolo 2359 del Codice Civile stabilendo, peraltro, che esso può sussistere anche quando "*in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo*".
Inoltre, si ripota quanto indicato nella lett. m) del sopra richiamato art. 2 del T.U. che definisce *"societa' a controllo pubblico»: le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)".*

§ 7.1.2 CONTROLLO ANALOGO E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, viceversa, vengono dedicate lettere specifiche dello stesso comma 1 dell'articolo **2** del Tusp, rispettivamente, lettera c) "*controllo analogo: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dell'amministrazione partecipante*" e lettera d) "*controllo analogo congiunto: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", a dimostrazione che possono essere concetti diversi quello del controllo stand alone di tipo civilistico e quello del cosiddetto controllo analogo di derivazione europea per la salvaguardia degli affidamenti diretti.

Nelle «istruzioni d'uso» dell'applicativo "Partecipazioni" del Mef e nella deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Corte dei Conti, per situazione di controllo sulla società «tramite» si deve intendere anche la situazione del cosiddetto controllo congiunto.
Sulla base delle indicazioni fornite sia da parte del Mef sia da parte della Corte, gli Enti - nel predisporre il proprio piano straordinario di razionalizzazione - devono inserirvi tutte le società direttamente partecipate mentre, quelle indirette solo laddove vi sia una situazione di controllo per la "*società/organismo diretto per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima Amministrazione pubblica*".

§8. SEZIONE AUTONOMIE: LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24 DEL D. LGS. N. 175/2016

§ 8.1 CENTRALITA' DELLA REVISIONE STRAORDINARIA NELL'AMBITO DELLE MISURE INDIRIZZATE ALLE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DI PARTECIPAZIONI

Il «Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica», di cui al D. Lgs. n. 175/2016, contiene norme che, di volta in volta, vedono come soggetto attuatore/destinatario la pubblica amministrazione oppure la società. Questo è nella logica del Testo Unico, che nel riassettare e riprodurre norme preesistenti, rivede la disciplina delle società pubbliche (talora derogando al regime privatistico), considerando anche i profili dell'attività amministrativa legati alla costituzione, al mantenimento e alla dismissione delle partecipazioni in tali società.

L'oggetto "composito" del Testo Unico è riassunto nell'art. 1, commi 1 e 2, ove si precisa che "*Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in Società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*".

L'art. 24 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni» prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del medesimo, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2; l'eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione. La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità.

Per gli Enti territoriali, il suddetto provvedimento di ricognizione costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. n. 190/2014. L'esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l'applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono

rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei Conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l'indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016.

Posto che la maggior parte degli adempimenti investe le Società a controllo pubblico, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, è necessaria anche per definire il perimetro delle Società indirette, che sono quelle detenute da una Pubblica Amministrazione per il tramite di una Società o di altro Organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, comma 1, lett. g). Sotto questo profilo, la disciplina del Testo Unico, benché intitolata al riordino delle partecipazioni societarie, contiene un implicito riferimento alle norme dell'art. 11-*quater,* del D. Lgs. n. 118/2011 e al "gruppo amministrazione pubblica" citato nel Principio contabile applicato 4/4, ove si dispone il consolidamento dei conti degli enti territoriali con aziende, società controllate e partecipate, enti e organismi strumentali degli enti territoriali. Infatti, sono rilevanti ai fini del Testo Unico e, quindi, della ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24, del D. Lgs. n. 175/2016, le società indirette che hanno per tramite una società/organismo a controllo pubblico. Altro esplicito riferimento all'insieme degli organismi detenuti da una pubblica amministrazione si coglie nell'art. 20, comma 2, lett. c), ove si impone la rilevazione delle società che svolgono attività analoghe o similari di quelle svolte da altre società o enti pubblici strumentali.

Le disposizioni dirette alle amministrazioni partecipanti sono tra loro collegate, formando un sistema complessivo di norme dedicate a regolare i profili pubblicistici delle operazioni aventi ad oggetto le società.

Il processo, quindi, di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli Enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento (Corte Conti Lombardia, delibera n. 199/2018/VSG).

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'Ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24, comma 1, secondo periodo, stabilisce che "*ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute*", sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Il rapporto della Revisione straordinaria di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, con la precedente rilevazione anno 2015 se, da un lato, agevola gli Enti pubblici nella predisposizione dei nuovi Piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'Ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla

data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016.

D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle Amministrazioni partecipanti (Corte Conti Abruzzo, delibera n. 39/2018/VSG), le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.

Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (stretta necessità della società rispetto alle finalità perseguite dall'Ente e svolgimento, da parte della medesima, di una delle attività consentite dall'art. 4) del T.U. e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016 (società con limiti di fatturato o scarso numero di dipendenti; che svolgono attività analoghe a quella di altre società/organismi; che hanno riportato perdite reiterate nel quinquennio; che necessitano di azioni di contenimento costi o di iniziative di aggregazione). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità.

Nel motivare sugli esiti della ricognizione effettuata è importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. Pertanto, in caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, occorre esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'Ente. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore.

Si evidenzia, inoltre, l'obbligo di comunicazione alla Corte dei Conti delle principali scelte organizzative/gestionali inerenti alle società pubbliche, tra cui la costituzione di nuove società (art. 5, D. Lgs. n. 175/2016), l'acquisto di partecipazioni in società già costituite (art. 8), la quotazione di società a controllo pubblico nei mercati regolamentati (art. 18), la revisione periodica e straordinaria delle partecipazioni (artt. 20 e 24); gli interventi a salvaguardia della continuità nella prestazione di servizi pubblici locali e l'eventuale piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione del settore, al verificarsi di una crisi di impresa e conseguente attivazione del c.d. «soccorso finanziario» da parte degli enti (art. 14, comma 5, D. Lgs. n. 175/ 2016). A queste ipotesi si aggiungono quelle previste dal D. Lgs. n. 100/2017, ossia, la deliberazione del Presidente della Regione di esclusione, totale o parziale, di determinate società dalle prescrizioni dell'art. 4 (art. 4, comma 9, secondo periodo, nuovo testo) e la deliberazione dell'assemblea della società a controllo pubblico che disponga la composizione collegiale del Consiglio di amministrazione (di 3 o 5 membri anziché amministratore unico, come di regola), ex art. 11, comma 3, D. Lgs. n. 175/2016, nuovo testo.

§ 8.2 SOCIETA' A PARTECIPAZIONE DIRETTA, INDIRETTA E MODELLO HOLDING

In relazione al grado della partecipazione, le società si distinguono in: totalmente pubbliche (unico socio o con pluralità di soci pubblici), miste a prevalenza pubblica, miste a prevalenza privata.
La partecipazione dell'Ente pubblico in una società può essere "diretta" o "indiretta".
La gestione delle partecipazioni societarie può essere affidata ad una società di primo livello *(holding* pura), che incorpora le società di gestione dei servizi pubblici di interesse generale. In tal caso, la *holding* svolge attività strumentali.

Per tali organismi, frequenti nella prassi amministrativa, potrebbero scattare i presupposti di cui all'art. 1, comma 611, Legge n. 190/2014 e parametri di cui all'art. 24 lett. b) e art. 20, commi 1 e 2, del TUSP, in quanto composte da soli amministratori o da un numero di questi ultimi superiore a quello dei dipendenti.
Ma, al di là della prassi amministrativa di utilizzare la struttura della *holding*, le stesse conseguenze scaturiscono dalla partecipazione societaria indiretta; effetti che sono enfatizzati in caso di una articolata gerarchia dei livelli di partecipazione, con possibili situazioni di sostanziale carenza di monitoraggio nei confronti di organismi comunque affidatari di servizi pubblici locali[39].

Anche i rapporti tra Ente socio e Società partecipata (e i relativi poteri di controllo) sono disciplinati dal diritto civile[40]. La soggezione delle società pubbliche alle regole del Codice civile, da un lato, è aderente ai principi di economicità dell'azione amministrativa (art. 97, comma 1, Cost.) e, dall'altro, è coerente con la tutela della concorrenza.
Sotto il primo aspetto, si osserva che la prevalenza del diritto civile è stata, di recente, riaffermata nel contesto delle disposizioni sulla revisione della spesa. L'art. 4, comma 13, quarto periodo, D.L. n. 95/2012, ha stabilito che "*le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del Codice civile in materia di società di capitali*"[41].
Il secondo profilo è correlato al primo, in quanto la preferenza per il diritto civile postula l'eliminazione dei regimi di esclusiva e la piena espansione della concorrenza nel mercato; scelte, queste, che si manifestano nella limitazione degli affidamenti diretti e nella previsione di scelte informate e motivate nei casi in cui sia necessario far ricorso all'autoproduzione[42].

---

[39] Sulla natura strumentale di una *holding*, che si pone «come una mera interposizione tra il Comune e la società di servizi al fine di detenerne le azioni o come coordinatrice "sotto il profilo patrimoniale, finanziario, amministrativo, tecnico ed organizzativo, delle società ed enti in cui partecipa"» e, quindi, come strumento di *governance* di società di servizi, cfr. C. conti, sez. I, 24 marzo 2015, n. 249.

[40] Se una società non muta la sua natura solo perché un ente pubblico ne possiede il capitale *(in toto* o parzialmente), ne discende, quale logico corollario, l'ammissibilità del fallimento di una società pubblica cui si applichi lo statuto dell'imprenditore commerciale, indipendentemente dal tipo di attività esercitata. Cfr. Cass., sez. I, 27 settembre 2013, n. 22209.

[41] Negli atti parlamentari si legge che "La previsione pare voler imprimere un indirizzo (al legislatore e forse più al giudice amministrativo e contabile) di cautela verso un processo di progressiva «entificazione» pubblica di tali società, valorizzando la forma privata societaria e la disciplina comune dell'attività rispetto alla sostanza pubblica del soggetto e della funzione".

[42] Cfr. C. conti, Sez. riun., che, nella citata Audizione sul disegno di legge in materia di "Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (AC 3098), del 3 giugno 2015, ha ribadito la necessità "che le deroghe alla disciplina civilistica siano espressamente previste oltre che circoscritte, in ossequio alla tutela e promozione della concorrenza che risultano tra le finalità del d.d.l. delega (art. 14, co. 1), nella nuova versione. In particolare, le deroghe alla disciplina civilistica dovrebbero essere ben calibrate con riferimento alla crisi d'impresa e alla previsione di piani di rientro per le società in disavanzo con eventuale commissariamento (art. 14, lett. a e lett. m), tenuto conto del preminente obiettivo della loro riduzione.

§9. REVISIONE STRAORDINARIA 2017

§ 9.1 PIANI PERVENUTI – DATI DI SINTESI DELLA REVISIONE STRAORDINARIA 2017

Con riferimento ai provvedimenti di Ricognizione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 (come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017) molti Enti ancora non hanno adempiuto. Alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto sono giunte, alla data del 01 ottobre 2018, un totale di 580 comunicazioni riguardanti i predetti provvedimenti di razionalizzazione straordinaria: di queste, 480 riguardano i Comuni, mentre le restanti 100 sono relative ad altre Amministrazioni Pubbliche (tra le quali, in particolare, 6 Province e 1 Città metropolitana).

La maggior parte dei provvedimenti (506 tra quelli giunti), sono stati adottati nel rispetto dei termini indicati dall'art. 24, comma 1, ovvero il 30 settembre 2017 (come modificato dal D. Lgs. 100/2017), mentre 74 provvedimenti sono stati inviati oltre tale termine.

Nella Tabella seguente si riportano i dati di sintesi per tipologia di Enti e Piani pervenuti:

Tipologia di Enti	**n. revisioni straordinarie pervenute**	**n. revisioni straordinarie pervenute nei termini**	**n. revisioni straordinarie fuori termine**
Regione del Veneto	1	1	/
Comuni	480	424	56 (*)
Città Metropolitana di Venezia e Province del Veneto	7	6	1
Università	4	2	2
Camere di Commercio	5	1	4
Autorità portuale di Venezia e Chioggia	1	/	1
Altri Enti	82	72	10 (*)
Totale	580	506	74

Fonte: elaborazione Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per il Veneto

(*) Si rinvia a quanto riportato al successivo paragrafo 9.2

§ 9.2 I PROVVEDIMENTI GIUNTI IN RITARDO

Vi sono state anche 74 Pubbliche Amministrazioni che non hanno provveduto tempestivamente all'adempimento *de quo*. Si segnalano, poi, n. 3 Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle quali, nel corso della disamina dei provvedimenti di revisione straordinaria, sono emerse alcune anomalie di cui di seguito sarà dato atto (non sono ricomprese tra le "anomalie", l'Unione Montana Astico, che ha adottato il provvedimento di Revisione straordinaria mediante determina, ma che è stata ricompresa nel conteggio delle Pubbliche Amministrazioni che hanno provveduto tardivamente all'adempimento ed il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Rovigo la cui Revisione straordinaria è stata adottata con decreto del Commissario liquidatore, ricompresa tra le Pubbliche Amministrazioni che hanno adempiuto nei termini previsti dall'art. 24 novellato).

Tra quelli adottati tempestivamente, si evidenzia altresì che sei Pubbliche Amministrazioni (Automobile Club Belluno, Azienda Ulss n. 1 – Belluno, Comune di Campodoro, Comune di Concordia Sagittaria, Comune di Gazzo Veronese e Comune di Schio), avevano già provveduto entro il termine originariamente previsto dall'art. 24, comma 1 (nella versione cioè antecedente alle modifiche apportate con il Decreto Lgs. n. 100/2017) ossia entro il 23 marzo 2017.

Con riferimento ai provvedimenti adottati oltre il termine del 30 settembre, si registrano ritardi ascrivibili in una forbice temporale ricompresa tra un paio di giorni fino anche al mese di febbraio 2018 (Provincia di Treviso, Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Setteville, Comune di Vedelago, Comune di Lavagno e Centro Anziani – I.P.A.B. di Bussolengo) e da ultimo il provvedimento dell'Università IUAV di Venezia in data 02 marzo 2018.

Va rammentato, tuttavia, a tal proposito che il comma 3 dell'art. 24, non prevede un termine perentorio entro il quale il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni debba essere inviato alla Sezione della Corte dei Conti ed alla Struttura Ministeriale di cui all'art. 15 Tusp, limitandosi la norma a sancire che "*il provvedimento di ricognizione è inviato alla Sezione della Corte dei Conti competente … nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo*".

Del resto la stessa Corte dei Conti Sezione Autonomie nella deliberazione n. 19/2017 al punto 4 aveva previsto "*la comunicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art24 del d.lgs n.175/2016 è effettuata senza indugio ..*"e lo stesso Ministero dell'Economia delle Finanze risulta avere assegnato il termine del 31.10.2017 per l'acquisizione dei dati informatici nell'apposito applicativo del Portale del Tesoro.

Alla luce di quanto anzi esposto, la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, non sempre ha ricevuto "a stretto giro" i provvedimenti di Revisione straordinaria ex art. 24 Tusp (sia quelli tempestivamente adottati, quanto quelli tardivi), come dimostrato anche dalla circostanza che le osservazioni di cui al presente paragrafo si riferiscono ad un numero parziale rispetto alle Amministrazioni Pubbliche interessate all'adempimento se si considera che i soli Comuni della Regione Veneto sono 586.

Infatti, i provvedimenti di Revisione straordinaria delle partecipazioni trasmessi finora dagli Enti pubblici alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, sono complessivamente n. 580 (dato aggiornato al 01.10.2018).

Come sopra accennato si evidenzia che alcuni provvedimenti di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie presentano delle anomalie/particolarità che di seguito si indicano:

- l'Istituto Soggiorno per Anziani San Gregorio di Valdobbiadene (TV), pare essere l'unico a non aver adottato il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 Tusp.
  Da una verifica effettuata sul Portale *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro risulta presente un solo provvedimento del 22 dicembre 2016 (Deliberazione n. 47) relativa alla dismissione della partecipazione nella Cooperativa San Gregorio e nel sito viene altresì evidenziato che l'Amministrazione non ha adottato il Piano operativo di razionalizzazione ai sensi della L. 190/2014, commi 611 e 612;

- come sopra già accennato, l'Unione Montana Astico (VI), oltre ad aver provveduto tardivamente all'adozione del documento, vi ha provveduto mediante Determinazione del Responsabile dell'Area amministrativo-contabile (n. 110 del 18 ottobre 2017) con la quale ha dato atto che, alla data del 23 settembre 2016, l'Ente non possedeva partecipazioni societarie dirette o indirette ai sensi del TUSP;

- parimenti, il Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Rovigo (Autorità di bacino Rovigo 1), ha approvato il provvedimento di revisione straordinaria con Decreto n. 3 del 29 settembre 2017 a firma del Commissario Liquidatore.

Come noto, la mancata adozione del provvedimento di Revisione straordinaria delle partecipazioni, non è privo di conseguenze per la Pubblica Amministrazione socia: il comma 5 dell'art. 24 prevede, infatti, che: "*In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all' articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*".

Ora, se è pur vero che la maggior parte delle partecipazioni detenute, in particolare dagli Enti locali, sono di minima entità, e quindi di fatto quasi ininfluenti o comunque non in grado di incidere in modo significativo sulle decisioni assembleari, è anche vero che il socio non può per ciò disinteressarsi della propria partecipazione e della propria partecipata. Indipendentemente dall'entità della partecipazione altre invece potrebbero essere le ripercussioni sul Bilancio dell'Ente socio e sulla salvaguardia dei relativi equilibri.

Nel richiamare l'attenzione di tutti gli Enti con partecipazioni societarie all'espletamento di "*una corretta gestione della loro partecipazione*, attività che si consegue con l'esercizio dei loro diritti sociali, si rievidenzia che la mancata adozione del provvedimento di revisione

straordinaria determina per il socio pubblico la decadenza dall'esercizio dei diritti sociali, accadimento che potrebbe connotare anche profili di responsabilità erariale.

PARTE SPECIALE

§10. L'ESAME SPECIFICO DEI PIANI TRASMESSI DALLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E DALLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE DEL VENETO

§ 10.1 CONSIDERAZIONI GENERALI SUL CONTENUTO DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Le quattro Università presenti nella regione del Veneto hanno approvato i provvedimenti di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute così come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016, modificato dal D. Lgs. n. 100/2017. Gli stessi sono stati trasmessi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti ed in particolare risultano pervenuti i seguenti atti:

- Università degli Studi di Padova: delibera del Consiglio di Amministrazione n. 317 del 14.09.2017, pervenuta nei termini di legge per l'adozione;

- Università degli Studi "Cà Foscari" di Venezia: delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 06.10.2017; adottata e pervenuta oltre i termini di legge;

- Università degli Studi "IUAV" di Venezia: delibera del Consiglio di Amministrazione n. 126 del 20.09.2017, adottata tempestivamente, ma pervenuta nel 2018 ben oltre i termini;

- Università degli Studi di Verona: delibera del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2017 e Verbale del Collegio dei Revisori n. 24/2017 del 25.09.2017, adottati e pervenuti entro i termini di legge.

Di seguito si dà corso all'istruttoria e verifica dei succitati provvedimenti di razionalizzazione, per singola Università, analizzando quanto indicato nei medesimi provvedimenti per oggetto sociale perseguito, percentuale posseduta nelle partecipazioni societarie, i dati economico - finanziari degli esercizi di riferimento, la partecipazione patrimoniale, il rapporto fra la dotazione organica ed il numero di amministratori contabili, con riferimento ai parametri espressi dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del TUSP.

§ 10.2 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 28.09.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva come il Provvedimento per la *Revisione straordinaria* (Delibera n. 317 in data 14.09.2017 del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova) sia pervenuto nel rispetto del termine del 30.09.2017, fissato dalla normativa vigente.
Il provvedimento, salvo quanto di seguito meglio esposto, risulta essere sufficientemente adeguato a dar conto delle motivazioni che hanno condotto l'Università degli Studi di Padova ad assumere le decisioni adottate in ordine alle Società e Spin-off partecipati.
Le società, direttamente partecipate (qualunque quota) o indirettamente partecipate (solo tramite controllata non quotata), sottoposte a revisione straordinaria da parte dell'Ateneo, sono state esclusivamente le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
Con la delibera n. 317/2017 di ricognizione delle partecipazioni (ex art. 24, comma 1, TUSP) sopra richiamata, l'Università degli Studi di Padova ha analizzato, quindi, le cinque Società direttamente partecipate e i ventisette Spin-off di cui è socia.
Pertanto, l'Ateneo deteneva, alla data del 23.09.2016, quote nelle sotto riportate Società:

- Smart Unipd Srl;
- Stress S.c.a.r.l.;
- Parco Scientifico e Teconologico Galileo S.c.p.a. (**già oggetto di dismissione**);
- Veneto Nanotech S.c.p.a. (**in liquidazione**);
- Mi.To Technology Srl (**in fase di cessione quota**).

Inoltre, l'Università di Padova **è socia di 27 Spin-off universitari**, la cui quota di partecipazione è, per ciascuna Società, pari al 5% del capitale sociale. Tale quota non comporta costi per l'Ateneo, in quanto, la quota di capitale a favore dell'Università viene ceduta gratuitamente dagli altri soci.

Pochi sono i dati indicati dall'Ateneo in merito ai risultati economico-finanziari delle Società partecipate e nessun dato contabile è stato indicato per gli Spin off universitari.

Verifica provvedimenti adottati - Il Piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014, è stato inoltrato alla Corte dei Conti in data 27.03.2015 (prot. Corte Conti n. 2055/2015). - La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data 21.04.2016 (prot. Corte Conti n. 4713/2016). - Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato in data 14.09.2017 (delibera n. 317/2017) dal Consiglio di Amministrazione e trasmesso alla Corte dei Conti in data 28.09.2017 (prot. Corte Conti n. 11449). - Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. Il provvedimento n. 317/2017 è stato trasmesso al Mef in data 19.10.2017 (prot. n. DT 80495-2017) tramite apposita procedura ministeriale – applicativo Partecipazioni Portaletesoro.mef.gov), comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).	

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
SMART UNIPD SRL ***Partecipazione Diretta*** ***Società in-house*** Quota detenuta = 100,00% ***(controllata)*** E' l'unica Società *in-house* controllata interamente dall'Ateneo di Padova. E' una Società a responsabilità limitata ed è stata costituita in data 28.04.2016 con atto del notaio Dott. Lorenzo Robatto (Rep. n. 37702, Racc. n. 12051). La Società corrisponde a quanto previsto all'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 175 del 29 agosto 2016 poiché ha come oggetto sociale la realizzazione delle finalità istituzionali del socio con particolare riferimento agli artt. 64, 65, 70 e 71 dello Statuto dell'Università. Le sue attività riguardano il trasferimento delle conoscenze tramite la promozione delle competenze scientifico-tecnologiche dell'Università e, in generale, lo sviluppo dei rapporti tra l'Università e l'esterno. Al 23 settembre 2016 la Società aveva un solo dipendente assunto con la qualifica di Dirigente e un Amministratore Unico. Viene precisato che essendo stata costituita nel 2016, per ovvie ragioni, non si hanno a disposizione i dati di fatturato (valore della produzione) del triennio precedente e i risultati di esercizio degli ultimi quattro anni. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova, con delibera n. 156 del 02.05.2017, ha apportato delle modifiche allo statuto societario della Smart Unipd S.r.l. ai fini dell'adeguamento a quanto previsto dall'art. 16 (Società in house) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. In particolare, è previsto attualmente statutariamente, come richiesto dal D. Lgs. n. 175/2016, che "*oltre l'ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa*	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nel Provvedimento di Revisione straordinaria partecipate n. 317 del 14.09.2017 (ex art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017), con il quale si conferma la partecipazione dell'Università degli Studi di Padova nella Società "*in house*" Smart Unipd Srl, unica Società controllata interamente dall'Ateneo di Padova. L'Ateneo ha dichiarato che la stessa corrisponde a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 e, pertanto, non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla sua dismissione. La Sezione, prende atto che la società è stata costituita nel 2016 e quindi per l'Ateneo non era possibile comunicare i dati di fatturato del triennio precedente. L'indicazione dei dati contabili 2016, certamente in possesso a settembre 2017 da parte dell'Ateneo - dopo l'approvazione del bilancio societario - avrebbe potuto consentire a questa Sezione, come all'Ateneo stesso, una prima valutazione sull'andamento della gestione. La prossima revisione periodica, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, consentirà comunque alla Corte una attenta e progressiva valutazione dei parametri aziendali. La Corte prende, altresì, atto delle modifiche apportate allo Statuto societario della Smart Unipd Srl ai fini dell'adeguamento delle disposizioni

affidati dall'Università; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società" con la precisazione che: "*Tutte le operazioni di gestione straordinaria della società devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università*". Un'ulteriore modifica dello Statuto è rappresentata dall'introduzione dell'articolo rubricato "*Controllo Analogo*" inserendo la formula "*il Consiglio di Amministrazione dell'Università, o un suo organo preposto, almeno una volta l'anno fornirà all'Organo Amministrativo le linee strategiche di carattere generale, alla luce dell'evoluzione degli scenari tecnologici e di mercato, che l'Organo Amministrativo dovrà trasmettere al Direttore, se nominato, perché le realizzi con il supporto dello Staff*". **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA MANTENERE**	dell'art. 16 (*Società in-house*) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.

STRESS S.C.A.R.L. **SVILUPPO TECNOLOGIE E RICERCA PER L'EDILIZIA SISMICAMENTE SICURA ED ECOSOSTENIBILE (SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA)** ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 1,93% (non controllata) E' una Società consortile a responsabilità limitata, con partecipazione diretta e non controllata. Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.01.2014 l'Università degli Studi di Padova ha acquistato l'1,93% del capitale sociale, pari ad Euro 8.480,00. La Società è stata costituita su iniziativa dell'Università Federico II di Napoli che detiene il 33,66% del capitale sociale pari ad Euro 150.320,00. La Società ha lo scopo di creare e sviluppare, nella regione Campania, un distretto tecnologico nel settore dell'ambiente, sviluppando attività di ricerca scientifica e tecnologica con l'obiettivo principale diretto alla costituzione di un network attivo su scala nazionale ed internazionale per la promozione e la diffusione della cultura dell'innovazione nel settore costruzioni. L'Ateneo fa presente che, in relazione alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 e correttivo D. Lgs. 100/2017, si dovrebbe procedere alla dismissione della partecipazione della società sopra riportata se, alla data del 31 dicembre 2015, avesse avuto alle proprie dipendenza un numero di amministratori superiori al numero degli addetti. Nel caso specifico la società aveva alle dipendenze 42 addetti e 4 amministratori. Allo stesso modo si dovrebbe procedere alla dismissione della partecipazione se il fatturato (valore della produzione) del triennio precedente (anni 2015-2014-2013) avesse avuto un valore medio non superiore ad €. 500.000,00 (modifica apportata con il correttivo D. Lgs. 100/2017). Nello specifico il fatturato del triennio precedente è il seguente:	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nella delibera 317/2017 in ordine al mantenimento della partecipazione detenuta nella Società Stress S.c.a.r.l. La Sezione, inoltre, prende altresì atto di quanto esposto dall'Università in merito all'analisi effettuata dall'Università circa l'assetto complessivo delle proprie partecipazioni. L'Ateneo ha confermato che anche per questa Società non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175 in merito all'eventuale dismissione poiché risponde ai requisiti di cui all'art. 4. Per quanto attiene ai dati indicati dall'Università di Padova in merito al fatturato (valore della produzione) del triennio precedente (anni 2015-2014-2013), si rileva un valore medio nel triennio pari ad euro ***2.950.980,00.*** In relazione poi al risultato di esercizio dei cinque anni precedenti (anni 2015-2014-2013-2012-2011), la Corte rileva che pur se è stato indicato un risultato positivo sono però stati segnalati soltanto i dati afferenti agli anni 2015, 2014 e 2012 ed – è dato supporre – un pareggio di bilancio nel 2013. Infine, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Università di Padova in merito alla consistenza numerica del personale che, con riferimento alla data del 31 dicembre 2015, ha precisato che la Società aveva alle dipendenze n. 42 addetti e n. 4 amministratori. La Sezione raccomanda il periodico monitoraggio della gestione societaria, anche per il tramite dell'esercizio dei diritti sociali spettanti, in ragione della partecipazione al 1,93% del capitale sociale.

2015	2014	2013	***Fatturato medio***
Euro 4.404.211	Euro 2.938.248	Euro 1.510.482	***Euro 2.950.980***

Inoltre, si dovrebbe procedere alla dismissione della partecipazione se il risultato di esercizio dei cinque anni precedenti (anni 2015-2014-2013-2012-2011) sia risultato negativo per quattro anni su cinque. I dati contabili indicati sono i seguenti:

2015	2014	2013	2012	2011
Euro 127.342	Euro 48.565	Euro 0	Euro 5.048	n.p.

Attraverso la Società STRESS S.c.a.r.l. l'Università di Padova ha due partecipazioni indirette negli enti: EDIL LAB e NEXT IE. Tali partecipazioni però non rientrano nel piano di razionalizzazione straordinaria dell'Ateneo in quanto la società STRESS non è una controllata.

Infine, l'Ateneo precisa che la Società Stress S.c.a.r.l. partecipa a bandi europei e svolge attività relative al progetto "Metrics – Metodologie e Tecnologie per la Gestione e Riqualificazione dei Centri storici e degli Edifici di pregio", quindi, la partecipazione dell'Università è necessaria per la realizzazione di detti progetti.

Osservazione finale dell'Ateneo:
DA MANTENERE

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO S.C.P.A. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 0,005% (non controllata) L'Ateneo ha aderito alla Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. con delibera del Senato Accademico del 01.02.2005 e del Consiglio di Amministrazione dell'11.02.2005, acquistando una azione, del valore di euro 10. In data 29.03.2005 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l'ammissione dell'Università di Padova. I soci, oltre all'Ateneo di Padova, sono: le Camere di Commercio di Padova, Treviso, Vicenza e Belluno, il Comune e la Provincia di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Veneto Innovazione, Pentagono Group S.A., Studio Synthesis srl, ABB SpA, Astra Group, Uniflex Utiltime SpA. La Società ha per scopo la promozione di una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio. Per l'analisi della suddetta Società si rinvia anche a quanto riportato nei paragrafi 10.7 (Camera di Commercio di Padova), paragrafo 10.8 (Camera di Commercio di Treviso-Belluno) e paragrafo 10.11 (Camera di Commercio di Vicenza). Per quanto previsto dall'art. 1, comma 611, L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. è già oggetto di dismissioni così come indicato anche nel Verbale n. 11/2015 (piano di dismissione delle società partecipate - adunanza del Consiglio di Amministrazione del 26.10.2015). E' stato deliberato che la quota della Società Parco Scientifico Galileo S.c.p.a. venisse ceduta a titolo gratuito e che, nel caso gli oneri connessi alle procedure di dismissione della quota societaria si rivelassero maggiori rispetto al ricavo (il valore di cessione della quota è pari	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ateneo nella delibera 317/2017 (revisione straordinaria partecipate), dove si evidenzia che il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. è già oggetto di dismissione (art. 1, comma 611, L. 190/2014 - Legge di Stabilità 2015). Con Verbale n. 11/2015 (Piano di dismissione delle società partecipate), il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo in data 26.10.2015 ha deliberato che "*la quota di questa partecipazione venisse ceduta a titolo gratuito*". La Corte rileva che alla data della revisione straordinaria l'Università era in attesa di una comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'eventuale intenzione da parte degli altri Soci di esercitare il diritto di prelazione (nota prot. n. 381520 del 15.11.2016 dell'Ateneo). La Sezione non può non osservare come manchi qualsiasi informazione attinente alla tempistica di cessione della partecipazione detenuta, seppure già la normativa della Legge n. 190/2014 imponesse l'individuazione di un termine finale della procedura di cessione. Inoltre non risultano comunicati i parametri contabili, richiesti dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016. La Corte, in sede di revisione periodica monitorerà attentamente lo stato della dismissione della partecipazione in parola, già programmata nel 2015, ai sensi della L. n. 190/2014.

ad Euro 10,00), l'assunzione delle relative spese dovessero essere a carico dell'acquirente. Con Prot. 381520 del 15 novembre 2016, l'Ateneo ha inviato una comunicazione alla società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a., chiedendo un riscontro in merito all'interesse a esercitare il diritto di prelazione da parte dei soci. **Attraverso la Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo l'Università degli Studi di Padova ha due partecipazioni indirette negli enti: CERTOTTICA S.r.l. e CREIVEN S.c.a.r.l.** Tali partecipazioni non rientrano nel piano di razionalizzazione in quanto la società non è una controllata dell'Ateneo. Alla data della revisione straordinaria l'Ateneo era in attesa di una risposta da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società in merito all'eventuale intenzione, da parte degli altri Soci, di esercitare il diritto di prelazione. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN DISMISSIONE**	

VENETO NANOTECH S.C.P.A. **(in liquidazione)** ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 0,01% (non controllata) L'Ateneo ha aderito alla Società Veneto Nanotech S.c.p.a. con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.06.2003. I soggetti partecipanti sono: Regione Veneto, Camera di Commercio di Venezia, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Veneto Banca S.c.p.a., Federazione regionale degli industriali del Veneto, Federazione Regionale Artigianato, MBN Nanomateriali S.p.a., Amministrazione provinciale di Treviso, Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali, Banco Popolare Soc. Coop., Amministrazione Provinciale di Rovigo, VI Holding S.r.l., Università IUAV di Venezia, Università di Verona, Università Ca' Foscari di Venezia, Consorzio Interuniversitario nazionale chimica e tecnologie per l'ambiente. Lo scopo della Società Veneto Nanotech S.c.p.a. è quella di sovrintendere all'intera organizzazione e coordinamento del distretto delle nanotecnologie. Tra le diverse attività vi è anche la promozione ed il sostegno di programmi di progetto, di studio e di ricerca di interesse del comparto industriale del territorio, l'attivazione di iniziative di diffusione delle nanotecnologie e della formazione specifica in tale ambito scientifico. Con atto pubblico del 04.12.2015 Rep. n. 2492 il liquidatore ha dichiarato di proporre davanti al Tribunale di Padova la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il provvedimento è stato accettato con atto nr. CP 41-2015 del Tribunale di Padova in data 15.01.2016. Poiché la Società è sottoposta a concordato preventivo, l'Ateneo si trova nell'impossibilità di procedere alla dismissione.	La Sezione prende atto di quanto esposto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 317/2017 (revisione straordinaria partecipate) in ordine alla partecipazione nella Società Veneto Nanotech Scpa, già con procedura di concordato preventivo in corso che è stato accettato con atto n. CP. 41-2015 del Tribunale di Padova in data 15.01.2016. La Corte non può non rilevare che non sono state fornite indicazioni (quantomeno previsionali) in ordine alla tempistica di conclusione dell'articolata procedura liquidatoria, cui è soggetta la società. Parimenti la Corte rileva, che non sono stati comunicati i dati contabili della Società, come previsti dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016. La Sezione invita l'Ateneo a mantenere un attento e puntuale monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione ed a farsi parte diligente nell'individuazione di un termine, seppure prospettico, di conclusione della liquidazione, sentito il Liquidatore.

Attraverso la Veneto Nanotech S.c.p.a. (in Liquidazione) **l'Università degli Studi di Padova ha delle partecipazioni indirette nelle seguenti Società: Eurosen S.r.l., Bilcare techlogies Italia S.r.l., Ananas Nanotech S.r.l., Thundernil S.r.l., Nano Protective Coatings S.r.l., Krystalia S.r.l., MAS S.r.l.** Tali partecipazioni non rientrano nel piano di razionalizzazione in quanto la Società non è una controllata dell'Ateneo. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN LIQUIDAZIONE**	

MI.TO. TECHNOLOGY SRL ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 0,60% (non controllata) E' una Società a responsabilità limitata, già oggetto di dismissione (art. 1, comma 611, L. 190/2014 – Legge di Stabilità 2015). Costituita in data 17.05.2007 come Spin-off del Politecnico di Milano con un capitale sociale di Euro 10.000,00 suddiviso tra lo stesso Politecnico (24%) e Ip2Tech S.r.l. (76%). Con delibera n. 313 del 18.12.2007, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Padova ha approvato l'acquisizione di una quota pari al 2% del valore nominale di Euro 300,00. La Società ha per oggetto lo svolgimento di attività legate alla valorizzazione della proprietà intellettuale ed al trasferimento tecnologico, la prestazione di servizi di consulenza sulla proprietà intellettuale quali la valutazione di titoli e brevetti, la strategia d'uso, l'analisi competitiva, la valorizzazione economica finanziaria in caso di transazioni e/o acquisizioni e altre operazioni di natura finanziaria. In data 22.06.2016 con delibera n. 236 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha deliberato la cessione gratuita della quota detenuta nella Società Mi.To. Technology S.r.l. a condizione che l'acquirente si accolli i costi di trasferimento della quota stessa oppure di cederla al prezzo di Euro 478,15, con accollo delle spese di trasferimento, qualora la parte acquirente non sia disponibile ad assumere le spese di trasferimento della quota. La Società Mi.To. Technology S.r.l. è stata oggetto di ricognizione da parte dell'Ateneo in adempimento all'art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015. In data 22.06.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova ha accettato la proposta del 25.02.2016	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ateneo nella delibera 317/2017 (revisione straordinaria partecipate) dove si evidenzia che la Società Mi.To. Srl è già oggetto di dismissione (art. 1, comma 611, Legge 190/2014 – Legge di Stabilità 2015). Con Delibera n. 236/2016 l'Ateneo ha deliberato la cessione gratuita della quota detenuta nella Società Mi.To. Srl a condizione che l'acquirente si accolli i costi di trasferimento della quota stessa oppure di cederla al prezzo di Euro 478,15, con eventuale accollo delle spese di trasferimento. La Corte prende atto che in data 22.06.2016 il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova ha accettato la proposta datata 25.02.2016 del socio Dott. Basso e autorizzato la procedura di cessione attraverso "*atto di cessione notarile della quota*". La Sezione osserva come manchi un qualsiasi riferimento temporale circa la conclusione della procedura di cessione della quota detenuta, già in atto alla data di revisione straordinaria del 23.09.2016 e già programmata ai sensi della L. n. 190/2014. Inoltre, anche per questa Società si constata la mancanza di informazioni contabili, come richieste dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. n. 175/2016. La Sezione si riserva di esaminare l'evoluzione della dismissione in parola in sede di prossima revisione periodica delle partecipazioni.

del socio Dott. Basso e autorizzato la procedura di cessione attraverso "*atto di cessione notarile della quota*". **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN DISMISSIONE (in fase di cessione quota)**	

SPIN – OFF UNIVERSITARI
Partecipazione Diretta in 27 Spin-off universitari
(esenzione)
Quota detenuta per ciascuno = 5,00% del capitale sociale.

Sono tutte Società a responsabilità limitata, con caratteristiche di **Spin off o di Start up universitari** costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e previste dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. **La partecipazione diretta dell'Università** negli Spin-off rientra nelle proprie attività istituzionali e non possono essere considerati alla stregua delle ordinarie partecipazioni in società finalizzate alla produzione di beni e servizi in quanto rappresentano lo strumento ampliato, dalla stessa Legge 240/2010, per promuovere e incentivare la ricerca sul campo e lo sviluppo tecnologico. L'Ateneo precisa che il rischio finanziario, qualora l'andamento di uno Spin-off fosse estremamente negativo, è al massimo la perdita della partecipazione detenuta, che comunque era a titolo gratuito (quota che non comporta costi per l'Ateneo in quanto la "*quota di capitale*" a favore dell'Università viene ceduta gratuitamente dagli altri soci). L'Ateneo non ha mai partecipato ad aumenti di capitale degli Spin-off, anzi ha beneficiato degli introiti derivanti dalle cessioni di quote e dai dividendi.
Segue elenco Spin-off partecipati dall'Ateneo al 23.09.2016:

Denominazione	Data Costituzione	Capitale Sociale	% part. Unipd	Descrizione
Spin off Srl	21/03/2002	€ 50.000,00	5,00%	Opera nei settori della bonifica delle vecchie discariche e dei siti contaminati e nella gestione tecnicamente avanzata del dopo esercizio delle discariche chiuse, con lo scopo di minimizzare e ridurre la durata degli impatti a lungo termine.
BMR Genomics Srl	04/02/2004	€ 80.000,00	5,00%	Prodotti e servizi di sequenziamento di DNA.
Neol Srl	06/04/2004	€ 119.000,00	5,00%	Sviluppo di servizi innovativi in outsourcing, come comunicazione e collaborazione on line per le imprese, la formazione on line, l'attivazione e la gestione di intranet aziendali. Inoltre distribuisce in Italia il software FirstClass di OpenTex Corporation.

La Sezione prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nel provvedimento di "revisione straordinaria partecipate" n. 317/2017 circa il mantenimento delle quote di partecipazione nei 27 Spin-off universitari indicati nell'elenco a fianco riportato.

L'art. 4, comma 8, del D. Lgs. n. 175/2016 consente la costituzione e quindi il mantenimento delle società di Spin-off societarie.
L'Ateneo precisa che la quota di partecipazione per ogni Spin-off è pari al 5% del capitale sociale e tale quota non comporta costi per l'Università in quanto la "*quota di capitale*" a favore dell'Università degli Studi di Padova viene ceduta gratuitamente dagli altri soci. Inoltre l'Ateneo fa presente di non aver mai partecipato ad aumenti di capitale degli Spin-off partecipati ed ha, invece, "*beneficiato degli introiti derivanti dalle cessioni di quote e dai dividendi*".

La Sezione rileva, comunque, la mancanza, nel provvedimento di revisione straordinaria, di indicazioni in ordine alla situazione economico, finanziaria, patrimoniale dei 27 Spin-off partecipati. Sebbene le società Spin-off abbiano una loro specificità, per cui il legislatore ha rinviato l'applicazione, a dopo un quinquennio dalla costituzione, dei criteri di razionalizzazione, previsti dall'art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 (art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs. n. 175/2016), non se ne comprende la loro pretermissione. Di contro il loro esame avrebbe potuto agevolare, in primis l'Ateneo stesso, nel valutare il loro andamento gestionale complessivo a tutela dell'investimento pubblico effettuato e non solo "*decorso un quinquennio dalla costituzione*".
Nelle prossime revisioni periodiche la Sezione avrà certamente modo di

IT+Robotics Srl	03/05/2005	€ 41.000,00	5,00%	Visori omnidirezionali e altre applicazioni nel campo della robotica.
Piante Acqua Natura - PAN Srl	03/02/2006	€ 10.000,00	5,00%	Studio, consulenza, progettazione e commercializzazione di tecnologie che promuovano un modello di vita equo ed eco-sostenibile in campo ambientale, con particolare attenzione alla progettazione di impianti di fitodepurazione.
ANANAS Nanotech Srl	26/03/2007	€ 11.041,00	5,00%	Sviluppo e commercializzazione di prodotti basati su una tecnologia per la produzione di nanoparticelle con applicazioni nell'immunodiagnostica e nel drug delivery per il settore biomedicale, veterinario e alimentare.
GRAINIT Srl	02/04/2007	€ 100.000,00	5,00%	Sistema di analisi delle granaglie da montare sia su macchine agricole semoventi, su sistemi di carico di impianti di stoccaggio, oppure da utilizzare come strumento da banco in postazione fissa all'interno di laboratori o di aziende agricole.
Padova Risorse Srl	21/06/2007	€ 20.000,00	5,00%	Sviluppo di software statistici in ambito psicologico e sociale, applicazione di modelli matematici per la progettazione di interventi su processi inerenti le tecnologie dell'informazione, consulenza strategica, organizzativa e commerciale per le imprese.
Atraki Srl	10/11/2009	€ 20.000,00	5,00%	Progettazione, sviluppo, organizzazione e commercializzazione di sistemi informativi a supporto delle attività di pianificazione, gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto e territoriali e di creazione di software e sistemi, per l'acquisizione automa di informazioni sul traffico e sui sistemi dei trasporti.
Mihto Srl	03/03/2010	€ 10.000,00	5,00%	Consulenza e sviluppo di sistemi informativi in ambito sanitario.
CSC Srl	19/03/2010	€ 10.000,00	5,00%	Opera nel settore del comportamento canino con servizi di consulenza e formazione professionale ad operatori.
EXPIN Srl	06/09/2010	€ 10.000,00	5,00%	Progettazione e realizzazione di sistemi avanzati per il controllo strutturale di manufatti edili e per la gestione della fase di diagnostica di manufatti edili.
Lightcube Srl	20/04/2011	€ 10.000,00	5,00%	Opera nel campo dell'ingegneria elettronica e microelettronica, optoelettronica, illuminotecnica anche attraverso la realizzazione e commercializzazione di prodotti innovativi.
Etifor Srl	02/05/2011	€ 10.000,00	5,00%	Consulenza sulle certificazioni FSC sulla gestione delle foreste.
M3E Srl	25/05/2011	€ 10.000,00	5,00%	Sviluppo, implementazione e commercializzazione di software numerico per la soluzione mirata ed ottimale di problematiche tipiche del calcolo scientifico avanzato che trovano larga applicazione nel mondo dell'ingegneria ambientale, industriale e dell'energia.
Neos Srl	28/09/2011	€ 12.000,00	5,00%	Soluzioni mirate per la salvaguardia e la gestione delle risorse territoriali integrando tecnologie di remote sensing, sia da innovative piattaforme UAV che da piattaforme tradizionali (satellite, aereo), con analisi al suolo in ambito geofisico, geochimico e agronomico.
UNIRED Srl	02/05/2012	€ 50.000,00	5,00%	Promozione, realizzazione e gestione di progetti di R&D su prodotti cosmetici, integratori alimentari dietetici ed erboristici, dispositivi medici e prodotti per la casa.
Labda Srl	31/07/2013	€ 10.000,00	5,00%	Valutazione e Intervento in situazioni di difficoltà scolastica da parte di bambini e adolescenti con Disturbo Specifico

esaminare le situazioni economiche e finanziarie delle società Spin-off in parola.

				dell'Apprendimento (DSA) o semplici difficoltà incontrate durante il percorso scolastico. Si occuperà inoltre della supervisione dei professionisti coinvolti nelle problematiche legate ai
Audio Innova Srl	29/10/2013	€ 10.000,00	5,00%	Valorizza un sistema hardware e software, denominato aiRoom, ideato e realizzato allo scopo di sperimentare modalità di apprendimento innovative, in partcolare per bambini in età pre-scolare e scolare.
Bee Viva Srl	22/01/2014	€ 20.000,00	5,00%	Organizzare contest statistici per offrire alle imprese informazioni strategiche.
Technology for Propulsion and Innovation - T4i Srl	07/03/2014	€ 50.000,00	5,00%	Progettazione, produzione e vendita di componentistica relativa ai settori: aerospaziale, energetico, ambientale, navale ed impiantistico.
UNISAFE Srl	06/11/2014	€ 10.000,00	5,00%	Offerta di servizi atti all'individuazione, la descrizione e la valutazione dei rischi in ambito industriale, commerciale e civile e all'analisi delle misure di mitigazione del rischio strutturale, industriale e di incendio di edifici.
SM.SR. Srl	03/03/2015	€ 10.000,00	5,00%	Assistenza e consulenza tecnico-scientifica per l'allestimento e lo sviluppo delle azioni di monitoraggio ambientale e territoriale finalizzate principalmente alla pianificazione e al governo del territorio.
Advanced Iron Nano Technologies - AINT Srl	18/06/2015	€ 10.000,00	5,00%	Sviluppo di prodotti, materiali, dispositivi e processi basati su nanoparticelle in ossido di ferro (brevetto internazionale). Il primo prodotto, Ironcow, è un detergente superficiale per bovini.
Stellar Project Srl	01/12/2015	€ 10.526,00	5,00%	Opera nel settore aerospaziale, in particolare negli ambiti industriale ed assicurativo, mediante lo sviluppo, la produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
GymHub Srl	11/02/2016	€ 10.000,00	5,00%	Sviluppo applicativo di sistemi integrati costituiti da sensori inerziali, supporto attivo sulla comunicazione contenutistica web-based, formazione professionale ai centri fitness e benessere.
Memmia Srl	08/09/2016	€ 10.000,00	5,00%	Criopreservazione e riderivazione di linee trasgeniche murine e per l'esecuzione di piccoli interventi chirurgici sul topo.
Totale				27

Osservazione finale dell'Ateneo:
DA MANTENERE QUOTE

SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE **Da STRESS S.C.A.R.L. :** **Partecipazioni indirette** • **EDIL LAB** • **NEXT IE** **Da PARCO SCIENTIFICO GALILEO S.C.P.A. :** **Partecipazioni indirette** • **CERTOTTICA** • **CRELVEN** **Da VENETO NANOTECH S.C.P.A. (in liquidazione):** **Partecipazioni indirette** • **EUROSEN** • **BILCARE** • **ANANAS NANOTECH** • **THUNDERNIL** • **NANTO** • **KRYSTALLA** • **MAS** L'Ateneo evidenzia che tali partecipazioni però non rientrano nel piano di razionalizzazione straordinaria dell'Università di Padova in quanto le Società non sono Società controllate. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ateneo nella delibera n. 317/2017 (**revisione straordinaria),** in merito alle Società "indirettamente" partecipate per tramite di società non controllate e della relativa volontà espressa circa il mantenimento delle relative quote. Come precisato dall'Università stessa, tutte le partecipazioni indirette ed indicate (da Società **Stress Scarl**: Edil Lab, Next Ie, da **Parco Scientifico Galileo Scpa**: Certottica, Crelven; da **Veneto Nanotech Scpa**: Eurosen, Bilcare, Ananas Nanotech, Thundernil, Nanto, Krystalla, Mas) non rientrano, ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016 nel perimetro del piano di razionalizzazione straordinaria in quanto le Società Stress S.c.a.r.l., Parco Scientifico Galileo S.c.p.a. e Veneto Nanotech S.c.p.a. non sono società controllate. In merito alle suddette partecipazioni indirette, la Sezione rileva come a prescindere dalle previsioni del "perimetro oggettivo" della revisione straordinaria poste dal D. Lgs. n. 175/2016, ciascuna pubblica Amministrazione può comunque procedere all'esame delle "altre" sue partecipazioni indirette. Circa le modalità di tale esame, la Corte si attendeva "per analogia" ed a supporto della scelta di mantenimento delle partecipazioni in parola, una valutazione anche dei parametri contabili, previsti dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. n. 175 del 2016. Si richiama inoltre l'attenzione dell'Ateneo circa la decisione del mantenimento delle partecipazioni

	indirette detenute tramite Veneto Nanotech S.c.p.a. La Corte ha notizia che questa società sia in concordato preventivo di tipo liquidatorio. Procedura che comporterà la dismissione di tutte le sue immobilizzazioni, comprese quelle finanziarie, che ricomprendono, quindi, le sue partecipazioni societarie.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP **(ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)**	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo (così come definite dallo Statuto dell'Università degli Studi di Padova) e, come evidenziato nel provvedimento n. 317/2017, le società rispondono ai requisiti di cui all'art. 4.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Soltanto due Società (Smart Unipd Srl e Stress Scarl) hanno indicato i dati riferiti ai dipendenti ed amministratori e dette Società soddisfano il predetto parametro. Per le altre Società non sono stati indicati i suddetti dati.
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	Nessuna delle società partecipate dall'Ateneo svolge attività sovrapponibili tra di esse, in quanto specificamente dedicate alla ricerca in settori peculiari.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro (importo	Solo per la Società Stress S.c.a.r.l. sono stati indicati i dati economico-finanziari del triennio precedente (dal 2013 al 2015)

ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	evidenziando un fatturato medio pari ad €. 2.950.980,00 (quindi superiore ai 500.000,00 euro). Per la Società Smart Unipd Srl l'Ateneo ha fatto presente che, essendo stata costituita nel 2016, non si hanno a disposizione i dati di fatturato. Per le altre società non sono stati indicati dati economico-finanziari.
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Soltanto per la Società Stress S.c.a.r.l. sono stati indicati i risultati di esercizio dei cinque anni precedenti (dal 2011 al 2015) e non si riscontra la presenza di un risultato negativo. Per tutte le altre Società non sono stati indicati dati contabili.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	La politica dell'Ateneo, volta a limitare il costo delle partecipazioni a carico dello stesso, prevede che la partecipazione negli Spin-off miri comunque ad un contenimento dei costi durante gli anni di avvio delle società e che le società Spin-off non pesino finanziariamente sul bilancio dell'Università. Nello specifico, però, non sono state indicate azioni di contenimento dei costi.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano progetti di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dall'Università degli Studi di Padova, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	**4**	**5**	**3**	**0**	**3**	**5 (*)**
PARTECIPATE INDIRETTE Detenute tramite società non "in controllo"	**/**	**11**	**0**	**0**	**0**	**11**
SPIN – OFF UNIVERSITARI	**25**	**27**	**/**	**0**	**0**	**27**
ALTRI ENTI (CONSORZI)	**26**	**Non indicati**	**Non indicati**	**Non indicati**	**Non indicati**	**Non indicati**

(*) Con riferimento alle **partecipazioni "dirette"** la consistenza finale comprende anche le tre partecipazioni in fase di dismissione/liquidazione.

§ 10.3 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 24.10.2017
ACQUISITO SU PORTALE MEF IL 30.10.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva come il Provvedimento per la *Revisione straordinaria* (Verbale del Consiglio di Amministrazione dell'Università Ca' Foscari n. 152 in data 06.10.2017) è stato inviato alla Corte dei Conti in data 24.10.2017 e comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 30.10.2017 per il tramite dell'apposita procedura ministeriale ("Portaletesoro.mef.gov"). L'adozione della revisione straordinaria è avvenuta oltre il termine del 30.09.2017, fissato dalla normativa vigente.

L'Ateneo con delibera n. 152/2017 rinvia al precedente provvedimento di ricognizione delle Società partecipate detenute dall'Università Cà Foscari approvato con delibera n. 33 del 09.03.2017 dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016. Il termine inizialmente indicato del 30.03.2017 è stato poi, per effetto del D. Lgs. 100/2017 (c.d. correttivo), differito al 30.09.2017. Nel provvedimento 152/2017 sopra richiamato, si evidenzia che, nonostante alcuni parametri previsti a norma di legge per individuare gli Enti da sottoporre a razionalizzazione siano mutati per effetto del D. Lgs. 100/2017 - nonostante tali modifiche – il piano di razionalizzazione non richiede d'essere revisionato e pertanto l'Università Cà Foscari conferma quanto già approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 09.03.2017.
L'Ateneo possedeva alla data del 23.09.2016, quote in sette Società **direttamente partecipate** e, delle sette Società partecipate dall'Ateneo, cinque costituiscono *Spin-off universitari* e specificatamente:

- Anteo Srl (**in fase di cessione quote**);
- Aries Srl (**in fase di cessione quote)**;
- Digitalviews Srl (**già avviate procedure di cessione quote**);
- Strategy Innovation (**in fase di cessione quote)**;
- Veasy Srl (**già avviate procedure di cessione quote)**.

Le rimanenti due Società sono:

- una **Società in-house** "Edizioni Cà Foscari Srl" (costituita il 1 luglio 2016 **– in fase di cessione quote**);
- una **Società consortile** "Veneto Nanotech Scarl" (già **in liquidazione** - posta in stato di concordato preventivo con riserva depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c. 6 L.F., in data 30.06.2015 presso il Tribunale di Padova e omologato in data 11.11.2016).

Con delibera n. 32 del 09.03.2017 il Consiglio di Amministrazione ha avviato le procedure di cessione delle quote di proprietà dell'Ateneo negli Spin-off **Digitalviews Srl** e **VeasyT Srl**.

Inoltre, con delibera n. 152 del 06.10.2017 sono state avviate anche le procedure di cessione delle quote dell'Università negli altri tre Spin-off partecipati (**Anteo Srl**, **Aries Srl** e **Strategy Innovation Srl**) ed è stato indicato, quale termine per la cessione delle quote, l'anno 2018.
Con la medesima delibera, inoltre, sono state avviate le procedure per alienare, entro il 2018, anche la partecipazione nella Società *in-house* **Edizioni Cà Foscari Srl**.

Nei Provvedimenti n. 33/2017 e 152/2017 di ricognizione straordinaria delle partecipazioni (ex art. 24, comma 1, del TUSP) l'Università Cà Foscari di Venezia ha analizzato le 7 Società direttamente partecipate e 3 Società indirettamente partecipate. Come di seguito riportato, inoltre, sono pochissimi i dati indicati dall'Ateneo in merito ai risultati economico-finanziari delle Società partecipate.

Verifica provvedimenti adottati - Il Piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014, è stato inoltrato alla Corte dei Conti in data 30.03.2015 (prot. n. 2070/2015). - La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data 25.03.2016 (prot. n. 3816/2016). - La delibera di ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23.09.2016 e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1, TUSP) è stata adottata in data 09.03.2017 (n. 33/2017), riconfermata con delibera n. 152/2017 dal Consiglio di Amministrazione ed inviata alla Corte dei Conti in data 24.10.2017 (prot. n. 12191). - Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito al 30.09.2017. Il provvedimento n. 152/2017 è stato inviato al Mef in data 30.10.2017 (acquisito con prot. n. DT 86686-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni - Portaletesoro.mef.gov, comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).	

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE **ANTEO SRL** ***Partecipazione Diretta*** ***Spin off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 22,22% pari ad €. 3.000,00 (valore contabile al 31.12.2016 pari ad €. 2.441,00) E' una Società a responsabilità limitata, con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** costituita il 25.07.2014 ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel provvedimento di revisione straordinaria è stata evidenziata, nel risultato di esercizio 2015, una perdita di esercizio pari ad €. - 4.456,00. È intenzione dell'Ateneo dare corso, entro il 2018, alle procedure di cessione della propria quota nello Spin-off Anteo Srl e, pertanto, con la Delibera 152 del 06.10.2017 sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica per la relativa alienazione. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA ALIENARE QUOTE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nel provvedimento n. 152/2017 avente ad oggetto: "*Partecipazioni di Ateneo – Adempimenti ai sensi del T.U. delle Società Pubbliche*" (**Revisione straordinaria -** ex art. 24, comma 1, del TUSP, modificato dal D. Lgs. 100/2017), circa l'intenzione di dare corso alle procedure di cessione della quota di partecipazione nello Spin-off Anteo Srl procedendo, entro l'anno 2018, alla relativa alienazione della partecipazione detenuta. Fermo restando il disposto dell'art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs n. 175/2016, che prevede un rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U. per le società di Spin-off, ci si attendeva la loro rappresentazione, anche in considerazione della scelta di dismissione adottata dall'Ateneo (viene, invece, indicata soltanto una perdita di esercizio per l'anno 2015 pari ad €. - 4.456,00). La Sezione rileva che il termine indicato dall'Ateneo per procedere alla cessione è l'anno 2018 (rectius l'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede l'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria), mentre la procedura prescelta è un "*avviso pubblico per la presentazione di offerte non inferiori alla base d'asta fissata al maggiore valore tra conferimento iniziale e valorizzazione del patrimonio netto. In assenza di offerte, la cessione della quota avverrà attraverso trattativa privata o, in subordine, mediante l'esercizio dell'opzione di vendita nei confronti dei Soci*". La Sezione si riserva di esaminare l'evoluzione della dismissione in parola in sede di prossima revisione periodica delle partecipazioni.

ARIES SRL ***Partecipazione Diretta*** ***Spin off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 10,00% pari ad €. 3.000,00 (valore contabile al 31.12.2016 €. 3.027,00) E' una Società a responsabilità limitata, con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** costituita il 14.07.2015 ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel provvedimento di Revisione straordinaria è stato evidenziato, nel risultato di esercizio 2015, un utile di esercizio pari ad €. 270,00. È intenzione, comuque, dell'Ateneo dare corso, entro il 2018, alle procedure di cessione della propria quota nello Spin-off Aries Srl (delibera n 152 del 06.10.2017). **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA ALIENARE QUOTE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nel Piano di razionalizzazione partecipate (provvedimento n. 152/2017 **revisione straordinaria**), di dare corso alle procedure di cessione della quota detenuta dall'Università nello Spin off Aries Srl, procedendo, entro l'anno 2018, alla cessione della quota medesima. Fermo restando il disposto dell'art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs. n. 175/2016, che prevede un rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art 20 del T.U. per le società di Spin-off, ci si attendeva la loro rappresentazione, anche in considerazione della scelta di dismissione adottata dall'Ateneo (viene indicato solo un utile pari ad €. 270,00 nel risultato di esercizio 2015). La Sezione prende atto di quanto segnalato dall'Ateneo, in merito all'intenzione di eliminare la partecipazione detenuta nello Spin off Aries Srl, così come per gli altri due Spin-off partecipati (Anteo Srl e Strategy Innovation Srl), dando corso, con il provvedimento n. 152/2017, all'avvio delle procedure per la cessione delle relative quote di partecipazione. Il termine indicato dall'Ateneo per procedere a detta cessione è l'anno 2018 (rectius, l'art.24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede l'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria) e la procedura scelta è attraverso un "*avviso pubblico per la presentazione di offerte non inferiori alla base d'asta fissata al maggiore valore tra conferimento iniziale e valorizzazione del patrimonio netto. In assenza di offerte, la cessione della quota avverrà attraverso trattativa privata o, in subordine, mediante l'esercizio dell'opzione di vendita nei confronti dei Soci*". La Sezione si riserva di esaminare l'evoluzione della dismissione in parola in sede di prossima revisione periodica delle partecipazioni.

STRATEGY INNOVATION SRL ***Partecipazione Diretta*** ***Spin off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 10,00% pari ad €. 1.000,00 (valore contabile al 31.12.2016 €. 1.615,00) E' una Società a responsabilità limitata, con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** costituita il 02.10.2015 ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel provvedimento di revisione straordinaria è stato evidenziato, nel risultato di esercizio 2015, una perdita di esercizio pari ad €. - 3.276,00. Anche per lo Spin off partecipato Strategy Innovation Srl, l'Ateneo con delibera 152/2017 ha dato l'avvio delle procedure per alienare la propria quota procedendo, entro l'anno 2018, alla cessione della partecipazione medesima. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA ALIENARE QUOTE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nel provvedimento n. 152/2017 di **Revisione straordinaria**, con il quale, tra l'altro, ha dato corso all'avvio delle procedure di cessione, entro il 2018, della partecipazione detenuta anche nello Spin-off Strategy Innovation Srl. Fermo restando il disposto dell'art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs. n. 175/2016, che prevede un rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art 20 del T.U. per le società di Spin-off, ci si attendeva la loro rappresentazione, anche in considerazione della scelta di dismissione adottata dall'Ateneo (viene indicata solo una perdita d'esercizio pari ad €. -3.276,00 nel risultato di esercizio 2015). La Sezione prende atto che la tempistica indicata dall'Ateneo per procedere alla cessione delle quote è l'anno 2018 (rectius l'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede l'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria) e la procedura scelta è attraverso un "*avviso pubblico per la presentazione di offerte non inferiori alla base d'asta fissata al maggiore valore tra conferimento iniziale e valorizzazione del patrimonio netto. In assenza di offerte, la cessione della quota avverrà attraverso trattativa privata o, in subordine, mediante l'esercizio dell'opzione di vendita nei confronti dei Soci*". La Sezione si riserva di esaminare l'evoluzione della dismissione in parola in sede di prossima revisione periodica delle partecipazioni.

DIGITALVIEWS SRL ***Partecipazione Diretta*** ***Spin off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 19,00% pari ad €. 1.900,00 E' una Società a responsabilità limitata, con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** costituita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel provvedimento di Revisione straordinaria è stato evidenziato, nel risultato di esercizio 2015, un utile di esercizio pari ad €. 8.122,00. L'Ateneo con delibera n. 32 del 09.03.2017 aveva già avviato le procedure di cessione della quota di Cà Foscari negli Spin-off Digitalviews Srl e VeasyT Srl. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA ALIENARE QUOTE**	La Sezione prende atto di quanto esposto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152/2017, ove si precisa che con il provvedimento dell'Ateneo n. 32/2017 sono state già avviate le procedure di cessione della quota dell'Ateneo "Cà Foscari" detenuta nello Spin-off Digitalviews Srl. La Sezione prende atto che è stato pubblicato in data 7 settembre 2016 avviso di sollecitazione alla ricezione d'offerte per l'acquisto di quote della Società Digitalviews Srl (prot. 39.427/2016), la gara però è andata deserta. Quindi l'Università, con la Delibera n. 32/2017 soprarichiamata, considerata la congruità dell'importo offerto, ha autorizzato l'avvio di negoziazione diretta per l'acquisto da parte dell'attuale compagine sociale dell'Ente della quota di spettanza dell'Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 10 del T.U. sulle Società Pubbliche. La Corte non può non rilevare che non sono stati indicati, neppure in questa ipotesi di dismissione "semplificata" tramite negoziazione diretta, i tempi di conclusione dell'alienazione. Per quanto, occorre rammentare che l'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede espressamente che l'alienazione abbia attuazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria. Fermo restando il disposto dell'art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs. n. 175/2016, che prevede un rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U. per le società di Spin-off, ci si attendeva la loro rappresentazione, anche in considerazione della scelta di dismissione adottata dall'Ateneo (viene indicato solo un utile d'esercizio di €. 8.122,00 in relazione al risultato d'esercizio 2015). La Sezione, in sede di revisione periodica, comunque, avrà modo di valutare l'evoluzione del procedimento di dismissione.

VEASYT SRL ***Partecipazione Diretta*** ***Spin off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 3,70% pari ad €. 500,00 E' una Società a responsabilità limitata, con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** costituita ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel provvedimento di revisione straordinaria è stata evidenziata una perdita d'esercizio pari ad €. -58.474,00, nel risultato di esercizio 2015. L'Ateneo, con delibera n. 32 del 09.03.2017, aveva già avviato le procedure di cessione della quota di Cà Foscari anche nello Spin-off VeasyT Srl. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA ALIENARE QUOTE**	La Sezione prende atto di quanto esposto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 152/2017, ove si precisa che con il provvedimento dell'Ateneo n. 32/2017 sono state già avviate le procedure di cessione anche della quota dell'Università "Cà Foscari" detenuta nello Spin-off VeasyT Srl. La Sezione prende atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 9 marzo 2017 deliberava l'autorizzazione, ritenuta la congruità dell'importo offerto, all'avvio di trattativa diretta per la cessione delle quote della Società VeasyT Srl, secondo quanto previsto dall'art. 10 del T.U. sulle Società Pubbliche. La Corte non può non rilevare che non sono stati indicati, neppure in questa ipotesi di dismissione "semplificata" tramite negoziazione diretta, i tempi di conclusione dell'alienazione. Per quanto, occorre rammentare che l'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede espressamente che l'alienazione abbia attuazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria. Fermo restando il disposto dell'art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs. n. 175/2016, che prevede un rinvio quinquennale nell'applicazione dei criteri di razionalizzazione di cui all'art. 20 del T.U. per le società di Spin-off, ci si attendeva la loro rappresentazione, anche in considerazione della scelta di dismissione adottata dall'Ateneo (viene indicata solo una perdita d'esercizio di €. -58.474,00 nel risultato d'esercizio 2015). La Sezione, in sede di revisione periodica, comunque, avrà modo di valutare l'evoluzione del procedimento di dismissione.

EDIZIONI CA' FOSCARI SRL ***Partecipazione Diretta – Società in-house*** Quota detenuta = 100,00% pari ad €. 20.000,00 E' una Società *in-house* (a responsabilità limitata) costituita il 1 luglio 2016, con **partecipazione diretta** (e con controllo analogo). L'Ateneo segnala, ai fini della verifica del rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2 e 16, del T.U., che la Società Edizioni Cà Foscari Srl: 1. svolge attività pressochè totale a favore dell'Università e la medesima attività è definita dall'art. 4, comma 2, lett. d, del Testo Unico (*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento);* 2. ha un numero di dipendenti (tra occasionali e a tempo indeterminato) superiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unico Organo di governo della stessa; 3. considerata la recente costituzione (01 luglio 2016) non è possibile effettuare alcuna valutazione in merito al fatturato/risultato di esercizio. Con il provvedimento di Revisione straordinaria n. 152/2017 è stato comunque dato mandato al Direttore Generale di dare avvio alle procedure per alienare la partecipazione dell'Ateneo nella Società *in-house* Edizioni Cà Foscari Srl. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA ALIENARE QUOTE**	La Sezione prende atto di quanto esposto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 06.10.2017 "Partecipazioni di Ateneo – Adempimenti ai sensi del T.U. delle Società pubbliche" (Revisione straordinaria) e dell'espressa volontà dell'Ateneo di dare corso all'avvio delle procedure per alienare la partecipazione nella Società *in-house* Edizioni Cà Foscari Srl. La Corte prende atto che l'Ateneo, con il provvedimento n. 152/2017, ha dato corso alla verifica, per la partecipata (Società *in-house)* Edizioni Cà Foscari Srl, del rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, comma 2 e 16, del TU. La Corte prende atto delle poche informazioni trasmesse (tra l'altro non è stato indicato il numero di dipendenti né quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione e relativi compensi, neppure in riferimento al 2016) in ragione della costituzione della società solo nel 2016 - "*la recente costituzione (01.07.2016) non permette alcuna valutazione in merito al fatturato/risultato di esercizio*". La Corte, pertanto, non può che prendere atto della decisione di dismissione della partecipazione, costituita appena l'anno precedente la revisione straordinaria del 2017 ed invitare l'Ateneo ad una maggiore ponderazione delle proprie scelte di partecipazioni negli Organismi pubblici. La Corte osserva, inoltre, che anche per tale dismissione non è stato indicato nessun termine di conclusione dell'iter di alienazione, peraltro, comunque previsto dall'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016. La Sezione si riserva di esaminare l'evoluzione della dismissione in parola in sede di prossima revisione periodica delle partecipazioni.

VENETO NANOTECH S.c.a.r.l. ***Partecipazione diretta – Società Consortile per Azioni (già in liquidazione)*** Quota detenuta = 0,01% pari ad €. 5,00 E' una Società *consortile* già in liquidazione (posta in stato di concordato preventivo con riserva depositato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 161 c. 6 L. F., in data 30 giugno 2015 presso il Tribunale di Padova e omologato in data 11 novembre 2016). Il piano concordatario presentato dalla Società è di tipo liquidatorio, essendo prevista la cessione di tutti i suoi beni (immobilizzazioni e rimanenze, riscossione dei crediti sociali e dei canoni di affitto dei rami di azienda, con successiva vendita degli stessi). L'attivo concordatario è stimato in circa 4 milioni ed il passivo complessivo in circa 12 milioni. L'Ateneo segnala che sono in corso di pubblicazione l'avviso di gara per la vendita dei rami di azienda, già oggetto di affitto e l'avviso d'asta per i beni mobili di proprietà dell'Ente. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN LIQUIDAZIONE**	La Corte prende atto di quanto esposto nella delibera del Consiglio di Amministrazione n. 152 del 06.10.17 (Revisione straordinaria ex art. 24, comma 1, del TUSP), dalla quale si evince che la Società Veneto Nanotech Scarl è già in liquidazione (posta in stato di concordato preventivo con riserva depositato presso il Tribunale di Padova in data 30.06.2015 ed omologato in data 11.11.2016). La Sezione prende atto, dalle indicazioni fornite dall'Ateneo, che non si è ancora conclusa la procedura di liquidazione comprensiva della cancellazione della Società dal Registro delle imprese e non sono state fornite indicazioni (quantomeno previsionali) in ordine alla tempistica di conclusione della articolata procedura liquidatoria cui è soggetta la società. La Sezione invita l'Ateneo a mantenere un attento e puntuale monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione ed a farsi parte diligente nell'individuazione di un termine, seppure prospettico, di conclusione della liquidazione, sentito il Liquidatore.

SOCIETA' INDIRETTAMENTE PARTECIPATE	
GREE DECISION SRL ***Partecipazione indiretta*** ***Spin-off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 5,00% pari ad €. 500,00 E' una Società *indirettamente partecipata* (art. 2, comma 1, lett. g: "*partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*"), per il tramite della Fondazione Università Cà Foscari. **HEAD UP SRL** ***Partecipazione indiretta*** ***Spin-off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 10,00% pari ad €. 3.000,00 E' una Società *indirettamente partecipata* (art. 2, comma 1, lett. g: "*partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica*"), per il tramite della Fondazione Università Cà Foscari. **STRATEGY INNOVATION SRL** ***Partecipazione indiretta*** ***Spin-off universitario (esenzione)*** Quota detenuta = 11,00% pari ad €. 1.000,00 E' una Società *indirettamente partecipata* (art. 2, comma 1, lett. g: "*partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della*	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nel provvedimento di **Revisione straordinaria** (delibera n. 152/2017) in merito alle tre Società "indirettamente" partecipate (art. 2, comma 1, lett. g: "*partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"),* tutte per il tramite della Fondazione Università Cà Foscari. La Sezione rileva che il provvedimento di revisione straordinaria risulta carente di informazioni contabili anche per le partecipate indirette, infatti viene indicata soltanto una perdita d'esercizio pari ad €. -3.276,00 nel risultato di esercizio 2015 per la Società Strategy Innovation Srl. Tale circostanza non permette di valutare se tali partecipazioni risultano, per l'Università, economiche o meno. Infine, la Corte prende altresì atto di quanto comunicato dall'Ateneo che nel precisare di aver analizzato gli enti partecipati, anche in via minoritaria, e comunque al di là di situazioni di controllo previste dalla norma del Testo Unico, compiuto tale esame non risultano, per l'Università Cà Foscari, situazioni di criticità da rilevare e, pertanto, per l'Ateneo non vi sono partecipazioni da dismettere al di là delle già autorizzate alienazioni di quote come sopra riportato. La Sezione rileva, comunque, la mancanza, nel provvedimento di revisione straordinaria, di indicazioni in ordine alla situazione economico, finanziaria, patrimoniale delle società Spin-off indirettamente partecipate. Sebbene le società Spin-off abbiano una loro specificità, per cui il legislatore ha rinviato l'applicazione, a dopo un quinquennio dalla costituzione, dei criteri di razionalizzazione, previsti dall'art. 20 D. Lgs n. 175/2016 (art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs.

medesima amministrazione pubblica"), per il tramite della Fondazione Università Cà Foscari. Per questa Società l'Ateneo ha segnalato una perdita di esercizio pari ad €. – 3.276,00 nel risultato di esercizio 2015. Ai fini di una maggiore rappresentatività dell'attuale situazione delle società partecipate, l'Ateneo ha ritenuto di esaminare gli Enti partecipati, anche in via minoritaria (al di là delle situazioni di controllo previste dalla norma del Testo Unico). Compiuto tale esame, non risultano situazioni di criticità da rilevare. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA MANTENERE**	n.175/2016), non se ne comprende la loro pretermissione. Di contro il loro esame avrebbe potuto agevolare, in primis l'Ateneo stesso oltre che la Fondazione Università Cà Foscari, nel valutare l'andamento gestionale complessivo a tutela dell'investimento pubblico effettuato e non solo *"decorso un quinquennio dalla costituzione"* . Nelle prossime revisioni periodiche la Corte avrà certamente modo di esaminare le situazioni economiche e finanziarie di tali società Spin-off controllate indirette.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "CA' FOSCARI" DI VENEZIA	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP (ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali, come definite dall'art. 2 dello Statuto di Ateneo e corrispondono a quanto previsto all'art. 4 TUSP. Anche in relazione ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP, il Rettore ha evidenziato che non vi sono stati nuovi ulteriori sviluppi o cambiamenti in merito allo stato delle Società partecipate dall'Università "Cà Foscari" di Venezia rispetto alla data del 23 settembre 2016 (né nuove costituzioni di società o acquisto di partecipazioni). Relativamente alle quote di partecipazione detenute dall'Ateneo in Spin-off universitari, dopo un tempo congruo (uscita dell'Ateneo dalle compagini societarie costituite **da oltre 5 anni** – art. 5, comma 2, del Regolamento dell'Ateneo) devono essere cedute qualora la struttura acquisita dallo Spin-off non abbia nel frattempo raggiunto i requisiti dimensionali minimi che la L. 190 prevede ai fini del mantenimento della partecipazione. Per le cinque Società Spin off direttamente partecipate (Digitalviews Srl, VeasyT Srl, Anteo Srl, Aries Srl e Strategy Innovation Srl), l'Ateneo

	ha comunque già avviato le procedure di cessione delle proprie quote.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Soltanto per la Società Edizioni Cà Foscari Srl è stato evidenziato, nel provvedimento 152/2017, che ha un numero di dipendenti (tra occasionali e a tempo indeterminato) superiore a quello dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, unico Organo di governo della stessa. Per tutte le altre Società non sono stati indicati i dati relativi a detto parametro.
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	Nessuna delle società partecipate dall'Ateneo svolge attività sovrapponibili tra di esse, in quanto, specificamente dedicate alla ricerca in settori peculiari.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	Non sono stati evidenziati, per tutte le Società, i dati economico-finanziari del triennio precedente.
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Non sono stati, altresì, indicati per le predette Società i dati economico-finanziari dei cinque esercizi precedenti.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	La politica dell'Ateneo, volta a limitare il costo delle partecipazioni a carico dello stesso, prevede che la rappresentanza dei dipendenti negli Organi di governo delle società partecipate sia gratuita.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano progetti di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dall'Università degli Studi "Cà Foscari" di Venezia, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "CA' FOSCARI" DI VENEZIA

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	2	2	2	0	2	2 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	3	3	/	/	0	3
SPIN – OFF UNIVERSITARI	2	5	5	0	5	5 (**)

(*) Con riferimento alle **partecipazioni "dirette"** la consistenza finale comprende le due società partecipate attualmente in dismissione
(**) La consistenza finale al 23/09/2016 degli Spin-off comprende tutti i cinque spin-off attualmente in liquidazione/dismissione.

§ 10.4 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI IUAV DI VENEZIA

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 02.03.2018
ACQUISITO SU PORTALE MEF IL 26.10.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva come il Provvedimento di "*Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Università IUAV di Venezia in società*" - delibera n. 126 del Consiglio di Amministrazione in data 20.09.2017 - sia stato inviato alla Corte dei Conti in data 02.03.2018, ben oltre i termini fissati dalla normativa vigente. L'Ateneo ha trasmesso detta deliberazione del Consiglio di Amministrazione (n. 126/2017) al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'apposita procedura ministeriale *(applicativo Partecipazioni - Portaletesoro.mef.gov*), in data 26.10.2017.

Con la predetta delibera n. 126/2017 l'Ateneo rinvia al precedente provvedimento di ricognizione approvato nel marzo 2017, rilevando che le partecipazioni societarie dell'Università risultavano di scarsa entità, la maggior parte delle società erano in fase liquidatoria e che l'unica società "attiva" risultava essere la New Design Vision (spin-off universitario) costituita il 1° marzo 2017. L'Ateneo ha evidenziato che la situazione non è mutata e la revisione effettuata per le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, alla data del 23 settembre 2016 dall'Università è di seguito riassunta:

1. Veneto Nanotech S.c.p.a. (**in liquidazione)**;
2. Vega – Parco Scientifico e Tecnologico (**in concordato preventivo)**;
3. Unisky Srl – spin-off universitario (**in corso procedure per cessione quota)**;
4. ISP, Iuav Studi e Progetti Srl (**in liquidazione)**;
5. New Design Vision – spin-off universitario, società costituita formalmente il 1° marzo 2017 (**non rientra nella revisione straordinaria).**

Le società partecipate sottoposte a revisione straordinaria (ex art. 24, comma 1, del TUSP) da parte dell'Ateneo, sono state esclusivamente le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. Pertanto, con la delibera n. 126/2017 l'Università Iuav di Venezia ha analizzato le tre Società direttamente partecipate e i due Spin-off di cui è socia (quello costituito però a marzo 2017 non rientra nella rilevazione richiesta).

Verifica provvedimenti adottati - Il Piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612, L. 190/2014, è stato inoltrato alla Corte dei Conti in data 10.04.2015 (prot. Corte Conti n. 2370/2015). - La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data data 05.04.2016 (prot. Corte Conti n. 4242/2016). - Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato in data 20.09.2017 (delibera n. 126/2017) dal Consiglio di Amministrazione e pervenuto alla Corte dei Conti in data 02.03.2018 (prot. Corte Conti n. 1532/2018) - Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. Il provvedimento n. 126/2017 è stato trasmesso dall'Ateneo al Mef in data 26.10.2017 (prot. n. DT 84690-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni - *Portaletesoro.mef.gov*, comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).	

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

VENETO NANOTECH SCPA
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 0,026% ***(controllata)***
(Società in liquidazione)

E' una Società *cooperativa per azioni,* costituita nel 2003 e per detta Società è iniziata la procedura di liquidazione già nel 2015. L'Università IUAV rileva che il bilancio 2015 della Società presenta una perdita di esercizio pari ad €. -1.589.649,00. Il liquidatore, Dott. Gabriele Vencato, ha predisposto il bilancio tenendo conto della procedura liquidatoria tesa alla trasformazione in denaro delle attività, all'estinzione delle passività ed alla distribuzione tra i soci dell'attivo netto residuo. Il 30 maggio 2017 l'Assemblea dei Soci ha approvato il bilancio 2015.
L'Ateneo ha evidenziato i seguenti dati di bilancio:

- il fatturato (valore della produzione) del triennio precedente (anni 2015-2014-2013) è il seguente:

2015	2014	2013	***Fatturato medio***
Euro 164.145	Euro 1.121.611	Euro 1.364.671	***Euro 828.815,38***

Inoltre, tra i dati di bilancio riportati, il risultato di esercizio dei cinque anni precedenti (anni 2015-2014-2013-2012-2011) è il seguente:

2015	2014	2013	2012	2011
Euro -1.650.782	Euro -4.736.270	Euro -819.207	Euro -627.925	Euro -1.572.287

Il numero dei dipendenti da febbraio a maggio 2016 è stato di n. 2 e da maggio a dicembre n. 1, per una spesa complessiva nel 2016 pari ad €. 67.838,00. Presente un solo Amministratore

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ateneo nella delibera n. 126 Cda/2017 del 20.09.2017 avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Università IUAV di Venezia in società*", anche in ordine alla partecipazione in Veneto Nanotech Scpa, peraltro con procedura di liquidazione avviata già nel 2015.

La Sezione rileva che i dati di bilancio evidenziati dall'Ateneo riportano un risultato negativo per tutti i cinque esercizi precedenti (dal 2015 al 2011).

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Università IUAV che ha fatto presente che il liquidatore, Dott. Vencato, ha predisposto il bilancio 2016 tenendo conto della procedura liquidatoria tesa alla trasformazione in denaro delle attività, estinzione delle passività e distribuzione tra i soci dell'attivo netto residuo, cercando di attenersi, nella predisposizione del predetto bilancio, al criterio di massima prudenza nell'individuazione delle poste dell'attivo e del passivo. Del resto questa Sezione ha notizia che la società sia soggetta a procedimento di concordato di tipo liquidatorio.

La Sezione invita l'Ateneo a mantenere un attento e puntuale monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione ed a farsi parte diligente nell'individuazione di un termine,

Unico (compenso indicato €. 15.000,00) ed un componente dell'Organo di controllo (compenso €. 11.000,00). L'Ateneo però non ha indicato i tempi di conclusione della stessa procedura liquidatoria in parola. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN LIQUIDAZIONE**	seppure prospettico, di conclusione della liquidazione, sentito il Liquidatore.

VEGA – PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO S.C.A.R.L.
Società Consortile a Responsabilità limitata
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 0,002% (non controllata)
(in concordato preventivo)

E' una Società consortile a responsabilità limitata, con partecipazione diretta e non controllata. La società Vega - Parco Scientifico e Tecnologico Scarl è stata costituita nel 1993 ed attualmente è in concordato preventivo con continuità aziendale (la procedura di concordato è iniziata nel 2013). L'Ateneo ha fatto presente che la Società sta operando per il perseguimento degli obiettivi del piano di dismissioni e continuità aziendale in linea con il piano concordatario. Viene altresì precisato che la rilevanza del lavoro svolto negli ultimi due anni ha portato alla ricostruzione di un'immagine positiva della Società. Con l'Ateneo la Società è coinvolta nel progetto *"Marghera Lab"* (laboratorio di ricerca per la rigenerazione di Porto Marghera).
L'Ateneo ha evidenziato i seguenti dati di bilancio:

- il fatturato (valore della produzione) del triennio precedente (anni 2015-2014-2013) è il seguente:

2015	2014	2013	***Fatturato medio***
Euro 3.059.000,00	Euro 2.885.000,00	Euro -----	***Euro /***

Inoltre, tra i dati di bilancio riportati, il risultato di esercizio dei cinque anni precedenti (anni 2015-2014-2013-2012-2011) è il seguente:

2015	2014	2013	2012	2011
Euro -886.377,00	Euro -855.217,00	Euro -2.849.981,00	Euro ------	Euro -------

L'Università IUAV ha rilevato, altresì, che nel bilancio 2016 è stata indicata una perdita di esercizio pari ad €. -2.381.394,00, pertanto per effetto delle perdite conseguite nel precedente

La Sezione prende atto di quanto esposto nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 126/2017 (revisione straordinaria partecipate) in ordine alla partecipazione nella Società Vega – Parco Scientifico e Teconologico Scarl, soggetta alla procedura di concordato preventivo dal 2013.

La Sezione rileva che i dati di bilancio evidenziati dall'Ateneo riportano un risultato negativo per tre esercizi consecutivi (2015-2014-2013), mentre non sono stati indicati dati per gli esercizi precedenti (2012-2011).

La Corte rileva che l'Ateneo ha fatto presente che la Società sta operando al perseguimento degli obiettivi del piano di dismissioni e continuità aziendale in linea con il piano concordatario e che la rilevanza del lavoro svolto negli ultimi due anni ha portato alla ricostruzione di un'immagine positiva della Società, peraltro coinvolta con l'Università IUAV nel progetto *"Marghera Lab"* (laboratorio di ricerca per la rigenerazione di Porto Marghera).

La Sezione non può che prendere atto della segnalazione dell'Ateneo in merito *"alla perdita di esercizio indicata nel bilancio 2016 e pari ad €. - 2.381.394,00. Pertanto, per effetto delle perdite conseguite nel precedente esercizio il capitale risultava diminuito di oltre un terzo, non essendo stato possibile recuperare nell'anno 2016 tale diminuzione, sarà convocata l'assemblea societaria per gli opportuni provvedimenti ex art. 2482 bis del Codice Civile"*.
La Corte, alla luce dell'avvio delle procedure di cui all'art. 2482 bis del Codice Civile anzi citato, esaminerà nell'ambito della revisione periodica

esercizio il capitale risultava diminuito di oltre un terzo, non essendo stato possibile recuperare nell'anno 2016 tale diminuzione, sarà convocata l'assemblea societaria per gli opportuni provvedimenti ex art. 2482 bis del Codice Civile. Alla data della rilevazione i dipendenti erano 8 (costo personale €. 497.533,00), n. 6 componenti dell'Organo di amministrazione (compensi per €. 135.680,00) e n. 5 componenti dell'Organo di controllo (compensi per €. 14.000,00). L'Ateneo però non ha indicato i tempi di conclusione della stessa procedura liquidatoria. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN CONCORDATO PREVENTIVO**	la posizione della società, già posta in concordato preventivo. La Corte raccomanda all'Università IUAV il monitoraggio periodico della partecipazione.

UNISKY SRL
Spin-off universitario (esenzione)
Partecipazione Diretta
Quota di partecipazione = 10,00% (non controllata)
(<u>in corso procedure per cessione quota sociale</u>)

E' una Società *a responsabilità limitata,* costituita nel 2009, con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** (ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e previste dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240). **La partecipazione diretta dell'Università** negli spin-off rientra nelle proprie attività istituzionali e non possono essere considerati alla stregua delle ordinarie partecipazioni in società finalizzate alla produzione di beni e servizi, in quanto, rappresentano lo strumento ampliato dalla stessa Legge 240/2010 per promuovere e incentivare la ricerca sul campo e lo sviluppo tecnologico.
L'Ateneo ha evidenziato i seguenti dati di bilancio:

- il fatturato (valore della produzione) del triennio precedente (anni 2015-2014-2013) è il seguente:

2015	2014	2013	***Fatturato medio***
Euro 231.463,00	Euro 371.468,00	Euro 244.576,00	***Euro 282.502,33***

Inoltre, tra i dati di bilancio riportati, il risultato di esercizio dei cinque anni precedenti (anni 2015-2014-2013-2012-2011) è il seguente:

2015	2014	2013	2012	2011
Euro 602,00	Euro 1.460,00	Euro 1.083,00	Euro 1.879,00	Euro --------

Alla data della rilevazione vi era:

- un dipendente (costo personale €. 16.144,00);
- non sono stati indicati componenti degli Organi di amministrazione e di controllo, né loro compensi.

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nella delibera 126/2017 (Revisione straordinaria) circa l'intenzione di dismettere la partecipazione detenuta nella Società Unisky Srl, in quanto il Regolamento dell'Università sulle *Start up e Spin off* fissa un termine alla partecipazione di IUAV agli stessi (cinque anni) e quella di Unisky Srl scadeva il 31.12.2016.

La Sezione prende atto, di come siano in corso le procedure per la cessione della quota sociale e che in data 24 marzo 2017 l'Università ha sollecitato l'avvio della procedura prevista dall'art. 12 dello Statuto della Società al fine del rientro della quota sociale detenuta da IUAV pari ad €. 10.000,00.

La Corte osserva che l'Università IUAV non ha indicato il termine di conclusione della cessione in parola, rispetto al quale, in quanto alienazione, opera per altro la disposizione dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016. Quest'ultima prevede l'effettuazione dell'alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria, pena la decadenza dai diritti sociali

L'Ateneo rileva che il Regolamento dell'Università sulle Start up e Spin off fissa un termine alla partecipazione di IUAV agli stessi (cinque anni) e quella di Unisky Srl scadeva il 31.12.2016. Pertanto, sono in corso le procedure per la cessione della quota sociale e in data 24 marzo 2017 l'Università ha sollecitato l'avvio della procedura prevista dall'art. 12 dello Statuto della Società al fine del rientro della quota sociale detenuta da IUAV pari ad €. 10.000,00. Non sono stati indicati i tempi con i quali l'Ateneo intende raggiungere questo risultato. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **CESSIONE QUOTA**	

ISP, IUAV STUDI E PROGETTI SRL
Partecipazione Diretta
Quota di partecipazione = 80,00% (controllata)
(in liquidazione)

E' una Società *a responsabilità limitata* costituita nel 2002 e posta in liquidazione già dal 2014 a seguito di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 (*c.d. spending review*) convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.
L'Ateneo ha evidenziato i seguenti dati di bilancio:

- il fatturato (valore della produzione) del triennio precedente (anni 2015-2014-2013) è il seguente:

2015	2014	2013	***Fatturato medio***
Euro 152.091,00	Euro 418.244,00	Euro 1.068.312,00	***Euro 546.215,66***

Inoltre, tra i dati di bilancio riportati, il risultato di esercizio dei cinque anni precedenti (anni 2015-2014-2013-2012-2011) è il seguente:

2015	2014	2013	2012	2011
Euro 22.554,00	Euro -500.985,00	Euro -758.567,00	Euro -120.500,00	Euro -157.551,00

Alla data della rilevazione vi era un dipendente (costo personale €. 39.282,00), un componente dell'Organo di amministrazione (compenso €. 20.000,00) ed un componente dell'Organo di controllo (compenso €. 7.065,00).

Nella delibera n. 126/2017 di Revisione straordinaria, l'Ateneo ha precisato che l'utile di esercizio indicato nel bilancio 2015, pari ad €. 22.554,00, sarà destinato a parziale copertura delle perdite pregresse.

Inoltre, in data 12 dicembre 2016 si è tenuta l'Assemblea di ISP Srl, nel corso della quale il liquidatore ha presentato lo stato della liquidazione, le linee guida per la chiusura della medesima e un primo rendiconto propedeutico alla redazione del bilancio finale di liquidazione

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Università IUAV nella delibera n. 126 Cda/2017 del 20.09.2017 anche in ordine alla partecipazione nella Società ISP, IUAV Studi e Progetti Srl, peraltro con procedura di liquidazione avviata già nel 2014.

La Sezione ha preso atto dei dati del bilancio indicati dall'Ateneo che riportano un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2014-2013-2012-2011).

Il liquidatore ha presentato, in data 12.12.2016, lo stato della liquidazione, le linee guida per la chiusura della medesima ed un primo rendiconto propedeutico alla redazione del bilancio finale di liquidazione. In data 29 dicembre 2016 è stato chiuso il conto corrente con la Banca Intesa SpA.

La Corte prende, altresì, atto che il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2016, redatto il 23 marzo 2017, presenta un utile di esercizio pari ad €. 117.586,00 destinato, come precisato dall'Ateneo, a saldare i debiti previlegiati verso Istituti previdenziali (Enasarco) e per ultimare gli adempimenti di liquidazione e, il residuo, verso Istituti di credito. Il bilancio è stato depositato nel giugno 2017 presso l'Ufficio Registro delle Imprese per il decorso dei termini di approvazione ed è stata chiesta la successiva cancellazione.

La Sezione conclusivamente prende atto dell'avvenuta cancellazione dal Registro Imprese della società in parola, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2016.

e in data 29 dicembre 2016 è stato chiuso il conto corrente con la Banca Intesa SpA. Il bilancio finale di liquidazione al 31 dicembre 2016, redatto il 23 marzo 2017, presenta un utile di esercizio pari ad €. 117.586,00 destinato a saldare i debiti previlegiati verso Istituti previdenziali (Enasarco), gli oneri successivi necessari ad ultimare gli adempimenti di liquidazione e stanziati in apposito fondo oneri futuri e, per il residuo, verso Istituti di credito. Detto bilancio è stato depositato nel giugno 2017 presso l'Ufficio Registro delle Imprese per il decorso dei termini di approvazione ed è stata chiesta la successiva cancellazione della Società dal Registro delle Imprese. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN LIQUIDAZIONE**	

NEW DESIGN VISION SRL **Spin-off universitario (esenzione)** ***Partecipazione Diretta*** Quota di partecipazione = 10,00% (non controllata) **(costituita il 1° marzo 2017, non rientra nella rilevazione richiesta)** Con delibere del 15 e 19 dicembre 2016 il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione hanno approvato lo statuto, la convenzione e i patti parasociali che regolano i rapporti tra IUAV e la Società New Design Vision Srl. La stessa è stata costituita il 1° marzo 2017 ed è una Società *a responsabilità limitata*, con caratteristiche di **spin off o di start up universitari** (ai sensi degli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 27.07.1999, n. 297 e previste dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240). **La partecipazione diretta dell'Università** negli spin-off rientra nelle proprie attività istituzionali. La Società New Design Vision Srl si presenta come un facilitatore della costruzione di network d'innovazione tra singole imprese o gruppi di imprese, enti ed organizzazioni e università. La durata, anche di questo spin-off, sarà pari a cinque anni ai sensi del vigente Regolamento dell'Ateneo. Essendo stata costituita il 1° marzo 2017 la Società New Design Vision Srl non rientra nella rilevazione richiesta dal MEF e dalla normativa vigente. Proprio per la recente costituzione, non sono stati indicati dati economico, patrimoniali e finanziari della Società. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nel provvedimento n. 126/2017 (Revisione straordinaria partecipate) con il quale si conferma la partecipazione dell'Università IUAV di Venezia nella Società New Design Vision Srl, costituita il 1° marzo 2017. La Sezione prende atto di quanto fatto presente dall'Ateneo con riferimento alla propria partecipazione nella Società New Design Vision Srl, spin-off universitario che rientra nelle attività istituzionali e rappresenta lo strumento ampliato, anche dalla stessa Legge 240/2010, per promuovere ed incentivare la ricerca sul campo e lo sviluppo tecnologico. La Sezione, proprio in ragione della recente costituzione dello spin-off in parola, invita l'Ateneo a monitorarne periodicamente la gestione, alla luce dei parametri indicati dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, a tutela dell'investimento pubblico effettuato con la sua recente costituzione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI "IUAV" DI VENEZIA	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP (ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo (così come definite dallo Statuto dell'Università IUAV di Venezia) e, come evidenziato nel provvedimento n. 126/2017, le società rispondono ai requisiti di cui all'art. 4.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	I dati indicati dall'Università IUAV con riferimento ai dipendenti ed amministratori delle proprie Società partecipate sono: - **Veneto Nanotech S.c.p.a.** (*in liquidazione)***:** da febbraio a maggio n. 2 dipendenti e 1 da maggio a dicembre; 1 Amministratore Unico ed 1 componente dell'Organo di controllo; - **Vega – Parco Scientifico e Tecnologico** (*in concordato preventivo*)**:** 8 dipendenti, 6 componenti dell'Organo di amministrazione e 5 componenti dell'Organo di controllo;

	- **Unisky Srl –** spin-off universitario (*in corso procedure per cessione quota*): 1 dipendente – 0 nessun componente indicato per l'Organo di amministrazione e l'Organo di controllo; - **ISP, Iuav Studi e Progetti Srl** (*in liquidazione*)**:** 1 dipendente, 1 amministratore e 1 componente dell'Organo di controllo;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	Nessuna delle società partecipate dall'Ateneo svolge attività sovrapponibili tra di esse, in quanto specificamente dedicate alla ricerca in settori peculiari.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	Dai dati di bilancio indicati dall'Università si rileva che, per qualche Società, gli stessi risultano parziali e, comunque, dall'analisi effettuata risulta che la Società **Unisky Srl** (con procedura cessione quote in corso) ha conseguito un fatturato inferiore a 500.000,00 euro, nel triennio precedente.
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti le seguenti Società: • **Veneto Nanotech Scpa** (5 esercizi negativi) **–** in liquidazione; • **Vega – Parco Scientifico e Tecnologico** (indicati solo tre esercizi 2015 - 2014 e 2013, comunque negativi) – in concordato preventivo; • **ISP - IUAV Studi e Progetti Srl –** in liquidazione**.**
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	In relazione alla necessità di contenere i costi di funzionamento l'Ateneo, con

	il provvedimento di Revisione straordinaria n. 126/2017, ha fatto presente che la maggior parte delle società sono già in fase liquidatoria e l'unica Società "attiva" risulta essere la New Design Vision Srl – Spin-off universitario, costituita di recente (01.03.2017). Non sono state, però, indicate dall'Ateneo ulteriori azioni di contenimento dei costi.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano progetti di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dall'Università degli Studi IUAV di Venezia, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE UNIVERSITA' DEGLI STUDI "IUAV" DI VENEZIA

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	3	3	3	0	3	3 (*)
SPIN – OFF UNIVERSITARI	1	1	1	0	1	2 (**)

(*) Con riferimento alle **partecipazioni "dirette"** la consistenza finale comprende le tre partecipate in dismissione/liquidazione.
(**) La consistenza al 23/09/2016 comprende i due Spin-off di cui 1 costituito il 01/03/2017 e non rientra, quindi, nella Revisione straordinaria e l'altro che attualmente è in dismissione.

§ 10.5 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 26.09.2017
ACQUISITO SU PORTALE MEF IL 05.10.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva come il provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 21.07.2017 (punto 5 dell'Ordine del giorno) ed il Verbale del Collegio Revisori n. 24/2017 in data 25.09.2017 aventi ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.*" detenute dall'Università degli Studi di Verona sono stati inviati tempestivamente alla Corte dei Conti il 26.09.2017.
La documentazione è stata acquisita nei giorni 05 e 24 ottobre 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite dell'apposita procedura ministeriale *(Applicativo Partecipazioni - "Portaletesoro.mef.gov"*).
L'Ateneo, con il provvedimento del 21.07.2017, ha sottolineato che tale Revisione straordinaria costituisce, ai sensi dell'art. 24, comma 2, "*aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612, Legge 190, fermi restando i termini ivi previsti".*

Ai fini della redazione del *Piano di razionalizzazione,* di cui alla Legge 190/2014, l'Università di Verona aveva esteso la razionalizzazione a tutto il portafoglio delle proprie partecipazioni. L'Ateneo però rileva che il Decreto Madia chiarisce la questione e le norme in esso contenute risultano destinate alle società di capitali, con alcune eccezioni tra le quali gli Spin off e Start-up universitari, che per i primi 5 anni di vita possono non essere sottoposti a razionalizzazione, nonché le società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche e, quindi, la razionalizzazione straordinaria prevista dal Decreto Madia, non risulterebbe obbligatoria anche per le partecipazioni in enti mutualistici e/o non lucrativi, quali Consorzi, Associazioni e Fondazioni. Pertanto, l'Università fa riferimento solo alle Società di capitali e non anche ai tredici Consorzi, quattro Associazioni e due Fondazioni partecipate dall'Università medesima indicate, invece, nel precedente Piano di ricognizione 2015.

Proprio per questo, l'Università degli Studi di Verona nel "Piano" di Revisione straordinaria 2017 ha sottoposto alla valutazione richiesta soltanto le tre Società di capitali partecipate come di seguito riportate:

- ISP – IUAV STUDI e PROGETTI SRL (**in liquidazione dal 23.07.2014**);
- VENETO NANOTECH S.C.P.A. (**in liquidazione dal 08.07.2015**);
- CRC – CENTRO DI RICERCHE CLINICHE SRL (l'Università di Verona è divenuta **socia dal 28.06.2016**).

L'Ateneo, inoltre, ha evidenziato che non risulta essere, in nessuna delle società indicate, socio di maggioranza.

L'Ateneo fa presente che la precedente ricognizione 2015 era stata estesa a tutto il portafoglio partecipazioni e, anche se per la razionalizzazione straordinaria, prevista dal Decreto Madia, non risulterebbe obbligatoria per le partecipazioni nei Consorzi, Associazioni e Fondazioni, l'Università ritiene comunque di adottare, entro il 31.12.2017 e, con riferimento ai predetti Enti, un Piano di razionalizzazione, che tuttavia potrà essere redatto in tempi e secondo criteri diversi e meno stringenti.

Verifica provvedimenti adottati

- Il Piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014, è stato inoltrato alla Corte dei Conti in data 06.05.2016 (prot. Corte Conti n. 5129/2016). Nella nota di trasmissione è stato precisato che il Piano era stato inviato in data 26.06.2015, ma per mero errore di trascrizione dell'indirizzo pec della Corte dei Conti, non è stata regolarmente consegnata.

- La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data 18.03.2016 (prot. Corte Conti n. 3438/2016).

- Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato in data 21.07.2017 (punto 5 Ordine del Giorno del Consiglio di Amministrazione) e riconfermato con Verbale del Collegio Revisori n. 24 del 25.09.2017 (prot. Corte Conti n. 11416/2017)

- Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. I provvedimenti di revisione straordinaria sono stati trasmessi dall'Ateneo al Mef in data 05 e 24 ottobre 2017 (prot. n. DT 74639-2017 e n. DT 82749-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni *Portaletesoro.mef.gov*, comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE **ISP – IUAV STUDI E PROGETTI SRL** ***Partecipazione Dirett*** Quota detenuta = 20,00% ***(Società in liquidazione dal 23.07.2014 – chiusa al 31.12.2016)*** E' una società a responsabilità limitata, partecipata per l'80% dall'Università IUAV di Venezia e per il 20% dall'Università di Verona. La partecipazione patrimoniale dell'Università è pari ad €. 28.750,00 ed è attualmente in liquidazione per gli effetti del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135 (c.d. Spending Review). L'Ateneo, in merito, precisa che in data 19 maggio 2017 si è tenuta l'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione della Società dal quale emerge la chiusura "*in bonis*" della procedura di liquidazione. Con il deposito del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2016 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese è stata chiesta, contestualmente, la cancellazione della Società. L'Ateneo ha evidenziato i seguenti dati di bilancio: 2014 / 2015 / 2016 Dati di Bilancio – Patrimonio netto: Euro -732.164,00 / Euro -709.610,00 / Euro 592.023,36 Avanzo/Disavanzo di amministrazione Utile/Perdita di esercizio: perdita / utile / utile Valore di Avanzo/Disavanzo di amministrazione Utile/Perdita di esercizio: Euro -500.985,00 / Euro 22.554,00 / Euro 117.586,00 L'Ateneo non ha indicato altri dati economico-finanziari e nessun dato relativo al numero dei dipendenti, Amministratori e componenti dell'Organo di controllo (e loro compensi).	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Università degli Studi di Verona nei provvedimenti di Revisione straordinaria partecipate (approvati in data 21.07.2017 e 25.09.2017), anche in ordine alla partecipazione nella Società ISP – IUAV Studi e Progetti Srl, peraltro, soggetta a procedura di liquidazione avviata nel 2014 e chiusa con la cancellazione al Registro Imprese nel 2017, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2016. I dati di bilancio riportati dall'Università di Verona evidenziano un risultato negativo per l'anno 2014 ed un utile negli anni 2015 e 2016 a testimonianza della chiusura "*in bonis*" della procedura di liquidazione. Non sono tuttavia stati indicati altri dati economico-finanziari. La Sezione prende atto dell'avvenuta cancellazione dal Registro Imprese della società in parola, dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione al 31.12.2016.

L'Ateneo, inoltre, ha comunicato che la Società è stata chiusa al 31.12.2016. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN LIQUIDAZIONE**	

VENETO NANOTECH S.C.P.A.
Società Consortile per Azioni
Quota detenuta = 0,01%
(in liquidazione dal 08.07.2015)

Veneto Nanotech S.c.p.A. è una Società creata dalla Regione Veneto, socio di maggioranza al 67,7 %, al fine di gestire il Distretto sulle nanotecnologie del Veneto, a seguito della stipula, in data 17 dicembre 2002, di un protocollo d'intesa tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca (MIUR), Regione Veneto, ed altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private tra cui le Università del Veneto.
La partecipazione patrimoniale dell'Università di Verona è assai contenuta (0,01% al 31.12.2013) ed è pari ad €. 132,00.
La società è stata posta in liquidazione in data 8 luglio 2015 ed è stato nominato il liquidatore Dott. Gabriele Vencato ed approvato il bilancio consuntivo al 31.12.2015 nell'Assemblea del 30.05.2017. L'omologazione del concordato è avvenuta il 21 novembre 2016.
L'Università di Verona fa presente che tale Società, in liquidazione, non necessita di ulteriori decisioni, considerato che non sussistono motivazioni a sostegno di una eventuale revoca dello stato di liquidazione. Non viene considerata, pertanto, ai fini del Piano operativo di razionalizzazione partecipate 2017, ma rientra nella normale attività di monitoraggio che l'Università esercita sulle proprie partecipate.

L'Ateneo ha evidenziato i seguenti dati di bilancio:

		2014	2015	2016
Dati di Bilancio	Patrimonio netto	Euro -4.016.163,00	Euro 6.960.065,00	Euro n.d.
	Avanzo/Disavanzo di amministrazione Utile/Perdita di esercizio	perdita	perdita	n.d.
	Valore di Avanzo/Disavanzo di amministrazione Utile/Perdita di esercizio	Euro -4.736.270,00	Euro -1.650.782,00	Euro n.d.

La Sezione prende atto di quanto esposto dall'Ateneo nei provvedimenti di Revisione straordinaria partecipate anche in ordine alla Società Veneto Nanotech S.c.p.A., già in liquidazione dall'8 luglio 2015 e posta in stato di concordato preventivo (omologazione del concordato avvenuta il 21 novembre 2016).

La Corte rileva quanto segnalato dall'Università di Verona in merito all'approvazione del bilancio consuntivo al 31.12.2015 nell'Assemblea del 30.05.2017.
Inoltre, la Sezione prende, altresì, atto di quanto fatto presente dall'Ateneo: "*non sussistono motivazioni a sostegno di una eventuale revoca dello stato di liquidazione*".

La Corte rileva, altresì, che i dati di bilancio evidenziano, per detta Società, dei risultati negativi negli ultimi due esercizi indicati (nel 2014 per €. -4.736.270,00 e nel 2015 per €. –1.650.782,00), inoltre, rileva la mancanza di indicazioni in ordine al numero dei dipendenti, Amministratori e componenti dell'Organo di controllo (e loro compensi).

La Corte osserva come l'Ateneo, nel fare presente l'omologazione del concordato avvenuta il 21 novembre 2016, non ha però indicato nessun riferimento temporale di conclusione della procedura liquidatoria stessa.

La Sezione invita l'Ateneo a mantenere un attento e puntuale monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione ed a farsi parte diligente nell'individuazione di un termine,

Non sono stati indicati ulteriori dati economico-finanziari, nessuna indicazione del numero dei dipendenti, Amministratori e componenti dell'Organo di controllo (né loro compensi). L'Università informa che Veneto Nanotech S.c.p.A. possiede delle partecipazioni dirette in Società di capitali, che risulterebbero pertanto essere indirette per l'Università di Verona. A tale riguardo si precisa che stante l'irrilevanza della partecipazione dell'Ateneo in Veneto Nanotech, non è possibile incidere in alcun modo sulle decisioni della Società in merito alle sue partecipazioni. L'Ateneo, nel fare presente che è stata presentata istanza di fallimento, non ha però indicato i tempi di conclusione della stessa procedura liquidatoria. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **IN LIQUIDAZIONE**	seppure prospettico, di conclusione della liquidazione, sentito il Liquidatore.

CRC – CENTRO DI RICERCHE CLINICHE SRL ***Partecipazione Diretta*** Quota di partecipazione = 49,00% Il CRC – Centro di Ricerche Cliniche S.R.L. è una *società a responsabilità limitata*, costituita dall'Azienda Ospedaliera di Verona, quale socio unico, con atto pubblico in data 13 dicembre 2005, che si occupa di sperimentazione del farmaco. L'Università di Verona è divenuta socia della società in data 28 giugno 2016, mediante stipula di atto di cessione di quota del capitale, pari al 49%. L'Ateneo ha fatto presente che le finalità istituzionali della Società appaiono coerenti e conformi alle finalità statutarie dell'Università di Verona ed il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 30 maggio 2016, nell'esaminare lo Statuto, ha evidenziato che "la *partecipazione riguarda una società la cui attività risulta essere fortemente rivolta alla sperimentazione e alla ricerca in ambito farmacologico...omissis...L'attività svolta da CRC ha costituito, fin dalla sua nascita, un'opportunità per l'Università di Verona.* *La necessità che tale Società sopravviva nasce quindi dall'unicità dei servizi offerti e dalla indispensabilità della sua attività per il raggiungimento dei fini istituzionali degli enti pubblici coinvolti e, conseguentemente, nel perseguimento dell'interesse pubblico, motivazioni che giustificano il fatto inusuale che l'Università assuma anche il rischio d'impresa, indissolubilmente collegato con la qualità di socio.*" Attualmente la CRC è partecipata dall'AOUI, socio di maggioranza per oltre il 51% del capitale e dall'Università degli Studi di Verona, socio di minoranza al 49% (partecipazione dell'Università pari ad €. 129.000,00). L'Ateneo ha evidenziato i seguenti dati di bilancio:	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ateneo nei provvedimenti di Revisione straordinaria partecipate (ex art. 24, comma 1, TUSP come modificato dal D. Lgs. 100/2017) circa il mantenimento della partecipazione dell'Università degli Studi di Verona nella Società CRC – Centro di Ricerche Cliniche Srl (Società costituita nel 2005, l'Università di Verona ne è divenuta socia in data 28 giugno 2016). La Sezione prende atto altresì delle precisazioni dell'Ateneo circa: - le finalità istituzionali della Società che appaiono coerenti e conformi alle finalità statutarie dell'Università di Verona; - la delibera di acquisto della partecipazione risponde ai criteri dettati dal D. Lgs. 175 del 2016 sia in ordine alle finalità perseguibili mediante l'acquisto e la gestione della partecipazione (art. 4 del D. Lgs sopra citato), sia in relazione agli oneri di motivazione analitica dell'atto di acquisto (art. 5, commi 1 e 2, D. Lgs 175/2016). La Corte rileva, altresì, che l'analisi della performance economico-finanziaria evidenzia un andamento negativo, per gli ultimi due esercizi, attualmente in perdita (-105.804 €. nel 2015 e -151.845 €. nel 2016) mentre è stato evidenziato un fatturato medio superiore a 500.000 Euro per il periodo 2014-2016 (triennio di riferimento indicato dall'Ateneo per la Revisione straordinaria della partecipazione acquisita nel 2016). Rispetto al fatturato aziendale, la Sezione non può che rilevarne un andamento decrescente dell'annualità 2016 rispetto il 2015,

		2014	2015	2016
Dati di Bilancio	Patrimonio netto	Euro 179.313	Euro 73.511	Euro 25.215
	Avanzo/Disavanzo di amministrazione Utile/Perdita di esercizio	utile	perdita	perdita
	Valore di Avanzo/Disavanzo di amministrazione Utile/Perdita di esercizio	Euro 106.866	Euro -105.804	Euro -151.845

Nello specifico il fatturato del triennio precedente è il seguente:

2014	2015	2016	***Fatturato medio***
Euro 2.288.625	Euro 1.312.050	Euro 1.126.839	***Euro 1.575.838***

Inoltre, il risultato di esercizio nel quinquennio antecedente la rilevazione, è il seguente:

2016	2015	2014	2013	2012
Euro -151.845	Euro -105.804	Euro 106.866	Euro 53.863	Euro -119.676

Nell'ambito poi delle azioni di monitoraggio e controllo dell'Università, sono stati convocati, nel Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2017, la Presidente del Centro di Ricerche Cliniche Srl, il Direttore Scientifico ed il Consulente fiscale, al fine di illustrare ai Consiglieri l'andamento della Società medesima, con particolare riferimento al risultato di esercizio 2016 (**reddito operativo negativo per circa 151.481,00 euro**, dovuto all'avvicendamento della governance societaria che ha rallentato l'attività della Società, soprattutto nel primo semestre) e le prospettive future della Società stessa e dalla relazione ne è emersa una capacità di recupero, nel 2017, con la creazione di un reddito operativo positivo.

L'Ateneo poi ha indicato i seguenti dati:
- n. 16 dipendenti;
- n. 4 Amministratori (compreso il Presidente). Gli Amministratori non ricevono compensi per l'incarico svolto;
- n. 1 Revisore contabile (al quale viene attribuito un compenso di €. 3.000,00).

che si coniuga altresì con perdite progressivamente maggiori del 2016 rispetto al 2015. Perdite che hanno eroso in maniera rilevante il patrimonio netto aziendale.
La Corte prende atto della convocazione richiesta dall'Ateneo degli amministratori societari in data 26 gennaio 2017 e dei relativi contenuti espressi sia in ordine all'andamento della società nel 2016 che alle sue prospettive. Relativamente al risultato di esercizio 2016 che evidenziava un reddito operativo negativo pari ad €. -151.845,00, dovuto, come precisato sempre dall'Ateneo, all'avvicendamento della governance societaria, che ha rallentato l'attività della Società (sottoscrizione di nuovi contratti, soprattutto nel primo semestre). E circa le prospettive future della società, evidenzianti per gli amministratori societari una capacità di recupero nel 2017, attraverso la creazione di un reddito operativo positivo (crescita del fatturato conseguente all'incremento dei contratti firmati e assegnati).
Tuttavia, dalla documentazione inviata emerge che i principali indici di struttura riportati (Current Test Ratio, Capacità di copertura degli investimenti durevoli) evidenziano, comunque, una situazione ancora incerta e da monitorare attentamente.
Circa gli altri parametri d'analisi, espressi dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, si prende atto del numero di dipendenti (16) e dei 4 Amministratori (quest'ultimi non ricevono compensi per l'incarico svolto) e n. 1 Revisore contabile (compenso attribuito pari ad €. 3.000,00).
La Corte prende, altresì, atto che non sono state poste indicazioni da parte dell'Ateneo, socio di minoranza, circa

L'Università di Verona, nel prevedere un necessario monitoraggio, ha fatto presente che dall'esame della scheda tecnica e dalla relazione ai Consiglieri da parte degli Amministratori della Società CRC in data 26.01.2017, non si rilevano motivazioni per cedere la partecipazione o porre in liquidazione la Società. **Osservazione finale dell'Ateneo:** **DA MANTENERE**	il contenimento dei costi aziendali. La Corte rileva, conclusivamente, che l'Ateneo ha deciso di mantenere detta partecipazione, non sussistendo motivazioni per la sua cessione. Per quanto sopra esposto, la Corte, pertanto, invita l'Università di Verona a mantenere un costante ed attento monitoraggio sull'andamento gestionale della Società, che ha registrato perdite sia nell'anno 2015 sia nel 2016, anno dell'entrata nella compagine societaria dell'Ateneo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA	
ANALISI PARAMETRI EX ART. 24 TUSP (ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così come definite dallo Statuto dell'Università degli Studi di Verona e le società rispondono ai requisiti di cui all'art. 4. In particolare, per la Società CRC Srl, il Collegio dei Revisori dei Conti ha evidenziato che la delibera di acquisto della partecipazione risponde ai criteri dettati dal D. Lgs. 175 del 2016 sia in ordine alle finalità perseguibili mediante l'acquisto e la gestione della partecipazione (art. 4 del D. Lgs. sopra citato), sia in relazione agli oneri di motivazione analitica dell'atto di acquisto (art. 5, commi 1 e 2 del D. Lgs 175/2015 e s.m.i.).
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Soltanto per la Società CRC – Centro di Ricerche Cliniche Srl sono stati indicati i dati riferiti ai dipendenti ed amministratori: n. 16 dipendenti, n. 4 Amministratori, compreso il Presidente. Gli Amministratori non ricevono compensi per l'incarico svolto ed, inoltre, vi è un Revisore contabile (compenso

	attribuito pari ad €. 3.000,00). Comunque detto parametro risulta soddisfatto.
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	Nessuna delle società partecipate dall'Ateneo svolge attività sovrapponibili tra di esse, in quanto specificamente dedicate alla ricerca in settori peculiari.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	Per le Società **ISP – IUAV Studi e Progetti Srl** (in liquidazione) e **Veneto Nanotech ScpA** (in liquidazione e concordato preventivo omologato il 21 novembre 2016) l'Ateneo non ha indicato i dati del fatturato del triennio precedente.
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Per la Società **Veneto Nanotech ScpA** (in liquidazione e concordato preventivo) sono stati indicati i dati di bilancio relativi soltanto a due esercizi (2015 e 2016) peraltro, in perdita.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	L'Ateneo evidenzia che in relazione alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, attualmente per la Società CRC Srl, i componenti del Consiglio di Amministrazione sono 4 e non sono retribuiti per l'incarico che svolgono. Al Revisore viene attribuito un compenso di €. 3.000,00. Per le altre due Società (in liquidazione) non sono state però indicate, dall'Ateneo, azioni di contenimento dei costi.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano progetti di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dall'Università degli Studi di Verona, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	4	3	2	1	1	3 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	/	/	/	/	/	/
SPIN – OFF UNIVERSITARI	1	/	/	1	/	/
ALTRI ENTI (CONSORZI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI)	20	Non indicati (**)	Non indicati	Non indicati	Non indicati	Non indicati

(*) Con riferimento alle **partecipazioni "dirette"** la consistenza comprende anche le due partecipate attualmente in liquidazione di cui una (ISP _ IUAV Studi e Progetti Srl) è stata chiusa il 31.12.2016.

(**) Con riferimento agli altri Enti (Consorzi, Associazioni e Fondazioni) l'Ateneo non ne ha indicati in quanto l'Università di Verona ha sottolineato la non obbligatorietà della razionalizzazione straordinaria, come previsto dal Decreto Madia, per le partecipazioni in Enti mutualisti e/o non lucrativi, quali Consorzi, Associazioni, Fondazioni, Spin-off e Start up universitari.

§ 10.6 CONSIDERAZIONI GENERALI SUL CONTENUTO DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELLA REGIONE DEL VENETO

Le Camere di Commercio svolgono funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali. Inoltre, svolgono attività nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese e funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle Regioni, o compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali.

Nel quadro normativo di riferimento dei contenuti del Piano di razionalizzazione, per tali Enti Camerali va tenuto conto della norma specifica di cui all'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 rimodulata dal D. Lgs. n. 219/2016 per il riordino delle funzioni e del finanziamento, che definisce le Camere di Commercio quali "*Enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle autonomie locali*".
In particolare risultano pervenuti i seguenti atti:

- Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Padova: Deliberazione camerale n. 110/2017 del 27.09.2017, pervenuta dopo il 30.09.2017;

- Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Treviso-Belluno: Delibera Giunta camerale n. 143 del 27.09.2017, pervenuta dopo il 30.09.2017;

- Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Venezia Rovigo Delta Lagunare: Delibera di Giunta camerale n. 161 del 21.09.2017, pervenuta dopo il 30.09.2017;

- Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Verona: Deliberazione camerale n. 208 del 27.09.2017, pervenuta dopo il 30.09.2017;

- Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Vicenza: Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017, pervenuta entro il 30.09.2017.

Di seguito si dà corso all'istruttoria e verifica dei succitati provvedimenti di razionalizzazione, per singola Camera di Commercio, analizzando quanto indicato nei medesimi provvedimenti per oggetto sociale perseguito, percentuale posseduta nelle partecipazioni societarie, i dati economico - finanziari degli esercizi di riferimento, la partecipazione patrimoniale, il rapporto fra la dotazione organica e il numero di amministratori contabili, con riferimento ai parametri espressi dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del TUSP.

§ 10.7 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI PADOVA

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 23.10.2017
ACQUISITO SU PORTALE MEF IL 25.10.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva che la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Padova ha approvato la deliberazione camerale n. 110/2017 del 27 settembre 2017 avente ad oggetto: "*Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175_2016*" e tale delibera è pervenuta alla Sezione il 23.10.2017.

L'Ente Camerale ha evidenziato che l'atto ricognitivo sopra richiamato (n. 110/2017) costituisce un aggiornamento del "Piano operativo di Razionalizzazione del 2015" adottato con la delibera di Giunta camerale n. 39 del 31.03.2015.
Pertanto, la Camera di Commercio, oltre a richiamare la recente normativa riguardante la partecipazione in società (D. Lgs. 175/2016), brevemente sintetizza anche il D. Lgs. 219/2016 inerente il "*riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio*", in quanto risulta necessaria una lettura congiunta sia delle disposizioni previste dal T.U.S.P. soprarichiamato sia di quelle rimodulate proprio dal D. Lgs. 219/2016 in relazione alle finalità istituzionali di tali Enti.

Con riferimento alla ricognizione delle **Società a partecipazione diretta già in dismissione**, l'Ente Camerale le ha riportate, in sintesi, nella deliberazione di Revisione straordinaria n. 110 del 27 settembre 2017 - Allegato 1.1 "*Ricognizione delle Società a partecipazione diretta già in dismissione*", senza però fornire informazioni contabili e redarre le schede ai fini del rispetto dei requisiti imposti dal TU.
Quindi, con riferimento al precedente Piano di razionalizzazione 2015, l'unica Società di cui la Camera di Commercio ha proposto la **non conferma alla dismissione** è la partecipata "Sistema Camerale Servizi Scrl", Società *in house* del sistema camerale, in quanto, nel frattempo e a seguito delle intervenute modifiche legislative correlate alla riforma camerale (D.lgs. n. 219/2016), lo sviluppo delle nuove attività da parte della Società ha portato la Camera di Commercio di Padova a richiederne i servizi in forza delle nuove e specifiche funzioni attribuite dalla riformata Legge 580/1993 (come ad esempio nel settore della digitalizzazione).
Di seguito, pertanto, si riporta il prospetto riassuntivo delle partecipate dirette in dismissione che ricomprende anche la Società "Sistema Camerale Servizi Scrl" per la quale, però, l'Ente Camerale ha proposto, come sopra già evidenziato, la non conferma alla dismissione e, pertanto, la medesima Società è stata ricompresa anche tra le partecipazioni dirette "non in dismissone" ed oggetto di ricognizione straordinaria 2017:

Società	Stato di attività	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Modalità dismissione (Piano di razionalizzazione DG n. 39 del 31/03/2 015 e DG n. 46 del 31/03/2016)	Conferma dismissione	Motivazione eventuale non conferma dismissione	Stato dismissione
A4 Holding SpA	Attiva	1,35%	La società gestisce il tratto autostradale omonimo, la Valdastico Nord, è impegnata nella Valdastico Sud ed ha programmato il completamente della Valdastico Nord fino a Trento	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	Poichè la società non riconosce il diritto alla cessazione ex lege, è stato avviato un contenzioso il cui giudizio è stato rinviato al 24 gennaio 2018.
Aeroporto civile di Padova SpA - in liquidazione	Liquid.	7,64%	Oltre ai viaggi d'affari l'aeroporto ha sempre sviluppato attenzione verso altre tipologie di utenti, tra cui i voli privati di imprenditori e anche i voli sanitari e di emergenza per malati gravi e per i trapianti di organi. La vicinanza dei noti centri termali di Abano e Montegrotto Terme e la presenza in città di strutture ospedaliere di eccellenza europea, compreso uno dei principali centri di trapianti a livello europeo, hanno fatto crescere sensibilmente i voli per il trasporto aereo di organi, equipe mediche e malati urgenti.	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	Il liquidatore non riconosce il particolare diritto di cessazione ex lege. Si attende la liquidazione definitiva della società. La procedura ha subìto dei rallentamenti iniziali dovuti agli obblighi legali (ora rimossi) di mantenimento di alcune attività di servizio aeroportuale. Il liquidatore prevedeva la chiusura della procedura entro il 2016.
Attiva SpA - in fallimento	Proc. Concors.	0,78%	Predisposizione di aree produttive e loro commercializzazione	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	Il curatore fallimentare non riconosce il particolare diritto di cessazione ex lege. Il valore della partecipazione è nullo.
Centro Servizi Distretto del Mobile scarl - in liquidazione	Liquid.	3,48%	L'attivita' della societa' consortile, caratterizzata dall'assenza di fini di lucro e dalla presenza di scopi mutualistici anche alla luce della legge 21 maggio 1981 n. 240, e' di promuovere e gestire servizi ed interventi a favore delle aziende del mobile/arredamento.	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	Il liquidatore, pur riconoscendo il diritto alla cessazione ex lege, comunica che il valore della quota è nullo dato il patrimonio netto negativo.

Certottica Scarl	Attiva	2,71%	E' l'Istituto Italiano di Certificazione dei prodotti ottici, leader nel rilascio di attestati di conformità per la certificazione CE dei prodotti ottici	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	La società ha riconosciuto il diritto alla cessazione ex lege ed è stato quantificato l'importo di liquidazione (Euro 65.751,53). La Giunta camerale ha concesso una moratoria al 31/12/2017 affinchè si concludano le trattative di cessione della quota a nuovi soci entranti.
GAL Bassa Padovana Scarl in liquidazione	Liquid.	8,33%	Gestisce le iniziative coordinate per qualificare le imprese agricole, per uno sviluppo della qualità dei prodotti, delle occasioni turistiche in un'area della provincia che coincide soprattutto con la zona della Bassa padovana	Messa in liquidazione della società	SI	-	Il 30/11/2017 è stata chiusa la società. Spese di chiusura corrisposte dai soci per Euro 423,68 ciascuno.
Infracom SpA	Attiva	0,05%	Progetta e realizza infrastrutture di comunicazione	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	La società non ha riconosciuto il diritto alla cessazione ex lege. Essendo una controllata da A4 Holding SpA e ricadendo nella stessa fattispecie di cessazione, si attende il giudizio della casua in corso con quest'ultima per compiere le azioni conseguenti.
Isnart Scpa	Attiva	0,17%	Realizza studi e pubblicazioni sul turismo, indagini, rilevazioni e progetti di fattibilità, elaborazione dati, costituzione e forniture di banche dati ed Osservatori, svolgimento di attività editoriali e di promozione ediffusione con ogni mezzo dei propri servizi, organizzazione di convegni, seminari e dibattiti in ambito turistico.	Recesso	SI	-	E' stato riconosciuto il recesso con effetto 31/12/2015 e quantificata la liquidazione in Euro 756,00. Si attende il termine della procedura di offerta in opzione e prelazione ai soci per la liquidazione e definitiva cancellazione della partecipazione.
Job Camere Srl in liquidazione	Liquid.	10,58%	Attività, esclusivamente a favore dei soci, di somministrazione lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale e formazione	Messa in liquidazione della società	SI	-	Il liquidatore, mantenendo operativa la società per massimizzarne il valore, sta procedendo alla chiusura dei contratti di lavoro somministrato nel rispetto degli accordi commerciali in essere. Non è ancora stimata una data di termine liquidazione.
Obiettivo Sviluppo SpA - in fallimento	Proc. Concors.	1,00%	Predisposizione di aree produttive e loro commercializzazione	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	Dal 12/01/2016 è in fallimento. Il Patrimonio netto contabile era già negativo dal 2011 e si presume nessun realizzo dalla quota di partecipazione.

Parco produttivo del Fiumicello SpA in fallimento	Proc. Concors.	17,39%	Predisposizione di aree produttive e loro commercializzazione nella zona del Montegnanese (Bassa Padovana)	Cessazione ex art. 1 co. 569 l. n° 147/2013	SI	-	Dal 16/01/2015 è in fallimento. La Camera di Commercio si è insinuata nel passivo ed è stata ammessa tra i creditori chirografari (Euro 417.665,99) a seguito della cessazione ex lege avvenuta anteriormente alla sentenza di fallimento.
Retecamere Scarl in liquidazione	Liquid.	0,68%	Retecamere è la società consortile di Unioncamere e delle Camere di Commercio d'Italia. L'attività consiste nel supportare il Sistema Camerale nel promuovere, valorizzare e attuare progetti per ottimizzare l'assistenza ed il servizio alle imprese, cogliendo le opportunità di sviluppo dei territori	Messa in liquidazione della società	SI	-	In liquidazione dal 04/09/2013, la società opera per la massimizzazione dell'attivo ai fini della chiusura in bonis cercando di riscuotere sia crediti commerciali che verso soci.
Sistema Camerale Servizi Scrl	Attiva	0,08%	La società realizza studi, ricerche, iniziative progettuali e manifestazioni di qualsiasi genere, servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo, nell'ambito delle iniziative decise dal socio (sistema camerale), per il perseguimento dei propri obiettivi programmatici. Gli ambiti principali sono: turismo, internazionalizzazione, innovazione e trasferimento tecnologico, alternanza scuola-lavoro e metrologia legale.	Cessione della partecipazione	NO	**Lo sviluppo delle nuove attività da parte della società in house ha portato la Camera di Commercio di Padova a richiederne i servizi in virtù delle nuove funzioni specifiche attribuite dalla riformata Legge 580/1993**	Trattandosi di società In House, è stata comunicata in assemblea (30/04/2015) la volontà a cedere le quote. Nessuna manifestazione di interesse è pervenuta. Nel frattempo, lo sviluppo delle nuove attività da parte della società *In House* ha portato la Camera di Commercio di Padova a richiederne i servizi in virtù delle nuove funzioni specifiche attribuite dalla riformata Legge 580/1993.

Tecno Holding SpA	Attiva	14,85%	La Tecno Holding S.p.A. è una società finanziaria partecipata da tutte le Camere di Commercio Italiane, alcune Unioni Regionali e l'Unione Nazionale. La società ha come mission la gestione e lo sviluppo delle subholding controllate operanti, altresì, nel settore della gestione del risparmio. Tecno Holding S.p.A. presta alle società controllate servizi di natura finanziaria, di coordinamento e di indirizzo strategico con particolare riferimento all'attività di merging e acquisitions. E' iscritta con il n° 40126 nella sezione prevista dall'art.113 dell'elenco degli intermediari, disciplinato dall'art. 106 e seguenti del D. Lgs. 385/1993. La società, nell'ambito della propria gestione finanziaria, acquisisce, vende, loca e subloca immobili con l'obiettivo di ottimizzare i rendimenti di liquidità.	Cessione della partecipazione	SI	-	E' in corso un processo di acquisizione di azioni proprie da parte della società che andrà a concludersi entro il 2017. Il valore della quota della Camera di Commercio di Padova ammonta ad Euro 52.560.929,89 (Delibera di Giunta n. 163 del 22/12/2016).
Unioncamere Veneto Servizi Scarl in liquidazione	Liquid.	19,51%	Fornitura di servizi informativi, formativi, di comunicazione, di assistenza, di consulenza e di altri servizi connessi ed il coordinamento dell'attività dei soci; acquisto, vendita, locazione e gestione di beni immobili; l'analisi e l'elaborazione anche mediante centri elettronici propri o altrui di dati di qualsiasi genere, per conto proprio e di terzi	Messa in liquidazione della società	SI	-	Deliberata dall'assemblea la messa in liquidazione in data 28/07/2015. E' necessaria la vendita dell'unico immobile in proprietà. A seguito perizia di stima da parte dell'Agenzia del Territorio (Euro 3.750.700,00), è stata espletata la procedura di vendita con esito negativo. Nel frattempo il liquidatore sta cercando nuovi soggetti interessati alla locazione di superfici rimaste sfitte.

Di seguito viene riportata, sempre con riferimento alle **Società a partecipazione "diretta"**, una tabella di sintesi delle trenta società (attive o già in dismissione/liquidazione/cessione per precedenti disposizioni) che sono state oggetto di ricognizione straordinaria da parte della Camera di Commercio di Padova, alla data del 23.09.2016 (termine indicato dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.):

Denominazione Società	Stato di attività	% Quota di partecipazione	Cap. sottoscritto dalla CCIAA
1) A4 Holding SpA	Attiva	1,35%	€ 1.810.486,00
2) Aeroporto civile di Padova SpA- in liquidazione	Liquidazione	7,64%	€ 40.165,00
3) Attiva SpA- in fallimento	Proc. Concorsuale	0,78%	€ 59.979,00
4) Borsa Merci Telematica Italiana SpA	Attiva	0,05%	€ 1.194,00
5) Centro Servizi Distretto del Mobile Scarl - in liquidazione	Liquidazione	3,48%	€ 13.012,00
6) Certottica Sscarl	Attiva	2,71%	€ 59.485,00
7) Creditagri Italia – Soc. Coop per Azioni	Attiva	5,92%	€ 600.000,00
8) Ecocerved Scarl	Attiva	0,20%	€ 5.096,00
9) Fiera di Padova Immobiliare SpA	Attiva	47,93%	€ 18.889.222,59
10) GAL Bassa Padovana Scarl - in liquidazione	Liquidazione	8,33%	€ 1.000,00
11) GAL Patavino Scarl	Attiva	6,39%	€ 1.000,00
12) IC Outsourcing Scrl	Attiva	9,43%	€ 35.069,63
13) Infocamere Scpa	Attiva	15,60%	€ 2.756.656,00
14) Infracom SpA	Attiva	0,05%	€ 46.000,00
15) Interporto Padova SpA	Attiva	28,56%	€ 8.567.675,00
16) Isnart Scpa	Attiva	0,17%	€ 756,00
17) Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r. l.	Attiva	1,77%	€ 1.000.000,00
18) Job Camere Srl- in liquidazione	Liquidazione	10,58%	€ 63.479,77
19) MAAP Scarl	Attiva	12,30%	€ 1.009.489,00
20) Neafidi - Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi	Attiva	4,70%	€ 900.000,00
21) Obiettivo Sviluppo SpA - in fallimento	Proc. Concorsuale	1,00%	€ 1.560,00
22) Parco Produttivo del Fiumicello SpA - in fallimento	Proc. Concorsuale	17,39%	€ 239.949,00
23) Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa	Attiva	41,07%	€ 765.340,00
24) Retecamere Scarl - in liquidazione	Liquidazione	0,68%	€ 1.658,74
25) Sistema Camerale Servizi Scrl	Attiva	0,08%	€ 3.156,00
26) Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop a r.l.	Attiva	8,51%	€ 1.600.000,00
27) Tecno Holding SpA	Attiva	14,85%	€ 3.711.346,75
28) Tecnoservicecamere Scpa	Attiva	7,03%	€ 92.722,00
29) Fidi Impresa & Turismo Veneto Societa' Cooperativa p.a.	Attiva	8,77%	€ 900.000,00
30) Unioncamere Veneto Servizi Scarl - in liquidazione	Liquidazione	19,51%	€ 19.510,00

Pertanto, il totale delle partecipazioni sottoposte alla ricognizione straordinaria da parte dell'Ente Camerale sono state n. 15 più la Società in house sopramenzionata "Sistema Camerale Servizi Scrl" (in quanto non è stata riconfermata la precedente dismissione della suddetta partecipata).

Nel predetto provvedimento di ricognizione straordinaria 2017 la Camera di Commercio ha rilevato altresì che *"l'unica Società che si ritiene debba essere sottoposta ad un processo di razionalizzazione, in merito a quanto rilevato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) è "Fiera di Padova Immobiliare SpA" perchè, pur non essendo vincolata ad interventi di razionalizzazione,*

stante la perdita di 4 esercizi su 5, in quanto gestisce un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) ed essendoci comunque la deroga temporale prevista ai sensi dell'art. 26 comma 12-quater, debba migliorare la parte della gestione finanziaria (causa principale, assieme agli ammortamenti, delle perdite di bilancio) per la presenza di due contratti SWAP, stipulati al tempo per la copertura dal rischio tasso sui mutui, che in un periodo storico particolare di azzeramento del tasso EURIBOR evidenzia un'onerosità del finanziamento fuori mercato", e di seguito si riportano le azioni di razionalizzazione indicate dalla Camera di Commercio (delibera di Giunta camerale n. 110/2017 – Allegato 3):

Azione di razionalizzazione	Denominazione Società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi	Fiera di Padova Immobiliare SpA	47,93%	2018	Viste le molte variabili in gioco la stima risulterebbe azzardata. Si auspica un risparmio ed un miglior cash flow a regime (dato che un parametro su cui si potrà contrattare sarà la durata dei mutui, si potrà avere un vantaggio economico e di cash flow per i singoli esercizi a discapito di uno svantaggio in termini di onerosità complessiva) tali da riportare in equilibrio economico/finanziario la società anche con operazioni di carattere straordinario di patrimonializzazione da parte dei soci (aumenti di capitale con risorse liquide e/o tramite immobili rilevanti sia per il reddito prodotto che per l'impatto strategico). Sul piano in generale dei contenimenti dei costi rileva anche il progetto di realizzazione della nuova sede camerale nell'area di proprietà di Fiera immobiliare SpA (deliberazione della Giunta camerale n. 104 del 20/09/2016).
Cessione/Alienazione quote	-	-	-	-
Liquidazione	-	-	-	-
Fusione/Incorporazione	-	-	-	-

Per quanto riguarda le seguenti **partecipazioni** "**dirette**": Borsa Merci Telematica Italiana SpA, Creditagri Italia – Soc. Coop per Azioni; Ecocerved Scarl; Gal Patavino Scarl; IC Outsourcing Scarl, Infocamere Scpa, Interporto Padova SpA, Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l., MAAP Scarl, Neafidi – Soc. Coop di Garanzia Collettiva Fidi; Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop a r.l., Sistema Camerale Servizi Scarl, TecnoServiceCamere Scpa, Fidi Impresa & Turismo Veneto Società Cooperativa p.a., la Camera di Commercio di Padova ne ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Infine, con riferimento alle **partecipazioni "indirette"**, l'Ente Camerale precisa che non ne detiene in quanto sono oggetto della suddetta Revisione straordinaria soltanto quelle detenute dalla Camera di Commercio per il tramite di una Società/Oganismo soggetti a controllo da parte del medesimo Ente Camerale (così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016) e, pertanto, nessuna Società rientra in tale fattispecie.

Verifica provvedimenti adottati - Il Piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è stato assunto dall'Ente Camerale con deliberazione della Giunta n. 39 del 31.03.2015 ed inoltrato alla Corte dei Conti in data 25.05.2015 (prot. Corte Conti n. 3451/2015). - La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data 04.05.2016 (prot. Corte Conti n. 5052/2016). - Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato in data 27.09.2017 (delibera n. 110/2017) da parte della Giunta della Camera di Commercio di Padova e trasmesso alla Corte dei Conti in data 23.10.2017 (prot. Corte Conti n. 12122/2017). - Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. Il provvedimento n. 110/2017 è stato trasmesso al Mef in data 25.10.2017 (prot. n. DT 83631-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni Portaletesoro.mef.gov, comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).	

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.P.A. ***Partecipazione Diretta - Società "in house"*** Quota detenuta = 0,05% E' una Società "*in house*", avente ad oggetto la gestione della Borsa Merci Telematica Italiana, garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica. E' stata istituita con Decreto Ministeriale (Decreto Ministero Politiche Agricole n. 174 06/04/2006) e svolge attività di interesse generale e, pertanto, l'Ente Camerale ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Padova (art. 2, comma 2, lett c) L. 29 dicembre 1993, n. 580). La Società, quindi, è necessaria per poter creare e portare a regime la piattaforma telematica, a livello nazionale, di Borsa Merci anche alla luce dell'orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AS 1167 del 13 gennaio 2015) che prevede l'abbandono di sistemi di rilevazione tramite commissioni per evolvere verso un Sistema integrato telematico. Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti: **Numero medio dipendenti**: 15 **Numero amministratori**: 3 **di cui nominati dall'Ente**: 0 **Numero componenti Organo di controllo**: 3 **di cui nominati dall'Ente**: 0	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 del 27.09.2017 avente ad oggetto: "*Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 175/2016*" con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società Borsa Merci Telematica Italiana S.p.A. (società "*in house*"). La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito alla predetta partecipazione definita indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Camera di Comercio e che risulta, pertanto, aderente alle disposizioni sia del D. Lgs. n. 175/2016 ed anche a quelle della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, quindi non sono stati previsti, come precisato dall'Ente Camerale, interventi di razionalizzazione. Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 15) è superiore a quello degli amministratori (n. 3), inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs.

Costo del personale	938.182,00
Compensi amministratori	26.406,00
Compensi componenti Organo di controllo	11.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.246,00
2014	7.096,00
2013	13.599,00
2012	48.426,00
2011	882,00

FATTURATO	
2015	2.716.369,00
2014	2.776.419,00
2013	2.735.575,00
FATTURATO MEDIO	***2.742.787,67***

Osservazione finale dell'Ente Camerale: DA MANTENERE

100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tutti gli anni di riferimento, un utile d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.
La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e s.m.i..
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata, dall'Ente Camerale, come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

CREDITAGRI ITALIA – SOC. COOP. PER AZIONI

Partecipazione Diretta

Quota detenuta = 5,92%

E' una Società che svolge attività di garanzia per il credito alle PMI (Confidi) per la quale sussiste una norma speciale in deroga agli ordinari vincoli legislativi (art. 39, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214).

L'Ente Camerale ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 1993, n. 580).

Trattasi di partecipazione assunta come azione di supporto per il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle imprese del territorio ai sensi dell'art. 39, comma 7 DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

L'Ente Camerale fa presente che "*la Società, prestando garanzie al credito, quale fattore di sviluppo dell'economia territoriale, grazie anche all'intervento di capitale pubblico a valere direttamente nel Patrimonio di Vigilanza, riesce ad ampliare la platea dei beneficiari migliorandone le condizioni economiche di accesso in un momento storico di stretta creditizia. Trattandosi di un servizio di interesse generale erogato dietro corrispettivo economico su un mercato è classificabile come servizio di interesse economico generale (SIEG)*".

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	97
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 del 27.09.2017 in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Creditagri Italia – Soc. Coop. per Azioni.

La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (ai sensi art. 1, comma 1, della Legge n. 580/1993).

La Corte osserva come le seguenti Società partecipate dall'Ente Camerale Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l., Neafidi - Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi, Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop. a r.l. e Fidi Impresa & Turismo Veneto Soc. Coop. p.a., svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Società Creditagri Italia – Soc. Coop. per Azioni, ma non sono stati indicati provvedimenti di aggregazione perchè la Camera di Commercio di Padova ha motivato la sussistenza delle stesse "*in quanto funzionali al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*".

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio (n. 97) è superiore a quello degli amministratori (n. 9) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);

Costo del personale	6.040.754,00
Compensi amministratori	249.184,00
Compensi componenti Organo di controllo	65.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-4.363.516,00
2014	-149.240,00
2013	62.277,00
2012	384.775,00
2011	355.014,00

FATTURATO	
2015	6.293.452,00
2014	8.012.556,00
2013	6.076.393,00
FATTURATO MEDIO	**6.794.133,67**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, nel 2015 e 2014, un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Sezione invita l'Ente Camerale a mantenere un attento monitoraggio sull'andamento gestionale di detta partecipata, in ragione della diminuzione del fatturato registrato nel 2015 e della consistente perdita sempre del 2015. La Corte coglie l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Ente Camerale su quanto disposto dall'art. 14, comma 5, del T.U.S.P in tema di ripiano perdite del proprio organismo partecipato da parte dell'Ente pubblico.

ECOCERVED SCARL
Partecipazione Diretta – Società "in house"
Quota detenuta = 0,20%

Ecocerved è una Società "*in house*" del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni e dei relativi adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. La Società svolge attività previste dall'art. 2 comma lett. d-ter) "*competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonchè supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali*" della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	82
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	5.054.523,00
Compensi amministratori	37.952,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.206,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 del 27.09.2017 (*Ricognizione straordinaria delle partecipazioni)* con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società Ecocerved Scarl (Società "*in house"*).

La Sezione rileva, inoltre, quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito all'attività svolta dalla predetta Società che viene definita, dalla Camera di Commercio stessa, strumentale per lo svolgimento delle funzioni assegnate, dalla normativa vigente, alle Camere di Commercio. Pertanto, la partecipazione risulta aderente alle disposizioni sia del D. Lgs. n. 175/2016 ed anche a quelle della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 82) è superiore a quello degli amministratori (n. 5), inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio evidenziano, per ciascun anno, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	445.717,00
2014	404.046,00
2013	247.482,00
2012	320.967,00
2011	214.721,00

FATTURATO	
2015	8.504.374,00
2014	7.999.575,00
2013	7.657.217,00
FATTURATO MEDIO	***8.053.722,00***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto *"sistema camerale"*, cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

FIERA DI PADOVA IMMOBILIARE S.P.A. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 47,93% E' la Società proprietaria degli immobili in cui si svolgono le manifestazioni fieristiche principali a Padova e la Camera di Commercio di Padova ritiene detta partecipazione strettamente necessaria, proprio in relazione all'attività di gestione di parte degli spazi fieristici oltre alla costruzione (in corso) dell'opera pubblica del nuovo "Centro Congressi" all'interno dello stesso quartiere fieristico. Persegue, quindi, le finalità istituzionali dell'Ente Camerale medesimo secondo quanto disposto sia dal D. Lgs. n. 175/2016 sia dal D. Lgs. n. 219/2016, con riferimento alla "*valorizzazione del patrimonio culturale nonche'* ***sviluppo e promozione del turismo****, in collaborazione con gli enti e organismi competenti*" con focus sul turismo congressuale. L'Ente Camerale ha precisato che la Società è priva di personale dipendente perchè ha attivato una **convenzione** ai sensi dell'art. *14* del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22.01.2004 per un utilizzo a titolo oneroso e strutturato del **personale dipendente** dei soci pubblici (circa *23* persone tra tecnici e amministrativi). Inoltre, in merito a quanto rilevato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) l'Ente Camerale ritiene che la Società "Fiera di Padova Immobiliare S.p.A., pur non essendo vincolata ad interventi di razionalizzazione, stante la perdita di *4* esercizi su 5, in quanto gestisce un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) ed essendoci comunque la deroga temporale prevista ai sensi dell'art. 26 comma 12-quater, debba migliorare la parte della gestione finanziaria. Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria) con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società Fiera di Padova Immobiliare SpA. La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito alla predetta partecipazione definita "*strettamente necessaria, proprio in relazione all'attività di gestione di parte degli spazi fieristici in aggiunta alla costruzione (in corso) dell'opera pubblica del nuovo "Centro Congressi" all'interno dello stesso quartiere fieristico, e ciò proprio per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Camerale medesimo secondo quanto disposto sia dal D. Lgs. n. 175/2016 sia dal D. Lgs. n. 219/2016.* Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 0, quindi inferiore a quello degli amministratori (n. 3 di cui 1 nominato dall'Ente), inoltre sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati evidenziano, per ciascun anno dal 2011 al 2014, una

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	16.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	34.748,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	10.150,00
2014	-340.103,00
2013	-381.205,00
2012	-653.151,00
2011	-569.797,00

FATTURATO	
2015	1.495.814,00
2014	1.494.135,00
2013	1.520.161,00
FATTURATO MEDIO	***1.503.370,00***

L'Ente Camerale ritiene di mantenere, pertanto, detta partecipazione migliorando però la posizione finanziaria, previa valutazione anche degli effetti del giudizio in corso avanti il Tribunale di Padova su uno dei due contratti SWAP, attraverso la rimodulazione dei contratti di mutuo in essere utilizzando anche la leva della patrimonializzazione della Società con apporto di immobili a rendita da parte dei soci.

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

perdita d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva, pertanto, alcune criticità sotto il profilo sia del numero medio dei dipendenti (pari a 0) sia dei quattro esercizi in perdita sui cinque indicati dall'Ente Camerale. A tal proposito, la Camera di Commercio ha fatto presente che "*la Società è priva di personale dipendente perchè ha attivato una* ***convenzione*** *ai sensi dell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali 22.01.2004 per un utilizzo a titolo oneroso e strutturato del* ***personale dipendente*** *dei soci pubblici (circa 23 persone tra tecnici e amministrativi).*
Inoltre, in merito a quanto rilevato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) si ritiene che la Società "Fiera di Padova Immobiliare S.p.A., pur non essendo vincolata ad interventi di razionalizzazione, stante la perdita di 4 esercizi su 5, in quanto gestisce un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) ed essendoci comunque la deroga temporale prevista ai sensi dell'art. 26 comma 12-quater, debba migliorare la parte della gestione finanziaria".

La Sezione prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, ma come precisato dall'Ente stesso, "*migliorando però la posizione finanziaria, previa valutazione anche degli effetti del giudizio in corso avanti il Tribunale di Padova su uno dei due contratti SWAP, attraverso la rimodulazione dei contratti di mutuo in essere*".

La Corte, in funzione anche della prossima revisione periodica, rileva che, pur essendo prevista una posticipazione dell'esame del parametro dei risultati d'esercizio dall'art. 26, comma 12 quater, del D. Lgs. n. 175/2016, è corretto da parte

	dell'Ente Camerale evidenziare, a seguito della revisione straordinaria, la necessità di miglioramento della posizione finanziaria della società, che dovrebbe però sostanziarsi in un piano di riassetto aziendale strutturato, teso a conseguire l'utile di bilancio nel medio periodo, in modo da non incorrere nel criterio di razionalizzazione della lettera e) comma 2 dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 al momento della sua efficacia per le società delle fiere. Permane la criticità del numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti, determinato dalla scelta aziendale di ricorrere all'uso di personale in convenzione, anzichè alle dipendenze.

GAL PATAVINO SCARL ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 6,39% Il Gruppo d'Azione Locale (GAL) Patavino Scarl è una Società costituita ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CE n. 1698/2005 e del Regolamento CE n. 1303/2013 (con particolare riguardo agli articoli 32, 33, 34 e 35) e produce servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio con particolare riguardo alla valorizzazione del patrimonio culturale nonchè sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli Enti ed Organismi competenti ai sensi dell'art. 2 della L. 29 dicembre 1993, n. 580. La Camera di Commercio di Padova ha fatto presente quanto segue: - "*in merito a quanto rilevato ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett b) del T.U. ossia n. 5 consiglieri vs. n. 2 dipendenti, data la particolare attività svolta in attuazione di particolari norme europee e regionali, la composizione del CdA deve rispondere sia al requisito richiesto dal PSR Veneto 2014-2020 della Regione Veneto, quindi almeno per il 50% consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, sia al requisito richiesto dall'art.32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, in base al quale, a livello decisionale, né le Autorità Pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49%(quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto;* - *in merito poi a quanto rilevato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. d) del T.U. -fatturato medio inferiore ad Euro 500.000 - data la recente liquidazione della Società "sorella" GAL Bassa Padovana Scarl, a seguito realizzazione del piano di* ***razionalizzazione,*** *ci si aspetta un'incremento del fatturato (inteso come valore della produzione dato che il tipo di attività*	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società Gal Patavino Scarl. La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale che per detta partecipazione (costituita ai sensi dell'art. 62 del Regolamento CE n. 1698/2005 e del Regolamento CE n. 1303/2013 e con particolare riguardo agli articoli 32, 33, 34 e 35), conferma che trattasi di società che produce servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio (ai sensi art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580). Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 2) è inferiore a quello degli amministratori (n. 5), oltre ad 1 componente l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tutti gli anni di riferimento, un utile d'esercizio, anche se di minima entità (art. 20, comma 2, lett. e).

prevede la fatturazione vera e propria in via residuale) in parte da questa acquisito".

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	32.125,00
Compensi amministratori	11.200,00
Compensi componenti Organo di controllo	5.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	759,00
2014	447,00
2013	91,00
2012	315,00
2011	239,00

FATTURATO	
2015	162.052,00
2014	246.146,00
2013	201.732,00
FATTURATO MEDIO	**203.310,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

La Corte rileva alcune criticità sotto il profilo sia del numero medio dei dipendenti sia del fatturato medio inferiore ad €. 500.000,00 e prende atto delle motivazioni espresse dall'Ente Camerale (deliberazione n. 110/2017) :

- ai sensi dell'art. 20, comma 2 lett b) del T.U. *"ossia n. 5 consiglieri vs. n. 2 dipendenti, data la particolare attività svolta in attuazione di particolari norme europee e regionali, la composizione del CdA deve rispondere sia al requisito richiesto dal PSR Veneto 2014-2020 della Regione Veneto, quindi almeno per il 50% consiglieri espressione delle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile, sia al requisito richiesto dall'art.32 lettera b) del Regolamento (CE) 1303/13 del Consiglio, in base al quale, a livello decisionale, né le Autorità Pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse rappresentano più del 49%(quarantanove per cento) degli aventi diritto al voto";*

-ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. d) del T.U. n. 175/2016 e, a tal proposito, l'Ente Camerale ha fatto presente che *"il fatturato medio inferiore ad Euro 500.000 - data la recente liquidazione della Società "sorella" GAL Bassa Padovana Scarl, a seguito realizzazione del piano di* ***razionalizzazione,*** *ci si aspetta un'incremento del fatturato (inteso come valore della produzione dato che il tipo di attività prevede la fatturazione vera e propria in via residuale in parte da questa acquisito".*

La Sezione, in funzione anche della prossima revisione periodica, rammenta che il limite di fatturato minimo di triennio non inferiore a 500.000 euro è transitorio, poiché per il triennio 2017-2019 lo stesso è stato fissato in 1 milione di euro.

IC OUTSOURCING S.C.A.R.L.
Partecipazione Diretta – Società "in house"
Quota detenuta = 9,43%

IC Outsourcing Scarl è una Società "in house" che si occupa della gestione di servizi, a favore dei consorziati, volti all'immagazzinamento e conservazione, anche ottica, di archivi cartacei, fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati.

La Camera di Commercio di Padova fa presente che la Società svolge dunque compiti e funzioni strumentali all'attività delle Camere di Commercio socie così come previsto dall'art. 2 della Legge n. 580/1993 (modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016) e dal D. Lgs. n. 175/2016.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	295
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	9.686.899,00
Compensi amministratori	37.210,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.304,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 (*Ricognizione straordinaria delle partecipazioni)* con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società IC Outsourcing Scarl (Società "*in house"*).

La Sezione rileva, inoltre, quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito ai compiti e funzioni definiti strumentali all'attività svolta dalle Camere di Commercio socie e, pertanto, la partecipazione risulta aderente alle disposizioni sia del D. Lgs. n. 175/2016 ed anche a quelle della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (modificata dal D. Lgs. n. 219/2016).

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 295) è superiore a quello degli amministratori (n. 5 di cui 1 nominato dall'Ente), oltre a 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio evidenziano, per ciascun anno, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	113.039,00
2014	240.723,00
2013	114.657,00
2012	561.989,00
2011	465.672,00

FATTURATO	
2015	14.108.055,00
2014	16.433.431,00
2013	16.702.716,00
FATTURATO MEDIO	**15.748.067,33**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

INFOCAMERE S.C.P.A.
Partecipazione Diretta – Società "in house"
Quota detenuta = 15,60%

Infocamere Scpa è una Società "in house" partecipata da tutte le Camere di Commercio italiane e la stessa, come precisato dall'Ente Camerale, risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di altri registri, albi e ruoli affidati, per legge, agli Enti Camerali (D. Lgs. 219/2016 art. 2, comma 2, lettere a) e b).

L'Ente Camerale, nel far presente che la Società Infocamere Scpa è l'unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra, conferma quindi la congruenza tra le proprie finalità e l'attività svolta dalla predetta Società partecipata.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	783
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale	47.524.531,00
Compensi amministratori	324.456,00
Compensi componenti Organo di controllo	54.365,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 (*Revisione straordinaria partecipazioni)* con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società Infocamere Scpa (Società "*in house"*).

La Sezione nel rilevare che trattasi di una Società "in house" partecipata da tutte le Camere di Commercio italiane, prende atto di quanto comunicato dall'Ente Camerale che fa presente che Infocamere Scpa risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, nello specifico, per la tenuta a livello nazionale del Registro Imprese e di tutti gli altri registri, albi e ruoli affidati, per legge, agli Enti Camerali (D. Lgs. 219/2016 art. 2, comma 2, lettere a) e b) e, risulta pertanto, l'unica Società a livello nazionale a svolgere detti servizi.

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 783) è superiore a quello degli amministratori (n. 5 di cui 1 nominato dall'Ente), oltre a 3 componenti l'Organo di controllo di cui 1 nominato dall'Ente (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	249.950.,00
2014	117.195,00
2013	1.014.712,00
2012	458.155,00
2011	756.791,00

FATTURATO	
2015	88.847.929,00
2014	94.028.132,00
2013	95.407.968,00
FATTURATO MEDIO	92.761.343,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale: DA MANTENERE

- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio evidenziano, per ciascun anno, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto *"sistema camerale"*, cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 28,56%

Con riferimento all'Interporto di Padova l'Ente Camerale precisa che, in quanto Interporto, produce servizi di interesse generale nel rispetto delle previsioni sia del D. Lgs. n. 175/2016 che della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e richiama, altresì, gli atti del Consiglio di Stato (n. 4748 del 22 agosto 2003) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 9940 del 12 maggio 2005).
Le attività dell'Interporto di Padova sono inerenti alla realizzazione/esercizio di un interporto progettando e realizzando infrastrutture e servizi per la logistica ed il trasporto. L'Ente Camerale fa presente che le macroaree gestionali sono, attualmente, la logistica, l'intermodalità e l'immobiliare.
L'Ente Camerale ritiene detta partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	73
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

Costo del personale	3.723.677,00
Compensi amministratori	129.001,00
Compensi componenti Organo di controllo	71.134,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 (*Ricognizione straordinaria partecipazioni)* con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società Interporto Padova SpA.

La Sezione prende atto di quanto precisato dall'Ente Camerale che fa presente che "*in quanto Interporto, produce servizi di interesse generale nel rispetto delle previsioni sia del D. Lgs. n. 175/2016 che della Legge 29 dicembre 1993, n. 580*", e l'Ente Camerale ritiene che detta partecipazione sia strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 73) è superiore a quello degli amministratori (n. 9 di cui 3 nominati dall'Ente), oltre a 3 componenti l'Organo di controllo di cui 1 nominato dall'Ente (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio evidenziano, per quattro esercizi, un utile, mentre nel 2012 è stata indicata una perdita pari ad

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	631.364.,00
2014	246.591,00
2013	217.109,00
2012	-224.382,00
2011	44.147,00

FATTURATO	
2015	31.110.430,00
2014	34.152.914,00
2013	33.465.186,00
FATTURATO MEDIO	32.909.510,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

€. – 224.382,00 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. (D. Lgs. n. 175/2016) in merito alla sua dismissione.

In sede di revisione periodica la Corte avrà modo di verificare l'andamento della società.

ITALIA COM-FIDI SOC. CONS. A R.L. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 1,77% La Camera di Commercio di Padova ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio medesima anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'Ente Camerale precisa altresì che la partecipazione è stata assunta come azione di supporto per il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle imprese del territorio (ai sensi dell'art. 39, comma 7, DL 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). Infatti, la società prestando garanzie al credito, quale fattore di sviluppo dell'economia territoriale, grazie anche all'intervento di capitale pubblico a valere direttamente nel Patrimonio di Vigilanza, riesce ad ampliare la platea dei beneficiari migliorandone le condizioni economiche di accesso in un momento storico di stretta creditizia. Trattandosi di un servizio di interesse generale erogato dietro corrispettivo economico su un mercato è classificabile come servizio di interesse economico generale (SIEG). La Camera di Commercio di Padova ha precisato che le Società Creditagri Italia Soc. Coop. per azioni, Neafidi Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi, Sviluppo Artigiano Soc. Cons. Coop a r.l. e Fidi Impresa & Turismo Veneto Soc. Coop. p.a. svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Società Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l. ma non sono stati indicati provvedimenti di aggregazione motivando tale scelta in relazione "*al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale*	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l. La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (ai sensi art. 1, comma 1, della Legge n. 580/1993). La Corte osserva che le Società partecipate dall'Ente Camerale: Creditagri Italia Soc. Coop. per Azioni, Neafidi - Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi, Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop. a r.l. e Fidi Impresa & Turismo Veneto Soc. Coop. p.a., svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Società Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l., ma non sono stati indicati provvedimenti di aggregazione da parte della Camera di Commercio di Padova motivando tale scelta in relazione al "*rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*". Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio (n. 68) è superiore a quello degli amministratori (n. 11) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è

ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie".

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	68
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	3.580.275,00
Compensi amministratori	316.460,00
Compensi componenti Organo di controllo	174.600,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	501.394,00
2014	111.581,00
2013	578.788,00
2012	124.364,00
2011	756.738,00

FATTURATO	
2015	17.945.696,00
2014	8.353.650,00
2013	7.949.260,00
FATTURATO MEDIO	8.082.868,67

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;

- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione.

MAAP SCARL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 12,30%

L'Ente Camerale ritiene detta partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio medesima e tra le attività svolte dalla Società vi sono quelle inerenti la costituzione, costruzione e gestione del Mercato nazionale agro-alimentare di Padova attraverso l'esercizio del Mercato ortofrutticolo.

Peraltro, l'Ente Camerale fa presente che "*non è pacifico se i servizi prodotti dalla società siano classificabili "di interesse generale" (o meglio SIEG) ai sensi dell'art. 4, co.2, lett. a) ma a favore di ciò si rileva che la società gestisce una struttura ed un servizio pubblico (art. 1 Legge Regione Veneto 20/1979) in concessione da parte del Comune di Padova (a sua volta socio), in una posizione unica anche ai fini dell'accessibilità (strettamente sinergica con la gestione dell'infrastruttura logistica di Interporto SpA) beneficiando di un contributo statale (ancora oggi in minima parte da incassare), in conto impianti, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il quale prevedeva conditio sine qua non la partecipazione maggioratariа al Capitale Sociale di soci pubblici, a indicare, oltre alla strategicità del settore, la scarsa efficienza (almeno allora) del libero mercato*".
Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	5
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	1

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Maap Scarl.

La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ritiene detta partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Camerale in quanto "*la società gestisce una struttura ed un servizio pubblico (art. 1 Legge Regione Veneto 20/1979) in concessione da parte del Comune di Padova (a sua volta socio), in una posizione unica anche ai fini dell'accessibilità (strettamente sinergica con la gestione dell'infrastruttura logistica di Interporto SpA) beneficiando di un contributo statale (ancora oggi in minima parte da incassare), in conto impianti, ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 41*".

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio è pari a n. 5, inferiore, quindi, al numero degli amministratori (n. 9 di cui 1 nominato dall'Ente) e n. 3 componenti l'Organo di controllo di cui 1 nominato dall'Ente (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia un

Costo del personale	381.318,00
Compensi amministratori	81.074,00
Compensi componenti Organo di controllo	22.249,00

L'Ente Camerale ha precisato che "*il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è maggiore rispetto al numero dei dipendenti, ma che nel corso del 2017 è stata già approvata la modifica statutaria ed attualmente il Consiglio di Amministrazione è, in riduzione alla precedente composizione, da 5 membri*".

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	278.951,00
2014	476.997,00
2013	141.179,00
2012	180.813,00
2011	7.837,00

FATTURATO	
2015	5.364.908,00
2014	5.957.224,00
2013	5.744.860,00
FATTURATO MEDIO	5.688.997,33

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento alla criticità sotto il profilo del numero medio dei dipendenti (pari a 5), non superiore al numero degli Amministratori, prende atto di quanto precisato dall'Ente Camerale "*il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è maggiore rispetto al numero dei dipendenti, ma che nel corso del 2017 è stata già approvata la modifica statutaria ed attualmente il Consiglio di Amministrazione è, in riduzione alla precedente composizione, da 5 membri*".

La Sezione rileva, altresì, la volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione.

In sede di revisione periodica la Corte avrà modo di verificare l'andamento della società.

NEAFIDI – SOCIETA' COOP. DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 4,70% E' una Società che svolge attività di garanzia per il credito alle PMI (confidi) e per la quale sussiste una norma speciale in deroga agli ordinari vincoli legislativi (ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). L'Ente Camerale ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionalidi (art. 1, comma 1, L. 29 dicembre 1993, n. 580) ed è stata assunta come azione di supporto per il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle imprese del territorio. La Società presta garanzie al credito, quale fattore di sviluppo dell'economia territoriale, grazie anche all'intervento di capitale pubblico a valere direttamente nel Patrimonio di Vigilanza, ampliando la platea dei beneficiari e migliorando così le condizioni economiche di accesso in un momento storico di stretta creditizia. Trattandosi di un servizio di interesse generale erogato dietro corrispettivo economico su un mercato è classificabile come servizio di interesse economico generale (SIEG). L'Ente Camerale fa presente che la Società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte dalle Società: Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r. l., Creditagri Italia – Soc. Coop per azioni, Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop. a r.l. e Fidi Impresa & Turismo Veneto Societa' Cooperativa p.a., peraltro motivando la sussistenza delle stesse in quanto funzionali "*al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*".	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Neafidi – Soc. di Garanzia Collettiva Fidi. La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (ai sensi art. 1, comma 1, della Legge n. 580/1993). La Corte osserva che le seguenti Società partecipate dall'Ente Camerale: Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l., Creditagri Italia – Soc. Coop. a. r.l., Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop. a r.l. e Fidi Impresa & Turismo Veneto Soc. Coop. p.a., svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Società in analisi, ma non sono stati indicati provvedimenti di aggregazione in quanto la Camera di Commercio di Padova ha motivato la sussistenza delle stesse "*in quanto funzionali al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*". Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio (n. 28) è superiore a quello degli amministratori (n. 11) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	28
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	2.126.019,00
Compensi amministratori	74.185,00
Compensi componenti Organo di controllo	40.267,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	787.955,00
2014	764.795,00
2013	176.588,00
2012	262.020,00
2011	5.165.528,00

FATTURATO	
2015	14.380.25400
2014	6.930.766,00
2013	6.449.39300
FATTURATO MEDIO	5.920.137,67

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale, evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Sezione prende, altresì, atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione.

In sede di revisione periodica la Corte avrà modo di verificare l'andamento della società.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO S.C.P.A. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 41,07% Il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo è stato costituito in attuazione della Legge Regionale del Veneto n. 36/1995 che promuoveva la formazione di un Parco Scientifico multipolare (poli di Padova, Venezia e Verona). Detta Società collabora strettamente con l'Università di Padova e Camere di Commercio di Treviso-Belluno e Vicenza ed è presente con proprio personale sia nel Consiglio Direttivo dell'incubatore universitario d'impresa "Start Cube" che nel Consiglio di Amministrazione della Società, svolgendo più attività con caratteristiche, per certi versi, analoghe, seppur non coincidenti, a quelle degli organismi di ricerca (Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 323/01) e di sicuro interesse generale in quanto amplia le possibilità d'accesso a servizi qualificati (es.: innovazione di prodotto, nuovi materiali ecc...) alle imprese di piccole dimensioni. La Camera di Commercio di Padova fa presente che detta partecipazione risulta, quindi, strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto promuove una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo. Gestisce, in collaborazione con l'Università, l'incubatore di start up "Start Cube". Le attività della Società sono svolte nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Per l'analisi della suddetta Società si rinvia anche a quanto riportato nei paragrafi 10.2 (Università di Padova), paragrafo 10.8 (Camera di Commercio di Treviso-Belluno) e paragrafo 10.11 (Camera di Commercio di Vicenza).	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa. La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ritiene detta partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in quanto la Società "*promuove una collaborazione attiva fra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso la realizzazione di attività e servizi di supporto all'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio*" e le attività di detta partecipazione sono svolte nel rispetto delle previsioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio (n. 9) è uguale al numero degli amministratori (n. 6 di cui 3 nominati dall'Ente) e dei 3 componenti l'Organo di controllo di cui 2 nominati dall'Ente (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	9
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	2

Costo del personale	303.312,00
Compensi amministratori	115.400,00
Compensi componenti Organo di controllo	35.360,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-438.552,00
2014	857.825,00
2013	24.536,00
2012	10.058,00
2011	-71.468,00

FATTURATO	
2015	1.299.926,00
2014	1.181.089,00
2013	2.310.873,00
FATTURATO MEDIO	1.597.296,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

quattro esercizi, un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento ai dati sopra riportati rileva la criticità sotto il profilo del risultato d'esercizio (4 esercizi in negativo sui cinque indicati). Considerate le specifiche norme poste dal T.U.S.P. propriamente per le società "*Spin off o Start up universitari*", e dato atto che la partecipata "Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa", così come viene indicato dall'Ente Camerale, viene configurata come una società con caratteristiche di Spin-off o di Start up universitario o analoghe a quelle degli Enti di ricerca, sempre secondo l'Ente Camerale, non sussisterebbe alcun obbligo di valutare i parametri di razionalizzazione ex art. 20 del TU, se non - si aggiunge - fino al decorso di cinque anni dalla costituzione della società di spin off (art. 26, comma 12 ter, del D. Lgs. n. 175/2016).

La Sezione prende, altresì, atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione.

La Sezione, in funzione della prossima revisione periodica invita la Camera di Commercio di Padova ad una attenta disanima della partecipazione in parola ed all'attenta analisi dei risultati di bilancio 2016-2017, a tutela dell'investimento pubblico eseguito con la partecipazione societaria.

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.A.R.L.
Partecipazione Diretta – Società "in house"
Quota detenuta = 0,08%

Sistema Camerale Servizi Scarl è una Società "in house" partecipata dall'Ente Camerale, si occupa della gestione di servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo.

La Società, nel rispetto delle previsioni del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, svolge dunque un'attività strumentale a quella delle Camere di Commercio socie ed ha compiti e funzioni che sono previsti dall'art. 2 della Legge n. 580/1993, modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

L'Ente Camerale fa presente che tra le azioni da intraprendere vi è quella relativa all'adeguamento dell'oggetto sociale al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni con altre società "in house".

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	**73**
Numero amministratori	**1**
di cui nominati dall'Ente	**0**
Numero componenti Organo di controllo	**3**
di cui nominati dall'Ente	**0**

Costo del personale	4.410.629,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	13.351,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova con la deliberazione di Giunta Camerale n. 110/2017 (*Revisione straordinaria partecipazioni)* con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società Sistema Camerale Servizi Scarl (Società "*in house"*).

La Sezione prende atto di quanto precisato dall'Ente Camerale che fa presente che trattasi di "*un'attività strumentale a quella delle Camere di Commercio socie ed ha compiti e funzioni che sono previsti dall'art. 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016*".

Tra le azioni da intraprendere ed indicate dall'Ente Camerale vi è quella relativa all'adeguamento dell'oggetto sociale al fine di prevenire eventuali sovrapposizioni con altre società "in house".

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 73) è superiore a quello degli amministratori (n. 1), oltre a 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- sono stati indicati i dati afferenti soltanto a 3 esercizi precedenti (2015-2014-2013), comunque i

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	125.197,00
2014	70.591,00
2013	4.980,00
2012	n.d.
n.d2011	n.d.

FATTURATO	
2015	11.860.651,00
2014	9.028.185,00
2013	81.536,00
FATTURATO MEDIO	**6.990.124,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

risultati d'esercizio evidenziano, per ciascun anno, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

SVILUPPO ARTIGIANO – SOC. CONS. COOP A R.L. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 8,51% L'Ente Camerale fa presente che la Società Sviluppo Artignano – Soc. Cons. Coop a r.l. risulta indispensabile per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Padova di cui all'art. 1, comma 1, Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Detta partecipazione è stata assunta come azione di supporto per il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle imprese del territorio ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. La Società, prestando garanzie al credito, quale fattore di sviluppo dell'economia territoriale, grazie anche all'intervento di capitale pubblico a valere direttamente nel Patrimonio di Vigilanza, riesce ad ampliare la platea dei beneficiari migliorandone le condizioni economiche di accesso in un momento storico di stretta creditizia. L'Ente Camerale rileva che, trattandosi di un servizio di interesse generale erogato dietro corrispettivo economico su un mercato, lo stesso è classificabile come servizio di interesse economico generale (SIEG). Inoltre, la Camera di Commercio evidenzia, altresì, che detta Società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte dalle seguenti proprie partecipate: Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r. l., Neafidi - Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi, Creditagri Italia – Soc. Coop per azioni e Fidi Impresa & Turismo Veneto Societa' Cooperativa pa., motivando tale condizione in quanto la stessa è funzionale "*al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*". La Camera di Commercio di Padova precisa che	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop a R.L. La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (ai sensi art. 1, comma 1, della Legge n. 580/1993). La Corte osserva che le seguenti Società partecipate dall'Ente Camerale: Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l., Neafidi – Soc. Coop. di Garanzia Collettiva Fidi, Creditagri Italia – Soc. Coop. a. r.l. e Fidi Impresa & Turismo Veneto Soc. Coop. p.a., svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Società in analisi, ma non sono stati indicati provvedimenti di aggregazione in quanto la Camera di Commercio di Padova ha motivato la sussistenza delle stesse "*in quanto funzionali al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*". Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio (n. 21) è superiore a quello degli amministratori (n. 14) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);

la partecipazione è finalizzata alla gestione di un SIEG e sono già in corso efficientamenti dei costi operativi, come riportato nella nota integrative al bilancio 2016 e come si evince dalla forte riduzione delle perdite nell'esercizio stesso.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	21
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.288.618,00
Compensi amministratori	49.401,00
Compensi componenti Organo di controllo	51.055,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-1.289.990,00
2014	129.989,00
2013	-876.096,00
2012	-1.486.855,00
2011	-1.855.179,00

FATTURATO	
2015	6.652.094,00
2014	6.628.185,00
2013	7.264.317,00
FATTURATO MEDIO	6.848.198,67

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale, evidenzia, per quattro esercizi, un risultato negativo ed un utile di €. 129.989,00 soltanto nel 2014 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento ai dati sopra riportati rileva la criticità sotto il profilo del risultato d'esercizio (4 esercizi in negativo sui cinque indicati).
A tal proposito la Sezione prende atto di quanto fatto presente dalla Camera di Commercio di Padova che ha precisato che "*la partecipazione è finalizzata alla gestione di un SIEG e sono già in corso efficientamenti dei costi operativi, come riportato nella nota integrativa al bilancio 2016 e come si evince dalla forte riduzione delle perdite nell'esercizio stesso*".

La Sezione prende, quindi, atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione.

La Sezione, in funzione della prossima revisione periodica, invita la Camera di Commercio di Padova ad una attenta analisi dei risultati di bilancio 2016-2017 a tutela dell'investimento pubblico eseguito con la partecipazione societaria.

TECNOSERVICECAMERE SCPA
Partecipazione Diretta –Società "in house"
Quota detenuta = 7,03%

La Camera di Commercio fa presente che questa Società "in house" svolge servizi per la gestione del patrimonio immobiliare dei propri soci operando nei settori progettazione, direzione lavori e sicurezza nei cantieri, global service e Facility Management, offrendo inoltre un servizio di assistenza tecnico-amministrativa volta a curare le procedure burocratiche di appalto.
La Società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e dette competenze sono strumentali all'attività dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett d) del D. Lgs. 175/2016.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	382
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	9.027.166,00
Compensi amministratori	107.600,00
Compensi componenti Organo di controllo	16.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Padova nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 (Ricognizione straordinaria partecipate) in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Tecnoservicecamere Scpa.

La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che fa presente che detta Società "*svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e dette competenze sono strumentali all'attività dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett d) del D. Lgs. 175/2016*".

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio (n. 382) è superiore a quello degli amministratori (n. 5 di cui 1 nominato dall'Ente) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio, indicato dall'Ente Camerale, evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Sezione osserva, anche con riferimento ai dati sopra riportati, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	160.901,00
2014	71.616,00
2013	258.369,00
2012	417.207,00
2011	144.589,00

FATTURATO	
2015	12.937.637,00
2014	14.300.029,00
2013	14.601.996,00
FATTURATO MEDIO	**13.946.554,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale: DA MANTENERE

dismissione della predetta Società e non necessita, quindi, di interventi di razionalizzazione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

FIDI IMPRESA & TURISMO VENETO SOCIETA' COOPERATIVA P.A. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 8,77% La Camera di Commercio di Padova fa presente che questa partecipazione risulta indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali così come previsto dall'art. 1, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580. Detta partecipazione è stata assunta come azione di supporto per il miglioramento dell'accesso al credito da parte delle imprese del territorio ai sensi dell'art. 39, comma 7, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. La Società, prestando garanzie al credito, quale fattore di sviluppo dell'economia territoriale, grazie anche all'intervento di capitale pubblico a valere direttamente nel Patrimonio di Vigilanza, riesce ad ampliare la platea dei beneficiari migliorandone le condizioni economiche di accesso in un momento storico di stretta creditizia. Trattandosi di un servizio di interesse generale erogato dietro corrispettivo economico su un mercato è classificabile come servizio di interesse economico generale (SIEG). L'Ente Camerale fa presente che questa Società svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre proprie partecipate, ed in particolare, dalle Società Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r. l., Neafidi - Soc. Coop. di garanzia collettiva fidi, Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop a r.l. e Creditagri Italia – Soc. Coop per azioni. Detta condizione è stata motivata in quanto risulta funzionale "*al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*".	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta camerale n. 110/2017 (Revisione straordinaria partecipate) in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Fidi Impresa & Turismo Veneto Società Cooperativa P.A. La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ritiene detta partecipazione indispensabile per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (ai sensi art. 1, comma 1, della Legge n. 580/1993) e precisa che, trattandosi di un servizio di interesse generale erogato dietro corrispettivo economico su un mercato, lo stesso è classificabile come servizio di interesse economico generale (SIEG). La Corte osserva che le seguenti Società partecipate dall'Ente Camerale: Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l., Neafidi – Soc. Coop. di Garanzia Collettiva Fidi, Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop. a r.l. e Creditagri Italia – Soc. Coop. a. r.l., svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte dalla Società in analisi, ma non sono stati indicati provvedimenti di aggregazione in quanto la Camera di Commercio di Padova ha motivato la sussistenza delle stesse "*in quanto funzionali al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*". Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	29
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.666.968,00
Compensi amministratori	116.016,00
Compensi componenti Organo di controllo	35.125,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-10.325.493,00
2014	-1.566.781,00
2013	-1.023.544,00
2012	469.929,00
2011	1.054.735,00

FATTURATO	
2015	3.030.518,00
2014	2.681.833,00
2013	2.795.589,00
FATTURATO MEDIO	2.835.980,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

Camera di Commercio (n. 29) è superiore a quello degli amministratori (n. 11) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);

- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale, evidenzia, per tre esercizi (2015-2014 e 2013), un risultato negativo, mentre il risultato è positivo nel 2012 e 2011 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva, quindi, sotto il profilo del risultato d'esercizio, tre esercizi in negativo, sui cinque indicati (2015 per €. –10.325.493,00; 2014 per €. - 1.566.781,00; 2013 per €. -1.023.544,00.

A tal proposito la Sezione rileva quanto fatto presente dalla Camera di Commercio di Padova che ha precisato che "*la partecipazione è finalizzata alla gestione di un SIEG*", ma invita, comunque, l'Ente Camerale, anche con riferimento alle perdite piuttosto rilevanti e sopra evidenziate, a mantenere un attento e necessario monitoraggio sull'attività e l'andamento della Società medesima.

La Sezione prende, altresì, atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione e, in funzione della prossima revisione periodica, invita la Camera di Commercio di Padova ad una attenta analisi dei risultati di bilancio 2016-2017 a tutela dell'investimento pubblico eseguito con la partecipazione societaria.

CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI PADOVA	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP **(ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)**	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Padova così come previsto dalla Legge n. 580/1993 e D. Lgs. n. 219/2016 (attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane, che ha ridefinito i compiti delle stesse). L'Ente Camerale, con il provvedimento n. 110/2017, ha fatto presente che le Società rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P (D. Lgs. n. 175/2016) e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Le seguenti Società presentano criticità in termini di rapporto amministratori / dipendenti: - Fiera di Padova Immobiliare S.p.A.: 0 dipendenti e n. 3 amministratori e n. 3 componenti l'Organo di Controllo;

	- Gal Patavino Scarl: 2 dipendenti e n. 5 amministratori ed 1 componente l'Organo di Controllo; - Maap Scarl: n. 5 dipendenti e n. 9 amministratori e 3 componenti l'Organo di Controllo.
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	Le seguenti Società partecipate dall'Ente Camerale svolgono, come indicato dall'Ente Camerale, attività analoghe o similari: Italia Com-Fidi Soc. Cons. a r.l., Creditagri Italia – Soc. Coop. per Azioni, Neafidi – Soc. Coop. di Garanzia Collettiva Fidi, Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop. a r.l. e Fidi Impresa & Turismo Veneto Società Cooperativa p.a. La Camera di Commercio di Padova non ha però dato corso a provvedimenti di aggregazione motivando la sussistenza delle stesse "*in quanto funzionali al rispetto del principio di diversificazione dell'investimento utile sia alla limitazione del rischio finanziario in sè che all'efficacia dell'operazione di supporto al sistema economico territoriale ampliandone il range delle categorie delle imprese beneficiarie*".
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	La Società di seguito indicata presenta criticità in termini di fatturato medio conseguito (inferiore ad €. 500.000,00): - Gal Patavino Scarl.
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Si evidenziano le Società che presentano criticità in termini di risultato negativo conseguito per quattro dei cinque esercizi precedenti: - Fiera di Padova Immobiliare S.p.A.; - Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa; - Sviluppo Artigiano – Soc. Cons. Coop. a RL.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	La politica dell'Ente Camerale è volta a limitare il costo delle partecipazioni a carico dello stesso e sono stati previsti, già con il precedente Piano di razionalizzazione 2015, provvedimenti diretti alla liquidazione di alcune partecipazioni ed anche la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione ed Organi di controllo (ad esempio per la Società Maap Scarl nel corso del 2017 è stata approvata la modifica statutaria con riduzione della composizione dei membri del Consiglio di Amministrazione a n. 5). Inoltre, con riferimento alla Società Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. l'Ente Camerale ha fatto presente che *"l'unica Società che si ritiene debba essere sottoposta ad un processo di razionalizzazione, in merito a quanto rilevato ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. f) è "Fiera di Padova Immobiliare SpA" perchè, pur non essendo vincolata ad interventi di razionalizzazione, stante la perdita di 4 esercizi su 5, in quanto gestisce un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) ed essendoci comunque la deroga temporale prevista ai sensi dell'art. 26 comma 12-quater, debba migliorare la parte della gestione finanziaria (causa principale, assieme agli ammortamenti, delle perdite di bilancio) per la presenza di due contratti SWAP, stipulati al tempo per la copertura dal rischio tasso sui mutui, che in un periodo storico particolare di azzeramento del tasso EURIBOR evidenzia un'onerosità del finanziamento fuori mercato".*
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano progetti di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dalla Camera di Commercio di Padova, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE

CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	35	30	14	5	14	30 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	32	Non indicate (**)	6	5	1	Non indicate (***)

(*) La consistenza finale al 23/09/2016 comprende n. 15 Società dirette da mantenere ed n. 1 Società diretta (Sistema Camerale Servizi Scrl) per la quale era stata prevista la dismissione nel Piano di razionalizzazione 2015 non riconfermata con il Provvedimento di Revisione straordinaria 2017 e le 14 partecipate attualmente in dismissione/liquidazione.

(**) Con riferimento alle **partecipazioni "indirette"**, la Camera di Commercio di Padova precisa che sono oggetto della suddetta Revisione straordinaria 2017 soltanto quelle detenute dall'Ente Camerale per il tramite di una Società/Oganismo soggetti a controllo da parte della medesima Camera di Commercio (così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016) e, pertanto, nessuna Società indiretta rientra in tale fattispecie e, conseguentemente, nessun dato è stato indicato**.**

(***) Nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del T.U. (con riferimento alla consistenza finale al 23/09/2016) non sono state ricomprese le 32 Società indirette indicate invece nel Piano di razionalizzazione 2015. e, pertanto, in mancanza di dati aggiornati per le partecipazioni indirette sono stati indicati quelli relativi alle dismissioni/liquidazioni riportati nella deliberazione n. 46 del 31.03.2016 avente ad oggetto: "*Partecipazioni societarie: piano di razionalizzazione Legge 23 dicembre 2014 n. 190 – relazione sui risultati conseguiti*".

§ 10.8 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI TREVISO - BELLUNO

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 23.10.2017
ACQUISITO SU PORTALE MEF IL 25.10.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva come il Provvedimento per la *Revisione straordinaria* (Delibera di Giunta n. 143 in data 27.09.2017 della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Treviso – Belluno) sia pervenuto il 23.10.2017.

Va ricordato che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno è stata istituita con D.M. 01.04.2015 mediante accorpamento delle Camere di Treviso e di Belluno; è divenuta operativa con l'insediamento del nuovo Consiglio avvenuto in data 16.05.2015: da quella data essa è subentrata in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali alle Camere accorpate.

L'Ente Camerale di Treviso – Belluno fa presente che nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - è stato pubblicato il D. Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane. Il Decreto non modifica l'art. 1, comma 1, della legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali "*enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*", modifica, invece, parte dell'art. 2 della legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'Ente Camerale.

Inoltre, il nuovo Decreto non modifica il comma 4 dell'art. 2 della legge 580/93 il quale dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di Commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che **le Camere di Commercio,** "*per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico.*"

Pertanto, alla data del 23.09.2016 le **partecipazioni societarie dirette** possedute dalla nuova Camera di Commercio, oggetto di ricognizione, sono state le seguenti:

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
1) AER TRE AEROPORTO DI TREVISO SPA	1986	4,88	Gestione Aeroporto di Treviso	NO	NO	NO	NO
2) ASCO TLC SPA	2000	1,00	Costruzione, l'installazione e/o l'esercizio di una rete telematica – in fibra ottica o qualsiasi altra tecnica - per la realizzazione e gestione di reti territoriali	NO	NO	NO	NO
3) BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	2000	1,97	Società del sistema camerale per realizzare e gestire un sistema telematico per la contrattazione regolamentata dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici.	NO	SI	NO	NO
4) CERTOTTICA SCRL	1992	4,56	Attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di ricerca scientifica e tecnologica sui materiali; fabbricazione di apparecchiature e prototipi per sistemi ottici, controllo processi produttivi materiale ottico	NO	NO	NO	NO
5) GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA SCRL	2008	5,77	L'attività svolta dalla società consiste nel promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio.	NO	NO	NO	NO
6) GAL TERRE DI MARCA **SCRL (in liquidazione dal 09.12.2015, atto iscritto nel R.I. in data 15.12.2015)**	2008	7,64	L'attività svolta dalla società consisteva nel promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio.	NO	NO	NO	NO
7) IC OUTSOURCING SCRL	2009	0,64	Società del sistema camerale per l'offereta in outsourcing servizi informatici, logistici e tecnici	NO	SI	NO	NO
8) INFOCAMERE SCPA	1994	1,06	Società del sistema camerale per approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale, in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti e informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere di Commercio. InfoCamere è la società che ha realizzato e gestisce il Registro delle Imprese e il sistema telematico nazionale che collega tra loro le Camere di Commercio	NO	SI	NO	NO
9) ISNART SCPA	1992	0,43	La società ha per oggetto di valorizzare, sviluppare e promuovere il turismo e risorse turistiche.	NO	SI	NO	NO

10) JOB CAMERE SRL **(in liquidazione dal 28.07.2015, atto iscritto nel R.I. in data 20.08.2015)**	2006	0,72	Società del sistema camerale autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dal 2007 per i servizi di somministrazione lavoro.	NO	SI	NO	**NO**
11) LONGARONE FIERE SRL	1990	13,85	La società esercita attività di gestione di spazi fieristici, con particolare attinenza all'economia del territorio bellunese	NO	NO	NO	NO
12) PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SCPA	1997	7,14	Promozione per una collaborazione attiva tra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo per conseguire, attraverso l'innovazione, lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio	NO	NO	NO	NO
13) RETECAMERE SCRL **(in liquidazione dal 04.09.2013, atto iscritto il 12.09.2013)**	2005	0,54	La società forniva servizi di supporto alle attività istituzionali delle Camere di Commercio.	NO	SI	NO	NO
14) SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL (già Srl)	2013	0,08	Società del sistema camerale per il supporto alle competenze delle Camere di Commercio e del sistema camerale e, in particolare, quelle relative alla promozione delle semplificazioni per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche.	NO	SI	NO	NO
15) TECNOSERVICECAMERE SCPA	1994	0,36	Società del sistema camerale per servizi di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di Commercio italiane.	NO	SI	NO	NO
16) T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCRL	2013	62,50	L'attività svolta consiste nel supporto, consulenza e servizi alle imprese nell'ambito dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e delle certificazioni di prodotto.	SI	NO	NO	NO
17) TREVISO GLOCAL SCRL **(in liquidazione dal 22.12.2016, atto iscritto nel R.I. in data 26.01.2017)**	2001	82,00	L'attività consisteva nella prestazione di servizi alle imprese per la promozione del territorio e supporto delle attività commerciali con l'estero.	SI	NO	NO	NO
18) TREVISO MERCATI SPA	1991	17,07	Gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agro- alimentari ed ittici della città.	NO	NO	NO	NO
19) UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCRL ()	2003	21,79	L'attività consisteva nella locazione di beni immobili propri e sublocazione	NO	NO	NO	NO

L'Ente Camerale fa altresì presente che l'elenco delle partecipazioni, rispetto alla rappresentazione contenuta nel Bilancio di Esercizio 2016 dell'Ente neo costituito, è solo riferito alle effettive partecipazioni societarie dirette, in quanto, con il 2017 si sono concluse le operazioni di liquidazione di quote di cui, per quanto riguarda la ex Camera di Commercio di Treviso, la Giunta, con deliberazione n. 223 del 21.11.2014 – trasmessa alla Corte dei Conti del Veneto, Sezione Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 3, comma 28, ultimo periodo, della L. 244/2007 aveva deliberato di dichiararle non più necessarie, funzionali e strategiche e quindi da dismettere, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29, della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013, le partecipazioni in:

- CO.MI.ZO – Consorzio per il miglioramento zootecnico della Marca Trevigiana Soc. Coop;
- Dintec Scarl;

- Isnart Scpa;
- Interporto Padova S.p.A.;
- Tecno Holding S.p.A.;
- Tecnologia e Design T&D Scarl.

Nel 2017, con la liquidazione della quota di Isnart S.c.p.a., si sono concluse per tali Società le liquidazioni delle quote dismesse. Non vi sono situazioni analoghe per la ex CCIAA di Belluno.

Infine, l'Ente Camerale di Treviso – Belluno rileva che le **partecipazioni indirette** oggetto della ricognizione riguardano solo quelle detenute tramite Società controllate non quotate in posizione di controllo a loro volta (*per la Camera di Commercio le società controllate sono T2i Scarl e Treviso Glocal Scarl in liquidazione, che non detengono partecipazioni di controllo in altre Società),* pertanto**, non vi sono partecipazioni indirette oggetto di ricognizione da parte della Camera di Commercio.**

La Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha indicato le sotto riportate azioni di razionalizzazione:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi
Cessione/Alienazione quote	AER TRE - AEROPORTO DI TREVISO SPA	4,88	NON PREVEDIBILE - AZIONE LEGALE IN CORSO - valutazione rinviata
Liquidazione	GAL TERRE DI MARCA SCRL IN LIQUIDAZIONE	7,64	NON PREVEDIBILE
	JOBCAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE	0,72	NON PREVEDIBILE
	RETECAMERE SCRL IN LIQUIDAZIONE	0,54	NON PREVEDIBILE
	TREVISO GLOCAL SCRL IN LIQUIDAZIONE	82,00	2018
	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCRL IN LIQUIDAZIONE	21,79	NON PREVEDIIBLE
Riorganizzazione	GAL DELL'ALTAMARCA TREVIGIANA SCRL	5,77	2018
Fusione/Incorporazione/Riassetto	PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO GALILEO SCPA	7,14	2018

Per tutte le altre Società è stato previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Verifica provvedimenti adottati - I Piani di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), erano stati assunti distintamente e precisamente per la Camera di Commercio di Treviso con deliberazione della Giunta n. 32 del 20.03.2015 e per quella di Belluno con deliberazione della Giunta n. 18 del 24.03.2015 ed inoltrati alla Corte dei Conti rispettivamente in data 08.04.2015 (prot. Corte Conti n. 2316/2015) e in data 03.04.2015 (prot. Corte Conti n. 2229/2015). - La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti: 1. Camera di Commercio di Treviso in data 31.03.2016 (prot. Corte Conti n. 4007/2016); 2. Camera di Commercio di Belluno in data 29.03.2016 (prot. Corte Conti n. 3867/2016). - Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato in data 27.09.2017 (delibera n. 143) da parte della Giunta della Camera di Commercio Treviso – Belluno e trasmesso alla Corte dei Conti in data 23.10.2017 (prot. Corte Conti n. 12165/2017). - Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. Il provvedimento n. 143/2017 è stato trasmesso al Mef in data 25.10.2017 (prot. n. DT 83874-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni - Portaletesoro.mef.gov, comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).	

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
IC OUTSOURCING S.c.r.l. ***Partecipazione Diretta*** ***Società "in house providing"*** Quota detenuta = 0,64% E' una Società "*in house providing*" (ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P) ed ha lo scopo di fornire, in outsourcing appunto, servizi informatici, logistici e tecnici verso InfoCamere, le Società del Gruppo, le Camere di Commercio, loro unioni, aziende speciali, società partecipate ed in prospettiva, fermi i vincoli normativi, verso il mercato pubblico e privato. L'Ente utilizza i servizi della Società nella gestione di alcuni servizi e versa esclusivamente il corrispettivo per i servizi ricevuti. Essa svolge prevalentemente, per sua natura, attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente. La Camera di Commercio fa presente che possono considerarsi soddisfatti i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d). Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 avente ad oggetto: "*Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione partecipazioni possedute. Determinazioni inerenti e conseguenti*", con la quale si conferma la partecipazione dell'Ente Camerale nella Società Ic Outsourcing S.c.r.l. (*in-house providing).* La Sezione rileva altresì che l'Ente Camerale ha fatto presente che la Società soddisfa i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto l'attività svolta rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d). Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

Numero medio dipendenti	295
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	9.686.899,00
Compensi amministratori	37.210,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.304,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	113.039,00
2014	240.723,00
2013	114.657,00
2012	561.989,00
2011	465.672,00

FATTURATO	
2015	14.108.055,00
2014	16.433.431,00
2013	16.702.716,00
FATTURATO MEDIO	***15.748.067,33***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 295) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio ha evidenziato, per ciascun esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva la volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi. Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli

	organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc). In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

INFOCAMERE S.C.P.A.
Partecipazione Diretta
Società Consortile "in house providing"
Quota detenuta = 1,06%

E' una Società consortile strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed ha per oggetto il compito di approntare, organizzare e gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, e con criteri di economicità gestionale, un sistema informatico nazionale, anche ai sensi dell'art**.** 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 24 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581.

InfoCamere è la Società che ha realizzato e gestisce il Registro delle Imprese e il sistema telematico nazionale che collega tra loro le Camere di Commercio italiane. Ha inoltre realizzato e gestisce numerosi sistemi informatici e telematici per l'accesso ad altri registri e archivi pubblici (dal Registro informatico dei protesti alla Banca dati dei brevetti e dei marchi depositati).

L'Ente Camerale, nel fare presente che corrisponde alla Società un contributo consortile annuo (peraltro decisamente ridotto negli ultimi due esercizi in considerazione della riduzione dei proventi camerali), evidenzia che la Società svolge prevalentemente, per sua natura, attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente e quindi possono considerarsi soddisfatti i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del TUSP.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	783
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 in ordine al mantenimento della partecipazione detenuta nella Società Infocamere S.c.p.a.

La Sezione inoltre rileva, da quanto esposto dall'Ente Camerale, che l'attività svolta dalla Società rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) e, quindi, possono considerarsi soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 26 del TUSP.

Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 783) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel triennio di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il

Costo del personale	47.524.531,00
Compensi amministratori	324.456,00
Compensi componenti Organo di controllo	54.365,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	249.950,00
2014	117.195,00
2013	1.014.712,00
2012	458.155,00
2011	756.791,00

FATTURATO	
2015	88.847.929,00
2014	94.028.132,00
2013	95.407.968,00
FATTURATO MEDIO	**92.761.343,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per ciascun esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva, pertanto, anche con riferimento ai dati sopra riportati, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla dismissione di detta Società.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

ISNART S.C.P.A.
Partecipazione Diretta – "in house providing"
Quota detenuta = 0,43% attualmente 0,21%
(a seguito liquidazione quota di partecipazione della ex Camera di Commercio di Treviso - nota del 21.06.2017 - ora la quota di partecipazione è pari allo 0,21%)

Si tratta di Società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. ed opera a favore degli azionisti consorziati in attività di studio e promozione del sistema turistico. In particolare, ha collaborato con la ex CCIAA di Belluno nel progetto di certificazione delle strutture alberghiere.
L'Ente Camerale comunica che con provvedimento di Giunta della CCIAA di Treviso n. 223 del 21.11.2014 era stata deliberata la dismissione, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1, comma 569, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), trasmessa alla Corte dei Conti - Sezione Controllo Veneto - con nota del 30.12.2014, prot. 0110810. La liquidazione della quota è avvenuta nel 2017.
Comunque, la Camera di Commercio di Treviso – Belluno resta socia in quanto la CCIAA di Belluno aveva mantenuto la partecipazione e, tenuto conto della collaborazione avviata con la ex CCIAA di Belluno e le nuove competenze attribuite alle Camere di Commercio dalla recente riforma in materia di turismo, la partecipazione residua può oggi considerarsi strategica.
La Camera di Commercio di Treviso - Belluno corrisponde alla Società un contributo annuo.
La Società svolge prevalentemente, per sua natura, attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente e possono, quindi, considerarsi soddisfatti i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del TUSP.
Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Treviso-Belluno nella delibera di Giunta camerale n. 143 del 27.09.2017 in ordine al mantenimento della partecipazione nella Società Isnart Scpa.

La Sezione rileva quanto evidenziato in merito al provvedimento assunto dalla Giunta della CCIAA di Treviso n. 223 del 21.11.2014 con il quale è stata deliberata la dismissione della propria quota di partecipazione nella Società Isnart Scpa, ai sensi dell'art. 3, commi 27-29 della Legge n. 244/2007 e per gli effetti dell'art. 1, comma 569, Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) e la liquidazione della quota è avvenuta nel 2017.
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno resta comunque socia (quota 0,21%) in quanto la CCIAA di Belluno aveva mantenuto la propria partecipazione.

La Corte rileva, inoltre, quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito alle nuove competenze attribuite alle Camere di Commercio dalla recente riforma in materia di turismo oltre alla collaborazione avviata con la ex CCIAA di Belluno e, pertanto, la partecipazione residua viene oggi considerata strategica dalla nuova Camera di Commercio.
L'attività svolta dalla Società rientra nella fattispecie di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) e, quindi, possono considerarsi soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 26 del TUSP.

Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20,

Costo del personale	818.775,00
Compensi amministratori	15.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	26.124,59

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-493.920,00
2014	-196.662,00
2013	2.462,00
2012	2.414,00
2011	3.693,00

FATTURATO	
2015	1.088.950,00
2014	2.554.652,00
2013	3.460.067,00
FATTURATO MEDIO	***2.367.889,67***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 15) è superiore a quello degli amministratori (n. 3). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per gli esercizi 2015 e 2014 una perdita (rispettivamente di €. -493.920,00 ed €. -196.662,00), mentre per gli altri tre esercizi si evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento al risultato negativo evidenziato negli ultimi due esercizi (2014-2015), invita l'Ente Camerale a mantenere un costante monitoraggio sull'andamento gestionale della Società ed ai risultati d'esercizio conseguiti nel 2016 e 2017 in funzione della prossima revisione periodica.

La Corte, conclusivamente, evidenzia come la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è

	soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc). In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

JOB CAMERE SRL
Partecipazione Diretta – "in house providing"
Quota detenuta = 0,72% **(in liquidazione)**

E' una Società "*in house providing*" del sistema camerale autorizzata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale dal 2007 per i servizi di somministrazione lavoro.

L'Assemblea Straordinaria del 28.07.2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della società (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese di Padova in data 20.08.2015).
L'alienazione della partecipazione era stata prevista nel Piano di Razionalizzazione della CCIAA di Belluno. La fase liquidatoria rende pendente la liquidazione della quota.
L'Ente Camerale evidenzia che non vi sono motivi per valutare una diversa soluzione all'attesa della fase liquidatoria e, quanto ai tempi di conclusione dell'iter medesimo, la Camera di Commercio di Treviso – Belluno segnala che non sono prevedibili.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	408
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale)	12.462.118,00
Compensi amministratori	29.396,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.535,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 in ordine alla partecipazione detenuta nella Società Job Camere Srl, già in liquidazione dal 28.07.2015 (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese di Padova in data 20.08.2015).

La Sezione rileva, altresì, quanto segnalato dall'Ente Camerale che ha evidenziato che non vi sono motivi per valutare una diversa soluzione all'attesa della fase liquidatoria e, quanto ai tempi di conclusione dell'iter medesimo, la Camera di Commercio di Treviso – Belluno segnala che non sono prevedibili.

Con riferimento poi ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 408) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel triennio di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	64.021,00
2014	167.868,00
2013	209.444,00
2012	613.370,00
2011	772.394,00

FATTURATO	
2015	14.029.422,00
2014	15.391.696,00
2013	14.531.918,00
FATTURATO MEDIO	***14.651.012,00***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

dall'Ente Camerale evidenzia, per ciascun anno, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva che l'Ente Camerale, nell'Assemblea straordinaria del 28.07.2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese di Padova in data 20.08.2015), ma non ha però indicato nessuna tempistica di conclusione della stessa procedura liquidatoria, segnalando soltanto che i tempi di conclusione dell'iter medesimo non sono prevedibili.

La Corte invita, comunque, l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione, anche in funzione della prossima revisione periodica.

RETECAMERE S.C.R.L.
Partecipazione Diretta – (in house)
Quota detenuta = 0,54% **(in liquidazione)**

La Società Retecamere S.c.r.l. forniva servizi di supporto alle attività istituzionali delle Camere di Commercio. Con deliberazione n. 222 del 21.11.2014 la Giunta della CCIAA di Treviso ha deliberato il recesso dalla Società e la stessa è in liquidazione dal 04.09.2013 (atto iscritto nel R.I. il 12.09.2013). Alla luce della fase liquidatoria, l'Ente Camerale ha comunicato che non sono prevedibili i tempi di conclusione dell'iter liquidatorio e, pertanto, la liquidazione della quota è tutt'ora pendente.
L'Ente Camerale segnala che non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa all'attesa della predetta fase liquidatoria.

Inoltre, la Camera di Commercio ha segnalato alcune criticità sotto il profilo del rapporto numero dipendenti/amministratori e del risultato d'esercizio.
Pertanto, con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	263.205,00
Compensi amministratori	25.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	9.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno nella delibera di Giunta n. 143/2017 in ordine alla partecipazione detenuta nella Società Retecamere S.c.r.l., già in liquidazione dal 04.09.2013 (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese in data 12.09.2013).

La Sezione rileva, altresì, quanto segnalato dall'Ente Camerale in merito alla deliberazione n. 222 del 21.11.2014 con la quale la Giunta della CCIAA di Treviso ha deliberato il recesso dalla Società. Alla luce della fase liquidatoria, l'Ente Camerale ha comunicato, inoltre, che non sono prevedibili i tempi di conclusione dell'iter liquidatorio rilevando, pertanto, che la liquidazione della quota è tutt'ora pendente e che non vi sono motivi per valutare una diversa soluzione all'attesa della fase liquidatoria.

Con riferimento poi ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva, così come indicato anche dall'Ente Camerale, che vi sono alcune criticità da segnalare:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 0 (zero), inferiore a quello degli amministratori (n. 1) e n. 1 componente l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20,

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-10.199,00
2014	30.755,00
2013	-1.060.287,00
2012	-827.477,00
2011	-625.028,00

FATTURATO	
2015	175.695,00
2014	2.324.435,00
2013	8.376.542,00
FATTURATO MEDIO	**3.625.557,33**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);

- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per quattro dei predetti esercizi (2015-2013-2012 e 2011), un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva, però, che la Camera di Commercio di Treviso – Belluno non ha indicato una tempistica di conclusione della stessa procedura liquidatoria, ma ha soltanto fatto presente che i tempi di conclusione dell'iter medesimo non sono prevedibili.

La Corte invita l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione anche in funzione della prossima revisione periodica.

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L.
Partecipazione Diretta
Società "in house providing"
Quota detenuta = 0,08%

Si tratta di Società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P., è stata costituita nel 2013 ed esercita attività di supporto alle competenze delle Camere di Commercio e del Sistema camerale e, in particolare, quelle relative alla promozione della semplificazione per l'avvio e lo svolgimento delle attività economiche.
L'Ente utilizza i servizi della Società, verso corrispettivo, per le proprie attività di comunicazione e diffusione delle informazioni tramite uno specifico applicativo "CRM".
Il Sistema Camerale Servizi Scrl svolge prevalentemente, per sua natura, attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente, quindi possono considerarsi soddisfatti i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., anche nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento" (art. 4, comma 2, lett. d).

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	73
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	4.410.629,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	13.351,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria*", in ordine alla conferma della partecipazione dell'Ente Camerale nella Società Sistema Camerale Servizi S.c.r.l. (*in-house providing),* costituita nel 2013.

La Sezione rileva altresì che l'Ente Camerale ha fatto presente che la Società soddisfa i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto l'attività svolta rientra nella fattispecie di "*autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipati o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento*"(art. 4, comma 2, lett. d).

Con riferimento agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 73) è superiore a quello degli amministratori (n. 1). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	125.197,00
2014	70.591,00
2013	4.980,00
2012	
2011	

FATTURATO	
2015	11.840.651,00
2014	9.028.185,00
2013	81.536,00
FATTURATO MEDIO	**6.983.457,33**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- a seguito costituzione della Società nel 2013 sono stati indicati tre esercizi precedenti (2015-2014-2013) ed il risultato d'esercizio ha evidenziato, per ciascun esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva la volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione in quanto non ricorrono, le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo, in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi. Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
Partecipazione Diretta
Società Consortile "in house providing"
Quota detenuta = 0,36%

Tecnoservicecamere (così ridenominata con effetto dal giorno 01.01.2011) è la Società consortile di consulenza tecnica e di gestione del patrimonio immobiliare delle Camere di Commercio italiane; la Società opera in linea con l'impostazione che le recenti norme sugli appalti pubblici hanno esplicitamente indicato. Tecnoservicecamere offre anche un servizio di supporto completo in tema di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.
Si tratta di Società di capitale strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 del TUSP.
L'Ente Camerale ha fatto presente che utilizza i servizi della Società, verso corrispettivo, in quanto trattasi di materie complesse per le quali non esistono professionalità adeguate all'interno dello stesso e svolge prevalentemente, per sua natura, attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente: possono considerarsi soddisfatti, quindi, i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del TUSP.
Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	382
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	9.027.166,00
Compensi amministratori	107.600,00
Compensi componenti Organo di controllo	16.000,00

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143/2017 (*Revisione Straordinaria delle Partecipazioni),* in ordine alla conferma della partecipazione dell'Ente Camerale nella Società Tecnoservicecamere S.c.r.l. (*in-house providing)*.

La Sezione rileva che l'Ente Camerale ha fatto presente che la Società soddisfa i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto l'attività svolta rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni e servizi strumentali" (art. 4, comma 2, lett. d).

Con riferimento agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 382) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012 e 2011) il risultato d'esercizio ha evidenziato, per ciascun esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	160.901,00
2014	71.616,00
2013	258.369,00
2012	417.207,00
2011	144.589,00

FATTURATO	
2015	12.937.637,00
2014	14.300.029,00
2013	14.601.996,00
FATTURATO MEDIO	**13.946.554,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

La Corte rileva la volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
Partecipazione Diretta
Società Consortile "in house providing"
Quota detenuta = 1,97%

E' una Società consortile delle Camere di Commercio, strutturata *"in house providing"* ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. e riconosciuta dal MISE.
E' stata creata per realizzare e gestire un sistema telematico per la contrattazione regolamentata dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. Attraverso tale sistema di contrattazione, BMTI assicura efficienza e razionalità ai mercati determinando, in tempi rapidi e in modo trasparente, i quantitativi scambiati ed i prezzi realizzati. Recentemente la Società è stata individuata dal Mise quale soggetto gestore delle CUN (Commissioni Uniche Nazionali) per la quotazione di prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici.

La Società riceve dall'Ente Camerale un contributo annuale e svolge prevalentemente, per sua natura, attività di autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente, pertanto, possono considerarsi soddisfatti i requisiti ai sensi degli artt. 3, 4 e 26 del TUSP.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	938.182,00
Compensi amministratori	26.406,00
Compensi componenti Organo di controllo	11.001,00

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria delle Partecipazioni),* in ordine alla conferma della partecipazione dell'Ente Camerale nella Società consortile Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. (*in-house providing).*

La Sezione rileva che l'Ente Camerale ha fatto presente che la Società soddisfa i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 26 del T.U.S.P., in quanto l'attività svolta rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni e servizi strumentali" (art. 4, comma 2, lett. d).

Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 15) è superiore a quello degli amministratori (n. 3). Sono 3 anche i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012 e 2011) il risultato d'esercizio ha evidenziato, per ciascun

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.246,00
2014	7.096,00
2013	13.599,00
2012	48.426,00
2011	882,00

FATTURATO	
2015	2.716.369,00
2014	2.776.419,00
2013	2.735.575,00
FATTURATO MEDIO	***2.742.787,67***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva la volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla sua dismissione.

La Sezione evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

UNIONCAMERE VENETO SERVIZI S.C.R.L.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 21,79% **(in liquidazione)**

L'Ente Camerale fa presente che già i Piani di razionalizzazione 2015 di entrambe le Camere di Commercio, poi accorpate, prevedevano la liquidazione della partecipazione nella Società Unioncamere Veneto Servizi Scrl, posta in liquidazione dal 25.11.2015, procedura tutt'ora pendente.
L'attività svolta dalla Società consisteva nella locazione di beni immobili propri e sublocazione (v. sede Unioncamere Veneto)

Pur rilevando lo stato di liquidazione, sono da considerare, per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, alcune criticità in termini di numero dipendenti e fatturato medio, come risulta dai dati contabili segnalati dall'Ente Camerale.
Pertanto, il numero medio dei dipendenti ed amministratori indicato, con riferimento all'esercizio 2015, è il seguente:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 143/2017 (revisione straordinaria partecipate) in ordine alla Società Unioncamere Veneto Servizi S.c.r.l., già oggetto di dismissione dal 25.11.2015, procedura tutt'ora pendente. A tal fine, la Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha segnalato che non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della fase liquidatoria.

La Sezione, pur rilevando lo stato di liquidazione, evidenzia alcune criticità sotto il profilo del numero dipendenti e fatturato medio, peraltro segnalate anche dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno. Infatti, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 0 (zero), inferiore a quello degli amministratori (n. 1). Nessun componente l'Organo di controllo è stato indicato (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 e, pertanto, non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	5.788,00
2014	2.539,00
2013	10.668,00
2012	10.625,00
2011	10.672,00

FATTURATO	
2015	141.548,00
2014	140.521,00
2013	187.143,00
FATTURATO MEDIO	***156.404,00***

In merito poi alla conclusione della procedura liquidatoria l'Ente Camerale ha fatto presente che i tempi non sono prevedibili e che non vi sono motivi per valutare una soluzione diversa dall'attesa della fase liquidatoria.

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

La Corte osserva come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria. Infatti, la Camera di Commercio di Treviso – Belluno ha soltanto fatto presente che "*i tempi per concludere l'iter medesimo non sono prevedibili*".

La Corte invita, comunque, l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione, anche in funzione della prossima revisione periodica.

AER TRE – AEROPORTO DI TREVISO S.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 4,88%

L'Ente Camerale fa presente che il Piano di razionalizzazione della ex CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della quota di detta partecipazione analogamente a quanto deciso dal Comune di Treviso.
Essendo stato introdotto dall' *art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n.78,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125, il* comma 569-bis all'art. 1 della, L. 27-12-2013 n. 147 (ora abrogato ai sensi dell'art. 28 del T.U.S.P.), l'Assemblea straordinaria della Società tenutasi il 16.05.2016, ha respinto la richiesta della liquidazione della quota dei due Enti. Detta deliberazione è stata impugnata congiuntamente dai due Enti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata delle imprese**; il giudizio è al momento pendente**.
L'attività svolta dalla Società consiste nell'esercizio e la gestione in forma diretta dei servizi di assistenza a terra dei veicoli sull'aeroporto di Treviso e di tutte le attività connesse a termini delle vigenti leggi e regolamenti ed ogni altra attività per lo sviluppo del traffico aereo sull'aeroporto stesso.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	153
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	5.879.465,00
Compensi amministratori	132.974,00
Compensi componenti Organo di controllo	28.586,00

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni),* in ordine alla conferma della partecipazione nella Società consortile Aer Tre – Aeroporto di Treviso S.p.A.

La Sezione rileva quanto fatto presente dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno in merito al Piano di razionalizzazione 2015 della ex CCIAA di Treviso che prevedeva la dismissione della quota, analogamente a quanto deciso dal Comune di Treviso. Essendo stato introdotto dall'*art. 7, comma 8-bis, del D.L. 19 giugno 2015, n.78,* convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 125, il* comma 569-bis all'art. 1 della, L. 27-12-2013 n. 147 (ora abrogato ai sensi dell'art. 28 del T.U.S.P.), "*l'Assemblea straordinaria della Società tenutasi il 16.05.2016, ha respinto la richiesta della liquidazione della quota dei due Enti. Detta deliberazione è stata impugnata congiuntamente dai due Enti avanti il Tribunale di Venezia – Sezione specializzata delle imprese; il giudizio è, al momento, pendente*".

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 153) è superiore a quello degli amministratori (n. 9 di cui 1 nominato dall'Ente). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-356.498,00
2014	-1.066.953,00
2013	-205.381,00
2012	240.448,00
2011	-1.147.279,00

FATTURATO	
2015	22.006.528,00
2014	21.079.839,00
2013	20.557.956,00
FATTURATO MEDIO	**21.214.774,33**

La Camera di Commercio di Treviso – Belluno rileva che "***pur potendosi configurare come SIG (Società di interesse generale), vanno tenuti in evidenza i risultati di esercizio negativi per quattro degli esercizi considerati, come risulta dalla scheda corrispondente sopra indicata. La situazione peraltro non rileva in quanto, come detto, trattasi di SIG***".
L'Ente Camerale segnala però che il 2016 ha visto un risultato di esercizio in controtendenza, registrando un utile pari ad €. 844.102,00.

La CCIAA di Treviso - Belluno precisa che vanno comunque considerati ulteriori elementi di valutazione quali le nuove competenze delle Camere di Commercio in materia di turismo attribuite dalla recente legge di riforma, come sopra ricordato e l'estensione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente alla provincia di Belluno, per cui la permanenza della partecipazione potrebbe aiutare a svolgere un ruolo di programmazione dei flussi turistici nella zona montana.
Il contesto di valutazione, pertanto, si presenta diverso da quello che ha portato alla valutazione del precedente Piano di razionalizzazione approvato dalla ex Camera di Commercio di Treviso e l'Ente Camerale ritiene che detta partecipazione, va ripensata, tenendo conto dei conteziosi in essere, ma nello

- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012 e 2011) il risultato d'esercizio ha evidenziato un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi indicati (art. 20, comma 2, lett. e).

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente Camerale che ha fatto presente che "*il 2016 ha visto un risultato di esercizio in controtendenza, registrando un utile pari ad €. 844.102,00*".

La Corte rileva, alla luce di quanto esposto, la volontà espressa dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno in merito a nuovi elementi (quali nuove competenze delle Camere di Commercio in materia di turismo e l'estensione della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ente alla provincia di Belluno) e, quindi, la necessità di ulteriori valutazioni sia con riferimento ai conteziosi in essere, ma anche per il significato che la partecipazione ha assunto per la nuova Camera di Commercio.

La Sezione, però, osserva come manchi qualsiasi riferimento in ordine alla tempistica di conclusione del contenzioso, infatti la Camera di Commercio ha solo segnalato che l'udienza processuale è imminente, quindi seguirà un ulteriore approfondimento in merito a detta partecipazione, in sede di prossima revisione periodica.

stesso tempo, del significato che la stessa potrebbe avere come elemento di raccordo tra la Società medesima, la sua attività caratteristica e le ricadute che potrebbe avere in termini di beneficio al movimento turistico generato dalla movimentazione crescente dei passeggeri. L'Ente Camerale, pertanto, ritiene che la valutazione merita un ulteriore approfondimento da collocare temporalmente successivamente all'esito del contenzioso in essere e, quindi, ogni decisione va posticipata successivamente all'imminente udienza processuale.	La Corte, con riferimento alla criticità rilevata sotto il profilo del risultato d'esercizio (4 esercizi in negativo sui cinque indicati) prende atto di quanto fatto presente dall'Ente Camerale che ha precisato che "*pur potendosi configurare come SIG (Società di interesse generale), vanno tenuti in evidenza i risultati di esercizio negativi per quattro degli esercizi considerati, come risulta dalla scheda corrispondente sopra indicata. La situazione peraltro non rileva in quanto, come detto, trattasi di SIG*". L'Ente Camerale ha segnalato, però, che il 2016 ha visto un risultato di esercizio in controtendenza, registrando un utile pari ad €. 844.102,00.
Osservazione finale dell'Ente Camerale: **CESSIONE/ALIENAZIONE QUOTE** **(da rivalutare)**	La Sezione invita la Camera di Commercio a mantenere un attento monitoraggio sull'attività della Società medesima in funzione della prossima revisione periodica.

ASCO TLC S.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 1,00%

La Società ASCO TLC S.p.A. è volta a facilitare il miglioramento delle infrastrutture telematiche ed in particolare ha per oggetto la costruzione, installazione e/o esercizio di una rete telematica – in fibra ottica o qualsiasi altra tecnica – per la realizzazione e gestione di reti territoriali.

Pertanto, l'Ente Camerale fa presente che le nuove attribuzioni delle Camere di Commercio in materia di digitalizzazione delle imprese, rendono ancor più coerente la partecipazione a detta Società.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	30
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.552.320,00
Compensi amministratori	29.920,00
Compensi componenti Organo di controllo	15.496,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria),* con la quale si conferma la partecipazione nella Società Asco Tlc SpA.

La Sezione prende, altresì, atto di quanto evidenziato dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno in merito alle nuove attribuzioni assegnate alle Camere di Commercio in materia di digitalizzazione delle imprese che rendono, come precisato dall'Ente Camerale, ancor più coerente la partecipazione a detta Società.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 30) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- con riferimento ai cinque esercizi precedenti, è stato registrato nel 2015 – 2014 e 2013 un utile (rispettivamente di €. 1.670.746,00, €. 1.335.446,00 ed €. 983.146,00). Nel 2012 e 2011 si è

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	1.670.746,00
2014	1.335.446,00
2013	983.146,00
2012	-1.693.720,00
2011	-5.183.005,00

FATTURATO	
2015	8.881.358,00
2014	8.488.046,00
2013	8.309.251,00
FATTURATO MEDIO	*8.559.551,67*

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

registrato, invece, un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva la volontà dell'Ente Camerale di mantenere la predetta partecipazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla sua dismissione.

CERTOTTICA S.C.R.L.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 4,56%

L'attività svolta dalla Società Certottica S.c.r.l. consiste nel controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di controllo processi produttivi materiale ottico con impiego di strumenti ottici di precisione.
L'Ente Camerale fa presente che il Piano di razionalizzazione della CCIAA di Treviso prevedeva la liquidazione della partecipazione (pari al 2,15 % del capitale sociale) che è tutt'ora pendente.
In ogni caso la Camera di Commercio di Treviso – Belluno resta socia in quanto la ex CCIAA di Belluno (con quota pari al 2,41 %) aveva ritenuto di mantenere la partecipazione.
L'Ente Camerale fa presente che, alla luce dell'accorpamento tra i due Enti ed in considerazione delle linee strategiche di intervento definite in questi mesi dalla "*nuova*" Camera di Commercio, si presenta oggi uno scenario diverso, dove il ruolo della Società può essere volano per il supporto alle imprese del settore dell'occhialeria, in particolare, del territorio bellunese.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	31
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.413.136,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	15.418,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria delle partecipazioni)*, in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Certottica S.c.r.l.

La Sezione evidenzia quanto segnalato dall'Ente Camerale in merito al Piano di razionalizzazione 2015 della CCIAA di Treviso che prevedeva la liquidazione della partecipazione (pari al 2,15 % del capitale sociale), peraltro detta procedura liquidatoria è tutt'ora pendente.
Comunque la Camera di Commercio di Treviso – Belluno resta socia della Società Certottica Scrl in quanto la CCIAA di Belluno (quota pari al 2,41%) aveva ritenuto di mantenere la propria partecipazione.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 31) è superiore a quello degli amministratori (n. 11). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	12.253,00
2014	94.655,00
2013	34.895,00
2012	73.993,00
2011	22.393,00

FATTURATO	
2015	2.529.399,00
2014	2.712.709,00
2013	2.587.324,00
FATTURATO MEDIO	**2.609.810,67**

Per le considerazioni sopra esposte l'Ente Camerale propone di mantenere l'intera partecipazione, revocando la decisione assunta dall'ex Camera di Commercio di Treviso nell'ambito del proprio Piano di razionalizzazione 2015.

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012 e 2011) è stato registrato, per ciascun esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Sezione prende atto della proposta dell'Ente Camerale di mantenere l'intera partecipazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 in merito alla sua dismissione, revocando, così, la decisione assunta dall'ex Camera di Commercio di Treviso nell'ambito del proprio Piano di razionalizzazione 2015.

GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.R.L.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 5,77%

L'attività svolta dalla Società consiste nel promuovere, attraverso il reperimento di fondi comunitari e regionali, l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli Enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati. L'Ente Camerale versa alla Società un contributo annuale, se deciso dall'Assemblea.

Per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, la Camera di Commercio di Treviso – Belluno segnala criticità in termini di rapporto amministratori/personale e fatturato medio, come dai dati contabili di seguito riportati.
Pertanto, i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, con riferimento all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	2
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	37.945,00
Compensi amministratori	7.665,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	1.075,00
2014	856,00
2013	790,00
2012	1.570,00
2011	358,00

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 (*Ricognizione straordinaria),* in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Gal Dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l.

La Sezione prende, altresì, atto di quanto evidenziato dall'Ente Camerale: "*Si tratta quindi di una partecipazione strategica in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del T.U.P.S., la cui azione consente di intercettare fondi comunitari e Regionali per azioni di sostegno al sistema economico locale, soprattutto del settore primario*".

Per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, la Corte rileva, così come segnalato anche dall'Ente Camerale, alcune criticità in termini di rapporto numero di amministratori/personale e fatturato medio. I dati contabili indicati sono di seguito riportati:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 2) è inferiore a quello degli amministratori (n. 5 di cui 1 nominato dall'Ente). Non sono stati segnalati componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015), è inferiore ad €. 500.000,00 e, quindi, non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);

FATTURATO	
2015	163.021,00
2014	161.680,00
2013	193.136,00
FATTURATO MEDIO	172.612,33

Il Gruppo di Azione Locale ha presentato alla Regione domanda di partecipazione alla Misura 19 – *Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP* del Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Regione Veneto, il cui bando è stato approvato con DGR n. 1214 del 15.09.2015.
La partecipazione dell'Ente al Gruppo di Azione Locale (organismo pubblico-privato previsto da un Regolamento comunitario), consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale e presenta i caratteri di necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato. Si tratta quindi di una partecipazione strategica in relazione a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del T.U.P.S., la cui azione consente di intercettare fondi comunitari e regionali per azioni di sostegno al "*Sistema economico locale*", soprattutto del settore primario.

L'Ente Camerale propone, pertanto, il mantenimento della partecipazione quanto meno fino alla prossima rilevazione, invitando la Società a definire un piano di riorganizzazione volto a superare le criticità emerse.

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012 e 2011) è stato registrato, per ciascun esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva, pertanto, la volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, quanto meno, fino alla prossima rilevazione.

La Sezione, inoltre, prende atto dell'invito fatto dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno alla Società Gal Dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l. ai fini della definizione di un piano di riorganizzazione volto a superare le criticità emerse.

La Corte, proprio in relazione alle sopra evidenziate criticità invita l'Ente Camerale a mantenere un costante ed attento monitoraggio sull'andamento gestionale della Società ed in funzione anche della prossima revisione periodica, rammenta che il limite di fatturato minimo di triennio non inferiore a 500.000,00 euro è transitorio, poiché per il triennio 2017-2019 lo stesso è stato fissato in 1 milione di euro.

GAL TERRE DI MARCA S.C.R.L.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 7,64% (**in liquidazione)**

L'attività svolta dalla Società consisteva nel promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e favorire la valorizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali del territorio, stimolando la collaborazione tra gli Enti locali, l'imprenditoria privata e gli altri attori di sviluppo pubblico e privati. L'Ente Camerale fa presente che l'Assemblea straordinaria del 09.12.2015 ha deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese di Treviso in data 15.12.2015).

La Camera di Commercio di Treviso – Belluno rileva che, pur trattandosi di Società in liquidazione, per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, del T.U.S.P. vanno segnalate criticità in termini di rapporto amministratori/personale e fatturato medio, come di seguito riportato.
Pertanto, i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, con riferimento all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	19.900,00
Compensi amministratori	7.443,09
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 143/2017 (revisione straordinaria) dove si evidenzia che la Società Gal Terre di Marca S.c.r.l. è già oggetto di dismissione dal 09.12.2015 (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese di Treviso in data 15.12.2015).

La Sezione, pur rilevando lo stato di liquidazione della Società, evidenzia alcune criticità in termini di rapporto amministratori/personale e fatturato medio, peraltro segnalate anche dalla Camera di Commercio di Treviso - Belluno. Infatti, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari ad 1, inferiore a quello degli amministratori (n. 5 di cui 1 nominato dall'Ente). Non è stato indicato nessun componente l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 e, quindi, non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per l'esercizio 2015 una perdita pari ad €. -7.991,00, mentre per gli altri quattro esercizi un

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-7.991,00
2014	308,00
2013	1.373,00
2012	1.002,00
2011	1.078,00

FATTURATO	
2015	3.033,00
2014	113.308,00
2013	125.206,00
FATTURATO MEDIO	**80.515,67**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria ed invita, pertanto, l'Ente Camerale a mantenere un attento monitoraggio fino al completamento della predetta procedura di liquidazione.

LONGARONE FIERE S.R.L.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 13,85%

La Società esercita attività di gestione di spazi ed eventi fieristici, con particolare attinenza all'economia del territorio bellunese.
Tale attività è tra quelle richiamate all'art. 4, comma 6, del T.U.P.S. ed è da considerarsi strategica per l'Ente al fine di valorizzare le produzioni locali e gli scambi commerciali.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	7
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	317.300,00
Compensi amministratori	5.467,00
Compensi componenti Organo di controllo	2.080,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	2.528,00
2014	8.306,00
2013	2.454,00
2012	10.130,00
2011	23.091,00

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143/2017 (*Revisione straordinaria partecipazioni),* in ordine al mantenimento della partecipazione nella Società Longarone Fiere Srl.

La Sezione prende, altresì, atto di quanto evidenziato dall'Ente Camerale: "*tale attività è tra quelle richiamate all'art. 4, comma 6 T.U.P.S. ed è da considerarsi strategica per l'Ente al fine di valorizzare le produzioni locali e gli scambi commerciali*".

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 7) è superiore a quello degli amministratori (n. 6 di cui 1 nominato dall'Ente). Per l'Organo di controllo è stato indicato 1 componente (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012 e 2011) è stato registrato, per ciascun esercizio, un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva la volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta

FATTURATO	
2015	2.044.865,00
2014	2.375.998,00
2013	2.384.062,00
FATTURATO MEDIO	**2.268.308,33**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

partecipazione in quanto non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del suddetto Decreto Legislativo in merito alla sua dismissione.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO S.C.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 7,14%

L'attività svolta dalla Società "*Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a.*" consiste nel promuovere una collaborazione attiva tra il mondo della ricerca ed il sistema produttivo e, quindi, attraverso l'innovazione, conseguire lo sviluppo tecnico, economico e sociale del territorio.

L'Ente Camerale fa presente che il Piano di razionalizzazione 2015 della CCIAA di Treviso prevedeva la dismissione della partecipazione. La Società però non pare riconosca l'applicabilità del comma 569-bis (già citato per quanto riguarda la Società Aer Tre S.p.A.) e pertanto la procedura è tutt'ora pendente.
La Camera di Commercio di Treviso – Belluno rileva, altresì, che non vengono versati contributi consortili.

Per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e), *pur potendosi configurare come SIG*, l'Ente Camerale segnala criticità in termini di risultato di esercizio (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), così come indicato nei dati contabili di seguito riportati:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-438.552,00
2014	-857.825,00
2013	-24.537,00
2012	10.058,00
2011	-71.468,00

FATTURATO	
2015	1.273.079,00
2014	1.238.888,00
2013	2.154.818,00
FATTURATO MEDIO	1.555.595,00

Inoltre, la Camera di Commercio fa presente che anche il 2016 ha visto registrare una perdita di esercizio pari ad €. - 444.623,00, riportata a nuovo.
In considerazione dei dati contabili sopra evidenziati e,

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143/2017 (*Revisione straordinaria),* in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa.

La Sezione prende, altresì, atto di quanto evidenziato dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno in merito al Piano di razionalizzazione 2015 della CCIAA di Treviso che prevedeva la dismissione di detta partecipazione, ma *"la Società però non pare riconosca l'applicabilità del comma 569-bis (già citato per quanto riguarda la Società Aer Tre S.p.A.) e pertanto la procedura è tutt'ora pendente*".

Per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, la Corte rileva, così come segnalato anche dall'Ente Camerale, alcune criticità in termini di risultato di esercizio (negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti), così come indicato nei dati contabili di seguito riportati:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 9) è superiore a quello degli amministratori (n. 6) e risulta, invece, uguale se aggiunti i 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);

posto che il risultato di esercizio sommato alle precedenti perdite portate a nuovo superano il terzo del capitale sociale, il Consiglio di amministrazione ha raccomandato ai soci di valutare una concreta adozione di azioni, sia nel corso dell'esercizio 2017 e fino alla successiva revisione del 2018, idonee a costituire adeguato rimedio.

Con riferimento poi al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	9
Numero amministratori	**6**
di cui nominati dall'Ente	**0**
Numero componenti Organo di controllo	**3**
di cui nominati dall'Ente	**0**

Costo del personale	**303.312,00**
Compensi amministratori	**115.400,00**
Compensi componenti Organo di controllo	**35.360,00**

L'Ente Camerale segnala, inoltre, che è in essere a livello veneto un processo di riorganizzazione delle strutture partecipate dalle Camere di Commercio che si occupano di innovazione tecnologica e digitalizzazione delle imprese, proprio in virtù delle nuove competenze affidate alle stesse dalla riforma, come già ricordato (il cui primo esempio è la controllata T2i Scarl che vede la partecipazione dell'Ente, di quello Delta Lagunare e di Verona). Pertanto, rivedere la decisione presa dall'ex CCIAA di Treviso potrebbe contribuire a favorire tale fase di riorganizzazione del sistema.

La Camera di Commercio di Treviso - Belluno propone, quindi, di mantenere l'attuale partecipazione, in revisione della decisione assunta dall'ex CCIAA di Treviso invitando, peraltro, la Società ad adottare azioni volte a superare le criticità rilevate nel corso del corrente esercizio.

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- con riferimento ai cinque esercizi precedenti è stato registrato un risultato negativo per quattro di essi:
  €. - 438.552,00 nel 2015;
  €. - 857.825,00 nel 2014;
  €. - 24.537,00 nel 2013;
  €. - 71.468,00 nel 2011;
  mentre nel 2012 è stato evidenziato un utile d'esercizio pari ad €. 10.058,00 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto anche di quanto segnalato dall'Ente Camerale relativamente all'esercizio successivo: "*Anche il 2016, peraltro, ha visto registrare una perdita di esercizio pari ad €. - 444.623,00, riportato a nuovo. Come si evince dalla nota integrativa al bilancio di esercizio 2016 della Società, approvato dall'Assemblea dei soci, posto che il risultato di esercizio sommato alle precedenti perdite portate a nuovo superano il terzo del capitale sociale, il Consiglio di Amministrazione ha raccomandato ai soci di valutare una concreta adozione di azioni nel corso dell'esercizio 2017 e fino alla successiva revisione del 2018, idonee a costituire adeguato rimedio*".

La Sezione, proprio in relazione alle criticità emerse (risultato negativo per quattro dei cinque esercizi considerati e successiva perdita anche per il 2016), invita l'Ente Camerale ad una prudente riflessione sul disposto normativo posto dal comma 5 dell'art. 14 del T.U.S.P. in tema di *trasferimenti* a società con perdite reiterate.

T2I – TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE S.C.R.L.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 62,50% (**controllata**)

E' una Società istituita il 02.01.2014 mediante conferimento delle ex CCIAA di Treviso e Rovigo delle proprie Aziende speciali "*Treviso Tecnologie*" e "*Polesine Innovazione*" e che successivamente ha visto l'ingresso della CCIAA di Verona con il conferimento in denaro e della propria Azienda speciale "*Verona Innovazione*".
L'attività svolta consiste nel supporto ed assistenza alle imprese nell'ambito dell'innovazione tecnologica, della digitalizzazione e della certificazione di prodotto, nonché dello sviluppo della cultura dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione. E' una Società controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno, inoltre le Camere di Commercio socie versano alla Società T2i un contributo consortile annuo.

L'Ente Camerale rileva che detta Società (**che si può configurare come SIG)**, è un importante punto di riferimento per le imprese nell'ambito dei servizi sopra elencati e si sta proponendo come uno degli attori principali nell'ambito dello sviluppo dei P.I.D. (Punti Impresa Digitale), nel più ampio contesto del progetto nazionale "Impresa 4.0". L'Ente Camerale fa presente che è impegnata anche in questo contesto essendo il "Progetto" soprarichiamato uno dei progetti posti alla base della decisione di incremento del diritto annuale per il triennio 2016-2018. La Società T2i diventa perciò uno strumento strategico per la realizzazione di tale progettualità.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	50
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria partecipazioni),* in ordine alla conferma della partecipazione dell'Ente Camerale nella Società T2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione S.c.r.l. (Società istituita il 02.01.2014 e controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno).

La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale che, in merito all'attività svolta dalla Società T2i, la qualifica come "*importante punto di riferimento, a livello non solo locale, per le imprese*" nell'ambito dei servizi offerti e che si sta proponendo come "*uno degli attori principali nell'ambito dello sviluppo dei P.I.D. (Punti Impresa Digitale), nel più ampio contesto del progetto nazionale "Impresa 4.0*".
Per l'Ente Camerale detta Società diventa perciò uno strumento strategico per la realizzazione dei progetti summenzionati.

Con riferimento poi ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 50) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). E' stato indicato un solo componente l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato per i due anni di riferimento (2015 – 2014, in quanto costituita il

Costo del personale	2.295.034,00
Compensi amministratori	4.800,00
Compensi componenti organo di controllo	5.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	2.614,00
2014	986,00
2013	
2012	
2011	

FATTURATO	
2015	4.366.934,00
2014	4.250.392,00
2013	
FATTURATO MEDIO	**4.308.663,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

02.01.2014) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);

- per i due esercizi precedenti indicati (2015-2014) il risultato d'esercizio ha evidenziato un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte rileva la volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, le condizioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 in merito alla sua dismissione.

La Corte osserva, conclusivamente, che la società risulta avere capitale interamente pubblico.

TREVISO GLOCAL S.C.R.L.
Partecipazione Diretta (controllata)
Quota detenuta = 82,00% (**in liquidazione)**

L'attività svolta dalla Società Treviso Glocal Scrl consisteva nella prestazione di servizi alle imprese finalizzati alla promozione ed al supporto delle attività commerciali con l'estero.
E' una Società controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno e, in data 22.12.2016, è stato deliberato lo scioglimento e la messa in liquidazione della Società con nomina di un unico liquidatore (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese in data 26.01.2017).

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	4
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	176.071,00
Compensi amministratori	7.150,00
Compensi componenti Organo di controllo	3.062,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	16.201,00
2014	24.790,00
2013	3.267,00
2012	10.528,00
2011	11.166,00

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 143/2017 (Revisione straordinaria) dove si evidenzia che la Società Treviso Glocal S.c.r.l. (Società controllata dalla CCIAA di Treviso – Belluno) è già oggetto di dismissione dal 22.12.2016 (atto pubblico iscritto nel Registro Imprese in data 26.01.2017).

La Sezione, pur rilevando lo stato di liquidazione della Società, evidenzia alcune criticità in termini di rapporto numero degli amministratori/dipendenti.
Pertanto, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 4, inferiore a quello degli amministratori (n. 5) ed un componente l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, inoltre, rileva come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria ed invita l'Ente Camerale

FATTURATO	
2015	993.705,00
2014	1.071.685,00
2013	714.717,00
FATTURATO MEDIO	**926.702,33**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

a mantenere un necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione iniziata nel 2016.

TREVISO MERCATI S.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 17,07%

L'attività svolta dalla Società Treviso Mercati S.p.A. consiste nella gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, agro-alimentari ed ittici della città.
La Società detiene la concessione comunale del mercato locale che scadrà nella prima metà del 2018. L'Ente Camerale quindi informa che, successivamente alla predetta scadenza, sarà da vedere, all'esito delle procedure amministrative per l'affidamento di una nuova concessione, quali saranno le risultanze e, pertanto, se l'esistenza stessa della Società sarà ancora necessaria all'Ente Camerale.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	8
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	213.541,00
Compensi amministratori	43.636,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.000,00

L'Ente Camerale segnala che con deliberazione dell'Assemblea del 01.10.2015, al fine di allineare la Società alle disposizioni intervenute in materia di rapporto amministratori/dipendenti, è stata decisa la riduzione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione a n. 3.

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale (CCIAA) di Treviso – Belluno nella delibera di Giunta n. 143/2017 (*Revisione Straordinaria),* in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Treviso Mercati SpA.

La Corte rileva, per le valutazioni di cui all'art. 20, comma 2, alcune criticità in termini di rapporto amministratori/dipendenti, come indicato nei dati contabili di seguito riportati:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 3) è inferiore a quello degli amministratori (n. 8 di cui 1 nominato dall'Ente). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- con riferimento ai cinque esercizi precedenti è stato registrato un risultato positivo (utile) per tutti i cinque esercizi considerati (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento alla criticità in termini di rapporto amministratori/dipendenti sopra evidenziata, rileva quanto segnalato dall'Ente Camerale: "*con deliberazione dell'Assemblea del 01.10.2015, al fine di allineare la Società alle disposizioni intervenute in materia di rapporto amministratori/dipendenti, è stata decisa la riduzione del numero di Componenti del CdA a 3*". Stante la

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	39.294,00
2014	6.289,00
2013	38.489,00
2012	45.962,00
2011	111.489,00

FATTURATO	
2015	1.299.399,00
2014	1.315.484,00
2013	1.312.639,00
FATTURATO MEDIO	***1.309.174,00***

La Camera di Commercio di Treviso – Belluno propone, in attesa degli esiti delle procedure per l'affidamento della nuova concessione comunale del mercato locale, il mantenimento della partecipazione rinviando ogni decisione ulteriore alla revisione 2018.

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

predetta decisione nell'ottobre 2015, la Corte avrà modo di verificare, in sede di revisione periodica ed al primo rinnovo dell'Organo amministrativo, la sua composizione a tre componenti.

La Sezione, inoltre, prende atto della volontà dell'Ente Camerale di mantenere, attualmente, detta partecipazione rinviando ogni decisione ulteriore alla revisione 2018. Tale decisione è stata così motivata: "*La Società detiene la concessione comunale del mercato locale che scadrà nella prima metà del 2018. Successivamente sarà da vedere, all'esito delle procedure amministrative per l'affidamento di una nuova concessione, quali saranno le risultanze e, pertanto, se l'esistenza stessa della Società sarà necessaria all'Ente Camerale*".

CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI TREVISO-BELLUNO	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP (ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Treviso – Belluno (come previsto dal D Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane, che ha ridefinito i compiti delle stesse). L'Ente Camerale, con il provvedimento n. 143/2017, ha fatto presente che le Società rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Le seguenti Società presentano criticità in termini di rapporto amministratori / dipendenti: - Retecamere S.c.r.l. (*in liquidazione*): 0 dipendenti e n. 1 amministratore; - Unioncamere Veneto Servizi S.c.r.l. (*in liquidazione*): 0

	dipendenti e n. 1 amministratore; - Gal dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l.: n. 2 dipendenti e n. 5 amministratori; - Gal Terre di Marca S.c.r.l.: n. 1 dipendente e n. 5 amministratori; - Treviso Glocal S.c.r.l.: n. 4 dipendenti e n. 5 amministratori; - Treviso Mercati S.p.A.: n. 3 dipendenti e n. 8 amministratori.
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	Vi sono delle società partecipate dall'Ente Camerale che svolgono, come indicato dall'Ente Camerale, attività similari ma con qualche peculiarità diversa e, peraltro, alcune sono tra quelle già poste in liquidazione.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	Le Società di seguito indicate presentano criticità in termini di fatturato medio conseguito (inferiore ad €. 500.000,00): - Unioncamere Veneto Servizi S.c.r.l. (*in liquidazione)*; - Gal dell'Alta Marca Trevigiana S.c.r.l.; - Gal Terre di Marca S.c.r.l (*in liquidazione)*.
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Si evidenziano le Società che presentano criticità in termini di risultato negativo conseguito per quattro dei cinque esercizi precedenti: - Retecamere S.c.r.l. (*in liquidazione);* - Aer Tre – Aeroporto di Treviso S.p.A.; - Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa.

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	La politica dell'Ente Camerale è volta a limitare il costo delle partecipazioni a carico dello stesso e sono stati previsti, già con il precedente Piano di razionalizzazione 2015, sia la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di amministrazione ed Organi di controllo sia i loro compensi. Con il provvedimento di Revisione straordinaria n. 143/2017 la Camera di Commercio di Treviso - Belluno ha fatto presente che per la Società Treviso Mercati S.p.A., con deliberazione dell'Assemblea del 01.10.2015, è stata decisa la riduzione del numero di Componenti del Consiglio di amministrazione (da n. 8 a n. 3). Nello specifico, però, non sono state poi indicate altre azioni di contenimento dei costi.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4	Non risultano processi di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dalla Camera di Commercio di Treviso – Belluno, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE

CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO - BELLUNO

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	25	19	6	6	6	19 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	4	Non indicate (**)	Non indicate	Non indicate	Non indicate	Non indicate

(*) Con riferimento alle **partecipazioni "dirette"** la consistenza finale comprende anche le 6 partecipazioni attualmente in dismissione/liquidazione.
(**) Nella Revisione straordinaria (consistenza finale al 23/09/2016) non sono ricomprese le 4 Società indirette in precedenza indicate nel POR 2015 poiché la Camera di Commercio di Treviso ha fatto riferimento a quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lett. g) del TU.

§ 10.9 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 06.10.2017
ACQUISITO SU PORTALE MEF IN DATA 11.09.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva come il Provvedimento per la *Revisione straordinaria* (Delibera di Giunta n. 161 in data 11.09.2017) della Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Venezia Rovigo Delta Lagunare sia pervenuto il 06.10.2017.

Va ricordato che in data **30.07.2014** le due ex Camere di Commercio di Venezia e di Rovigo hanno deliberato, prime in Italia, l'accorpamento delle due strutture e la creazione di un unico Ente con sede legale a Venezia e sede secondaria a Rovigo (provvedimenti consiliari n. 7/2014 per Venezia e n. 10/2014 per Rovigo). Pertanto, a seguito di detti provvedimenti in data **23.10.2014** con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico è stata istituita la nuova Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta Lagunare, mediante accorpamento tra la Camera di Commercio di Venezia e quella di Rovigo (nota n. 187287/2014) ed il nuovo Ente Camerale è subentrato, quindi, in tutti i rapporti giuridici e patrimoniali degli Enti Camerali accorpati.

Con riferimento al riordino delle funzioni e del finanziamento degli Enti Camerali va richiamato, anche per la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, il D. Lgs. n. 219/2016 attuativo della c.d. riforma Madia per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane. Il Decreto non modifica l'art. 1, comma 1, della Legge 580/1993 che definisce le Camere di Commercio quali *"enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali"*, modifica, invece, parte dell'art. 2 della Legge 580/1993 rimodulando le funzioni dell'Ente Camerale.
Inoltre, il nuovo Decreto non modifica il comma 4 dell'art. 2 della legge 580/93 il quale dispone che tra i mezzi a disposizione delle Camere di Commercio per assolvere alla loro missione vi è anche la costituzione di partecipazioni. Infatti, prevede che **le Camere di Commercio,** *"per il raggiungimento dei propri scopi, promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."*

L'Ente Camerale pone in evidenza, con la deliberazione camerale n. 161/2017 sopra richiamata, la situazione delle partecipate cessate ex lege, con decorrenza 01/01/2015, per le quali al 23 settembre 2016 la Camera era ancora in attesa di liquidazione, così come di seguito in sintesi vengono riportate:

PARTECIPAZIONI CESSATE AI SENSI ART, 1 COMMA 569, LEGGE 147/2013

PARTECIPAZIONE DELLA CCIAA DL CESSATA EX LEGE	STATUS QUO	NOTE
A4 Holding S.p.A.	La Società non ha ritenuto applicabile la norma relativa alla "cessazione ex lege" (Legge di Stabilità 2014) al caso delle partecipazioni detenute da soci pubblici in A4 Holding S.p.A. e, quindi, ha sostenuto che non ricorressero i presupposti per la liquidazione in denaro del valore della partecipazione. (Vedi verbale dell'assemblea dei soci del 4/02/2016). In data 14 luglio 2017 l'intero pacchetto azionario è stato venduto a Re.Consult Infrastrutture srl. Conseguentemente, la causa in corso avanti al Tribunale di Venezia verrà abbandonata a spese compensate.	Dopo due gare andate deserte con Il tentativo di vendere la partecipazione ad un prezzo più elevato, la Camera ha accettato l'offerta di acquisto della società Re Consult Infrastrutture srl ed ha venduto in data **14 luglio 2017** l'intero pacchetto azionario ad un prezzo di 300 euro per azione per un totale di 6.563.100,00 euro Vedi DG n. 275/2016 e n. 66 e 131/2017
SpA Autovie Venete	Con DG n. 139 del 22 giugno 2016 la Giunta ha deliberato di avviare l'azione legale nei confronti della società a seguito della contestazione da parte della stessa dell'intervenuta cessazione ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 569 della L. n. 147/2013. Inoltre, la Società ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 1 comma 569 bis della predetta normativa, il Perfezionamento della cessazione spetta all'assemblea dei soci. Conseguentemente, come meglio descritto nella delibera di Giunta n. 71/16, Autovie Venete S.p.A., l'insussistenza dei presupposti richiesti ex lege per la liquidazione in denaro della partecipazione all'Ente.	Nei primi mesi del 2017 era emersa la possibilità di cedere le nostre azioni ad una costituenda newco in house providing tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto e la società ANAS. A seguito di un incontro informativo svoltosi presso la Regione Veneto lo scorso 22 giugno, è stato comunicato che la newco non è stata ancora costituita. Il contenzioso avanti al Tribunale di Trieste è quindi ancora in corso e la prossima udienza è fissata per il 5 febbraio 2018. La Camera non ha incassato i dividendi maturati negli esercizi precedenti al 01.01.2015. **% PROPRIA** **0,08%** **VALORE CONTABILE PARTECIPAZIONE CAMERALE** **€. 422.930,27** Risultati esercizio positivi

Borsa Merci Telematica S.c.p.a.	Secondo gli esiti dell'assemblea del 16/12/2015, la Società sostiene che l'applicabilità delle disposizioni della Legge di Stabilità 2014 alla partecipazione in B.M.T.I. S.c.p.a. non appare coerente con il quadro normativo che regola la costituzione e l'operato delle Borse merci telematiche italiane (D.M. n. 174/2006 e ss.mm.ii.). In relazione a ciò, B.M.T.I. S.c.p.a. non ha provveduto alla liquidazione della nostra partecipazione. Nell'assemblea del 14/12/2016, Unioncamere nazionale, le Camere di Commercio e le società di sistema hanno deliberato di tenere in sospeso la liquidazione delle quote di partecipazioni societarie per le quali è stato richiesto il recesso ai sensi del precitato art. 1 comma 569 della L. n. 147/2013, con l'invito ai soci ad effettuare la revisione delle partecipazioni sulla base di quanto previsto dal D.Lgs n.175/2016 e dalla nuova riforma delle Camere di Commercio. Le società consortili dovranno liquidare le azioni al valore nominale, in quanto trattasi di richieste di liquidazione individuali. Nella successiva riunione del 20/04/2017 L'Assemblea ha deliberato di rinviare la decisione in merito ai recessi e alla metodologia di liquidazione delle azioni, invitando i soci che hanno manifestato la volontà di recedere a rivalutare le proprie decisioni in occasione dell'aggiornamento dei piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/16 e a formalizzare la loro decisione sul recesso soltanto dopo l'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico del quadro complessivo degli accorpamenti camerali, così da poter tener conto delle volontà delle nuove Camere di Commercio istituite.	**%PROPRIA** 0,151% **VALORE CONTABILE PARTECIPAZIONE CAMERALE** € 3.745,15 **DATI BILANCIO** 2015 UTILE € 8.246,00 FATTUR. € 3.813.647,00 2014 UTILE € 7.096,00 FATTUR. € 2.794.096,00 2013 UTILE € 13,599,00 FATTUR. € 2.836.620,00 2012 UTILE € 48.426,00 FATTUR. € 2.823.270,00 2011 UTILE € 882,00 FATTUR. € 2.133.612,00
Vega – Parco Scientifico - Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l.	Come risulta da comunicazione in data 02/02/2015, Vega non ritiene applicabile la norma relativa alla "cessazione ex lege" (Legge di Stabilità 2014) ribadendo che la società produce servizi di interesse generale: quindi, considerano la CCIAA DL ancora socia.	**%PROPRIA** 3,501% **VALORE CONTABILE PARTECIPAZIONE CAMERALE** € 187.232,53 (in continua diminuzione) Dal 2012 al 2015 risultato esercizio negativo
Autostrade Serenissima (ex Venezia Padova S.p.A.)	Con DG n. 17 del 2017 è stata accettata la proposta "informale" di transazione e si è dato avvio alla gara per la vendita delle azioni della società. La gara è andata deserta e con DG n. 115 del 2017 è stata confermata l'approvazione dell'accordo transattivo tra Camera di Commercio e Società delle Autostrade Serenissima. Si è arrivati all'accordo transattivo con cessione delle azioni in possesso della Camera a Società Autostrade Serenissima ad un prezzo totale di 3.119.599 euro più la somma di 1.202.558,37 euro a completa tacitazione della pretesa di avvenuto recesso e delle richieste sollevate dall'Ente camerale innanzi al Tribunale di Venezia	La cessione del pacchetto azionario e relativa transazione sono stati effettuati il giorno **10 agosto 2017 per un valore complessivo di € 4.322.157,37**

Infracom Italia S.p.A.	Come risulta dalla comunicazione del 25/11/2015, la Società non ritiene applicabile la norma relativa alla "cessazione ex lege" (Legge di Stabilità 2014) ribadendo che la società produce servizi di interesse generale. Inoltre, sostengono che la norma abbia tutti gli elementi per essere dichiarata incostituzionale, violando gli artt.3, 41,42 e 117 primo comma della Costituzione; quindi, considerano la CCIAA DL ancora socia.	**%PROPRIA** 0,0537% **VALORE CONTABILE PARTECIPAZIONE CAMERALE** € 44.821,48 (in continua diminuzione) Nel 2011 e dal 2013 al 2015 risultato esercizio negativo
Interporto di Venezia S.p.A.	Oltre alle problematiche connesse con la drammatica situazione economico-finanziaria della scoietà, ci sono due azioni giudiziarie che la coinvolgono: 1) la citazione in giudizio dei soci Rossi per un'azione di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori di Interporto; 2) il reclamo dei medesimi soci avverso il decreto del 12/11/2015 di omologa del concordato preventivo di Interporto. Le condizioni in cui versa la società nonché queste ultime vicende hanno impedito - se non formalmente - ma sicuramente di fatto un qualsiasi seguito alla cessazione ex lege vantata dalla CCIAA DL.	**%PROPRIA** 1,3092% **VALORE CONTABILE PARTECIPAZIONE CAMERALE** € 176.417,51 (in continua diminuzione) Dal 2012 al 2015 risultato esercizio negativo
Promovenezia S.C.P.A.	Senza dare alcun cenno di risposta alla richiesta camerale di liquidazione della quota, la società ha effettivamente estromesso dalla compagine sociale la CCIAA DL (all'epoca CCIAA Ve) con atto depositato al Registro imprese in data 19/06/2015 senza tuttavia dar seguito alla liquidazione della partecipazione. Molto probabilmente hanno equiparato la richiesta cessazione ex lege al recesso; siccome lo statuto di Promove prevede che se recedi al di fuori dei casi previsti dal codice civile non hai diritto alla liquidazione, hanno cancellato l'Ente Camerale dall'elenco soci.	**%PROPRIA** 6,766% La società è stata messa in liquidazione dal 14/07/2015. Il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso al 27/09/2016 con un patrimonio netto finale di € 211.741. La quota Camera sarebbe stata € 14.326,4

Inoltre tutte le altre partecipazioni presenti al 23.09.2016 erano le seguenti:

1) **PARTECIPAZIONI PER LE QUALI LA CAMERA HA GIA' DELIBERATO LA DISMISSIONE O LA LIQUIDAZIONE**
   - Unioncamere Veneto Servizi S.c.a.r.l. (in liquidazione dal 17.11.2015), realtà del Sistema camerale, partecipata da tutte le Camere di Commercio della Regione Veneto;
   - Nicelli S.p.A. – (il 06.04.2017 si è proceduto all'alienazione della partecipazione);
   - Veneto Nanotech S.c.p.a. (in liquidazione, inoltre in data 15.01.2016 è stato approvato il concordato preventivo omologato il 21.11.2016);
   - Interporto di Rovigo S.p.A.

2) **PARTECIPAZIONI "IN HOUSE"**
   - Camera Servizi Srl, 100%;
   - Ato Srl partecipata indirettamente al 100% tramite Camera Servizi.

3) PARTECIPAZIONI A CONTROLLO DELLA CAMERA

- Chioggia Terminal Crociere Srl, 90% (55% al 23/09/2016);
- Stazione Sperimentale del Vetro Scpa, 75%.

4) PARTECIPAZIONI DEL SISTEMA CAMERALE

- Retecamere S. Cons. R.L. – (in liquidazione dal 04.09.2013);
- Job Camere Srl – (in liquidazione dal 28.07.2015);
- Ecocerved Scarl;
- IC Outsourcing Scrl;
- Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni;
- Sistema Camerale Servizi (SI CAMERA) Srl;
- Tecnoservicecamere Scpa.

5) ALTRE PARTECIPAZIONI

- Rest'arte Alvisopoli Scarl – (in liquidazione dal 13.12.2011 che si è chiusa con la cessazione di ogni attività il 09.05.2017);
- Nuova Pramaggiore Srl – (in liquidazione dal 06.12.2012);
- I.Tre S.p.A. Iniziative Immobiliari Industriali – (in liquidazione dal 28.02.2014 e in fallimento dal 29.01.2015, procedure ancora in corso);
- Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.;
- Certottica Scarl;
- Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.;
- Centro Servizi CEN.SER. S.p.A.;
- Polesine TLC Scarl;
- Trasferimento Tecnologico ed Innovazione T2i Scarl.

La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare sottolinea che il provvedimento di ricognizione straordinaria, ai sensi del comma 2, dell'art. 24, del TU, costituisce per l'Ente Camerale (ricompreso tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014), aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione 2015", adottato ai sensi del successivo comma 612 dell'art. 1 della Legge n. 190/2014.

Verifica provvedimenti adottati	
- I Piani di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), erano stati assunti distintamente e precisamente per Venezia con deliberazione della Giunta camerale n. 49 del 31.03.2015 e per Rovigo con deliberazione della Giunta camerale n. 44 del 27.03.2015 ed inoltrati alla Corte dei Conti rispettivamente in data 08.05.2015 (prot. Corte Conti n. 3020/2015) e in data 07.05.2015 (prot. Corte Conti n. 2975/2015).	
- La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata	

alla Corte dei Conti dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare in data 31.03.2016 (prot. Corte Conti n. 4003/2016). - Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato in data 11.09.2017 (delibera n. 161) da parte della Giunta della Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare e trasmesso alla Corte dei Conti in data 06.10.2017 (prot. Corte Conti n. 11689/2017). - Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. Il provvedimento n. 161/2017 è stato trasmesso al Mef in data 11.09.2017 (prot. n. DT 88944-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni - Portaletesoro.mef.gov, comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).	

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE **A4 HOLDING S.P.A.** ***Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)*** L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una partecipazione cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione, in quanto la Società non aveva ritenuto applicabile la norma relativa alla "cessazione ex lege" *(Legge di Stabilità 2014)*, sostenendo che non ricorrevano i presupposti per la liquidazione in denaro del valore della partecipazione (come da Verbale dell'Assemblea dei soci del 04.02.2016). In data 14.07.2017 è stato venduto l'intero pacchetto azionario a Re.Consult Infrastrutture Srl e, conseguentemente, la causa in corso avanti al Tribunale di Venezia è stata abbandonata a spese compensate. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **CESSATA (QUOTE VENDUTE IN DATA 14.07.2017)**	La Corte prende di quanto esposto dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Venezia Rovigo Delta Lagunare nella Delibera di Giunta Camerale n. 161 dell'11.09.2017 avente ad oggetto: "*Revisione Straordinaria delle Partecipazioni: art. 24 comma 1 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 modificato dall'art. 15 del D. Lgs. 16.06.2017 n. 100 – Integrazione provvedimenti: Delibere Giunta n. 51, 116 e 255 del 2016 e determinazione del Presidente n. 18 del 2017*", con la quale si dà atto della cessione, da parte dell'Ente Camerale, dell'intero pacchetto azionario detenuto nella partecipata A4 Holding S.p.A. e venduto a Re.Consult Infrastrutture Srl in data 14.07.2017. Pur tenendo conto dell'avvenuta cessazione della partecipazione in parola nel 2017, la Sezione non può non evidenziare che mancano completamente nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative a detta Società.

AUTOVIE VENETE S.P.A. ***Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)***	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, della partecipazione detenuta dalla CCIAA, nella Società Autovie Venete SpA. La Sezione inoltre rileva, da quanto esposto dall'Ente Camerale, che il contenzioso avanti al Tribunale di Trieste è ancora in corso (udienza fissata per il 05.02.2018) e che i dividendi maturati negli esercizi precedenti al 01.01.2015 non sono stati incassati. La Sezione, peraltro, fa presente che per detta partecipazione mancano completamente, nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative alla Società Autovie Venete. L'Ente Camerale, infatti, ha soltanto precisato che i risultati d'esercizio sono positivi. In funzione della prossima revisione periodica, tenuto conto del contenzioso in atto, la Corte invita l'Ente Camerale ad indicare l'evoluzione della questione attinente la liquidazione della sua partecipazione in Autovie Venete SpA.
L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una Società cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione, in quanto con D.G. n. 139 del 22.06.2016 la Giunta Camerale aveva deliberato di avviare l'azione legale nei confronti della Società medesima a seguito della contestazione della stessa per l'intervenuta "cessazione ex lege" *(Legge di Stabilità 2014)* ed Autovie Venete ha ribadito l'insussistenza dei presupposti richiesti ex lege per la liquidazione in denaro della quota di partecipazione dell'Ente Camerale. Pertanto, il contenzioso avanti al Tribunale di Trieste è ancora in corso (udienza fissata per il 05.02.2018). La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare fa presente che la propria quota è pari allo 0,08% e il valore contabile della partecipazione camerale è pari ad €. 422.930,27. L'Ente Camerale precisa, altresì, di non aver incassato i dividendi maturati negli esercizi precedenti al 01.01.2015 e i risultati d'esercizio sono positivi. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	

BORSA MERCI TELEMATICA S.C.P.A.
Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)

L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una partecipazione cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione, in quanto la Società sostiene che l'applicabilità delle disposizioni della Legge di Stabilità 2014 alla partecipazione in Borsa Merci Telematica non appare coerente con il quadro normativo che regola la costituzione e l'operato delle B.M.T.I. ed in relazione a ciò la Società non ha provveduto alla liquidazione della quota di partecipazione dell'Ente Camerale.
Inoltre, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare fa presente che la propria quota è pari allo 0,151% ed il valore contabile della partecipazione camerale è pari ad €. 3.745,15.

Per quanto riguarda i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati dall'Ente Camerale sono i seguenti:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.246.,00
2014	7.096,00
2013	13.599,00
2012	48.426,00
2011	882,00

FATTURATO	
2015	3.813.647,00
2014	2.794.096,00
2013	2.836.620,00
FATTURATO MEDIO	***3.148.121,00***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Ricognizione straordinaria) in ordine alla cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, della partecipazione detenuta, dall'Ente Camerale, nella Società Borsa Merci Telematica Scpa.

La Sezione, inoltre, rileva da quanto esposto dall'Ente Camerale, che la B.M.T.I. Scpa non solo non ha ancora provveduto alla liquidazione della quota di partecipazione dell'Ente Camerale, ma ne contesta la particolare modalità di recesso, prevista dall'art. 1, comma 569, della Legge n. 147/2013.

La Sezione, peraltro, fa presente che per detta partecipazione mancano, nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, le informazioni di cui al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP ossia i dati dei dipendenti/amministratori, di cui peraltro la Sezione ha notizia.
Sono stati indicati i dati contabili afferenti al risultato d'esercizio (dal 2011 al 2015) e risultano tutti in positivo, inoltre i dati relativi al fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (così come modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017).

In funzione della prossima revisione periodica, la Corte invita l'Ente Camerale ad indicare l'evoluzione della questione attinente la liquidazione della sua partecipazione in BORSA MERCI TELEMATICA SCPA.

VEGA – PARCO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L. ***Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)*** L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una partecipazione cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione, in quanto come risulta dalla comunicazione in data 02.02.2015 agli atti dell'Ente Camerale, la Società Vega non ritiene applicabile la norma relativa alla cessazione ex lege" (Legge di Stabilità 2014) ribadendo che la Società produce servizi di interesse generale, quindi, considerano la CCIAA ancora socia. Inoltre, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare fa presente che la propria quota è pari allo 3,501% ed il valore contabile della partecipazione camerale è di €. 187.232,53. Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, l'Ente Camerale ha fatto presente che dal 2012 al 2015 il risultato d'esercizio è negativo. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, della partecipazione detenuta dalla C.C.I.A.A., nella Società Vega – Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl. La Sezione rileva, altresì, che per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio, così come indicato dall'Ente Camerale, risulta essere, dal 2012 al 2015, in negativo (art. 20, comma 2, lett. e). La Sezione, peraltro, rileva l'assoluta carenza, nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società. In funzione della prossima revisione periodica, la Corte invita l'Ente Camerale ad indicare l'evoluzione della questione attinente la liquidazione della sua partecipazione in VEGA– PARCO SCIENTIFICO – TECNOLOGICO DI VENEZIA S.C.A.R.L; società che risulta alla Corte essere in concordato preventivo in continuità aziendale.

AUTOSTRADE SERENISSIMA (EX VENEZIA PADOVA S.P.A.) ***Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)*** L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una partecipazione cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione. Con D.G. n. 17 del 2017 è stata accettata la proposta "informale" di transazione e la cessione del pacchetto azionario e relativa transazione, con cessione delle azioni in possesso della Camera di Commercio a Società Autostrade Serenissima sono stati effettuati il giorno 10.08.2017 per un valore complessivo di €. 4.322.157,37, a completa tacitazione della pretesa di avvenuto recesso e delle richieste sollevate dall'Ente Camerale innanzi al Tribunale di Venezia. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **CESSIONE QUOTE (transazione avvenuta in data 10.08.2017)**	La Corte prende atto di quanto esposto dalla C.C.I.A.A. di Venezia Rovigo Delta Lagunare nella Delibera di Giunta Camerale n. 161 dell'11.09.2017 avente ad oggetto: "*Revisione Straordinaria delle Partecipazioni*", con la quale si dà atto dell'avvenuta dismissione, da parte dell'Ente Camerale, dell'intero pacchetto azionario detenuto nella partecipata Autostrade Serenissima (ex Venezia Padova) S.p.A., con cessione delle azioni alla Società Autostrade Serenissima in data 10.08.2017. La Sezione, comunque, non può non rilevare la mancanza, nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società Autostrade Serenissima, per gli anni in cui, cioè, l'Ente Camerale era ancora socio della Società Autostrade Serenissima.

INFRACOM ITALIA S.P.A. ***Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)*** L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una partecipazione cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione del proprio pacchetto azionario, in quanto, come risulta dalla comunicazione in data 25.11.2015 agli atti dell'Ente Camerale, la Società Infracom Italia non ritiene applicabile la norma relativa alla cessazione ex lege" (Legge di Stabilità 2014) ribadendo che la Società produce servizi di interesse generale, quindi, considerano la CCIAA ancora socia. Inoltre, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare fa presente che la propria quota è pari allo 0,0537% ed il valore contabile della partecipazione camerale è di €. 44.821,48. Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, l'Ente Camerale ha fatto presente che nel 2011 e dal 2013 al 2015 il risultato d'esercizio è negativo. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, della partecipazione detenuta dalla C.C.I.A.A., nella Società Infracom SpA. La Sezione rileva, altresì, da quanto esposto dalla CCIAA che, con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011), il risultato d'esercizio nel 2011 e dal 2013 al 2015 è negativo (art. 20, comma 2, lett. e). La Sezione, peraltro, rileva l'assoluta insufficienza, in detto provvedimento di Revisione straordinaria, delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società richieste dal TUSP. In funzione della prossima revisione periodica, la Corte invita l'Ente Camerale ad indicare l'evoluzione della questione attinente la liquidazione della sua partecipazione in INFRACOM ITALIA SPA.

INTERPORTO DI VENEZIA S.P.A. ***Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)*** L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una partecipazione cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione. L'Ente Camerale ha fatto presente che "*oltre alle problematiche connesse con la drammatica situazione economico-finanziaria della società, ci sono due azioni giudiziarie che la coinvolgono:* *1) la citazione in giudizio dei soci Rossi per un'azione di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori di Interporto;* *2) il reclamo dei medesimi soci avverso il decreto del 12/11/2015 di omologa del concordato preventivo di Interporto.* *Le condizioni in cui versa la società nonchè queste ultime vicende hanno impedito – se non formalmente - ma sicuramente di fatto un qualsiasi seguito alla cessazione ex lege vantata dalla CCIAA*". Inoltre, la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare fa presente che la propria quota è pari allo 1,3092% ed il valore contabile della partecipazione camerale è di €. 176.417,51 (in continua diminuzione). Per quanto riguarda il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 175/2016, l'Ente Camerale ha fatto presente che dal 2012 al 2015 il risultato d'esercizio è negativo. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Ricognizione straordinaria) in ordine alla cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, della partecipazione detenuta dalla C.C.I.A.A., nella Società Interporto di Venezia SpA. La Sezione rileva, altresì, da quanto esposto dalla CCIAA che, con riferimento ai cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011), il risultato d'esercizio dal 2012 al 2015 è negativo (art. 20, comma 2, lett. e). La Sezione, peraltro, rileva l'assoluta insufficienza, in detto provvedimento di Revisione straordinaria trasmesso, delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società. In funzione della prossima revisione periodica, tenuto conto della procedura di concordato liquidatorio cui risulta soggetta la società, la Corte invita l'Ente Camerale ad indicare l'evoluzione della questione attinente la liquidazione della sua partecipazione in INTERPORTO DI VENEZIA SpA.

PROMOVENEZIA S.C.P.A. ***Partecipazione Diretta (cessata ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013)***	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria partecipate) in ordine alla cessazione, ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, della partecipazione detenuta dalla CCIAA, nella Società Promovenezia Scpa.
L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una partecipazione cessata ex lege, con decorrenza 01.01.2015, e per la quale al 23.09.2016 la Camera di Commercio era ancora in attesa di liquidazione, in quanto senza dare alcun cenno di risposta alla richiesta camerale di liquidazione della quota, la società ha effettivamente estromesso dalla compagine sociale la CCIAA di Venezia Rovigo Delta Lagunare (all'epoca CCIAA di Venezia) con atto depositato al Registro Imprese in data 19.06.2015 senza tuttavia dar seguito alla liquidazione della partecipazione. L'Ente Camerale fa presente che molto probabilmente hanno equiparato la richiesta "cessazione ex lege" al "recesso"; siccome lo statuto di Promovenezia prevede che se si recede al di fuori dei casi previsti dal Codice civile non si ha diritto alla liquidazione, pertanto hanno cancellato l'Ente Camerale dall'elenco soci e le azioni della CCIAA sono state considerate come azioni di Promovenezia. La Società è stata messa in liquidazione dal 14.07.2015 e il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso al 27.09.2016 con un patrimonio netto finale di €. 211.741,00, pertanto la quota della CCIAA (6,766%) sarebbe stata di €. 14.326,40. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	La Sezione prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale che ha precisato che "…. *probabilmente hanno equiparato la richiesta "cessazione ex lege" al "recesso"; siccome lo statuto di Promovenezia prevede che se si recede al di fuori dei casi previsti dal codice civile non si ha diritto alla liquidazione, pertanto hanno cancellato l'Ente Camerale dall'elenco soci e le azioni della CCIAA sono state considerate come azioni di Promovenezia*". La Corte prende, altresì, atto che la Società Promovenezia Scpa è stata messa in liquidazione dal 14.07.2015 ed il bilancio finale di liquidazione è stato chiuso al 27.09.2016 con un patrimonio netto finale di €. 211.741,00, pertanto la quota della CCIAA (6,766%) sarebbe stata, come indicato dall'Ente Camerale, pari ad €. 14.326,40. La Sezione rileva, in base a quanto asserito dall'Ente Camerale, che lo stesso non fa più parte della compagine societaria dal 15.06.2015, data di cancellazione dall'elenco soci del Registro Imprese. Pertanto, in funzione della prossima revisione periodica invita l'Ente Camerale a chiarire il suo status di socio o meno dell'azienda in parola.

PARTECIPAZIONI PER LE QUALI LA CAMERA DI COMMERCIO HA GIA' DELIBERATO LA DISMISSIONE O LA LIQUIDAZIONE	
- **UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL** ***Partecipazione Diretta (in liquidazione dal 17.11.2015)*** L'Ente Camerale fa presente che trattasi di una Società in liquidazione dal 17 novembre 2015, ma la procedura di liquidazione è ancora in corso e i tempi ed esiti di detta procedura liquidatoria sono subordinati ad eventi indipendenti dalla volontà dell'Ente Camerale. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare nella delibera di Giunta camerale n. 161 dell'11.09.2017 in ordine alla conferma dismissione della propria partecipazione nella Società Unioncamere Veneto Servizi Scarl, peraltro già in liquidazione dal 17.11.2015 ed ancora in corso. La Sezione prende altresì atto di quanto fatto presente dall'Ente Camerale con riferimento ai tempi ed esiti di detta procedura liquidatoria che "*sono subordinati ad eventi indipendenti dalla volontà della stessa CCIAA*". La Sezione, inoltre, rileva che nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 non vi sono indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società Unioncamere Veneto Servizi. La Sezione, anche in funzione della prossima revisione periodica, invita l'Ente Camerale a monitorare lo stato della liquidazione, al fine di definire, sentito il Liquidatore, un termine prospettico per la conclusione della procedura liquidatoria iniziata nel 2015.
- **NICELLI S.P.A.** ***Partecipazione Diretta (alienazione quote in data 06.04.2017)***	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta camerale n. 161 dell'11.09.2017 (Ricognizione straordinaria), con la quale si dà atto della procedura di alienazione delle quote (ad evidenza pubblica) che si è conclusa con

La Camera di Commercio ricorda che la Giunta camerale con sua delibera n. 184 del 27 luglio 2016 aveva deliberato di procedere con il tentativo di vendita, congiunta con il Comune di Venezia, per la cessione delle rispettive quote di partecipazione nella Società Nicelli SpA. La procedura ad evidenza pubblica si è si è conclusa con l'aggiudicazione da parte della Società SACE Srl di Biella e, quindi, in data 06.04.2017 si è proceduto all'alienazione della partecipazione stessa per un valore liquidato di €. 13.359,43. **Osservazione finale dell'Ente Camerale: ALIENAZIONE QUOTE in data 06.04.2017**	l'aggiudicazione, da parte della Società SACE Srl di Biella e, quindi, in data 06.04.2017 si è proceduto all'alienazione della partecipazione stessa detenuta dall'Ente Camerale, per un valore liquidato di €. 13.359,43. La Sezione, inoltre, rileva che nel provvedimento n. 161/2017 soprarichiamato non vi sono indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società Nicelli SpA, pur riguardando le stesse un arco temporale in cui l'Ente Camerale era socio
- **VENETO NANOTECH S.C.P.A.** ***Partecipazione Diretta*** **(***in liquidazione ed in concordato preventivo***)** La Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare fa presente che "*in data 15.01.2016 è stato approvato il concordato preventivo omologato il 21.11.2016. Parallelamente alle suddette scelte di natura tecnico/giuridica, si sono continuate a perseguire strade di natura industriale, al fine di poter dare un esito alla situazione di crisi, anche mediante la cessione di rami d'azienda. A tal fine, in data 13.11.2015, sono stati aggiudicati i contratti d'affitto dei laboratori LaNN e ECSIN ha a favore di ECAMRICERT S.r.l., operazione cui farà seguito – previa gara – la vendita degli stessi.* *Al momento, l'Ente camerale non può far altro che attendere la chiusura della Società, con tempi condizionati dagli sviluppi delle operazioni di liquidazione della stessa*". **Osservazione finale dell'Ente Camerale: IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO**	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta camerale n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria), con la quale si dà atto che la Società Veneto Nanotech Scpa è già in liquidazione e dal 15.01.2016 è stato approvato il concordato preventivo omologato il 21.11.2016. La Corte rileva, inoltre, quanto fatto presente dall'Ente Camerale che in merito alla conclusione delle predette procedure liquidatorie osserva "*l'Ente camerale non può far altro che attendere la chiusura della Società, con tempi condizionati dagli sviluppi delle operazioni di liquidazione della stessa*". La Sezione evidenzia, anche per questa partecipazione, la mancanza nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società. La Sezione invita l'Ente Camerale a mantenere un attento e puntuale monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione ed a farsi parte diligente nell'individuazione

	di un termine, seppure prospettico, di conclusione della liquidazione, sentito il Liquidatore.
- **INTERPORTO DI ROVIGO S.P.A.** ***Partecipazione Diretta (in dismissione)***	La Corte prende della volontà espressa dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta camerale n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria), con la quale è stata confermata la scelta in merito alla dismissione della propria partecipazione nella Società Interporto di Rovigo SpA, in quanto dichiarata non più funzionale ed indispensabile per i fini istituzionali (delibera di Giunta camerale n. 255/2016 e Determinazione del Presidente n. 18/2017).
L'Ente Camerale evidenzia che con propria delibera n. 116/2016 è stata approvata la dismissione della partecipazione nella Società Interporto di Rovigo S.p.A. in quanto la stessa è stata dichiarata non più funzionale ed indispensabile per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. Questa decisione è stata confermata con i due successivi provvedimenti: delibera di Giunta n. 255/2016 e Determinazione del Presidente n. 18/2017.	La Sezione rileva, in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società, la mancanza di esaurienti indicazioni in quanto l'Ente Camerale ha fatto solo presente che la Società Interporto di Rovigo S.p.A. ha prodotto un risultato negativo per tutti i cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, punto e) del T.U. (D. Lgs. n. 175/2016).
Pertanto, con il provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera n. 161/2017) è stata confermata la scelta in merito alla dismissione di detta partecipazione. L'Ente Camerale fa presente che, inoltre, la Società Interporto di Rovigo S.p.A. ha prodotto un risultato negativo per tutti i cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, punto e) del T.U. (D. Lgs. n. 175/2016).	La Corte osserva, inoltre, che sarebbe stata opportuna una più esaustiva indicazione delle modalità e tempi di conclusione della procedura prescelta.
Osservazione finale dell'Ente Camerale: **IN DISMISSIONE**	La Sezione, conclusivamente, ricorda che ai sensi dell'art. 24, comma 4, del T.U.S.P., la dismissione con alienazione delle partecipazioni societarie, deve trovare attuazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, pena la decadenza dall'esercizio dei diritti sociali.

PARTECIPAZIONI *"IN HOUSE"* DELLA CAMERA DI COMMERCIO	La Sezione, con riferimento alle partecipazioni "*in house*", rileva che ne sono state indicate soltanto due e non vi sono quelle che nella delibera della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare n. 161/2017 (Revisione straordinaria) sono state riportate, invece, come "*partecipazioni del sistema camerale*" (Retecamere Scrl, Job Camere Srl, Ecocerved Scarl, IC Outsourcing Scrl, Infocamere, Sistema Camerale Servizi Srl, Tecnoservicecamere Scpa). Dette Società, invece, vengono dichiarate "*in house*" da tutte le altre Camere di Commercio. Segue, quindi, l'analisi delle due Società in house, così come indicate dall'Ente Camerale.
- **CAMERA SERVIZI SRL** ***Partecipazione Diretta – Società "in house"*** Quota 100% L'Ente Camerale ha conferito l'azienda speciale **Venezi@Opportunità** nella società **In House Srl** (interamente partecipata dalla Camera di Commercio di Venezia), dando vita ad un unico soggetto denominato **Camera Servizi Srl**. L'Ente Camerale fa presente che detta operazione, avvenuta il 15 maggio 2015, ha permesso di effettuare un risparmio di spesa mediante riduzione di costi, sia di struttura che di personale, conseguendo una maggiore efficacia ed anche efficienza, dell'attività svolta. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Camera Servizi Srl. La Sezione rileva la mancanza, nel predetto provvedimento di ricognizione straordinaria, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società a supporto della decisione di mantenimento della società in house in parola, interamente partecipata dall'Ente Camerale. Inoltre, la Corte evidenzia che la società in house è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

- **ATO SRL** ***<u>Partecipazione Indiretta</u> al 100% tramite Camera Servizi*** L'Ente Camerale ricorda che "*la Società Camera Servizi Srl ha l'intera proprietà della Società **ATO Srl**, acquisita strumentalmente al previsto sviluppo della Stazione passeggeri di Chioggia in quanto proprietaria di immobili strategicamente funzionali all'operatività e lo sviluppo della stessa*". Attualmente la società ATO Srl ha un Amministratore Unico e non ha nessun dipendente (art. 20, comma 2, punto b) del T.U. – D. Lgs. n. 175/2016) ed ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, punto e) del T.U. – D. Lgs. n. 175/2016. Si era manifestata la necessità di ricompattare la partecipazione dell'immobile di ATO Srl con **CTC Srl** detentrice della concessione demaniale, quindi, con delibera n. 94 del 22 maggio 2017 la Giunta camerale aveva deliberato di procedere con la cessione da parte di Camera Servizi Srl delle quote di ATO Srl a CTC Srl, dando indicazioni in tal senso alle citate Società e, ciò, al fine di pervenire all'incorporazione di ATO Srl in CTC Srl. L'assemblea dei soci di Camera Servizi del 10 luglio 2017 ha deliberato di vendere la partecipazione in ATO Srl e di incaricare un professionista affinché individui il prezzo congruo di vendita (la valutazione del professionista risultava essere di € 328.668,96) e l'operazione per la cessione della partecipazione doveva proseguire con la convocazione dell'Assemblea di CTC Srl. **Osservazione finale dell'Ente Camerale: CESSIONE QUOTE**	La Corte prende atto della volontà espressa, dall'Ente Camerale, nel provvedimento di Revisione straordinaria (n. 161/2017) circa l'intenzione di eliminare la partecipazione detenuta nella Società ATO Srl (partecipazione indiretta al 100% tramite Camera Servizi). A tal fine, con delibera n. 94 del 22 maggio 2017 la Giunta camerale aveva deliberato di procedere con la cessione da parte di Camera Servizi Srl delle quote di ATO Srl a CTC Srl e l'Assemblea dei soci di Camera Servizi del 10 luglio 2017 ha deliberato di vendere la partecipazione in ATO Srl e l'operazione per la cessione della partecipazione doveva proseguire con la convocazione dell'Assemblea di CTC Srl. La Corte rileva l'insufficienza dei dati contabili indicati dall'Ente Camerale e, tra gli unici indicati, si evidenziano alcune criticità, peraltro segnalate anche dall'Ente Camerale stesso: • la società ATO Srl ha un Amministratore Unico e non ha nessun dipendente (art. 20, comma 2, punto b) del T.U. – D. Lgs. n. 175/2016); • ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, punto e) del T.U. – D. Lgs. n. 175/2016. Indici cioè che determinano la necessità di razionalizzazione, da cui la cessione intrapresa dall'Ente Camerale. Conclusivamente, la Sezione prende atto che le criticità anzi evidenziate hanno determinato la scelta della cessione delle quote, per la quale non si rileva essere stato indicato alcun termine di attuazione, fermo restando la previsione dell'art. 24, comma 4, del D. Lgs. n. 175/2016.

PARTECIPAZIONI A CONTROLLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	
- **CHIOGGIA TERMINAL CROCIERE SRL** ***Partecipazione Diretta controllata*** La Camera di Commercio fa presente che per la Società Chioggia Terminal Crociere Srl si sono svolti degli incontri per la cessione della quota o di parte di essa, previo bando, a soggetti del mondo della crocieristica che hanno dimostrato un interesse. Per l'Ente Camerale appare, quindi, opportuno il mantenimento di detta Società con l'obiettivo di una futura cessione. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE (con l'obiettivo di una futura cessione)**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Chioggia Terminal Crociere Srl, ma con l'obiettivo di una futura cessione (infatti si sono già svolti incontri per la cessione della quota o parte di essa). La Sezione rileva la mancanza, nel predetto provvedimento di ricognizione, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società, che giustifichino il mantenimento della partecipazione in attesa di futura cessione.
- **STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO S.C.P.A.** ***Partecipazione Diretta controllata*** La partecipazione dell'Ente nella Società consortile Stazione Sperimentale del Vetro deriva da espressa previsione normativa (art. 7, comma 20, del D.L. n. 78/2010). La Camera di Commercio fa presente che la Società ha dato corso ai necessari adeguamenti statutari e normativi, in quanto soggetta a controllo. L'Ente Camerale inoltre, comunica che "*negli incontri tecnici svoltisi presso la sede di Unioncamere nazionale, è emersa la necessità di contemperare le esigenze aziendali della Società, i cui ricavi da attività commerciale superano l'80% dei ricavi complessivi, con gli obblighi di natura pubblicistica a cui la società è soggetta (normativa sulla trasparenza, rispetto del codice degli appalti pubblici, regolamentazione delle modalità di selezione del personale)*". **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Stazione Sperimentale del Vetro Scpa. La Sezione prende atto, per quanto fatto presente dalla Camera di Commercio, che "*la Società ha dato corso ai necessari adeguamenti statutari e normativi, in quanto soggetta a controllo*". La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società soggetta a controllo dell'Ente Camerale e a supporto della scelta di mantenere la partecipazione.

PARTECIPAZIONI DEL SISTEMA CAMERALE	
- **RETECAMERE S.C.R.L.** ***Partecipazione Diretta (in liquidazione dal 04.09.2013)*** L'Ente Camerale fa presente che la Società Retecamere Scrl è in liquidazione dal 04.09.2013. Precisa, altresì, che è stato fatto quanto era in potere dell'Ente Camerale (anche attraverso il pagamento degli importi di propria spettanza inerenti la liquidazione dei debiti sociali), ma la procedura liquidatoria non è ancora stata chiusa. **Osservazione finale dell'Ente Camerale: IN LIQUIDAZIONE**	La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio nella delibera camerale n. 161/2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla partecipazione nella Società Retecamere Scrl, già in liquidazione dal 04.09.2013. La Sezione, nel rilevare che non sono stati indicati i tempi per la conclusione della procedura liquidatoria, prende atto di quanto precisato, in merito, dall'Ente Camerale: "*è stato fatto quanto era in potere dell'Ente Camerale (anche attraverso il pagamento degli importi di propria spettanza inerenti la liquidazione dei debiti sociali), ma la procedura liquidatoria non è ancora stata chiusa*". La Corte, osserva, l'assoluta mancanza, nel provvedimento di Revisione straordinaria n. 161/2017, delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società. Inoltre, la Corte rammenta, che nell'esperienza delle Sezioni di controllo, il *soccorso finanziario* nei confronti degli organismi partecipati è precluso al Socio pubblico, salvo limitatissime ipotesi.
- **JOB CAMERE SRL** ***Partecipazione Diretta*** ***(in liquidazione dal 28.07.2015)*** L'Ente Camerale rileva che per detta Società, in liquidazione dal 28.07.2015, il termine della liquidazione non potrà essere antecedente al 31.12.2018 per contratti in essere con alcuni soci. L'andamento di questa società è fortemente legato agli accorpamenti delle Camere. La quota è quella "ereditata" dalla ex Camera di Commercio di Rovigo. La quota della ex Camera	La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio nella delibera camerale n. 161/2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla partecipazione nella Società Job Camere Srl, già in liquidazione dal 28.07.2015. L'Ente Camerale annovera la partecipazione in Job Camere Srl in liquidazione come semplice partecipazione diretta, altre realtà

di Venezia era già stata liquidata per recesso ex lege. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	Camerali hanno indicato la natura in house della società. Con riferimento ai tempi di conclusione della stessa procedura liquidatoria, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente Camerale: "*il termine della liquidazione non potrà essere antecedente al 31.12.2018 per contratti in essere con alcuni soci";* indicazione temporale che verrà monitorata in sede di revisione periodica. La Corte osserva, altresì, l'assoluta mancanza, nel provvedimento di Revisione straordinaria n. 161/2017, delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società.
- **ECOCERVED S.C.A.R.L.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione in Ecocerved comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 4,965% su un capitale sociale di € 2.500.000,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 252.682,73 - Partecipazione pubblica: 62,35%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Ecocerved Scarl. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società. L'Ente Camerale segnala inoltre tale partecipazione come semplice partecipazione diretta, mentre altre realtà Camerali hanno evidenziato la natura in house della società in parola. La Sezione, in funzione della prossima revisione periodica, invita quindi l'Ente Camerale a chiarire la qualificazione giuridica spettante alla società Ecocerved Scarl.

- **IC OUTSOURCING S.C.R.L.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione in IC Outsourcing comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 0,316% su un capitale sociale di € 372.000,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 8.263,16 - Partecipazione pubblica: 59,71%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società IC Outsourcing Scrl. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società. L'Ente Camerale segnala inoltre tale partecipazione come semplice partecipazione diretta, mentre altre realtà Camerali hanno evidenziato la natura in house della società in parola. La Sezione, in funzione della prossima revisione periodica, invita quindi l'Ente Camerale a chiarire la qualificazione giuridica spettante alla società IC Outsourcing Scrl.
- **INFOCAMERE – SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA DELLE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE PER AZIONI** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione in Infocamere comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 0,523% su un capitale sociale di € 17.670.000,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 241.253,27 - Partecipazione pubblica: 100%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società. L'Ente Camerale segnala, inoltre, tale partecipazione come semplice partecipazione diretta, mentre altre realtà Camerali hanno evidenziato la natura in house della società in parola. La Sezione, in funzione della prossima revisione periodica, invita quindi l'Ente

	Camerale a chiarire la qualificazione giuridica spettante alla società Infocamere.
- **SISTEMA CAMERALE SERVIZI (SI CAMERA) SRL** *Partecipazione Diretta* L'Ente Camerale in merito alla partecipazione in Sistema Camerale Servizi comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 0,079% su un capitale sociale di € 4.009.935,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 4.032,06 - Partecipazione pubblica: 99,65%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Sistema Camerale Servizi (SI CAMERA) Srl. L'Ente Camerale segnala, inoltre, tale partecipazione come semplice partecipazione diretta, mentre altre realtà Camerali hanno evidenziato la natura in house della società in parola. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società.
- **TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.** *Partecipazione Diretta* L'Ente Camerale in merito alla partecipazione in Tecnoservicecamere comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 0,052% su un capitale sociale di € 1.318.941,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 1.928,01 - Partecipazione pubblica: 95,76%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Tecnoservicecamere Scpa. L'Ente Camerale annovera la partecipazione in Tecnoservicecamere Scpa come diretta, altre realtà Camerali hanno indicato, altresì, la natura in house della società. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società, a supporto della decisione di mantenimento assunta dall'Ente Camerale.

ALTRE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE CAMERALE	
- **REST'ARTE ALVISOPOLI S.C.A.R.L.** ***Partecipazione Diretta (in liquidazione dal 13.12.2011)*** L'Ente Camerale in merito alla predetta partecipazione comunica che si è chiusa la liquidazione e cessata ogni attività il 09.05.2017. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE (cessata in data 09.05.2017)**	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla partecipazione nella Società Rest'Arte Alvisopoli Scarl, peraltro già in liquidazione dal 13.12.2011 e per la quale si è dato corso alla chiusura della procedura liquidatoria e cessata attività dal 09.05.2017. Anche se per la Società Rest'Arte Alvisopoli Scarl si è chiusa la procedura liquidatoria ed ogni attività è cessata dal 09.05.2017, la Sezione rileva comunque la mancanza, per il periodo oggetto di ricognizione straordinaria, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della predetta Società.
- **NUOVA PRAMAGGIORE SRL** ***Partecipazione Diretta (in liquidazione dal 06.12.2012)*** La Camera di Commercio, con riferimento a questa partecipazione, comunica che "*sono stati contattati possibili operatori interessati all'acquisto dell'immobile unico ostacolo alla chiusura della liquidazione. E' stata, inoltre, deliberata l'approvazione della proposta di un'ulteriore asta pubblica con un ribasso orientativamente del 25% circa come previsto dal Codice di Procedura Civile, per saggiare la consistenza del mercato. E' stato inoltre deliberato un Cronoprogramma delle operazioni societarie da compiersi per arrivare alla liquidazione finale*". **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE**	La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio nella delibera camerale n. 161/2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla partecipazione nella Nuova Pramaggiore Srl, già in liquidazione dal 06.12.2012. Con riferimento ai tempi e modalità di conclusione della stessa procedura liquidatoria, la Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente Camerale: "*sono stati contattati possibili operatori interessati all'acquisto dell'immobile unico ostacolo alla chiusura della liquidazione. E' stata, inoltre, deliberata l'approvazione della proposta di un'ulteriore asta pubblica con un ribasso orientativamente del 25% circa come previsto dal Codice di Procedura Civile…… E' stato inoltre deliberato un*

	Cronoprogramma delle operazioni societarie da compiersi per arrivare alla liquidazione". La Corte non può non rilevare inoltre, l'assoluta mancanza, nel provvedimento di Revisione straordinaria n. 161/2017, delle informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie della Società. Del resto tali parametri avrebbero permesso all'Ente Camerale, in primis, di verificare l'andamento della liquidazione iniziata nel 2012. In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'evoluzione della procedura di liquidazione che, da quanto prospettato, apparirebbe prossima alla conclusione.
- **I.TRE S.P.A. INIZIATIVE IMMOBILIARI INDUSTRIALI** ***Partecipazione Diretta (in liquidazione dal 28.02.2014 e in fallimento dal 29.01.2015)*** L'Ente Camerale fa presente che la liquidazione e la procedura di fallimento sono ancora in corso. Peraltro, l'ultimo bilancio depositato presso il Registro Imprese è quello relativo all'anno 2013. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN LIQUIDAZIONE e FALLIMENTO dal 29.01.2015**	La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio nella delibera camerale n. 161/2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla partecipazione nella I.TRE S.P.A. Iniziative Immobiliari Industriali, già in liquidazione dal 28.02.2014 e in fallimento dal 29.01.2015. La Sezione rileva che non sono stati previsti dei tempi per la conclusione delle procedure liquidatorie indicate ed in merito l'Ente Camerale ha fatto presente soltanto che "*la liquidazione e la procedura di fallimento sono ancora in corso*". La Corte rileva l'assoluta mancanza di informazioni contabili di detta Società e prende atto di quanto comunicato dalla Camera di Commercio "*... l'ultimo bilancio depositato presso il Registro Imprese è quello relativo all'anno 2013*".

- **AEROPORTO VALERIO CATULLO S.P.A.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 0,0765% su un capitale sociale di € 52.317.408,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 36.338,61 - Partecipazione pubblica: 5,78%. Con il provvedimento di Giunta camerale n. 161/2017 (Revisione straordinaria) la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare ha dichiarato non più strategica la propria partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo SpA, vista anche la situazione negativa dei bilanci dal 2011 al 2014 (con un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti - art. 20, comma 2, lett. e) del T.U. 175/2016), dando quindi mandato al Segretario Generale di individuare la procedura più idonea per la dismissione di detta partecipazione. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN DISMISSIONE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla dismissione della partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo SpA, in quanto dichiarata non più strategica, anche con riferimento alla situazione negativa dei bilanci dal 2011 al 2014 (art. 20, comma 2, lett. e) del T.U. 175/2016). La Sezione rileva, comunque, anche per questa partecipazione la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria, di indicazioni più esaurienti in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società medesima. La Corte, in merito alla procedura e tempi di dismissione della predetta partecipazione prende atto di quanto comunicato dall'Ente Camerale che ha fatto presente che è stato dato "*mandato al Segretario Generale di individuare la procedura più idonea per la dismissione di detta partecipazione*". La Sezione, conclusivamente, ricorda che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del T.U.S.P., la dismissione con alienazione delle partecipazioni societarie, deve trovare attuazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, pena la decadenza dall'esercizio dei diritti sociali.
- **CERTOTTICA S.C.A.R.L.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione nella Società Certottica comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 0,847% su un capitale sociale di € 2.195.000,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 20.692,34 - Partecipazione pubblica: 17,87%.	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Certottica Scarl. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione

Osservazione finale dell'Ente Camerale: **DA MANTENERE**	straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società a supporto della scelta di mantenimento della partecipazione
- **VENEZIA TERMINAL PASSEGGERI S.P.A.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione nella Società Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 2,64% su un capitale sociale di € 3.920.020,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 949.834,16 - Partecipazione pubblica: 2,64%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Venezia Terminal Passeggeri SpA. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società.
- **CENTRO SERVIZI CEN.SER. S.P.A.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione nella Società Centro Servizi Cen.Ser. S.p.A. comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 1,417% su un capitale sociale di € 12.432.671,50; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 145.273,19 - Partecipazione pubblica: 52,46%. Con il provvedimento di Giunta camerale n. 161/2017 (Revisione straordinaria) la Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare ha dichiarato non più strategica la propria partecipazione nella Società Centro Servizi Cen.Ser. SpA, vista anche la situazione negativa per tutti i cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e) del T.U. 175/2016), dando quindi mandato al Segretario Generale di individuare la procedura più idonea per la dismissione di detta partecipazione. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **IN DISMISSIONE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 161 dell'11.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla dismissione della partecipazione nella Società Centro Servizi Cen.Ser. SpA, in quanto dichiarata non più strategica, anche con riferimento alla situazione negativa per tutti i cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e) del T.U. 175/2016). La Sezione rileva, che seppure l'Ente Camerale abbia optato per la dismissione, si è constatata, anche per questa partecipazione, la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria, di indicazioni più esaurienti in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società. La Corte, in merito alla procedura e tempi di dismissione della suddetta partecipazione prende atto di quanto comunicato dall'Ente Camerale che ha

	fatto presente di aver dato "*mandato al Segretario Generale di individuare la procedura più idonea per la dismissione di detta partecipazione*". La Sezione, conclusivamente, ricorda che, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del T.U.S.P, la dismissione con alienazione delle partecipazioni societarie deve trovare attuazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria, pena la decadenza dall'esercizio dei diritti sociali.
- **POLESINE TLC S.C.A.R.L.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione nella Società Polesine Tlc comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 3,00% su un capitale sociale di € 1.341.850,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 48.348,37 - Partecipazione pubblica: 57,57%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Polesine Tlc Scarl. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società, anche a supporto della scelta di mantenimento della partecipazione.
- **TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ED INNOVAZIONE T2I S.C.A.R.L.** ***Partecipazione Diretta*** L'Ente Camerale in merito alla partecipazione nella Società Trasferimento Tecnologico ed Innovazione T2i comunica i seguenti dati: • entità partecipazione CCIAA DL: 15,625% su un capitale sociale di € 320.000,00; Valore al Patrimonio Netto quota CCIAA DL: € 110.684,06 - Partecipazione pubblica: 100%. **Osservazione finale dell'Ente Camerale:** **DA MANTENERE**	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017 (delibera camerale n. 161/2017) circa il mantenimento della partecipazione nella Società Trasferimento Tecnologico ed Innovazione T2i Scarl. La Sezione rileva la mancanza, nel provvedimento di ricognizione straordinaria sopra richiamato, di indicazioni in ordine all'assetto economico, patrimoniale e finanziario della Società. La Corte richiama, conclusivamente, l'attenzione dell'Ente Camerale sulla compagine interamente pubblica della società.

CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP **(ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)**	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare (come previsto dal D Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane, che ha ridefinito i compiti delle stesse). L'Ente Camerale, con il provvedimento n. 161/2017, ha fatto presente che le Società rispondono ai requisiti di cui all'art. 4 del T.U. 175/2016.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Per quasi tutte le Società partecipate non sono stati indicati i dati di cui al requisito lett. b). Soltanto per la seguente Società è stata indicata la criticità in termini di rapporto amministratori / dipendenti: - ATO SRL (*in fase di cessione quote*): 0 dipendenti e n. 1 amministratore.

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	L'Ente Camerale non ha segnalato partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	Per pochissime Società sono stati indicati i dati relativi al fatturato medio conseguito nel triennio precedente e per quelli comunicati l'importo era superiore ad €. 500.000,00. Ovviamente è un dato molto parziale vista l'esiguità dei dati indicati.
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Per la maggior parte delle Società partecipate si è rilevata la mancanza, nel provvedimento di Revisione straordinaria 2017, dei dati contabili. Pertanto, soltanto per poche Società è stato possibile effettuare la verifica del requisito di cui alla lett. e) e, tra queste, quelle che presentano criticità in termini di risultato negativo conseguito per quattro dei cinque esercizi precedenti sono: - Vega – Parco Scientifico – Tecnologico di Venezia S.c.a.r.l. (*in liquidazione);* - Infracom Italia S.p.A. (*in liquidazione*); - Interporto di Venezia S.p.A. (*in liquidazione*); - ATO Srl (*cessione quote*); - Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. (in dismissione); - Centro Servizi Cen.Ser. S.p.A. (in dismissione).
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	La politica dell'Ente Camerale è volta a limitare il costo delle partecipazioni a carico dello stesso e, pertanto già con il precedente "Piano di razionalizzazione 2015" ed inoltre con i successivi provvedimenti, sia la riduzione del numero dei componenti dei Consigli di

	Amministrazione ed Organi di controllo sia i loro compensi. Nello specifico, però, non sono state poi indicate altre azioni di contenimento dei costi.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano progetti di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dalla Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA ROVIGO DELTA LAGUNARE

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	30	24	16	1	15	23 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	/	Non indicate (**)	/	/	Non indicate	Non indicate

(*) Con riferimento alle **partecipazioni "dirette"** la consistenza finale comprende le 8 partecipazioni attualmente in liquidazione ex lege e n. 8 partecipate in dismissione/liquidazione o fallimento.

(**) Non sono state ricomprese Società indirette (ai sensi art. 2 comma 1 lett. g) del TU).

§ 10.10 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI VERONA

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 09.10.2017
ACQUISITO SU PORTALE MEF IL 24.10.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva che la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Verona ha approvato la deliberazione camerale n. 208 del 27 settembre 2017 avente ad oggetto: "*Aggiornamento del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona*" e tale delibera è pervenuta alla Sezione il 09.10.2017.

L'Ente Camerale ha evidenziato, nel sopra richiamato provvedimento di revisione straordinaria, che il "*citato Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) viene, però, ad innestarsi su un'altra norma, il D. Lgs. 219/2016, di riordino delle Camere di Commercio, cosicché risulta necessaria una lettura congiunta delle due disposizioni, in relazione, in via generale, alle categorie ed ai requisiti previsti dal D. Lgs. 175/2016 e, in particolare, alle finalità istituzionali, enucleate dal D. Lgs. 219/2016*".

La Camera di Commercio di Verona ha precisato, altresì, che sono state espunte dall'elenco (di seguito indicato) le "*Società* ***ISNART - Istituto nazionale ricerche sul turismo S.c.p.a.***, ***Infracom Italia S.p.A.*** *e* ***Tirreno Brennero Srl****. Per quanto attiene a quest'ultima, alla data del 23 settembre 2016, risultava depositato il Bilancio finale di liquidazione (approvato in data 20 maggio 2016) così come la conseguente approvazione del Piano di riparto, sebbene la Società non sia ancora stata cancellata dal Registro Imprese. Proprio in esito all'approvazione del Piano di riparto, la Società Tirreno Brennero Srl ha già liquidato, nel mese di marzo 2017, una parte della quota all'Ente Camerale. Per quanto riguarda Isnart, la Camera di Commercio ha ritenuto di non indicarla, sebbene il recesso sia diventato effettivo il 28 ottobre 2016, quindi, successivamente all'entrata in vigore del TUSPP, in quanto, dal mese di ottobre 2015, l'Ente Camerale, proprio a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, non ha più esercitato i propri diritti di socio e, tra l'altro, la Società ha già comunicato di dare corso alla liquidazione della quota di competenza della Camera di Commercio. Infine, per ciò che attiene ad Infracom Italia S.p.A, va evidenziato che, essendo la dismissione avvenuta ex L. 147/2013, l'Ente Camerale non ha più esercitato i diritti di socio a partire dal 01/01/2015, sebbene non si sia ancora conclusa la liquidazione della quota di competenza*".

Pertanto, le società oggetto di ricognizione straordinaria da parte della Camera di Commercio di Verona, alla data del 23.09.2016 (termine indicato dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.), sono state le seguenti **partecipazioni dirette**:

Denominazione società	Anno di costituzione	Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016	Holding pura
1) RETECAMERE SCARL IN LIQUIDAZIONE	2005	0,10%	promuovere, coordinare e realizzare progetti per conto dei soci	NO	SI	NO	NO
2) CENTRO SERVIZI DISTRETTO DEL MOBILE SCARL IN LIQUIDAZIONE	1997	68,44%	promuovere e gestire servizi a favore delle aziende del settore del mobile e dell'arredamento	SI	NO	NO	NO
3) CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VALEGGIO SUL MINCIO SRL IN LIQUIDAZIONE	1988	0,21%	gestione del mercato ortofrutticolo alla produzione e al commercio di Valeggio sul Mincio	NO	NO	NO	NO
4) JOB CAMERE SRL IN LIQUIDAZIONE	2006	0,08%	somministrazione e ricerca, per conto dei soci, di personale a tempo indeterminato o a termine	NO	SI	NO	NO
5) UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL IN LIQUIDAZIONE	2003	19,02%	realizzare servizi informativi, formativi, di assistenza e consulenza per le Camere di Commercio socie. Inoltre svolge attività di locazione di beni immobili	NO	SI	NO	NO
6) CENTRO SERVIZI MARMO SCARL	2000	84,90%	gestione delle strutture a servizio del settore del marmo	SI	NO	NO	NO
7) A4 HOLDING SPA	1952	1,50%	gestione, in Italia e all'estero, di autostrade, opere stradali, opere pubbliche o di pubblica utilità	NO	NO	NO	
8) AEROGEST SRL	2014	39,05%	holding di gestione della partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.	NO	NO	NO	SI
9) IC OUTSOURCING SCARL	2009	0.07%	fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza	NO	SI	NO	NO

10)	INFOCAMERE SCPA	1994	0,12%	gestire, nell'Interesse e per conto delle Camere di Commercio, un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri e repertori.	NO	SI	NO	NO
11)	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA	2000	054%	progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici	NO	SI	NO	NO
12)	TECNOSERVICECAMERE SCPA	1994	0,13%	fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.	NO	SI	NO	NO
13)	AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA	1959	1,70%	gestione, in Italia e all'estero, di autostrade, opere stradali,	NO	NO	NO	NO
14)	VERONAMERCATO SPA	1989	8,37%	gestione del mercato agro-alimentare all'ingrosso di Interesse nazionale di Verona	NO	NO	NO	NO
15)	T2i -TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL	2013	21,88%	Informazione, ricerca, servizi per l'incremento della produttività e della formazione, promozione	NO	NO	NO	NO

L'Ente Camerale ha, altresì, evidenziato che per quanto attiene al D. Lgs. 175/2016, fra le partecipazioni camerali rientrano, nella lettera a) del comma 2 dell'art. 4, Veronamercato SpA Soc. Cons.p.A., per la sua qualità di servizio pubblico, riconosciuto con Legge regionale, l'Autostrada del Brennero S.p.A. e la A4 Holding S.p.A., partecipazione, quest'ultima, già dismessa alla data di approvazione del provvedimento di "*Revisione straordinaria*".

Rientrano, invece, nel comma 2, lettera c), dell'art. 4 del TU le 7 Società "*in house*", di cui 3 in liquidazione, che devono, comunque, soggiacere ai vincoli imposti dall'art. 16 del TUSPP.

Mentre per quanto riguarda le Società Centro Servizi del Marmo Scarl e Aerogest Srl, pur mantenendo la rispondenza alle finalità istituzionali dell'Ente, previste dall'art. 4, comma 1, del T.U., le stesse rientrano nei casi di razionalizzazione

previsti dall'art.20, comma 2, del citato Testo Unico e, pertanto, la Camera di Commercio di Verona ha dato corso al loro scioglimento e/o liquidazione.

In particolare, il Centro Servizi Marmo Scarl di cui, con il Piano di razionalizzazione approvato nel 2015, era stata disposta la cessione del ramo d'azienda "Laboratorio", conclusasi nel corso del 2016, è stato posto in liquidazione volontaria già nel corso del mese di luglio 2017.

Pertanto, segue una rappresentazione grafica del portafoglio delle Società con **participazione diretta**, detenute dalla Camera di Commercio di Verona alla data del 23.09.2016, termine indicato dalla normativa vigente per l'adozione del provvedimento di Revisione straordinaria (deliberazione di Giunta camerale n. 208/2017):

Rappresentazione grafica delle partecipazioni dirette della CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) di VERONA al 23/09/2016

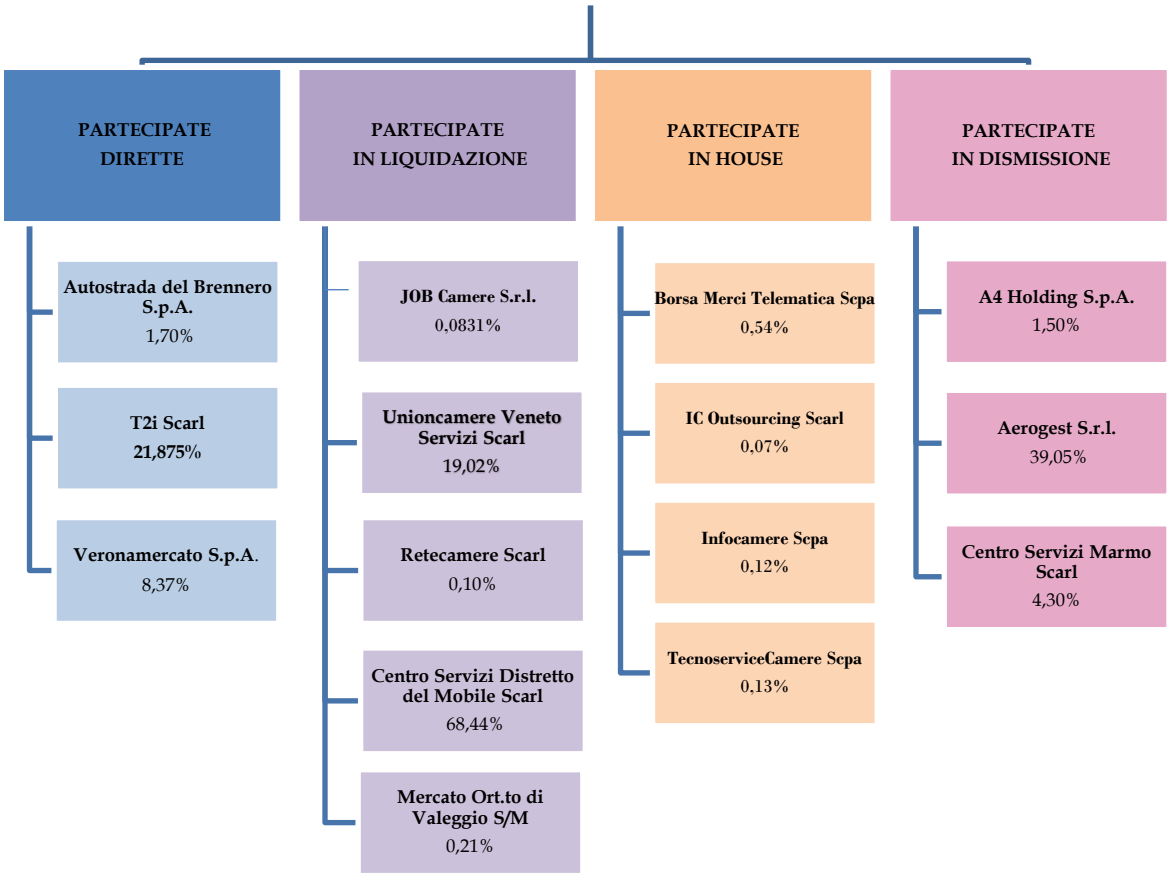

Partecipazioni dirette
Partecipazioni dirette in liquidazione
Partecipazioni dirette in house
Partecipazioni dirette in dismissione

La Camera di Commercio di Verona ha indicato, nel sopra menzionato provvedimento di revisione straordinaria n. 208/2017, anche le sotto riportate azioni di razionalizzazione:

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	Quota di partecipazione	Tempi realizzazione interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi				
Cessione/Alienazione quote	A4 HOLDING SPA	1,50%	NEL 2017	NO
Liquidazione	RETECAMERE SCARL **IN LIQUIDAZIONE**	0,10%	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA	NO
	CENTRO SERVIZI DISTRETTO DEL MOBILE SCARL – **IN LIQUIDAZIONE**	68,44%	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA	NO
	CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VALEGGIO SUL MINCIO SRL **IN LIQUIDAZIONE**	0,21%	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA	NO
	JOB CAMERE SRL **IN LIQUIDAZIONE**	0,08%	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA	NO
	UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL **IN LIQUIDAZIONE**	19,02%	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA	NO
	CENTRO SERVIZI MARMO SCARL	84,90%	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA	SI
	AEROGEST SRL	39,05%	NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMA	NO
Fusione/Incorporazione				

Per quanto riguarda le seguenti **partecipazioni** "**dirette**": IC Outsourcing Scarl, Infocamere Scpa, Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, Tecnoservicecamere Scpa, Autostrada del Brennero S.p.A., Veronamercato S.p.A. e T2I – Trasferimento Tecnologico e Innovazione Scarl, la Camera di Commercio di Verona ne ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

L'Ente Camerale ha fatto presente che nel suddetto Piano di razionalizzazione (Revisione straordinaria 2017) sono state indicate le Società, anche "*in house*", in liquidazione, quelle da dismettere (da avviare o completare nel corso del 2017) e le Società da mantenere in quanto ritenute ancora strategiche e necessarie o, in caso delle "*in house*", strumentali.

Infine, con riferimento alle **partecipazioni "indirette"**, la Camera di Commercio di Verona non

ne ha indicate in quanto ha precisato che sono oggetto della ricognizione soltanto quelle detenute dall'Ente Camerale per il tramite di una Società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso e, pertanto, nessuna rientra in tale fattispecie.	
Verifica provvedimenti adottati - Il Piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è stato assunto dall'Ente Camerale con deliberazione della Giunta n. 84 del 24.03.2015 ed inoltrato alla Corte dei Conti in data 18.05.2015 (prot. Corte Conti n. 3308/2015). - La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data 06.05.2016 (prot. Corte Conti n. 5130/2016). - Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato in data 27.09.2017 (delibera n. 208) da parte della Giunta della Camera di Commercio di Verona e trasmesso alla Corte dei Conti in data 09.10.2017 (prot. Corte Conti n. 11762/2017). - Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. Il provvedimento n. 208/2017 è stato trasmesso al Mef in data 24.10.2017 (prot. n. DT 83251-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni Portaletesoro.mef.gov, comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).	

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE
PARTECIPAZIONI DIRETTE	
IC OUTSOURCING S.c.a.r.l. ***Partecipazione Diretta - Società "in house"*** Quota detenuta = 0,074% E' una Società consortile "*in house*" ed ha lo scopo di svolgere, esclusivamente a favore dei soci, le attività inerenti la predisposizione, effettuazione e gestione di servizi volti all'immagazzinamento ed alla movimentazione di archivi cartacei, nonché al loro riversamento, conservazione ed archiviazione con strumenti ottici; fornitura di servizi di acquisizione ed elaborazione dati, servizi informatici; gestione in outsourcing di attività relative all'istruttoria e alla gestione di pratiche amministrative, servizi di segreteria, assistenza tecnica. L'Ente Camerale ha precisato che detta Società si autofinanzia, attraverso i servizi offerti "*in house*" e non grava, pertanto, alcun onere sul Bilancio della Camera di Commercio di Verona. Inoltre, ha fatto presente che la partecipazione alla Società IC Outsourcing Scarl è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente Camerale previste dalla Legge 580/93, come recentemente modificata con il D. Lgs. n. 219/2016 e, pertanto, risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs. n. 175/2016 in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del T.U. e soddisfa, altresì, tutti i requisiti di cui all'art. 20, per il mantenimento della stessa. Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Verona con il provvedimento di Giunta camerale n. 208 del 27.09.2017 avente ad oggetto: "*Aggiornamento del Piano di razionalizzazione di società e partecipazioni della Camera di Commercio di Verona*" e, con il quale, l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società "*in house*" IC Outsourcing Scarl. La Sezione sottolinea quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito alla predetta partecipazione definita strettamente connessa alle finalità istituzionali della Camera di Commercio e risulta, pertanto, aderente alle disposizioni del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i, anche con riferimento all'art. 4, comma 2, lett. d) del T.U.S.P. (in quanto l'attività svolta rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente") e va a soddisfare anche tutti i requisiti di cui all'art. 20 e, quindi, non necessita di interventi di razionalizzazione. Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 295) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Inoltre, sono

Numero medio dipendenti	295
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	9.686.899,00
Compensi amministratori	37.210,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.304,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	113.039,00
2014	240.723,00
2013	114.657,00
2012	561.989,00
2011	456.672,00

FATTURATO	
2015	14.108.055,00
2014	16.433.431,00
2013	16.702.716,00
FATTURATO MEDIO	***15.748.067,33***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tutti gli anni di riferimento, un utile d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà dell'Ente Camerale di mantenere detta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della

	corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc). In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

INFOCAMERE S.C.P.A. ***Partecipazione Diretta - Soc. Consortile "in house"*** Quota detenuta = 0,12% E' una Società consortile *"in house"* e tra le attività svolte vi è la gestione informatica, a livello nazionale, del sistema camerale in grado di trattare e distribuire atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o notizia, che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli ed elenchi tenuti dalle Camere di Commercio. Infocamere presta, inoltre, attività di gestione e di elaborazione dati, di consulenza e di assistenza informatica. Alla Società Infocamere viene versato un contributo consortile annuale, calcolato in proporzione ai diritti di segreteria incassati dalle Camere di Commercio (peraltro l'Ente Camerale ha fatto presente che tale contributo è stato decisamente ridotto negli ultimi esercizi in considerazione della riduzione dei proventi camerali). La Camera di Commercio di Verona ritiene che la partecipazione in questa Società sia strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla Legge 580/93, come recentemente modificata con il D. Lgs 219/2016, e risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs 175/2016 in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art. 4, comma 2, lettera d) del T.U. e soddisfa, altresì, tutti i requisiti di cui all'art. 20, per il mantenimento della stessa. Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 208 del 27.09.2017 in ordine al mantenimento della partecipazione detenuta nella Società Infocamere Scpa. Da quanto esposto dall'Ente Camerale, la Sezione rileva che l'attività svolta dalla Società rientra nella fattispecie di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente" di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del T.U. e, pertanto, risulta aderente alle disposizioni normative vigenti, oltre ad essere strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente Camerale. Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 783) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio, indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per ciascun anno, un utile d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e). La Corte osserva, anche, con riferimento ai dati sopra riportati, che

Numero medio dipendenti	783
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	47.524.531,00
Compensi amministratori	324.456,00
Compensi componenti Organo di controllo	54.365,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	249.950,00
2014	117.195,00
2013	1.014.712,00
2012	458.155,00
2011	756.791,00

FATTURATO	
2015	88.847.929,00
2014	94.028.132,00
2013	95.407.968,00
FATTURATO MEDIO	**92.761.343,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla dismissione di detta Società.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto *"sistema camerale"*, cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A. ***Partecipazione Diretta – Società "in house"*** Quota detenuta = 0,54% Si tratta di Società consortile "*in house*", istituita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 29.12.1993, n. 580, con D.M. 6 aprile 2006 n. 174 e interamente partecipata da organismi camerali e suddivide la propria attività nei seguenti interventi: - valorizzazione e potenziamento della funzione camerale di rilevazione dei prezzi, digitalizzazione di strumenti per la trasparenza e per lo sviluppo dei mercati; - servizi per il sistema camerale, le istituzioni e le organizzazioni di categoria; - realizzazione di iniziative per lo sviluppo e la trasparenza dei mercati del settore agricolo, agroalimentare ed ittico su incarico del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello Sviluppo Economico; - supporto all'attuazione della nuova normativa in materia di commissioni uniche nazionali ed esportazione-diffusione-promozione del modello camerale di negoziazione sui mercati internazionali. La Camera di Commercio rileva che è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla Legge 580/93, modificata dal D. Lgs. n. 219/2016, e risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del T.U. e soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art. 20, per il mantenimento della stessa. Inoltre, il carattere di stretta necessità della partecipazione camerale nella compagine societaria è stata confermata anche dal Ministero dello Sviluppo Economico, nella nota prot. n. 217876 del 10.12.2014, inviata a tutti gli Enti Camerali. La Camera di Commercio di Verona eroga a detta Società un contributo consortile che, a partire dal 2012, è stato ridotto ed è stato quantificato, per il 2017, in €. 7.996,00.	La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale con il provvedimento di Giunta camerale n. 208 del 27.09.2017 in ordine al mantenimento della partecipazione detenuta nella Società Borsa Merci Telematica Italiana Scpa. La Corte rileva, inoltre, quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito all'attività svolta dalla Società che viene definita, dalla Camera di Commercio stessa, come strettamente connessa alle proprie finalità istituzionali ed aderente alle disposizioni normative del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del TU. Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 15) è superiore a quello degli amministratori (n. 3). Inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per ciascun anno di riferimento, un utile d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	938.182,00
Compensi amministratori	23.406,00
Compensi componenti Organo di controllo	16.860,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.246,00
2014	7.096,00
2013	13.599,00
2012	48.426,00
2011	882,00

FATTURATO	
2015	2.716.369,00
2014	2.776.419,00
2013	2.735.575,00
FATTURATO MEDIO	***2.742.787,67***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

La Corte osserva, anche, con riferimento ai dati sopra riportati, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla dismissione di detta Società.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto *"sistema camerale"*, cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A.
Partecipazione Diretta – Società "in house"
Quota detenuta = 0,13%

E' una Società "*in house*" e, in virtù della sua natura strumentale, presta ai soci, servizi di global service per gli immobili, in esenzione d'IVA ed, inoltre, presta servizi di ingegneria e progettazione.

L'Ente Camerale ha precisato che nessun contributo consortile è riconosciuto alla Società Tecnoservice S.c.p.a. e che la partecipazione è strettamente connessa alle finalità istituzionali dell'Ente previste dalla Legge 580/93, modificata dal D. Lgs. n. 219/2016 e risulta aderente alle disposizioni normative del D. Lgs. 175/2016 in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) e soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art. 20, per il mantenimento della stessa.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	377
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	9.027.166,00
Compensi amministratori	107.600,00
Compensi componenti Organo di controllo	16.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Verona con il provvedimento di Giunta camerale n. 208 del 27.09.2017 in ordine al mantenimento della partecipazione detenuta nella Società Tecnoservicecamere Scpa.

La Corte dà atto di quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito all'attività svolta dalla Società che viene definita strettamente connessa alle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Verona ed aderente alle disposizioni normative del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., in quanto produce beni o servizi strumentali all'Ente di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) del TU.

Con riferimento poi ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 377) è superiore a quello degli amministratori (n. 5). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. n. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per ciascun anno di riferimento, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	160.901,00
2014	71.616,00
2013	258.369,00
2012	417.207,00
2011	144.589,00

FATTURATO	
2015	12.937.637,00
2014	14.300.029,00
2013	14.601.996,00
FATTURATO MEDIO	***13.946.554,00***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

Pertanto, la Corte osserva, anche con riferimento ai dati sopra riportati, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla dismissione di questa Società.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto *"sistema camerale"*, cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di monitorare l'andamento della società in house providing.

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 1,697% Con deliberazione di Giunta n. 71 del 23 gennaio 1959, l'Ente Camerale ha deciso di aderire alla costituzione della Società per la gestione del tratto autostradale Brennero-Modena, che attraversa il territorio veronese e che corre nei pressi del capoluogo. La Camera di Commercio di Verona ha fatto presente che nel mese di gennaio 2016, è stato siglato un Accordo di collaborazione fra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Trentino Alto Adige, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le altre amministrazioni territoriali e locali contraenti – Provincia di Verona, Provincia di Mantova, Provincia di Modena, Provincia di Reggio Emilia, Comune di Bolzano, Comune di Trento, Comune di Verona, Comune di Mantova, Camere di Commercio di Bolzano, Trento, Verona e Mantova. A seguito della formalizzazione dell'Accordo sopra richiamato, è stato avviato l'iter che consentirà di fare assumere, alla compagine societaria, una connotazione interamente pubblica. L'Ente Camerale non sostiene costi diretti legati a tale partecipata, in quanto non viene corrisposto nessun contributo o quota associativa annuale, invece consegue dividendi derivanti dalla gestione che ammontano ad: • €. 469.170,00 - Bilancio 2011; • €. 495.235,00 - Bilancio 2012; • €. 521.300,00 - Bilancio 2013; • €. 560.397,50 - Bilancio 2014; • €. 560.397,50 - Bilancio 2015; • €. 560.397,50 - Bilancio 2016.	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Verona nella delibera di Giunta camerale n. 208 del 27.09.2017 in ordine al mantenimento della partecipazione nella Società Autostrada del Brennero SpA. La Sezione rileva, altresì, quanto segnalato dall'Ente Camerale in merito all'Accordo di collaborazione siglato a gennaio 2016 con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Con riferimento poi ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 1.013) è superiore a quello degli amministratori (n. 14). Sono 5 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per ciascun anno di riferimento, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e). La Corte osserva, anche con riferimento ai dati sopra riportati, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla dismissione di detta Società e non necessità, quindi, di interventi di razionalizzazione.

La Camera di Commercio di Verona fa presente che il mantenimento di questa Società soddisfa i requisiti di attività strettamente connessa con le finalità istituzionali dell'Ente (L. 580/93, modificata dal D.L. 219/2016) e rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, in quanto produce un servizio di interesse generale, qual'è la gestione delle reti autostradali. Soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art. 20 del Testo Unico, per cui non necessita di interventi di razionalizzazione.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	1.013
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	77.812.523,00
Compensi amministratori	450.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	76.377.657,00
2014	72.678.886,00
2013	68.028.178,00
2012	71.843.589,00
2011	84.371.345,00

FATTURATO	
2015	355.612.330,00
2014	350.425.957,00
2013	346.164.767,00
FATTURATO MEDIO	**350.734.351,33**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

VERONAMERCATO S.C.R.L. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 8,375% VeronaMercato S.c.p.a. è una Società consortile per azioni, costituita nel 1989, a maggioranza pubblica con la partecipazione di componenti private. La Società ha realizzato il Centro Agroalimentare di Verona (finanziato con la Legge Finanziaria n. 41/86), ne è proprietaria e lo gestisce direttamente. La normativa di riferimento, in campo nazionale, è la legge n. 125/59, che regolamenta il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, e, in campo regionale, la L.R. n. 20/79 che ha generato il Regolamento del Mercato Ortofrutticolo tuttora vigente. Quest'ultima norma definisce, all'articolo 1, comma 1, "**Mercato all'ingrosso**" "[...] *il pubblico servizio che collega la produzione al consumo, assicura la vigilanza sull'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed igienico-sanitaria e contribuisce alla libera formazione dei prezzi delle merci*". Inoltre, la Camera di Commercio di Verona precisa che" *trattandosi di pubblico servizio, la Società rientra nel novero di quelle consentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), in quanto, la giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale 272/2004) è d'accordo nell'affermare l'omogeneità della nozione di SIG/SIEG, di derivazione prettamente comunitaria, con quella autoctona di servizio pubblico, oltre a rispondere pienamente alle finalità istituzionali dell'Ente*". Con riferimento poi a tutti i requisiti dell'art. 20, l'Ente Camerale evidenzia che gli stessi sono soddisfatti, per cui il mantenimento non necessita di ulteriori misure di razionalizzazione. Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei	La Corte prende atto della volontà manifestata dalla Camera di Commercio di Verona nella delibera di Giunta camerale n. 208/2017 (Revisione straordinaria) in ordine al mantenimento della partecipazione nella Società Veronamercato S.c.r.l. La Sezione rileva, altresì, che l'Ente Camerale ha fatto presente che "*trattandosi di pubblico servizio, la Società rientra nel novero di quelle consentite, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), in quanto, la giurisprudenza (cfr. Corte Costituzionale 272/2004) è d'accordo nell'affermare l'omogeneità della nozione di SIG/SIEG, di derivazione prettamente comunitaria, con quella autoctona di servizio pubblico, oltre a rispondere pienamente alle finalità istituzionali dell'Ente*". Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 25) è superiore a quello degli amministratori (n. 9 di cui 1 nominato dall'Ente Camerale). Sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio, nel periodo di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano,

dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	25
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	**0**

Costo del personale	1.510.390,00
Compensi amministratori	150.500,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	**133.565,00**
2014	**143.996,00**
2013	**54.924,00**
2012	**154.236,00**
2011	**101.223,00**

FATTURATO	
2015	**6.707.056,00**
2014	**6.594.920,00**
2013	**6.984.966,00**
FATTURATO MEDIO	**6.762.314,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

per ciascun anno di riferimento, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva, anche con riferimento ai dati sopra riportati, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla dismissione di detta Società.

T2I S.C.A.R.L. ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 21,875% L'Ente Camerale fa presente che la partecipazione nella Società T2i Scarl deriva dalla necessità, condivisa dall'intero sistema camerale e definita nella Legge di riordino, di razionalizzare le aziende speciali "camerali" e, quindi, si è deciso l'avvio di un percorso di adesione ad una società consortile, denominata, appunto, T2i Scarl. Con deliberazione n. 48 del 23 febbraio 2015, infatti, la Giunta ha espresso parere favorevole al conferimento dell'azienda speciale "Verona Innovazione" nella Società consortile a r.l. T2i, costituita dalle Camere di Commercio di Treviso e di Rovigo e nella quale sono già state conferite le Aziende speciali dei due Enti camerali, Treviso Tecnologia e Polesine Innovazione, mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale, rinviando ad un successivo provvedimento la definitiva approvazione dell'operazione. Con deliberazione n. 304 dell'11 dicembre 2015, è stato definitivamente disposto il conferimento di Verona Innovazione in T2i Scarl, alla quale la Camera di Commercio partecipa, in virtù di detto conferimento, con una percentuale del 21,875%. L'Ente Camerale ha precisato che "*il conferimento dell'azienda speciale camerale nella società consortile ha consentito, già nel corso del 2016, di realizzare economie di scala, che condurranno verso una progressiva riduzione, ed, in prospettiva, al superamento, del contributo dell'Ente, nonché di offrire, alle imprese della provincia, una più vasta gamma di servizi, oltre che di proseguire in una gestione più snella delle attività già delegate alla stessa azienda; infatti, nel corso del 2016 e del 2017, alla Società è stato versato, per la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione di servizi*	La Corte prende atto della volontà manifestata dalla Camera di Commercio di Verona nella delibera di Giunta camerale n. 208 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla conferma della partecipazione dell'Ente Camerale nella Società T2i Scarl. La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale che ha precisato che la Società soddisfa i requisiti connessi alle finalità istituzionali dell'Ente (L.580/93 modificata dal D. Lgs. 219/2016), rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016, in quanto produce un servizio di interesse generale e va a soddisfare, altresì, tutti i requisiti di cui all'art. 20 del Testo Unico Con riferimento poi agli altri parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 49) è superiore a quello degli amministratori (n. 5) ed 1 componente dell'Organo di controllo ne è stato indicato soltanto 1 (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - a seguito del recente conferimento nella Società T2i (2015) sono stati indicati soltanto due esercizi precedenti (2015-2014) ed

istituzionali, l'importo di € 262.500,00, inferiore rispetto a quanto destinato all'azienda speciale".
Il conferimento, da parte delle Camere di Commercio di Treviso-Belluno, Venezia-Rovigo Delta Lagunare e di Verona, delle proprie aziende speciali in T2i, risponde alle esigenze ed alle finalità previste dall'art. 2, comma 5, della L. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. 219/2016.

La Camera di Commercio di Verona ritiene, quindi, di mantenere detta Società in quanto rientra tra quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 175/2016, poichè produce un servizio di interesse generale e soddisfa altresì tutti i requisiti di cui all'art. 20 del Testo Unico, per cui non necessita di interventi di razionalizzazione.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	49
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	2.295.034,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	2.614,00
2014	986,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

entrambi i due risultati d'esercizio, comunicati dall'Ente Camerale, evidenziano un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva, anche con riferimento ai dati sopra indicati, che non ricorrono le condizioni previste dall'art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 in merito alla sua dismissione.

La Corte, conclusivamente, richiama l'attenzione dell'Ente Camerale sulla compagine societaria interamente pubblica della società.

FATTURATO	
2015	4.366.934,00
2014	4.214.631,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	2.860.521,67

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

SOCIETA' IN DISMISSIONI	
CENTRO SERVIZI MARMO S.C.A.R.L. ***Partecipazione Diretta (in dismissione)*** Quota detenuta = 84,90% La Camera di Commercio di Verona ha fatto presente che la Società Centro Servizi Marmo S.c.a.r.l. è nata con lo scopo precipuo di sostenere le PMI del settore lapideo, attraverso piani di azione condivisi con le associazioni di categoria e gli imprenditori del comparto, principalmente finalizzati a promuovere la diffusione della cultura d'uso della pietra naturale e la conoscenza delle risorse e del patrimonio territoriale veronese, oltre ad una serie di servizi approntati a favore delle imprese del comparto, attraverso il Laboratorio prove (prove tecniche, analisi, studi, ricerche, ecc.). L'Ente Camerale ha comunicato che "*nel corso del 2016, è stata conclusa, come disposto con la deliberazione 84/2015, la cessione del ramo d'azienda "Laboratorio". Tuttavia, la riduzione, ai sensi dell'art. 28 del D.L. 90/2014, dell'importo del Diritto annuale dovuto dalle imprese e l'emanazione del TUSPP e delle norme di riordino del sistema camerale, hanno reso necessario procedere alla* ***dismissione*** *della partecipata, sia, principalmente, perché la stessa non rientra fra le fattispecie di cui all'art. 4 c. 2) del TUSPP, sia in quanto non soddisfa i requisiti di cui all'art. 20, c. 2, lettere b) (numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti) e d) (fatturato medio del triennio inferiore a 500 mila euro). Pertanto, in forza di una deliberazione assunta nel corso dell'Assemblea dei soci tenutasi lo scorso 31 luglio, la società è stata posta in liquidazione volontaria ai sensi dell'art. 2484, c. 1, n. 6,*	La Corte prende atto della volontà manifestata dalla Camera di Commercio di Verona nella delibera di Giunta camerale n. 208 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria partecipate) in ordine alla Società Centro Servizi Marmo S.c.a.r.l. in dismissione e, peraltro, già posta in liquidazione dal 30.07.2017. A fronte della decisione di liquidazione della società, già presa dall'Ente Camerale, la Sezione evidenzia alcune criticità sotto il profilo del numero degli amministratori superiore a quello dei dipendenti e del fatturato medio del triennio considerato che risulta inferiore a 500 mila euro, peraltro criticità segnalate anche dall'Ente Camerale. Infatti, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio è pari a 5, eguale e quindi non supeiore a quello degli amministratori (n. 5 di cui 2 nominati dall'Ente Camerale) ed 1 componente l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è inferiore ad €. 500.000,00 e, quindi, non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);

Codice Civile. Durante la medesima Assemblea, inoltre, è stato nominato il liquidatore, individuato nel già Presidente del CdA della Società, che svolgerà il proprio incarico senza ricevere alcun compenso".

Al liquidatore della Società Centro Servizi Marmo Scarl, posta in liquidazione dal 31 luglio 2017, è stato dato l'indirizzo di definire un percorso temporale di liquidazione il più rapido possibile, compatibilmente con le connesse incombenze procedurali, da completarsi comunque entro il mese di settembre 2018, riferendo regolarmente ai soci sul relativo stato di attuazione.

L'Ente Camerale ha fatto presente di aver comunicato, al competente Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'ambito del Piano triennale degli investimenti, la volontà di procedere, altresì, all'alienazione dell'immobile oggi sede della Società e di proprietà della Camera di Commercio.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	5
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	198.766,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per quattro esercizi, un risultato positivo, mentre nel 2011 è stata evidenziata una perdita pari ad €. -198.807,00 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto di quanto comunicato dalla Camera di Commercio di Verona in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria, anche con riferimento agli indirizzi dati al liquidatore, in quanto la stessa dovrebbe completarsi, così come indicato dall'Ente Camerale, entro il mese di settembre 2018.

La Sezione invita, quindi, la Camera di Commercio a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione.

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	49.864,00
2014	72.161,00
2013	2,114,00
2012	7,00
2011	-198.807,00

FATTURATO	
2015	478.816,00
2014	492.071,00
2013	497.386,00
FATTURATO MEDIO	**489.424,33**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN DISMISSIONE

A4 HOLDING S.P.A. ***Partecipazione Diretta (in dismissione)*** Quota detenuta = 1,50% La Società A4 Holding S.p.A. svolge attività dirette alla promozione, progettazione, costruzione e/o la gestione in Italia e all'estero di autostrade, comprese l'autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova e l'autostrada A/31 della Valdastico già assentite in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge. Svolge altresì tutte le attività analoghe, strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale. L'Ente Camerale precisa che "*alla luce delle previsioni di cui all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007, che consente la costituzione e, quindi, anche il mantenimento delle società che erogano servizi di interesse generale, qual'è da ritenersi la gestione delle reti autostradali in regime di concessione, detta partecipazione è, per la Camera di Commercio di Verona, strettamente connessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Camerale, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture dei trasporti e delle altre infrastrutture al servizio delle imprese*". La Camera di Commercio comunica che la propria Giunta, con deliberazione n. 289 del 10 novembre 2010, aveva autorizzato il mantenimento della partecipazione dell'Ente nell'allora Società per Azioni Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova. Con successiva deliberazione n. 303 dell'8 ottobre 2012, pur permanendo la strumentalità della Società, nel senso della rispondenza delle sue disposizioni statutarie al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio medesima, la Giunta camerale, anche in esito a dismissioni successivamente deliberate da parte di numerosi Enti	La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Verona nella delibera di Giunta camerale n. 208 del 27.09.2017 (revisione straordinaria partecipate) in ordine alla Società A4 Holding S.p.A. già in dismissione dal 08.10.2012 (delibera Giunta Camerale n. 303/2012). Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 si rileva una criticità nel rapporto numero medio dei dipendenti/amministratori, infatti i dipendenti indicati dalla Camera di Commercio sono 12, gli amministratori sono 11 e 3 sono i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato, nel triennio di riferimento (2013-2015), è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016; - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per quattro esercizi, un risultato positivo, mentre nel 2012 è stata evidenziata una perdita pari ad €. -41.034.025,00 (art. 20, comma 2, lett. e). La Sezione rileva, altresì, che la Società A4 Holding S.p.A. Scarl è già oggetto di dismissione. La Sezione prende atto di quanto comunicato dalla Camera di

pubblici, che hanno fatto venir meno il controllo pubblico della Società stessa, di comune accordo con altri Enti camerali soci, ha deciso di procedere con la cessione, di detta partecipazione, a mezzo gara ad evidenza pubblica, andata deserta. L'Ente Camerale evidenzia che la gara è andata deserta e, in seguito, non è stata più reiterata, finché, con deliberazione n. 144 del 01 giugno 2016, la Giunta camerale ha disposto l'avvio delle procedure propedeutiche, previa acquisizione di una perizia di stima, all'indizione di una nuova asta finalizzata alla cessione della partecipazione dell'Ente in A4 Holding, gara che, scaduta il 23 gennaio 2017 (con base d'asta di €. 419,32 per azione), è andata deserta. La Camera di Commercio di Verona ha fatto presente che, nel frattempo, Re.Consult Infrastrutture Srl (già SpA), nel mese di novembre 2016 ha inoltrato, a tutti gli Enti pubblici soci, un'offerta di acquisto delle azioni di A4 Holding (ad €. 300,00 per azione). A seguito di detta offerta, la Camera di Commercio di Verona ha ritenuto, per sondare, comunque, la possibilità di collocamento sul mercato, di reiterare nuovamente la procedura di gara, ponendo a base d'asta la somma di 300,00 euro per azione; anche tale gara, scaduta il 27 marzo 2017, è andata deserta. In esito a detta procedura, anche sulla scorta della valutazione di congruità del prezzo, acquisita dagli Enti soci della Provincia di Bergamo (CCIAA, Comune e Provincia) e fatta propria dalla Camera di Commercio di Verona, è stato deciso, con deliberazione della Giunta camerale n. 81 del 5 aprile 2017, di accettare la proposta di Re. Consult Infrastrutture Srl, intenzione di cui è stata informata la Società oggetto di cessione, per l'eventuale esercizio di prelazione da parte degli altri soci. A seguito del mancato esercizio di detto diritto di prelazione da parte di altri soci, la vendita è stata perfezionata in data 13 luglio 2017.	Commercio di Verona in merito ai tentativi di cessione della suddetta partecipazione a mezzo gara ad evidenza pubblica che hanno dato corso a delle aste andate deserte. Conseguentemente è stata accettata l'offerta inoltrata (nel mese di novembre 2016) a tutti gli Enti pubblici soci, dalla Società Re.Consult infrastrutture Srl (già SpA), finalizzata all'acquisto delle predette azioni di A4 Holding (ad €. 300,00 per azione) e la relativa vendita è stata perfezionata in data 13 luglio 2017.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	12
Numero amministratori	11
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.854.947,00
Compensi amministratori	528.443,00
Compensi componenti Organo di controllo	71.266,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.296.566,00
2014	19.593.599,00
2013	12.135.031,00
2012	-41.034.025,00
2011	50.454.176,00

FATTURATO	
2015	1,054.637,00
2014	7.191.078,00
2013	689.236,00
FATTURATO MEDIO	2.978.317,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN DISMISSIONE

AEROGEST S.R.L. ***Partecipazione Diretta (in dismissione)*** Quota detenuta = 39,05% L'Ente Camerale ha fatto presente che la Società Aerogest Srl è nata in quanto la Camera di Commercio di Verona, la Provincia di Trento, la Provincia di Verona ed il Comune di Verona, soci pubblici detentori delle percentuali maggiori all'interno dell'aeroporto Catullo, hanno ritenuto di primaria importanza, per il rafforzamento della struttura patrimoniale e delle alleanze industriali dell'Aeroporto Catullo, promuovere la costituzione di una nuova società, al fine di assicurare una unitarietà di gestione tra i soci pubblici, indirizzi e sinergia operativa del sistema aeroportuale "Aeroporti del Garda" nel suo complesso e concretizzare gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei rispettivi territori di riferimento. Pertanto, con deliberazione n. 132 del 13 maggio 2014, è stata deliberata la costituzione di Aerogest Srl. Tuttavia, la Camera di Commercio di Verona ha evidenziato che "*l'emanazione del TUSPP ha reso necessario procedere allo scioglimento e messa in liquidazione della predetta Società, che, pur mantenendo la rispondenza alle finalità istituzionali dell'Ente, previste dall'art. 4, comma 1 del T.U. e pur essendo veicolo attraverso cui, seppur indirettamente, tramite la gestione della partecipazione nella Società Aeroporto Catullo S.p.A., si realizza un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, del T.U.), e nonostante siano tuttora pienamente valide le motivazioni che avevano indotto i soci pubblici di riferimento dell'Aeroporto Catullo alla sua costituzione, non soddisfa i stringenti requisiti del T.U. - art. 20, comma 2 lettere b) del T.U. (numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti) e d) (fatturato medio del triennio inferiore a 500 mila euro)*". La Camera di Commercio di Verona ha	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 208 del 27.09.2017 (revisione straordinaria partecipate) dove si evidenzia che la Società Aerogest Srl è oggetto di dismissione, anche se la procedura di liquidazione verrà definita, come evidenziato dall'Ente Camerale, "*nel contesto della deliberazione assembleare di scioglimento della Società, in accordo con gli altri soci pubblici (Comune di Verona, Provincia di Verona e Provincia Autonoma di Trento)*". La Sezione, pur rilevando lo stato di scioglimento e messa in liquidazione della Società Aerogest Srl, evidenzia alcune criticità sotto il profilo del numero medio dei dipendenti e del fatturato medio, peraltro criticità segnalate anche dalla Camera di Commercio di Verona. Infatti, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 0 (zero), inferiore a quello degli amministratori (n. 1). Nessun componente l'Organo di controllo è stato indicato (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è pari a 0, pertanto inferiore ad € 500.000,00 e non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017); - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per

fatto presente quanto segue: "*la procedura di liquidazione verrà definita nel contesto della deliberazione assembleare di scioglimento della Società, che dovrà avvenire in accordo con gli altri soci pubblici (Comune di Verona, Provincia di Verona e Provincia Autonoma di Trento), tenendo conto della delicatezza delle scelte che dovranno essere prese congiuntamente, al fine di garantire l'interesse del territorio e i rapporti con il socio privato di riferimento, ora secondo azionista dell'Aeroporto, che quando Aerogest Srl sarà sciolta e liquidata, diverrà il socio principale della Società Aeroporto Valerio Catullo SpA*". L'Ente Camerale ha, inoltre, comunicato che dopo la liquidazione di Aerogest Srl, intende mantenere la partecipazione nella Società di gestione dell'Aeroporto, la quale, gestendo gli scali aeroportuali di Verona e Brescia, in forza di un rapporto di concessione con I'ENAC, al pari di ogni società di gestione aeroportuale, è assoggettata a specifiche disposizioni ministeriali, quanto alla forma giuridica, alla compagine societaria, ai criteri e alle modalità di gestione (decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 52), nonché in tema di regolazione dei servizi di pubblica utilità (delibera CIPE 24 aprile 1996), e svolge un'attività avente natura di servizio pubblico (Circolare Enac novembre 2008," Il demanio aeronautico civile statale – Gestione e strumentalità"), e pertanto di interesse generale. Per tale motivo, l'Ente Camerale valuterà, con gli altri soci pubblici, le possibili alternative per la gestione congiunta della partecipazione nell'Aeroporto, al fine di proseguire con il progetto intrapreso con la costituzione di Aerogest Srl, il cui scopo precipuo era di assicurare una unitarietà di gestione, indirizzi e sinergia operativa del sistema aeroportuale "Aeroporti del Garda" nel suo complesso e concretizzare gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei rispettivi territori di riferimento.	due esercizi, un risultato negativo (nel 2015 di €. - 15.775,00 e nel 2014 di €. -16.194,00), mentre per gli altri tre esercizi è stato indicato un importo pari ad €. 0 in quanto detta società è stata costituita nel mese di maggio 2014 (art. 20, comma 2, lett. e). La Corte osserva come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria e, a tal proposito, l'Ente Camerale ha fatto presente che "*nelle more delle decisioni assembleari che, necessariamente condivise da parte dei soci, avvieranno la procedura di scioglimento e liquidazione, non è possibile definire una presumibile durata della procedura, che dipenderà dal percorso e dagli indirizzi che l'Assemblea formulerà al liquidatore*". In funzione anche della prossima revisione periodica, la Sezione invita, comunque, l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di dismissione indicata.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	**0**
Numero amministratori	**1**
di cui nominati dall'Ente	**1**
Numero componenti Organo di controllo	
di cui nominati dall'Ente	

Costo del personale	**0,00**
Compensi amministratori	**0,00**
Compensi componenti Organo di controllo	**0,00**

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-15.775,00
2014	-16.194,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	**0,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN DISMISSIONE

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE	
RETECAMERE S.C.A.R.L. ***Partecipazione Diretta (in liquidazione)*** Quota detenuta = 0,10% La Società Retecamere Scarl promuove, coordina e realizza attività e servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi, prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del Sistema delle Camere di Commercio in tutte le sue articolazioni e partecipazioni (con particolare attenzione alle piccole e medie imprese), cogliendo le opportunità di sviluppo provenienti dall'interazione con la Pubblica Amministrazione centrale e locale, nonché con l'Unione Europea. La Camera di Commercio di Verona ha fatto presente che nel corso del 2013 si è reso necessario avviare il processo di liquidazione per detta partecipazione, per motivi legati alla forte esposizione creditoria vantata nei confronti di Buonitalia S.p.A., ammessa, nel corso del medesimo anno, alla procedura di concordato preventivo. La Società è stata posta in liquidazione dal 12.09.2013, ma la procedura liquidatoria non si è ancora conclusa, a seguito della richiesta, da parte della Società, alle Camere socie, di versamento di somme di denaro, per la copertura delle perdite, alla quale le Camere si sono opposte, ritenendola non conforme alle prescrizioni normative del D.L. 78/2010, prima, ed ora di quelle del D. Lgs. 175/2016. Trattandosi di società consortile, le Camere socie versavano annualmente un contributo,	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 208 del 27.09.2017 (revisione straordinaria partecipate) in ordine alla Società Retecamere Scarl, peraltro, già oggetto di liquidazione dal 12.09.2013 anche se, come precisato dalla Camera di Commercio, la procedura liquidatoria non si è ancora conclusa La Sezione, pur rilevando lo stato di messa in liquidazione della Società Retecamere Scarl, evidenzia alcune criticità sotto il profilo del fatturato medio e del risultato d'esercizio. Infatti, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 23, superiore a quello degli amministratori (n. 1). Nessun componente l'Organo di controllo è stato indicato (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 e non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (così come modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017); - per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per quattro esercizi, un risultato negativo, mentre risulta un utile

deliberato dall'Assemblea dei soci, che, nel triennio 2011-2013, è stato pari a circa 1.500 euro annui.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	23
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	263.205,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

	RISULTATO D'ESERCIZIO
2015	-10.199,00
2014	30.755,00
2013	-1.060.287,00
2012	-827.477,00
2011	-625.028,00

FATTURATO	
2015	141.548,00
2014	140.521,00
2013	187.143,00
FATTURATO MEDIO	156.404,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

nel 2014 per €. 30.755,00 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva però, con riferimento al processo di liquidazione iniziato nel settembre 2013, come manchi nel succitato provvedimento di revisione straordinaria n. 208/2017, qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria.

La Sezione invita, pertanto, l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione in corso ed iniziata nel 2013.

CENTRO SERVIZI DISTRETTO DEL MOBILE S.C.A.R.L. ***Partecipazione Diretta (in liquidazione)*** Quota detenuta = 68,44% L'attività di questa Società consortile è di promuovere e gestire servizi ed interventi a favore delle aziende del mobile/arredamento ed è caratterizzata dall'assenza di fini di lucro e dalla presenza di scopi mutualistici anche alla luce della legge 21 maggio 1981 n. 240. L'Ente Camerale precisa che per questa Società, che pur manteneva aderenza con i fini istituzionali della Camera di Commercio di Verona (art. 4, comma 1, del T.U.), si è dato corso, con deliberazione della Giunta camerale n. 258 del 27 settembre 2010, all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione che è proseguito per un numero di anni superiore al previsto (in liquidazione dal 21.12.2010) per motivazioni legate al recupero di alcuni crediti, portato quasi completamente a buon fine dal liquidatore, e ad una vertenza con l'Agenzia delle Entrate, conclusasi in CRT, con una parziale soccombenza della Società. Nel corso dell'Assemblea svoltasi il 10 aprile 2017, il liquidatore, in esito all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016, ha chiesto, ai soci presenti in Assemblea, il versamento di una quota a copertura delle perdite e propedeutica alla chiusura della liquidazione. A tal proposito il Rappresentante camerale ha espresso parere negativo anche con riferimento all'art. 14 del D. Lgs. 175/2016, che, richiamando quanto già disposto dall'art. 6 comma 19, del D.L. 78/2010, vieta alle Pubbliche Amministrazioni di "*effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, a favore delle società partecipate, [...], che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali*". Il liquidatore ha dichiarato di voler,	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 208 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria partecipate) in ordine alla partecipazione nella Società Centro Servizi Distretto del Mobile Scarl, già oggetto di liquidazione dal 21.12.2010 anche se, come precisato dall'Ente Camerale, la procedura liquidatoria non si è ancora conclusa, per motivazioni legate al recupero di alcuni crediti e ad una vertenza con l'Agenzia delle Entrate. La Sezione, pur rilevando lo stato di messa in liquidazione della Società Centro Servizi Distretto del Mobile Scarl, evidenzia alcune criticità sotto il profilo del numero dei dipendenti, fatturato medio e del risultato d'esercizio. Infatti, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 0, inferiore a quello degli amministratori (n. 1). Nessun componente l'Organo di controllo è stato indicato (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio nel periodo di riferimento (2013-2015) è pari a 0 per ciascun esercizio e, quindi, inferiore ad € 500.000,00 e non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (così come modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017); - per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011), il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale

comunque, inoltrare la richiesta ai soci non presenti in Assemblea per poi procedere con la chiusura della liquidazione, di cui è atteso il perfezionamento.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-13.393,00
2014	-110.765,00
2013	-28.697,00
2012	-81.540,00
2011	-33.314,00

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	0,00
FATTURATO MEDIO	0,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

evidenzia un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione di detta procedura liquidatoria.

La Sezione invita, pertanto, l'Ente Camerale a mantenere un attento monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione, iniziata nel 2010.

CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VALEGGIO SUL MINCIO S.C.A.R.L.
Partecipazione Diretta (in liquidazione)
Quota detenuta = 0,214%

Questa Società ha per oggetto la gestione consortile del mercato alla produzione istituito nel Comune di Valeggio sul Mincio, così come previsto dal combinato dell'art. 1 e 4 della Legge Regione del Veneto in materia di mercati alla produzione, nel rispetto delle finalità ed in applicazione della normativa CEE, previste dal Reg. 355/77 e dal Reg. 1035/72, nonché altre normative CEE emanate, onde garantire ai produttori il godimento di tutti i benefici in esse previsti.
Al pari delle altre società di gestione dei mercati ortofrutticoli della Provincia, con l'approvazione del Piano di razionalizzazione 2015 previsto dalla L. 190/2014, ne era stata disposta la cessione, a mezzo procedura ad evidenza pubblica, andata deserta. Pertanto, l'Ente Camerale, secondo le previsioni statutarie della Società ha esercitato il diritto di recesso, reso poi inefficace, ai sensi art. 2473, ultimo comma, del C.C., dall'intervenuta liquidazione volontaria in data 21.03.2016 e ancora in corso.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	**0**
Numero amministratori	**1**
di cui nominati dall'Ente	**0**
Numero componenti Organo di controllo	**0**
di cui nominati dall'Ente	**0**

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 208 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria) dove si evidenzia che la Società Consorzio per la Gestione del Mercato Ortofrutticolo di Valeggio S/M. è già oggetto di liquidazione volontaria dal 21.03.2016 anche se, come precisato dall'Ente Camerale, la procedura liquidatoria è tuttora in corso.

La Corte rileva, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, alcune criticità:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 0, inferiore a quello degli amministratori (n. 1). Nessun componente l'Organo di controllo è stato indicato (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 e non va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (e successivo correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011), il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte evidenzia come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria.

La Sezione, pertanto, invita l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al

Costo del personale	764,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	433,00
2014	686,00
2013	449,00
2012	2.553,00
2011	2.246,00

FATTURATO	
2015	70.609,00
2014	64.291,00
2013	97.758,00
FATTURATO MEDIO	**77.552,67**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

completamento della procedura di liquidazione, iniziata nel 2016.

JOB CAMERE S.R.L. ***Partecipazione Diretta (in liquidazione)*** Quota detenuta = 0,0831% L'Ente Camerale fa presente che la Società Job Camere Srl seguiva le attività di somministrazione di lavoro, l'intermediazione, la ricerca e la selezione di personale, il supporto alla ricollocazione professionale, la formazione e l'addestramento di lavoratori. Nell'ambito della sua attività, forniva agli Enti, tra cui anche la Camera di Commercio di Verona, le risorse umane da dedicare principalmente alla realizzazione di progetti avviati da Infocamere S.c.p.a. a livello di sistema camerale. La Società Job Camere Srl si autofinanziava, attraverso i servizi offerti "*in house*" e non gravava, pertanto, alcun onere sul Bilancio dell'Ente Camerale e rientrava tra quelle consentite ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. d) del TU. L'Ente Camerale rileva, tuttavia, che dal 20.08.2015 è stata disposta la liquidazione di detta partecipazione in quanto, nel corso del 2014, ben 19 CCIAA, rappresentanti 1'11,55% del capitale sociale, si sono avvalse delle disposizioni della Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013, articolo 1, comma 569) ed inoltre, esaminando i piani di razionalizzazione dei soci di Job Camere, predisposti ai sensi della L. 190/2014, risultava che alcuni di essi, che rappresentavano congiuntamente una percentuale di circa il 28% del capitale sociale, avevano incluso la partecipazione in Job Camere tra quelle non indispensabili al raggiungimento delle finalità istituzionali. La procedura di liquidazione è tuttora in corso Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:	La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 208 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria partecipate) dove si evidenzia che la Società Job Camere S.r.l. è già oggetto di liquidazione dal 20.08.2015 anche se, come precisato dall'Ente Camerale, la procedura liquidatoria è tuttora in corso. La Corte osserva, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 408, superiore a quello degli amministratori (n. 1) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 e va, quindi, a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017); - per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011), il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e). La Corte, inoltre, osserva come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria. Pertanto, la Sezione invita l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della procedura di liquidazione, iniziata nel 2015.

Numero medio dipendenti	408
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	12.462.118,00
Compensi amministratori	29.396,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.535,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	64.021,00
2014	167.868,00
2013	209.444,00
2012	613.370,00
2011	772.394,00

FATTURATO	
2015	14.029.422,00
2014	15.391.696,00
2013	14.531.918,00
FATTURATO MEDIO	14.651.012,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SOC. CONS. a R.L.
Partecipazione Diretta (in liquidazione)
Quota detenuta = 19,02%

La Camera di Commercio fa presente che la Società è nata allo scopo di gestire l'immobile attualmente sede dell'Unione regionale, al cui acquisto hanno partecipato tutte le Camere di Commercio del Veneto.
Con deliberazione della Giunta camerale n. 274 del 4 novembre 2015, viste le prospettive future della Società, anche alla luce della disciplina sempre più stringente in materia ed alle peculiarità del caso concreto, ritenendone conclusi gli scopi, è stato approvato lo scioglimento della stessa.

Pertanto, nel mese di novembre 2015 è stato deliberato, dall'Assemblea dei soci, lo scioglimento della Società ed è stato nominato il liquidatore, al quale, nel corso della medesima Assemblea straordinaria, sono stati attribuiti tutti i poteri e sono stati dati gli indirizzi necessari alla gestione della procedura liquidatoria.

La Società è in liquidazione dal 25.11.2015, ma la procedura di liquidazione è tuttora in corso.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella delibera di Giunta n. 208 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria) in ordine alla partecipazione nella Società Unioncamere Veneto Servizi, che peraltro, è già oggetto di liquidazione dal 25.11.2015, anche se la procedura liquidatoria è tuttora in corso.

La Corte rileva, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, alcune criticità:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale è pari a 0, inferiore a quello degli amministratori (n. 1). Non sono stati indicati componenti dell'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato, nel periodo di riferimento (2013-2015), è inferiore ad €. 500.000,00 e non va, quindi, a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016 (modificato dal correttivo D. Lgs. 100/2017);
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011), il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte osserva, inoltre, come manchi qualsiasi riferimento in ordine ai tempi di conclusione della procedura liquidatoria ed invita, pertanto, l'Ente Camerale a mantenere un attento e necessario monitoraggio fino al completamento della predetta procedura di liquidazione iniziata nel 2015.

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	5.788,00
2014	2.539,00
2013	10.668,00
2012	10.625,00
2011	10.672,00

FATTURATO	
2015	141.548,00
2014	140.521,00
2013	187.143,00
FATTURATO MEDIO	**156.404,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI VERONA	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP **(ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)**	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Verona (come previsto dal D Lgs. n. 219/2016, attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane, che ha ridefinito i compiti delle stesse). L'Ente Camerale, con il provvedimento n. 208/2017 (revisione straordinaria partecipate), ha fatto presente che le proprie Società partecipate rispondono ai requisiti di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del T.U.S.P.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Le seguenti Società presentano criticità in termini di rapporto amministratori / dipendenti: - Centro Servizi Marmo S.c.a.r.l. (***in dismissione***): 5 dipendenti, n. 5 amministratori e n. 1 componente l'Organo di controllo;

	- A4 Holding S.p.A. (***in dismissione***): 12 dipendenti, n. 11 amministratori e n. 3 componenti l'Organo di controllo; - Aerogest S.r.l. (***in dismissione***): n. 0 dipendenti e n. 1 amministratore; - Centro Servizi Distretto del Mobile S.c.a.r.l. (***in liquidazione)***: n. 0 dipendenti e n. 1 amministratore; - Consorzio per la Gestione del Mercato Ortofrutticolo di Valeggio S/Mincio Soc. Cons. a R.L. (***in liquidazione)***: n. 0 dipendenti e n. 1 amministratore; - Unionecamere Veneto Servizi Soc. Cons. a R.L. (***in liquidazione)***: n. 0 dipendenti e n. 1 amministratore.
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	La Camera di Commercio di Verona non ha evidenziato casi di società partecipate dall'Ente Camerale che svolgono attività analoghe o similari.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	Le Società di seguito indicate presentano criticità in termini di fatturato medio conseguito (in quanto inferiore ad €. 500.000,00): - Centro Servizi Marmo S.c.a.r.l. (*in dismissione)*; - Aerogest S.r.l. (*in dismissione*); - Retecamere S.c.a.r.l (*in liquidazione)*; - Centro Servizi Distretto del Mobile S.c.a.r.l. (*in liquidazione*); - Consorzio per la gestione del Mercato Ortofrutticolo di Valeggio S/Mincio Soc. Cons. a R.L. (*in liquidazione*); - Unioncamere Veneto Servizi Soc. Cons. a R.L. (*in liquidazione*).
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto	Si evidenziano le Società che presentano criticità in termini di risultato negativo conseguito per

un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	quattro dei cinque esercizi precedenti: - Retecamere S.c.a.r.l. (*in liquidazione);* - Centro Servizi Distretto del Mobile S.c.a.r.l. (*in liquidazione*).
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	La politica dell'Ente Camerale è volta a limitare il costo delle partecipazioni a carico dello stesso e sono stati previsti, pertanto, interventi di razionalizzazione diretti alla dismissione o liquidazione di alcune Società e, a tal proposito si richiama, ad esempio, il Centro Servizi Marmo Scarl per il quale è stata indicata una stima dei risparmi attesi pari ad €. 100.000,00 a seguito della chiusura della liquidazione prevista per il 30.09.2018. Non sono state poi indicate altre azioni di contenimento dei costi.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano progetti di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dalla Camera di Commercio di Verona, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE
CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE/ DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	23	15	16	8	8	15 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	1	Non indicate (**)				Non indicate

(*) Nella consistenza finale delle partecipate della Camera di Commercio di Verona sono incluse anche le otto società attualmente in liquidazione/fallimento/cessione.

(**) Con riferimento alle **partecipazioni "indirette"**, la Camera di Commercio di Verona precisa che sono oggetto della suddetta Revisione straordinaria 2017 soltanto quelle detenute dall'Ente Camerale per il tramite di una Società/Oganismo soggetti a controllo da parte della medesima Camera di Commercio (così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016) e, pertanto, nessuna Società indiretta rientra in tale fattispecie e, conseguentemente, nessun dato è stato indicato.

§ 10.11 PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI VICENZA

REVISIONE STRAORDINARIA
PRESENTATO ☑ NON PRESENTATO ☐
PERVENUTO IL 29.09.2017
ACQUISITO SU PORTALE MEF IL 05.10.2017

VALUTAZIONE COMPLESSIVA

La Corte dei Conti rileva che la Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Vicenza con Determinazione Presidenziale n. 31 del 27 settembre 2017 ha approvato, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 24 del D. Lgs. 175/2016, la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dall'Ente Camerale alla data del 23.09.2016 e tale determinazione è pervenuta alla Sezione il 29.09.2017.

L'Ente Camerale ha evidenziato che l'atto ricognitivo sopra richiamato (n. 31/2017) costituisce un aggiornamento del Piano operativo di Razionalizzazione del 2015 (adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della Legge 190/2014) approvato con Determinazione Presidenziale n. 8 del 31.03.2015, provvedimento poi ratificato con successiva Deliberazione della Giunta Camerale n. 53 del 09.04.2015.
La Camera di Commercio di Vicenza, oltre a richiamare la recente normativa riguardante la partecipazione in società (D. Lgs. 175/2016), brevemente sintetizza anche il D. Lgs. 219/2016 - in vigore dal 10 dicembre 2016 - inerente il "*riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane*", proprio perchè risulta necessaria una lettura congiunta sia delle disposizioni previste dal T.U.S.P. soprarichiamato sia di quelle rimodulate dal D. Lgs. 219/2016 in relazione alle finalità istituzionali di tali Enti Camerali.

Con riferimento alla ricognizione delle **Società a partecipazione diretta** l'Ente Camerale ha fatto presente che, alla data del 23 settembre 2016, la Camera di Commercio di Vicenza deteneva complessivamente partecipazioni dirette in 21 Società:

- Aeroporti Vicentini Srl (in liquidazione);
- Centro interscambio Merci e Servizi Srl (in liquidazione e in concordato preventivo);
- College Valmarana Morosini Srl (in liquidazione);
- Fiera di Vicenza SpA (Vicenza Holding SpA dal 26 ottobre 2016);
- Magazzini Generali Merci e derrate Srl (in fallimento);
- Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle materie concianti Srl;
- Aeroporto Valerio Catullo SpA;
- A4 Holding SpA;
- Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – Società "*in house*";
- Certottica Scarl (esercitato diritto di recesso);
- Ecocerved Srl – Società "*in house*";
- Interbrennero SpA;

- IC Outsourcing Scrl – Società *"in house"*;
- Job Camere Srl – Società *"in house"* (in liquidazione);
- Montagna Vicentina Scarl;
- Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scarl (esercitato diritto di recesso);
- Retecamere Scarl – Società *"in house"* (in liquidazione ed è stato esercitato anche il diritto di recesso ai sensi dello Statuto);
- Infocamere Società Consortile Informatica delle CCIAA Italiane per Azioni – Società *"in house"*;
- Tecnoservicecamere Scpa – Società *"in house"*;
- GAL Terra Berica Scarl;
- Unioncamere Veneto Servizi Scarl (in liquidazione).

In sintesi, di queste 21 Società partecipate:

- **5 erano in liquidazione:**
  - Aeroporti Vicentini Srl – la società è stata mantenuta sino alla conclusione della procedura di liquidazione avvenuta in data 28.12.2016;
  - College Valmarana Morosini Srl – la partecipazione è stata mantenuta sino al 26.07.2017 quando è stata alienata;
  - Job Camere Srl – in attesa che si concluda la procedura di liquidazione;
  - Retecamere Srl (per quest'ultima è stato anche esercitato il diritto di recesso così come previsto dallo Statuto) - in attesa che si concluda la procedura di liquidazione;
  - Unioncamere Veneto Servizi Scarl - in attesa che si concluda la procedura di liquidazione.
- **1 era in liquidazione e in concordato preventivo:**
  - Centro Interscambio Merci e Servizi Srl - in attesa che si concludano le procedure in corso.
- **1 era in fallimento:**
  - Magazzini Generali Merci e derrate Srl - in attesa della conclusione della procedura in corso.
- **7 sono Società "*in house*":**
  - Borsa Merci Telematica Scpa;
  - Ecocerved Srl;
  - IC Outsourcing Scrl;
  - Job Camere Srl (in liquidazione);
  - Retecamere Scarl (in liquidazione);
  - Infocamere Scpa;
  - Tecnoservicecamere Scpa.
- **per 2 Società è stato esercitato il diritto di recesso** ai sensi dell'articolo 1, comma 569, della Legge 147/2013 e, quindi, in attesa della liquidazione della quota:
  - Certottica Scarl;
  - Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa – liquidata quota di partecipazione in data 24.01.2017.

L'Ente Camerale precisa, altresì, che dal 23 settembre 2016 fino all'adozione del provvedimento n. 31 del 27.09.2017 sopra richiamato, alcune circostanze hanno modificato l'assetto delle partecipazioni detenute dalla CCIAA di Vicenza e precisamente:

- Aeroporti Vicentini Srl: la Società ha chiuso la liquidazione ed è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2016;

- College Valmarana Morosini Srl: è stata ceduta a titolo oneroso in data 26 luglio 2017;
- Fiera di Vicenza SpA: è stata fusa per incorporazione mediante conferimento d'azienda in Rimini Fiera SpA in data 26 ottobre 2016;
- A4 Holding SpA: la partecipazione è stata ceduta a titolo oneroso in data 14 luglio 2017;
- Parco Scientifico Tecnologico Galileo Scpa: ha liquidato la quota di partecipazione della CCIAA in data 24 gennaio 2017:
- GAL Terra Berica Scarl: è stata posta in liquidazione in data 21 dicembre 2016.

Pertanto, alla data di redazione del predetto Piano di razionalizzazione (Revisione straordinaria 2017) la Camera di Commercio deteneva quote in 17 Società di cui:

- 3 in liquidazione (Job Camere Srl, Retecamere Srl, GAL Terra Berica Srl);
- 1 in liquidazione e concordato preventivo (Centro Interscambio Merci e Servizi Srl);
- 1 in fallimento (Magazzini Generali Merci e Derrate Srl);
- 1 per la quale si è esercitato il recesso ai sensi dell'art. 1, comma 569 della Legge 147/2013, quindi in attesa della liquidazione della quota (Certottica Scarl).

Inoltre, per le partecipazioni per le quali la CCIAA di Vicenza aveva esercitato il recesso ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, alla data del 23.09.2016 non erano ancora state liquidate le partecipazioni detenute nelle Società "Parco Scientifico Galileo" e "Certottica Scarl".

Il Parco Scientifico Galileo ha effettuato la liquidazione della quota di proprietà della Camera di Commercio di Vicenza in data 24.01.2017, mentre Certottica ha chiesto all'Ente Camerale di rivedere la propria decisione di recesso. La CCIAA non ha accolto tale invito in quanto ritiene che la partecipazione in Certottica non sia più strategica per le finalità istituzionali dell'Ente Camerale medesimo.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle 21 società (attive o già in dismissione/liquidazione/cessione per precedenti disposizioni) che sono state oggetto di ricognizione straordinaria da parte della Camera di Commercio di Vicenza, alla data del 23.09.2016 (termine indicato dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.):

Società	Stato di attività	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Stato dismissione
Aeroporti Vicentini Srl	In Liquidazione	68,60%	Tra le attività della Società si riscontrano lo sviluppo, la progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.	La partecipaziome è stata mantenuta sino al completamento della procedura di liquidazione. Cancellata dal Registro delle Imprese in data 28/12 /2016.
Centro Interscambio Merci e Servizi – C.I.S. Srl - in liquidaz. e concordato preventivo	Liquid. / Concord. Prev.	20,16%	La società è inattiva. In precedenza svolgeva attività di studio, promozione, coordinamento, realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti ad un centro merci ed al sistema doganale, nonché di tutte le infrastrutture ed i servizi ad essi comunque connessi in provincia di Vicenza.	La partecipazione sarà mantenuta sino alla conclusione delle procedure in corso.
College Valmarana Morosini Srl - in fallimento	Liquiduidazione	25,07%	La Società svolge attività alberghiera, volta in particolare ad assicurare capacità recettiva al complesso di Villa Valmarana Morosini.	La partecipazione è stata mantenuta sino alla cessione delle quote avvenuta il 26 luglio 2017.
Fiera di Vicenza SpA (Vicenza Holding SpA dal 28/10/2016) (Fusione per incorporazione)	Attiva	32,11%	La Società ha per oggetto principale la promozione dello sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori e utilizzatori di prodotti e/o servizi.	Si è dato corso alla fusione per incorporazione realizzata in data 26.10.2016 mediante conferimento di azienda in Rimini Fiera SpA
Magazzini Generali Merci e Derrate Srl – in liquidazione – in fallimento	Liquid./Fallimen.	25,00%	La società è fallita il 13/07/2015. In precedenza gestiva i magazzini generali, doganali e frigoriferi per lo stoccaggio di merce e per tutte le operazioni ad esso connesse.	La partecipazione sarà mantenuta sino alla conclusione delle procedure in corso.
Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl	Attiva	33,33%	La Società svolge attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale; analisi, prove e controlli nell'ambito delle proprie competenze.	
Aeroporto Valerio Catullo SpA	Attiva	0,27%	La società ha per oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.	Tra le azioni di razionalizzazione è stata prevista la cessione della partecipazione a titolo oneroso mediante gara pubblica – tempi indicati per la cessione: entro il 31/12/2018.

A4 Holding SpA	Attiva	1,07%	La Società ha come scopo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e/o la gestione in Italia e all'estero di autostrade, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.	Cessione quote avvenuta il 14.07.2017.
Borsa Merci Telematica Italiana Scpa	Attiva	3,41%	La Società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.	
Certottica Scrl Recesso	Attiva	0,50%	La società svolge attività di controllo di qualita' e certificazione di prodotti ottici ed attività di ricerca scientifica e tecnologica sui materiali. Dal 01/02/2001 si occupa anche di fabbricazione di apparecchiature e prototipi per sistemi ottici, controllo processi produttivi materiale ottici con impiego di strumenti ottici di precisione.	Esercitato il recesso ex art. 1, comma 569 L. 147/2013.
Ecocerved Srl	Attiva	0,74%	La Società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema di ambiente. Svolge, inoltre, attività di formazione ambientale, produce e distribuisce dati inerenti all'ambiente e all'ecologia.	
Interbrennero SpA	Attiva	0,09%	La Società realizza e gestisce centri interportuali con le relative infrastrutture e servizi, ivi compresa la gestione di aree di servizio e di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione al servizio dell'attivita' interportuale. Svolge inoltre attivita' di logistica, trasporto, trasporto merci conto terzi e spedizione, sia in Italia che all'estero.	Cessione della partecipazione a titolo oneroso mediante gara pubblica – termine previsto per detto processo di razionalizzazione: 31/12/2018.
IC Outsourcing Scrl	Attiva	2,59%	La Società ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza.	
Job Camere Srl – in liquidazione	Liquidazione	2,91%	La società svolgeva attività di agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività' di fornitura e gestione risorse umane {staff leasing), servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricoilocamento di personale	La partecipazione sarà mantenuta sino alla conclusione della procedura di liquidazione.

Montagna Vicentina Scarl	Attiva	5,55%	La Società è un Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) che persegue la finalità di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale, sulla base dei fabbisogni espressi dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio ambito territoriale, sostiene la costituzione e rafforzamento delle reti locali che concorrono allo sviluppo nei settori del turismo rurale, delle micro-imprese, dell'artigianato e dei servizi zonali, valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e delle foreste, nella tutela dell'ambiente, nel miglioramento della qualità della vita, nell'inclusione sociale e sviluppo di servizi nelle aree marginali.	Tra le azioni di razionalizzazione è stata prevista la cessione a titolo gratuito in considerazione dell'esiguità del valore della partecipazione pari ad €. 50,99. Il temine indicato dall'Ente Camerale per la predetta cessione è il 31/12/2018.
Parco Scientifico Tecn. Galileo Scpa - recesso	Attiva	5,84%	La società svolge servizi per la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento del parco Scientifico e tecnologico Galileo e delle iniziative ed attività connesse (Parco scientifico, Servizi inerenti la ricerca, l'innovazione e la localizzazione aziendale nel territorio; scuola italiana design; Sistema integrato di laboratori servizio sui materiali innovativi).	Esercitato il recesso ex art. 1, comma 569, L. 147/2013. In data 24 gennaio 2017 la partecipazione è stata liquidata.
Retecamere Scarl – in liquidazione	Liquidazione	0,60%	La società promuove, coordina e realizza attività e servizi per valorizzare e sviluppare progetti. assistenza tecnica, consulenza. formazione. comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle CCIA A in tutte te sue articolazioni e partecipazioni.	La partecipazione sarà mantenuta sino alla conclusione della procedura di liquidazione.
Infocamere Società Consortile Informatica delle CCIAA Italiane per Azioni	Attiva	4,29%	La Società ha il compito di gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori.	
Tecnoservicecamere Scpa	Attiva	1,32%	La Società fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.	
G.A.L. Terra Berica Società Cooperativa – in liquidazione	Liquidazione	2,40%	La Società svolge azioni di sostegno e per l'affermazione, nelle zone rurali, delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente.	La Società è stata messa in liquidazione il 21.12.2016 – termine indicato per la conclusione delle procedure il 31/12/2018.
Unioncamere Veneto Servizi Scarl – in liquidazione	Liquidazione	18,35%	La società ha la proprietà e la gestione dell'immobile sede dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto e di altra struttura partecipata dal sistema camerale. L'oggetto sociale prevede anche la fornitura di servizi informativi. formativi, di comunicazione, di assistenza, di consulenza e di altri servizi connessi, oltre il coordinamento dell'attività dei soci.	La partecipazione sarà mantenuta sino alla conclusion della procedura di liquidazione.

Per quanto riguarda le seguenti **partecipazioni** "**dirette**": Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl, BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana Scpa, Ecocerved

Srl, IC Outsourcing, Infocamere Scpa, Tecnoservicecamere Scpa, la Camera di Commercio di Vicenza ne ha previsto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

Infine, con riferimento alle **partecipazioni "indirette"**, l'Ente Camerale non le ha indicate in quanto sono oggetto della suddetta Revisione straordinaria soltanto quelle detenute dall'Ente Camerale per il tramite di una società/organismo soggetti a controllo da parte della medesima Camera di Commercio (così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016) e, pertanto, nessuna Società rientra in tale fattispecie.

Verifica provvedimenti adottati

- Il Piano di razionalizzazione ex art. 1, comma 612 L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è stato assunto dall'Ente Camerale con Determinazione Presidenziale n. 8 del 31.03.2015 ed inoltrato alla Corte dei Conti in data 29.04.2015 (prot. Corte Conti n. 2798/2015).

- La relazione tecnica sui risultati conseguiti con il Piano di razionalizzazione è stata inviata alla Corte dei Conti in data 31.03.2016 (prot. Corte Conti n. 4009/2016).

- Il provvedimento di ricognizione straordinaria delle partecipazioni e relativa relazione tecnica (ex art. 24, comma 1 TUSP) possedute alla data del 23.09.2016 è stato adottato, in data 27.09.2017, con Determinazione Presidenziale n. 31 e trasmesso alla Corte dei Conti in data 29.09.2017 (prot. Corte Conti n. 11483/2017).

- Con il D. Lgs. 100/2017 il termine per la ricognizione straordinaria è stato differito dal 23.03.2017 al 30.09.2017. Il provvedimento n. 31 è stato trasmesso al Mef in data 05.10.2017 (prot. n. DT 74719-2017) tramite apposita procedura ministeriale - applicativo Partecipazioni Portaletesoro.mef.gov), comunque entro il termine indicato per legge (31.10.2017 scadenza poi differita al 10 novembre 2017).

SOCIETA' PARTECIPATE	VALUTAZIONI DELLA SEZIONE

PARTECIPAZIONI DIRETTE

CERTOTTICA SCARL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 0,50% - (**Esercitato diritto di recesso ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013**)

La Società svolge attività di controllo di qualità e certificazione di prodotti ottici ed attività di ricerca scientifica e tecnologica sui materiali.
Dal 01 febbraio 2001 si occupa anche di fabbricazione di apparecchiature e prototipi per sistemi ottici, controllo processi produttivi materiali ottici con impiego di strumenti ottici di precisione.

E' stato esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013 e l'Ente Camerale ha fatto presente che la partecipazione verrà mantenuta in attesa della liquidazione della quota conseguente all'esercizio di recesso.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	31
Numero amministratori	12
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.413.136,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	15.418,00

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 avente ad oggetto: "*Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/2016*" con la quale l'Ente Camerale comunica, con riferimento alla propria partecipazione nella Società Certottica Scarl, di aver esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013 e finalizzato alla liquidazione della quota, peraltro, non ancora liquidata.

Per completare l'istruttoria, anche se la Camera di Commercio di Vicenza è in attesa della liquidazione della quota di partecipazione, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 31) è superiore a quello degli amministratori (n. 12), inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	12.253,00
2014	94.655,00
2013	34.895,00
2012	73.993,00
2011	22.393,00

FATTURATO	
2015	2.529.399,00
2014	2.712.709,00
2013	2.587.324,00
FATTURATO MEDIO	***2.609.810,00***

Osservazione finale dell'Ente Camerale: RECESSO

Camerale evidenziano, per tutti gli anni di riferimento, un utile d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto del diritto di recesso esercitato dall'Ente Camerale ed invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere un attento monitoraggio dell'andamento gestionale della Società fino alla liquidazione della propria quota di partecipazione.

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO SCPA
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 5,84% - (**Esercitato diritto di recesso ai sensi art. 1, comma 569, della Legge 147/2013**)

La Società svolge servizi per la promozione, lo sviluppo ed il coordinamento del Parco Scientifico e tecnologico Galileo e delle iniziative ed attività connesse (Parco scientifico, servizi inerenti la ricerca, l'innovazione e la localizzazione aziendale nel territorio; Scuola italiana design; Sistema Integrato di laboratori servizio sui materiali innovativi).

L'ente Camerale ha evidenziato che, a seguito del diritto di recesso che la stessa Camera ha esercitato ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013, il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scarl ha liquidato la quota di proprietà della CCIAA di Vicenza in data 24 gennaio 2017.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	10
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	303.312,00
Compensi amministratori	115.400,00
Compensi componenti Organo di controllo	47.810,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dalla CCIAA di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Ricognizione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 175/201)* con la quale l'Ente Camerale comunica, con riferimento alla propria partecipazione nella Società Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa, di aver esercitato il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1, comma 569, della Legge 147/2013 e la relativa liquidazione della quota alla Camera di Commercio è avvenuta in data 24.01.2017.

Per completare l'istruttoria, anche se già liquidata la quota di partecipazione alla CCIAA di Vicenza, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 10) è superiore a quello degli amministratori (n. 5), inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per quattro esercizi, un risultato negativo e soltanto nel 2012 un utile di esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto del diritto di recesso esercitato dall'Ente Camerale e della relativa liquidazione della quota

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-438.552,00
2014	-857.825,00
2013	-24.536,00
2012	10.058,00
2011	-71.468,00

FATTURATO	
2015	1.299.926,00
2014	1.181.089,00
2013	2.310.873,00
FATTURATO MEDIO	**1.597.296,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale: RECESSO (liquidata quota in data 24 gennaio 2017)

di partecipazione avvenuta in data 24.01.2017.

AEROPORTI VICENTINI SRL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 68,6% (chiusa Liquidazione in data 28.12.2016 e cancellata dal Registro delle Imprese)

Tra le attività della Società vi era lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale. L'Ente Camerale fa presente che la Società Aeroporti Vicentini Srl era in liquidazione ed è stata chiusa la liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese in data 28 dicembre 2016.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	3.120,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-472,00
2014	752,00
2013	-966,00
2012	-6.013,00
2011	1.342,00

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società Aeroporti Vicentini Srl, peraltro in liquidazione e chiusa in data 28.12.2016 con conseguente cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.

Per completare l'istruttoria, anche se già chiusa la liquidazione (28 dicembre 2016), con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 0) è inferiore a quello degli amministratori (n. 1) e non vi sono componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è pari a 0 e, quindi inferiore ad 500.000,00 euro (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, non soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tre esercizi (2015-2013 e 2012), un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della conclusione della procedura liquidatoria avvenuta in data 28/12/2016 anche con la cancellazione della Società dal Registro delle Imprese.

FATTURATO	
2015	0,00
2014	0,00
2013	1,00
FATTURATO MEDIO	***0,00***

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
CESSATA (in data 28.12.2016)

CENTRO INTERSCAMBIO MERCI E SERVIZI SRL – C.I.S.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 20,16% (in Liquidazione e in Concordato preventivo)

La Società è inattiva. In precedenza svolgeva attività di studio, promozione, coordinamento, realizzazione e gestione di tutte le attività inerenti ad un centro merci ed al sistema doganale, nonché di tutte le infrastrutture ed i servizi ad essi comunque connessi in provincia di Vicenza.
L'Ente Camerale ha precisato che la partecipazione verrà mantenuta in attesa della conclusione delle procedure in corso (liquidazione e concordato preventivo).

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	12.378.610,00
2014	-1.893.128,00
2013	-7.849.822,00
2012	-7.993.390,00
2011	-177.151,00

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società Centro Interscambio Merci e Servizi Srl – C.I.S., peraltro già in liquidazione e in concordato preventivo.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 0) è inferiore a quello degli amministratori (n. 1) e non vi sono componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, non soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per quattro esercizi (dal 2011 al 2014), un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della procedura liquidatoria e di quella di concordato in corso, ma con riferimento ai dati sopra riportati e alle criticità emerse in ordine agli esercizi negativi e fatturato medio, si invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere un costante ed attento monitoraggio dell'andamento gestionale della Società fino alla conclusione delle predette procedure.

FATTURATO	
2015	241.010,00
2014	165,00
2013	-7.126.211,00
FATTURATO MEDIO	

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE e CONCORDATO PREVENTIVO

COLLEGE VALMARANA MOROSINI SRL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 25,07% - (in Liquidazione – quote alienate in data 26 luglio 2017)

La Società svolge attività alberghiera, volta in particolare ad assicurare capacità recettiva al complesso di Villa Valmarana Morosini.

L'Ente Camerale evidenzia che la partecipazione in College Valmarana Morosini Srl è stata ceduta a titolo oneroso in data 26 luglio 2017.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	165
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	7.328.392,00
Compensi amministratori	276.200,00
Compensi componenti Organo di controllo	81.800,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	107.707,00
2014	-8.769.320,00
2013	-3.212.981,00
2012	-11.570.838,00
2011	-26.615.018,00

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Ricognizione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società College Valmarana Morosini Srl, peraltro già in liquidazione. La predetta procedura liquidatoria è stata chiusa con alienazione delle quote in data 26.07.2017.

Per completare l'istruttoria, anche se già chiusa la liquidazione (26.07.2017), con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 165) è superiore a quello degli amministratori (n. 9) e n. 5 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per quattro esercizi (dal 2011 al 2014), un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della dismissione della partecipazione in data 26.07.2017 con l'alienazione delle quote di proprietà della Camera di Commercio di Vicenza.

FATTURATO	
2015	36.438.251,00
2014	39.860.295,00
2013	37.265.547,00
FATTURATO MEDIO	**37.854.697,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE
(chiusa liquidazione, le quote sono state alienate in data 26 luglio 2017)

MAGAZZINI GENERALI MERCI E DERRATE SRL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 25% - (IN FALLIMENTO)

La Società è fallita il 13 luglio 2015 e gestiva magazzini generali, doganali e frigoriferi per lo stoccaggio di merce e per tutte le operazioni ad esso connesse.
L'Ente Camerale ha precisato che detta Società risulta ancora iscritta al Registro delle Imprese, quindi, la partecipazione verrà mantenuta in attesa della conclusione della procedura in corso.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	17.680,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	N.D.
2014	-2.223.910,00
2013	-194.216,00
2012	-1.826.727,00
2011	-4.597.746,00

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società Magazzini Generali Merci e Derrate Srl, peraltro Società fallita il 13.07.2015.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 0) è inferiore a quello degli amministratori (n. 1) e dei 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, non soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per quattro esercizi (dal 2011 al 2014), un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della procedura di fallimento in corso, rispetto a cui l'Ente Camerale non ha ipotizzato un termine di conclusione.

Pertanto, con riferimento ai dati sopra riportati, la Sezione invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere un costante ed attento monitoraggio dell'andamento gestionale della Società fino alla conclusione della predetta procedura.

FATTURATO	
2015	N.D.
2014	49.249,00
2013	803.207,00
FATTURATO MEDIO	**426.228,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN FALLIMENTO

JOB CAMERE SRL
Partecipazione Diretta – Società "in house"
Quota detenuta = 2,91% (in Liquidazione)

La Società svolgeva attività di Agenzia di fornitura di lavoro temporaneo (interinale), attività' di fornitura e gestione risorse umane (staff leasing), servizi di ricerca, selezione, collocamento e supporto per il ricollocamento di personale.

L'Ente Camerale ha fatto presente che per detta Società la procedura di liquidazione è ancora in corso e la partecipazione verrà mantenuta in attesa della conclusione della procedura medesima.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	408
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	12.462.118,00
Compensi amministratori	29.396,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.535,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	64.021,00
2014	167.868,00
2013	209.444,00
2012	613.370,00
2011	772.394,00

La Corte prende atto di quanto esposto dalla CCIAA di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società Job Camere Srl, peraltro già in liquidazione.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 408) è superiore a quello degli amministratori (n. 1) e n. 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tutti i cinque esercizi, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della procedura liquidatoria in corso ed osserva che non è stato indicato un termine di conclusione di detta procedura.

La Sezione invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere, comunque, un attento monitoraggio dell'andamento gestionale della Società fino alla conclusione della procedura liquidatoria in corso.

FATTURATO	
2015	14.029.422,00
2014	15.391.696,00
2013	15.531.918,00
FATTURATO MEDIO	14.984.345,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

RETECAMERE SCARL
Partecipazione Diretta – Società "in house"
Quota detenuta = 0,6% (in liquidazione)

La Società promuove, coordina e realizza attività e servizi per valorizzare e sviluppare progetti, assistenza tecnica, consulenza, formazione, comunicazione e sistemi informativi prevalentemente attraverso il sostegno dell'azione del sistema delle CCIAA in tutte le sue articolazioni e partecipazioni.
L'Ente Camerale fa presente che la procedura di liquidazione è ancora in corso e non è ancora stato dato seguito alla liquidazione della quota a seguito del recesso esercitato dalla CCIAA di Vicenza.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	263.205,00
Compensi amministratori (compenso complessivo per l'intera durata della	25.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	9.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-10.199,00
2014	30.755,00
2013	-1.060.287,00
2012	-827.477,00
2011	-625.028,00

La Corte prende atto di quanto esposto dalla CCIAA di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società Retecamere Scarl, peraltro già in liquidazione.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 0) è inferiore a quello degli amministratori (n. 1) e n. 1 componente l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per quattro esercizi (2011-2012-2013 e 2015), un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della procedura liquidatoria in corso ed osserva che non è stato indicato un termine di conclusione di detta procedura.

Con riferimento alla criticità in ordine ai quattro esercizi negativi, la Sezione invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere un costante ed attento monitoraggio dell'andamento gestionale della Società fino alla conclusione della procedura liquidatoria.

FATTURATO	
2015	175.695,00
2014	1.625.670,00
2013	8.438.099,00
FATTURATO MEDIO	3.413.154,00

La Camera di Commercio di Vicenza comunica che la partecipazione verrà mantenuta in attesa della conclusione della procedura di liquidazione.

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

UNIONCAMERE VENETO SERVIZI SCARL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 18,35% (in Liquidazione)

La Società ha la proprietà e la gestione dell'immobile sede dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto e di altra struttura partecipata dal sistema camerale.
L'oggetto sociale prevede anche la fornitura di servizi informativi, formativi, di comunicazione, di assistenza, di consulenza e di altri servizi connessi ed il coordinamento dell'attività dei soci.

La Camera di Commercio di Vicenza fa presente che la procedura di liquidazione per detta Società è ancora in corso e, pertanto, la partecipazione verrà mantenuta in attesa della conclusione della procedura medesima.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	0,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti Organo di controllo	0,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Ricognizione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società Unioncamere Veneto Servizi Scarl, peraltro già in liquidazione.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:
- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 0) è inferiore a quello degli amministratori (n. 1). Non sono stati indicati componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, non soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tutti gli esercizi, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della procedura liquidatoria in corso ed osserva che non è stato indicato un termine di conclusione di detta procedura.

La Sezione invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere, comunque, un costante monitoraggio dell'andamento gestionale della Società fino alla conclusione della procedura liquidatoria.

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	5.788,00
2014	2.539,00
2013	10.688,00
2012	10.625,00
2011	10.672,00

FATTURATO	
2015	141.548,00
2014	140.521,00
2013	187.143,00
FATTURATO MEDIO	156.404,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

FIERA DI VICENZA SPA (VICENZA HOLDING SPA dal 28 OTTOBRE 2016)
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 31,11%

La Società Fiera di Vicenza Spa (nuova denominazione, dal 28.10.2016, Vicenza Holding SpA.) ha per oggetto principale la promozione dello sviluppo di manifestazioni fieristiche ed eventi convegnistici che consentano l'incontro fra produttori ed utilizzatori di prodotti e/o servizi. L'attività svolta dalla Società Fiera di Vicenza S.p.A. è strettamente connessa con il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente in quanto l'organizzazione degli eventi fieristici è funzionale alla promozione degli interessi delle imprese e delle economie del territorio della Camera di Commercio di Vicenza.

Il 26 ottobre 2016 Fiera di Vicenza SpA è stata incorporata, mediante conferimento di azienda, in Rimini Fiera SpA (che ha modificato la ragione sociale in Italian Exhibition group). La fusione con Fiera di Rimini SpA è stata deliberata (il 26/10/2016) per rendere competitiva l'attività fieristica nella realizzazione di grandi eventi, per un consolidamento tra gli operatori del settore, per la creazione di sinergie e strategie commerciali e per un rafforzamento sul mercato internazionale.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	91
Numero amministratori	7
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

La Corte prende atto di quanto esposto dall'Ente Camerale nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società Fiera di Vicenza S.p.A. (dal 28.10.2016 è stata denominata Vicenza Holding SpA), per la quale si è dato corso, in data 26.10.2016, alla fusione per incorporazione mediante conferimento di azienda in Rimini Fiera SpA.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 91) è superiore a quello degli amministratori (n. 7) e n. 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per tutti i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale circa il mantenimento della predetta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

Costo del personale	6.176.040,00
Compensi amministratori	202.281,00
Compensi componenti Organo di controllo	26.073,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	102.459,00
2014	207.945,00
2013	1.008.902,00
2012	1.802.012,00
2011	1.417.811,00

FATTURATO	
2015	36.851.758,00
2014	32.047.712,00
2013	30.522.845,00
FATTURATO MEDIO	33.140.771,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 33,33%

La Società è stata costituita il 19 dicembre 2014 e svolge attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, analisi, prove e controlli nell'ambito delle proprie competenze.

L'Ente Camerale nel far presente che la Società risponde ai requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 osserva che la stessa è stata costituita in attuazione del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, art. 7, comma 20, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 e a norma del Decreto Ministeriale 1 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.06.2011. Inoltre, la Società è un Organismo di diritto pubblico a norma dell'art. 3, comma 26, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	820.166,00
Compensi amministratori	60.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	51.969,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (Ricognizione straordinaria) in ordine alla conferma della partecipazione nella Società Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti Srl.

La Sezione rileva quanto comunicato dall'Ente Camerale che ha evidenziato che "*la Società risponde ai requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016*" osservando che la stessa è stata costituita in attuazione del Decreto Legge n. 78 del 31.05.2010, art. 7, comma 20, convertito nella Legge n. 122 del 30.07.2010 e a norma del Decreto Ministeriale 1 aprile 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.06.2011 e trattasi di Organismo di diritto pubblico a norma dell'art. 3, comma 26, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dalla Camera di Commercio (n. 15) è superiore a quello degli amministratori (n. 3) e n. 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- poiché la Società è stata costituita il 19.12.2014 il primo bilancio disponibile è quello al 31 dicembre 2015, quindi, il fatturato indicato è soltanto quello dell'esercizio 2015, ma comunque lo stesso risulta superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017 - art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016);

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	572.864,00
2014	La Società è stata costituita il 19 dicembre 2014 e pertanto il primo bilancio disponibile è quello al 31 dicembre 2015
2013	N.D.
2012	N.D.
2011	N.D.

FATTURATO	
2015	2.255.521,00
2014	N.D.
2013	N.D.
FATTURATO MEDIO	2.255.521,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

- solo i dati afferenti all'esercizio 2015 sono stati indicati (costituita il 19.12.2014) e, comunque, il risultato d'esercizio indicato dall'Ente Camerale evidenzia, per il 2015, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale circa il mantenimento della predetta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

AEROPORTO VALERIO CATULLO S.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 0,27%

La Società ha per oggetto lo sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale.

L'Ente Camerale fa presente che detta Società presenta perdite reiterate e non risulta più strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'Ente Camerale.
Pertanto, come azione di razionalizzazione la CCIAA di Vicenza ha dato corso alla cessione della partecipazione a titolo oneroso mediante gara pubblica e il termine previsto per detta azione ed indicato dall'Ente Camerale è il 31.12.2018.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	165
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	7.328.392,00
Compensi amministratori	276.200,00
Compensi componenti Organo di controllo	81.800,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Ricognizione straordinaria partecipazioni)* con la quale l'Ente Camerale ha manifestato l'intenzione di dare corso alla cessione, a titolo oneroso mediante gara pubblica, della propria partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo SpA.

La Sezione rileva, anche dai dati sottoriportati, perdite reiterate da parte della suddetta Società (quattro esercizi in negativo sui cinque indicati), peraltro situazione evidenziata anche dall'Ente Camerale e la Sezione prende atto della conseguente azione di razionalizzazione intrappresa dalla CCIAA di Vicenza attraverso la cessione di detta partecipazione, entro il termine del 31.12.2018, così come indicato dall'Ente Camerale.

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 165) è superiore a quello degli amministratori (n. 9), inoltre, sono 5 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	107.707,00
2014	-8.769.320,00
2013	-3.212.981,00
2012	-11.570.838,00
2011	-26.615.018,00

FATTURATO	
2015	36.438.251,00
2014	39.860.295,00
2013	37.265.547,00
FATTURATO MEDIO	37.854.697,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale: CESSIONE

d'esercizio evidenziano, per quattro esercizi, un risultato negativo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento ai dati sopra riportati e alla criticità emersa in ordine ai quattro esercizi in perdita sui cinque indicati, prende comunque atto della volontà espressa dall'Ente Camerale di dare corso alla cessione della propria quota di partecipazione nella Società Aeroporto Valerio Catullo S.p.A., entro il termine del 31.12.2018.

La Sezione avrà modo, in sede di revisione periodica, di esaminare l'evoluzione della procedura di dismissione della partecipazione in parola.

A4 HOLDING S.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 1,07%

La Società ha come scopo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e/o la gestione in Italia e all'estero di autostrade, nonché di opere stradali, contigue complementari e di opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai sensi di legge.

L'Ente Camerale fa presente che detta Società non è più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e, pertanto, come azione di razionalizzazione si è dato corso alla cessione della partecipazione a titolo oneroso mediante gara pubblica e la procedura si è conclusa in data 14 luglio 2017.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	**10**
Numero amministratori	**11**
di cui nominati dall'Ente	**0**
Numero componenti Organo di controllo	**3**
di cui nominati dall'Ente	**0**

Costo del personale	1.854.947,00
Compensi amministratori	528.443,00
Compensi componenti Organo di controllo	71.266,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* con la quale l'Ente Camerale ha manifestato l'intenzione di dare corso alla cessione, a titolo oneroso mediante gara pubblica, della propria partecipazione nella Società A4 Holding S.p.A., peraltro procedura che si è conclusa in data 14.07.2017.

Per completare l'analisi dei dati pervenuti, anche se la procedura di cessione si è già conclusa il 14.07.2017, con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 10) è inferiore a quello degli amministratori (n. 11), inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio evidenziano, per quattro esercizi, un risultato positivo e soltanto il 2012 presenta una perdita (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende comunque atto della cessione di detta partecipazione a titolo oneroso, mediante gara pubblica, procedura che si è conclusa in data 14 luglio 2017.

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.296.566,00
2014	19.593.599,00
2013	12.135.031,00
2012	-41.034.025,00
2011	50.454.176,00

FATTURATO	
2015	10.054.637,00
2014	7.191.078,00
2013	689.236,00
FATTURATO MEDIO	**5.978.317,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
CESSIONE (conclusasi in data 14.07.2017)

BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA SCPA – BMTI – Società "*in house*" ***Partecipazione Diretta*** Quota detenuta = 3,41% La Società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. L'Ente Camerale fa presente che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10.12.2014, la Società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative. La Camera di Commercio di Vicenza, pertanto, conferma la congruenza tra le finalità camerali e l'attività svolta dalla suddetta Società partecipata, che non è, quindi, sottoposta ad azioni di razionalizzazione in quanto, come precisato dall'Ente Camerale, la Società BMTI risponde ai requisiti di cui all'articolo 4 del T.U. e svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016. Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:	La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria) con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società "*in house*" Borsa Merci Telematica Italiana Scpa – BMTI. La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale in merito alla predetta partecipazione definita, così come ribadito dal Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10.12.2014, "*necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative*". La Sezione prende atto di quanto precisato dall'Ente Camerale: "*la Società BMTI risponde ai requisiti di cui all'articolo 4 del T.U. e svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016*". Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue: - per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 15) è quindi superiore a quello degli amministratori (n. 3), inoltre sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b); - il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo

Numero medio dipendenti	15
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	938.182,00
Compensi amministratori (+ gettone di presenza per singola seduta pari ad €. 252)	23.760,00
Compensi componenti Organo di controllo (+ gettone di presenza pari ad €. 160 per ogni partecipazione)	11.001,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	8.246,00
2014	7.096,00
2013	13.599,00
2012	48.426,00
2011	822,00

FATTURATO	
2015	3.813.647,00
2014	2.794.096,00
2013	2.836.620,00
FATTURATO MEDIO	3.148.121,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;

- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati evidenziano, per ciascun anno, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale circa il mantenimento della predetta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e s.m.i..
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).
In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

ECOCERVED SRL
Partecipazione Diretta –Società "in house"
Quota detenuta = 0,74%

Ecocerced Srl è una Società "in house" del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento delle loro funzioni. La Società svolge compiti e funzioni previste dall'articolo 2 della legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e dette competenze sono strumentali all'attività dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett d) del D. Lgs. 175/2016.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	81
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	5.054.523,00
Compensi amministratori (+ gettone di presenza pari ad €. 350)	29.600,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.206,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	445.717,00
2014	404.046,00
2013	247.482,00
2012	320.967,00
2011	214.721,00

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria) con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società "*in house*" Ecocerved Srl.

La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale che in merito alla partecipazione in Ecocerced Srl ha precisato che "*trattasi di una Società "in house" del sistema camerale nazionale che rispetta le finalità e gli scopi statutari propri delle Camere di Commercio, producendo servizi strumentali ai propri soci e allo svolgimento dei loro compiti e funzioni così come previsto dall'articolo 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016 e dall'art. 4, comma 2, lett d) del D. Lgs. 175/2016*".

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 81) è quindi superiore a quello degli amministratori (n. 5) e sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati evidenziano, per ciascun anno, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

FATTURATO	
2015	8.504.374,00
2014	7.999.575,00
2013	7.657.217,00
FATTURATO MEDIO	8.053.722,00

Osservazione finale dell'Ente Camerale: DA MANTENERE

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale circa il mantenimento della predetta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

INTERBRENNERO S.P.A.
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 0,09%

La Camera di Commercio di Vicenza fa presente che questa partecipazione realizza e gestisce centri interportuali con le relative infrastrutture e servizi, ivi compresa la gestione di aree di servizio e di distributori di carburanti e lubrificanti per autotrazione al servizio dell'attività interportuale. Svolge inoltre attività di logistica, trasporto, trasporto merci conto terzi e spedizione, sia in Italia che all'estero.

L'Ente Camerale ha fatto presente che trattandosi di Società con perdite reiterate e non più strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità l'azione di razionalizzazione intrapresa dalla CCIAA di Vicenza è stata quella diretta alla cessione della partecipazione a titolo oneroso mediante gara pubblica e il termine indicato dalla Camera di Commercio per la conclusione di detta operazione è il 31.12.2018.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	31
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	1.093.378,00
Compensi amministratori	59.250,00
Compensi componenti Organo di controllo	27.00,00

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (CCIAA) di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* con la quale l'Ente Camerale ha manifestato l'intenzione di dare corso per la partecipazione detenuta nella Società Interbrennero S.p.A., alla cessione della quota a titolo oneroso mediante gara pubblica ed il termine indicato dalla Camera di Commercio per la conclusione di detta operazione è il 31.12.2018.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 31) è superiore a quello degli amministratori (n. 5), inoltre, sono 3 i componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio evidenziano, per quattro esercizi, un risultato negativo e soltanto il 2011 presenta un utile (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto, quindi, sia della volontà manifestata dall'Ente Camerale relativamente alla cessione di detta partecipazione a titolo oneroso mediante gara pubblica sia dei tempi indicati dalla CCIAA di Vicenza per la relativa conclusione della procedura (31.12.2018).

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-220.328,00
2014	-1.633.726,00
2013	-1.623.96200
2012	1.463.940,00
2011	30.145,00

FATTURATO	
2015	2.856.010,00
2014	2.826.674,00
2013	2.784.699,00
FATTURATO MEDIO	**2.822.461,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale: CESSIONE

Inoltre, la Sezione invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere, comunque, un costante ed attento monitoraggio sull'andamento gestionale della Società fino alla cessione della partecipazione in parola, di cui in sede di revisione periodica se ne seguirà l'evoluzione.

IC OUTSOURCING SCARL
Partecipazione Diretta –Società "in house"
Quota detenuta = 2,59%

IC Outsourcing Scarl è una Società "in house" ed ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza.
La Società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di Commercio socie (art. 4. comma 2, lettera d) del T.U., con compiti e funzioni previste dall'art. 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal D. Lgs. n. 219/2016 e pertanto non sono stati previsti, dall'Ente Camerale, interventi di razionalizzazione.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	295
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	9.686.899,00
Compensi amministratori (+ gettone di presenza pari ad €. 350)	29.600,00
Compensi componenti Organo di controllo	18.304,00

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (Ricognizione straordinaria) con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società "*in house*" IC Outsourcing Scarl.

La Sezione rileva quanto fatto presente dall'Ente Camerale: "*la Società svolge dunque un'attività strumentale all'attività delle Camere di Commercio socie (art. 4. comma 2, lettera d) del T.U., con compiti e funzioni previste dall'art. 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal D. Lgs. n. 219/2016 e pertanto non sono state previsti interventi di razionalizzazione*".

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 295) è quindi superiore a quello degli amministratori (n. 5) e 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati evidenziano, per ciascun anno, un risultato positivo (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale circa il mantenimento della predetta

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	113.039,00
2014	240.723,00
2013	114.657,00
2012	581.989,00
2011	465.672,00

FATTURATO	
2015	14.171.273,00
2014	16.433.431,00
2013	16.702.716,00
FATTURATO MEDIO	**15.769.140,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale: DA MANTENERE

partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

MONTAGNA VICENTINA SCARL
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 5,55%

La Camera di Commercio di Vicenza fa presente che la partecipazione nel "Gruppo di Azione Locale" Montagna Vicentina Scarl persegue la finalità di concorrere alla promozione dello sviluppo rurale, sulla base dei fabbisogni espressi dai soggetti economici, sociali e culturali operanti nel proprio ambito territoriale.

Il G.A.L. sostiene la costituzione ed il rafforzamento delle reti locali che concorrono allo sviluppo nei settori del turismo rurale, delle micro-imprese, dell'artigianato e dei servizi zonali, nella valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura e delle foreste, nella tutela dell'ambiente, nel miglioramento della qualità della vita, nell'inclusione sociale e sviluppo di servizi nelle aree marginali.

La Società risponde ai requisiti di cui all'articolo 4 del T.U. in quanto costituita come Gruppo d'Azione Locale, ma l'Ente Camerale fa presente che la Società ha avuto, nel triennio precedente, un fatturato medio inferiore ad €. 500 mila e, pertanto, l'Ente Camerale ha dato corso alla cessione a titolo gratuito in considerazione dell'esiguità del valore della partecipazione pari ad €. 50,99 ed il termine indicato dalla Camera di Commercio di Vicenza per la conclusione della suddetta operazione è il 31.12.2018.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	3
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

La Corte prende atto di quanto esposto dalla Camera di Commercio di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Revisione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nel G.A.L. Montagna Vicentina Scarl e all'intenzione di dare corso, per la predetta partecipazione, alla cessione della quota a titolo gratuito in considerazione dell'esiguità del valore della partecipazione pari ad €. 50,99 ed indicando, il termine del 31.12.2018, per la conclusione della suddetta operazione.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 3) è inferiore a quello degli amministratori (n. 5). Non sono stati indicati componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, non soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti indicati dall'Ente Camerale (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio evidenziano, per tutti gli esercizi, un risultato pari a 0 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento alle criticità sopra evidenziate in ordine al risultato d'esercizio, fatturato medio e rapporto dipendenti/amministratori, prende atto sia della volontà manifestata dall'Ente Camerale relativamente alla cessione di detta partecipazione a titolo gratuito in considerazione dell'esiguità

Costo del personale	128.548,00
Compensi amministratori	
Compensi componenti Organo di controllo	

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	0
2014	0
2013	0
2012	0
2011	0

FATTURATO	
2015	231.083,00
2014	69.010,00
2013	22.107,00
FATTURATO MEDIO	**40.733,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale: CESSIONE

del valore della partecipazione pari ad €. 50,99 sia del termine del 31.12.2018 indicato dalla Camera di Commercio di Vicenza per la conclusione del suddetto processo di razionalizzazione.

La Sezione invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere, comunque, un monitoraggio sull'andamento gestionale della Società fino alla conclusione della suddetta procedura di dismissione, di cui in sede di revisione periodica se ne seguirà l'evoluzione.

INFOCAMERE SCPA
Partecipazione Diretta –Società "in house"
Quota detenuta = 4,29%

Infocmere Scpa è una Società "in house" ed ha il compito di gestire, nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio, un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori affidati per legge agli Enti camerali ai sensi del D. Lgs. 219/2016 art. 2, comma 2, lettere a) e b).

La Camera di Commercio di Vicenza fa presente che Infocamere Scpa è una Società partecipata da tutte le Camere di Commercio italiane e, pertanto, risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, quindi, conferma la congruenza tra le proprie finalità e l'attività svolta dalla predetta Società e la stessa non necessita di interventi di razionalizzazione.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	783
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	4.752.531,00
Compensi amministratori (+ gettone di presenza pari ad €. 360)	104.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	48.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (Ricognizione straordinaria) con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società "*in house*" Infocamere Scpa.

La Sezione rileva che la Camera di Commercio di Vicenza ha fatto presente che "*Infocamere Scpa è una Società partecipata da tutte le Camere di Commercio italiane e, pertanto, la stessa Società risulta indispensabile per l'assolvimento delle funzioni istituzionali previste dalla legge e, quindi, l'Ente Camerale ne ha confermato la congruenza tra le proprie finalità e l'attività svolta dalla predetta Società partecipata e non necessita, quindi, di interventi di razionalizzazione*".

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 783) è superiore a quello degli amministratori (n. 5), oltre ai 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tutti gli anni di riferimento, un utile d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	249.950,00
2014	117.195,00
2013	1.014.712,00
2012	458.155,00
2011	756.791,00

FATTURATO	
2015	90.823.658,00
2014	95.823.921,00
2013	97.686.793,00
FATTURATO MEDIO	**94.778.169,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale: DA MANTENERE

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale circa il mantenimento della predetta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento di tale società in house providing.

TECNOSERVICECAMERE SCPA
Partecipazione Diretta –Società "in house"
Quota detenuta = 1,32%

Tecnoservicecamere Scpa è una Società "in house" che fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura; competenze strumentali all'attività dell'Ente ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del TU. e, pertanto, l'Ente Camerale precisa che non necessità di interventi di razionalizzazione

La Società svolge compiti e funzioni previste dall'art. 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal D. Lgs. n. 219/2016.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	387
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	927.166,00
Compensi amministratori (+ gettone di presenza pari ad €. 300)	98.000,00
Compensi componenti Organo di controllo	16.000,00

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto della volontà espressa dalla Camera di Commercio di Vicenza con la Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (Revisione straordinaria) con la quale l'Ente Camerale conferma la partecipazione nella Società "*in house*" Tecnoservicecamere Scpa.

La Sezione rileva che la Camera di Commercio di Vicenza ha fatto presente che detta Società svolge compiti e funzioni previste dall'art. 2 della Legge n. 580/1993 modificata dal D. Lgs. n. 219/2016 ed ha competenze strumentali all'attività dell'Ente camerale (ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera d) del TU.) e, pertanto, come precisato dalla Camera di Commercio, la stessa non necessità di interventi di razionalizzazione.

Con particolare riferimento, poi, ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 387) è superiore a quello degli amministratori (n. 5), oltre ai 3 componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è superiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, va a soddisfare il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tutti gli anni di riferimento, un utile d'esercizio (art. 20, comma 2, lett. e).

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	160.901,00
2014	71.616,00
2013	258.369,00
2012	417.297,00
2011	144.589,00

FATTURATO	
2015	13.002.209,00
2014	14.256.881,00
2013	14.594.780,00
FATTURATO MEDIO	**13.951.290,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
DA MANTENERE

La Corte prende atto della volontà espressa dall'Ente Camerale circa il mantenimento della predetta partecipazione, in quanto non ricorrono, per quanto sopra esposto, le condizioni previste dall'art. 24 del T.U. in merito alla sua dismissione.

La Sezione, conclusivamente, evidenzia come la partecipazione in esame sia da riconnettersi al cosiddetto "*sistema camerale*", cioè a partecipazioni societarie espressioni della specifica missione degli Organismi camerali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 580/1993 e smi.
Al di là di tale caratteristica, la presente partecipazione è altresì qualificata dall'Ente Camerale come partecipazione in società in house. In quanto tale, la Corte evidenzia parimenti, che la società in parola è soggetta alle norme del T.U.S.P. quanto esemplificativamente agli adeguamenti statutari (art.16), agli organi amministrativi (art.11), alle responsabilità (art.12) al personale (artt.19-25), ed altre specifiche normative (disposizioni in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione, iscrizione degli Enti affidanti all'elenco ANAC, ecc).

In sede di revisione periodica la Sezione avrà modo di verificare l'andamento della società in house providing.

GAL TERRA BERICA SOCIETA' COOPERATIVA
Partecipazione Diretta
Quota detenuta = 2,40% (in Liquidazione dal 21 dicembre 2016)

La Camera di Commercio di Vicenza fa presente che la Società svolge attività ed azioni che concorrono allo sviluppo nel settore del turismo rurale, delle micro-imprese, dell'artigianato e nella valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura.

L'Ente Camerale rileva che detta partecipazione pur rispondendo ai requisiti di cui all'art. 4 del T.U. in quanto costituita come Gruppo di Azione Locale, nel triennio precedente ha avuto un fatturato medio inferiore ad €. 500 mila e, pertanto, la Società è stata messa in liquidazione il 21.12.2016.

Con riferimento al parametro definito dall'ex art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP i dati dei dipendenti/amministratori indicati dall'Ente Camerale, riferiti all'esercizio 2015, sono i seguenti:

Numero medio dipendenti	1
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti Organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	25.223,00
Compensi amministratori	0
Compensi componenti Organo di controllo	0

Per quanto riguarda poi i requisiti di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, i dati contabili indicati sono:

La Corte prende atto di quanto esposto dalla CCIAA di Vicenza nella Determinazione Presidenziale n. 31 del 27.09.2017 (*Ricognizione straordinaria)* in ordine alla partecipazione nella Società GAL Terra Berica Società Cooperativa, peraltro in liquidazione dal 21.12.2016.

Con riferimento ai parametri definiti dall'ex art. 20, comma 2, lett. b), d) ed e) del D. Lgs. 175/2016, la Corte osserva quanto segue:

- per l'esercizio 2015 il numero medio dei dipendenti indicato dall'Ente Camerale (n. 1) è inferiore a quello degli amministratori (n. 5). Non sono stati indicati componenti l'Organo di controllo (art. 20, comma 2, lett. b);
- il fatturato medio indicato nel periodo di riferimento (2013-2015) è inferiore ad €. 500.000,00 (importo ridefinito a seguito del D. Lgs. 100/2017) e, quindi, non soddisfa il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) D. Lgs. 175/2016;
- per i cinque esercizi precedenti (2015-2014-2013-2012-2011) i risultati d'esercizio indicati dall'Ente Camerale evidenziano, per tre esercizi (2013-2014 e 2015), un risultato negativo e per il 2011 e 2012 è stato indicato un importo pari a 0 (art. 20, comma 2, lett. e).

La Corte, con riferimento ai dati sopra riportati e alle criticità evidenziate in ordine al rapporto dipendenti/amministratori, fatturato medio e risultati d'esercizio negativi, prende atto di quanto evidenziato dall'Ente Camerale che in merito ha rilevato che "*nel triennio precedente la Società ha avuto un fatturato medio inferiore ad €. 500 mila e, pertanto, la stessa è stata messa in liquidazione il 21.12.2016*".

La Corte osserva, in merito alla predetta

RISULTATO D'ESERCIZIO	
2015	-23.286,00
2014	-8.255,00
2013	-6.149,00
2012	0
2011	0

FATTURATO	
2015	48.031,00
2014	135.159,00
2013	141.505,00
FATTURATO MEDIO	**108.231,00**

Osservazione finale dell'Ente Camerale:
IN LIQUIDAZIONE

procedura liquidatoria, che non è stato indicato un termine, seppure previsionale, per la conclusione della procedura liquidatoria.

La Sezione invita la Camera di Commercio di Vicenza a mantenere, comunque, un costante ed attento monitoraggio dell'andamento gestionale della Società fino alla conclusione della predetta procedura liquidatoria.

CAMERA DI COMMERCIO (C.C.I.A.A.) DI VICENZA	
PARAMETRI EX ART. 24 TUSP **(ed in presenza anche di un solo parametro la partecipazione deve essere alienata o fatta oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del TUSP, ovvero razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione)**	**SINTESI ANALISI PARAMETRI**
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;	Nessuna delle Società partecipate risulta estranea al perseguimento delle finalità istituzionali della Camera di Commercio di Vicenza così come previsto dalla Legge n. 580/1993 e D. Lgs. n. 219/2016 (attuativo della c.d. riforma Madia, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio italiane, che ha ridefinito i compiti delle stesse). L'Ente Camerale, con il provvedimento n. 31 del 27.09.2017, ha fatto presente che le Società rispondono ai requisiti di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016.
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;	Le seguenti Società presentano criticità in termini di rapporto amministratori / dipendenti: - Aeroporti Vicentini Srl (chiusa liquidazione in data 28/12/2016 e cancellata dal Registro delle Imprese): 0 dipendenti e n. 1 amministratore; - Centro Interscambio Merci e Servizi Srl – C.I.S. (in liquidazione e concordato preventivo): 0 dipendenti e n. 1 amministratore;

	- Magazzini Generali Merci e Derrate Srl (in Fallimento): n. 0 dipendenti e n. 1 amministratore e n. 3 componenti l'Organo di Controllo; - Retecamere Scarl (in liquidazione): n. 0 dipendenti, n. 1 amministratore e n. 1 componente l'Organo di Controllo; - Unioncamere Veneto Servizi Scarl (in liquidazione): n. 0 dipendenti e n. 1 amministratore; - A4 Holding S.p.A. (cessione quote): n. 10 dipendenti e n. 11 amministratori e n. 3 componenti l'Organo di Controllo; - Montagna Vicentina Scarl (cessione quote): n. 3 dipendenti e n. 5 amministratori; - GAL Terra Berica Società Cooperativa (in liquidazione dal 21.12.2016): n. 1 dipendenti e n. 5 amministratori;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;	Non sono state indicate Società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali.
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro (importo ridefinito dal correttivo D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100);	Le Società di seguito indicate presentano criticità in termini di fatturato medio conseguito (inferiore ad €. 500.000,00): - Aeroporti Vicentini Srl (chiusa liquidazione in data 28.12.2016 e cancellata dal Registro delle Imprese); - Centro Interscambio Merci e Servizi Srl – C.I.S. (in liquidazione e concordato preventivo); - Magazzini Generali Merci e Derrate Srl (in Fallimento); - Unioncamere Veneto Servizi Scarl (in liquidazione); - Montagna Vicentina Scarl (cessione quote);

	- GAL Terra Berica Società Cooperativa (in liquidazione dal 21.12.2016).
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;	Si evidenziano le Società che presentano criticità in termini di risultato negativo conseguito per quattro dei cinque esercizi precedenti: - Parco Scientifico e Tecnologico Galileo Scpa (esercitato diritto di recesso); - Centro Interscambio Merci e Servizi Srl – C.I.S. (in liquidazione e concordato preventivo); - College Valmarana Morosini Srl (in liquidazione – alienate quote in data 26.07.2017); - Magazzini Generali Merci e Derrate Srl (in Fallimento); - Retecamere Scarl (in liquidazione); - Aeroporto Valerio Catullo SpA (cessione quote); - Interbrennero SpA (cessione quote); - Montagna Vicentina Scarl (cessione quote) – risultato d'esercizio per i cinque anni pari a 0; - GAL Terra Berica Società Cooperativa (in liquidazione dal 21.12.2016) – tre risultati d'esercizio in negativo e due esercizi pari a 0.
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;	La politica dell'Ente Camerale è volta a limitare il costo delle partecipazioni a carico dello stesso e sono stati previsti, già con il precedente Piano di razionalizzazione 2015, provvedimenti diretti alla liquidazione di alcune partecipazioni. Inoltre, con riferimento alla Società Fiera di Vicenza S.p.A. la stessa è stata fusa per incorporazione mediante conferimento d'azienda in Rimini Fiera SpA in data 26.10.2016.
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.	Non risultano processi di aggregazione.

DATI DI SINTESI

Richiamati i passaggi salienti dell'espletata istruttoria e con riferimento al percorso di razionalizzazione delle società partecipate intrapreso dalla Camera di Commercio di Vicenza, di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei risultati conseguiti con i medesimi processi:

RIEPILOGO RISULTATI PROCESSI DI RAZIONALIZZAZIONE PARTECIPATE
CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

SOCIETÀ	CONSISTENZA INIZIALE PARTECIPATE AL 31/03/2015 (POR 2015)	CONSISTENZA AL 23/09/2016 REVISIONE STRAORDINARIA 2017	REVISIONE STRAORDINARIA 2017 (partecipate da dismettere/ liquidare/cedere) (A)	RISULTATI RAGGIUNTI AL 23/09/2016 (cessate/ fusioni) (B)	IN FASE DI LIQUIDAZIONE / DISMISSIONE AL 23/09/2016 (C=A-B)	CONSISTENZA FINALE PARTECIPATE AL 23/09/2016
PARTECIPATE DIRETTE	27	21	14	6	8	21 (*)
PARTECIPATE INDIRETTE	/	Non indicate (**)				Non indicate

(*) Nella consistenza finale delle participate della Camera di Commercio di Vicenza sono incluse anche le otto società in liquidazione/fallimento/cessione.

(**) Con riferimento alle **partecipazioni "indirette"**, la Camera di Commercio di Vicenza precisa che sono oggetto della suddetta Revisione straordinaria 2017 soltanto quelle detenute dall'Ente Camerale per il tramite di una Società/Oganismo soggetti a controllo da parte della medesima Camera di Commercio (così come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 175/2016) e, pertanto, nessuna Società indiretta rientra in tale fattispecie e, conseguentemente, nessun dato è stato indicato**.**

§11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi condotta sui Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie predisposti dalle Università degli Studi e Camere di Commercio aventi sede nella Regione del Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successiva Revisione straordinaria di cui all'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016 e correttivo D. Lgs. n. 100/2017, ha messo in evidenza un'ampia e diversificata gamma di comportamenti e di scelte gestionali da parte dei medesimi Enti.

Diversi "Piani" rilevano risultati incompleti, per quanto attinente alle partecipazioni indirette, non indicate o indicate solo se possedute tramite partecipazioni societarie di controllo e, spesso tali Piani, risultano mancanti di una corretta e approfondita disamina della situazione economica-finanziaria. Ciò, rende difficile il controllo dell'effettivo contenimento della spesa pubblica e dell'efficienza dell'azione amministrativa nell'ambito del bilancio consolidato degli Enti.

Spesso i Piani di ricognizione, implicanti una completa ricognizione delle partecipazioni, risultano carenti nella motivazione relativa alle scelte enunciate senza una puntale definizione dei tempi di attuazione per le stesse; altresì, non risultano definiti i risparmi attesi in ordine al contenimento dei costi di funzionamento.

In taluni casi la motivazione circa la decisione di mantenere la partecipazione è apparsa insufficiente trattandosi di mera dichiarazione d'intenti manifestati ricorrendo ad espressioni generiche basate sul mero collegamento alle finalità istituzionali dell'Ente o sull'indispensabilità del mantenimento. Tali dichiarazioni non sono rispondenti all'esigenza di osservare l'obbligo previsto dal legislatore in ordine alla valutazione dei risultati conseguiti. Ciò, impone a priori un'analisi comparativa dei costi di funzionamento con l'individuazione della soluzione economicamente più efficiente ed efficace. Inoltre, in alcuni casi si rileva il rinvio delle scelte operative in ordine alla razionalizzazione delle partecipate a successivi processi decisionali.

L'analisi condotta ha fatto emergere la difficoltà per gli Enti ad esercitare pienamente i poteri di indirizzo e controllo propri dell'azionista nei confronti delle società partecipate con maggior frequenza quando trattasi di società holding, alle quali spesso sono state delegate *tout court* le azioni in materia di razionalizzazione e contenimento dei costi o nei casi di limitata consistenza della partecipazione posseduta (partecipazione polvere), considerata del tutto ostativa all'adozione di iniziative per il contenimento della spesa.

La Sezione, dà atto che effettivamente le Università degli Studi e le Camere di Commercio hanno intrapreso un percorso di razionalizzazione attraverso scelte dirette alla dismissione, cessione, recesso e/o liquidazione di una parte delle proprie società partecipate, adottando provvedimenti di dismissione delle stesse, qualora non rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa vigente. Pur tuttavia, gli effetti di tale attività, nei tre anni di riferimento, si sono rilevati modesti.
Infatti, i tempi di attuazione dei Piani molto spesso non sono definiti e per le procedure di dismissione avviate i tempi di conclusione risultano essere, in alcuni casi, particolarmente lunghi.

In particolare ciò si riscontra con le partecipazioni indirette per le quali non risultano informazioni sui tempi certi dell'avvenuta dismissione ma, al contrario, viene dichiarato che le relative iniziative non dipendono soltanto dalle attività proprie dell'Ente, ma anche dalle tempistiche e dalle modalità di esecuzione da parte delle Società partecipate. Inoltre, si è constatata *una disattenzione* del socio pubblico alle sorti delle società, una volta avviata la procedura di liquidazione; procedure che risultano avviate da molti anni e non ancora concluse.

Al momento quindi non è possibile avere un quadro temporale chiaro delle suddette dismissioni, e pertanto, la Sezione raccomanda alle Università degli Studi e agli Enti Camerali, anche in considerazione dei risultati gestionali, di mantenere un attento e necessario monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria complessiva e di attuare ogni utile iniziativa per completare, in tempi brevi, le procedure dismissive e liquidatorie programmate.

In ordine alla situazione economico-finanziaria di alcune partecipazioni si rileva come i dati trasmessi risultino parziali e riferiti solo a poche partecipazioni detenute. Conseguentemente non risulta possibile valutare gli impatti di dette partecipazioni sui conti degli Enti medesimi e ciò rende difficile il controllo dell'effettivo contenimento della spesa pubblica e dell'efficienza dell'azione amministrativa. La Sezione, pertanto, auspica una più incisiva *governance* da parte dei predetti Enti nei confronti dei propri Organismi partecipati ed un maggiore e più concreto impulso all'attuazione del suddetto "Piano di razionalizzazione".

Con riguardo a quanto previsto dai parametri lett. b), d) ed e) ex art. 20, richiamati dall'art.24 del D. Lgs. n.175/2016 si rileva che alcune società partecipate, come espressamente menzionate nella presente relazione al paragrafo 10, presentano risultati che non soddisfano i parametri normativi indicati e, pertanto, dovrebbero essere alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2, del T.U. (razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione).

A tal fine, la Sezione invita gli Enti in esame, in considerazione dell'intervenuta approvazione dei bilanci aziendali 2016 e 2017, a riflettere sulla effettiva necessità della razionalizzazione delle partecipazioni in parola, non solo come dovuto adeguamento a disposizione di legge, ma come espressione di un loro corretto *agere* pubblico.

Così pure si raccomanda per il futuro - e già in occasione della prossima razionalizzazione periodica - che la volontà di mantenere comunque dette partecipazioni sia dettagliatamente motivata in ordine all'interesse pubblico perseguito e sulla base di piani industriali che prospettino e diano conto di una attività aziendale di segno positivo, fermo restando i vincoli posti dal Testo Unico stesso in materia di finanziamenti dei soci pubblici a società in perdita reiterata.

La Sezione, inoltre, con riferimento al parametro lett. c) art. 24 del D, Lgs. 175/2016 evidenzia che si sono rilevati casi di duplicazioni o comunque di svolgimento di attività similari o analoghe da parte di partecipate, fattispecie che avrebbero dovuto essere oggetto

di specifica valutazione ai fini delle possibili azioni di razionalizzazione tramite aggregazione societarie.

Per gli Atenei, in riferimento alle partecipazioni in Società *spin-off*, si segnala la necessità di ancorare la valutazione di indispensabilità della partecipazione al concreto riscontro del coinvolgimento delle Università nell'attività di trasferimento tecnologico verificando che l'attività posta in essere coinvolga ancora le medesime Università nello sviluppo dei progetti di ricerca e sia motivata l'indispensabilità della loro partecipazione per la realizzazione dei medesimi.

Con riferimento ai Piani di razionalizzazione degli Enti Camerali, oggetto questi ultimi del recente riordino delle loro funzioni e relativo finanziamento ai sensi della D. Lgs. 219/2016, la Sezione evidenzia la necessità di una più incisiva *governace* nei confronti dei propri Organismi partecipati ed un maggiore e più concreto impulso all'attuazione del processo di dismissione delle partecipate, nei termini previsti e dai medesimi Enti enunciati.

Due ulteriori osservazioni siano concesse in merito alla revisione straordinaria degli Atenei ed Enti Camerali del Veneto.
La prima riguarda *i "fatti societari"* che non tutti i soci pubblici di una medesima società riportano in egual modo all'attenzione di questa Corte e ciò anche a prescindere dall'entità della quota detenuta e dal "*loro peso*" all'interno della società.

La seconda attiene alla modalità di indicazione della quota di partecipazione detenuta, puntualmente rappresentata con la precisa quota di proprietà singola, ma spesso senza riferire della presenza di altri soci pubblici per l'intero capitale sociale o per quote complessivamente di controllo.

Ci si riferisce a quelle società "*non -in house*", detenute a maggioranza od anche interamente dalle Pubbliche Amministrazioni in analisi. La ratio normativa, espressa dal combinato disposto della lett. b) ed m) del comma 1 dell'art..2 del D.Lgs n.175/2016 (valutata cioè con riferimento alle partecipazioni detenute da più amministrazioni pubbliche che, se considerate *unitariamente,* ricadono nelle condizioni, esprimenti il controllo, elencate nell'art. 2359 del codice civile) impone di considerare tali società in *"controllo pubblico"*, anche se singolarmente nessun ente socio è in grado di esercitare il controllo ex art. 2359 del codice civile. Ciò, evita che le società a *capitale pubblico frazionato* possano strumentalmente sottrarsi all'applicazione delle disposizioni stringenti dettate dal TUSP come esemplificativamente in materia di amministratori e personale (art.11-19 -25 TUSP).

Si tratta di una interpretazione, che già rientra nell'esperienza delle Sezioni di controllo e che trova altresì fondamento nei contenuti della relazione approvata con deliberazione Sezione Autonomie n. 27/SEZAUT/2017/FRG ed anche nella deliberazione ANAC n.1134/2017. Interpretazione che muove dal semplice assunto che l'investimento pubblico nelle società vada tutelato tramite un "controllo pubblico unitario" da parte di tutti i soci pubblici, in quanto espressioni di un "*unicum*" Pubblica Amministrazione.
Limitati sono i casi di norme statutarie o patti para sociali predisposti a tal fine tra pubbliche amministrazioni, molto più spesso ci si trova più semplicemente avanti a soci pubblici, che

posseggono complessivamente una quota maggioritaria o prevalente di capitale sociale. Rispetto a tali situazioni, non si può non invitare i soci pubblici, a partire da quelli che detengono la quota più elevata di capitale sociale, ad assumere iniziative tese a "*codicizzare*" le forme del controllo pubblico congiunto, in modo da valorizzare pienamente la partecipazione pubblica nella società.

Non da ultimo, emerge dall'analisi delle relazioni inviate alla Sezione la presenza di alcune società in perdita reiterata. Sul punto, ed in relazione al complesso rapporto che si pone - a legislazione vigente - tra amministrazione socia e partecipata, si sottolinea, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone pertanto sia la giurisdizione che il controllo della Corte dei Conti.

I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neppure a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante (in maniera più o meno rilevante a seconda dell'entità della quota di capitale sociale posseduto), non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Infatti, anche a fronte di enti dotati di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, le scelte politiche volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, a monte, approfondite valutazioni in merito alla coerenza dell'attività societaria.
Ciò, rispetto:

- alla missione istituzionale dell'ente;
- all'effettiva produzione di servizi di interesse generale, nonché in merito ai relativi costi/benefici;
- all'appropriatezza del modulo gestionale;
- alla comparazione con i vantaggi/svantaggi e con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi;
- alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale.

Non si può inoltre prescindere, a valle, da un costante e attento monitoraggio in ordine all'effettiva permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale nonché da tempestivi interventi correttivi in reazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati.

Ciò premesso, diviene di logica e palmare evidenza la necessità per l'amministrazione socia di una partecipata in perdita strutturale reiterata, indipendentemente dalla consistenza più o meno ampia della propria partecipazione azionaria, di effettuare un effettivo monitoraggio sull'andamento della società; il che dovrebbe consentire di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative - a vario titolo - sul bilancio dell'ente, come invece risultato dall'analisi della relazione inviata a questa Corte.

La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell'oggetto sociale alle finalità dell'ente, non può prescindere da un'azione preventiva di verifica e controllo da parte dell'amministrazione in merito alle attività svolte dalla società. In tale prospettiva, l'intera durata della partecipazione deve essere accompagnata dal diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio (e delle correlate risorse) e la qualità di socio comportano.

Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi che - soprattutto se reiterati - impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici. A tale riguardo giova richiamare la normativa recente che assegna all'ente l'analisi puntuale e concreta delle attività indicate come scopi societari: il che permetterebbe di sondare l'esistenza di quel rapporto di stretta necessità che era richiesto dall'art. 3, co. 27, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, ma anche, più in generale, se le attività indicate siano riconducibili ad una categoria (funzioni, servizi, mere attività economiche, attività strumentali) che, come noto, ha ripercussioni sul piano della indispensabilità e attinenza delle funzioni all'ente locale.
Dall'altro lato, si sottolinea l'esigenza di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di *corporate governance*. Invero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita. La realizzazione dell'equilibrio economico costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo. Si ricorda, infine, che

per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006), dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. Detto principio qualificabile come di "sana gestione societaria", appare ora ancor più suffragato a seguito di apposita disposizione normativa che lo impone atteso che nel richiamato D.lgs 175/2016 all'art. 2 si prevede che *"Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, …..nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica"*.

La disponibilità da parte degli enti locali di risorse tali da poter far fronte agli oneri connessi alle perdite delle società da essi partecipate, non può peraltro essere richiamata quale motivo per giustificare il mancato raggiungimento di una gestione economica, efficace ed efficiente, anche in un'ottica di lungo periodo. Anzi, appare necessario evidenziare che tale possibilità di poter tendere ad un equilibrio nel lungo periodo, che poteva essere motivata dall'esigenza, come nel caso in questione, di soddisfare primari interessi dell'ente in termini di promozione economica e sociale, sembra essersi attenuata se non addirittura scomparsa a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6, comma 19, del citato D.L. n. 78/2010. La citata disposizione che fa venir meno la possibilità per gli enti controllanti di procedere ad una ricapitalizzazione delle proprie controllate laddove queste presentino delle perdite di esercizio negli ultimi tre anni è stata trasfusa nel richiamato Testo unico all'articolo 14, rubricato *"Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica"*.

La ratio delle richiamate disposizioni va individuata nella preoccupazione del legislatore nazionale di evitare la violazione del divieto di erogare aiuti di Stato conseguente alla prassi, ormai consolidata, seguita dagli enti pubblici ed in particolare dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite d'esercizio delle proprie partecipate: prassi che, come noto, la Commissione europea sta cercando di contrastare anche al fine di garantire la massima operatività del principio della concorrenza nel mercato comune. La norma preclude la possibilità di intervenire sul capitale delle società che presentino una perdita strutturale reiterata, tale da minacciare la continuità aziendale e, di conseguenza, la stessa sopravvivenza di quegli organismi non in grado di tendere, se non all'utile, almeno al pareggio di bilancio.

In conclusione questa Sezione auspica che negli esercizi successivi alla Revisione straordinaria 2017 si possa valutare un positivo ed ulteriore impulso alla fattiva razionalizzazione sull'intero portafoglio delle partecipazioni delle Università degli Studi e Camere di Commercio, attraverso un'azione efficiente ed efficace di *governance*, per consentire a questa Sezione di disporre di informazioni più strutturate, aggiornate e dettagliate sul processo di razionalizzazione in corso.